



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Scuola Dottorale di Ateneo**

**Graduate School**

**Dottorato di ricerca**

**in Diritto Europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro**

**Ciclo 26°**

**Anno di discussione: 2013**

***Sviluppo sostenibile e Diritto del lavoro***

**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: IUS/07**

**Tesi di Dottorato di Valentina Cagnin, matricola 955802**

**Coordinatore del Dottorato**

**Prof. Luigi Benvenuti**

**Tutore del Dottorando**

**Prof. Adalberto Perulli**



*A Filippo*



Catone: *"Egli pianta un albero  
a profitto di un'altra età"*.

Cicerone commenta:

*"In verità, l'agricoltore, per quanto vecchio, a cui si domanda per chi  
pianta, non esita a rispondere: "Per degli immortali, che vogliono che  
non mi accontenti di ricevere questi beni dai miei antenati,  
ma che li trasmetta anche ai miei discendenti"*

Cicerone, Catone il Vecchio: *la vecchiaia*, Mursia, Milano, 1987.



## **Prefazione**

Qualche anno fa, il Prof. Adalberto Perulli, mi propose il tema per la tesi di dottorato: "Sostenibilità e Diritto del lavoro".

Solo dopo alcuni mesi a dir la verità, dopo aver a lungo indagato sul significato e sulle origini del concetto di sostenibilità, capii il perché di questo titolo. Capii che nonostante queste due sfere, quella della sostenibilità e quella del diritto del lavoro, appaiano così lontane e indipendenti l'una dall'altra, esse hanno delle forti interconnessioni, nonché una relazione viva e in continua evoluzione, tanto da poter arrivare, alla conclusione, che il diritto del lavoro è per definizione "il" diritto della sostenibilità.

E fu così che iniziai a dedicarmi più serenamente alla ricerca.

Nel primo libro letto sul tema, intitolato "Lo sviluppo sostenibile", l'autore Fred Lanza suggeriva di affrontare il tema dello sviluppo con lo stesso spirito con cui si inizia a lavorare a un puzzle: "Si parte dividendo le tessere in pochi gruppi ben definiti, lasciando la gran parte delle altre in un marasma ancora indefinito. Poi si inizia a comporre il puzzle, e mentre si procede, la massa indistinta di tessere comincia ad assumere un nuovo significato. Particolari prima incomprensibili ci aiutano ora a formare nuovi mucchietti e a procedere fino alla fine. Anche gli elementi su cui poggia il ragionamento relativo allo sviluppo sostenibile sono diversi e apparentemente lontani tra loro. Esaminare gradualmente i singoli componenti, così come in un puzzle, ci aiuta a capire rapidamente le interconnessioni e gli aspetti cruciali di questo problema. L'idea di sviluppo sostenibile necessita infatti di attingere concetti da più saperi che normalmente non dialogano tra loro. La capacità (e talvolta la disponibilità) di riuscire a comprendere i nessi fra le diverse aree disciplinari diventa quindi l'asse importante della nostra riflessione".

E io seguii il consiglio.

Dopotutto cogliere il nesso tra la sostenibilità e il diritto del lavoro era - ed è tuttora - "l'asse importante della mia riflessione". E fu così che davanti al "marasma" dell'utilizzo dei termini "sostenibilità" e "sviluppo sostenibile" nelle più svariate discipline (geografia, economia, legge, etica, sociologia, antropologia, studi urbani, design e architettura, religione, ambiente), decisi di cogliere

gli elementi "su cui poggia il ragionamento relativo allo sviluppo sostenibile", esulando dall'ambito specifico di applicazione.

Il mio tentativo è stato quello di indagare questo concetto poliedrico e interdisciplinare, per coglierne le origini, il significato, l'evoluzione e le concrete applicazioni, per individuare la relazione esistente tra paradigma valoriale e diritto del lavoro.

Spero di aver realizzato il mio intento.





## Indice

<b>Introduzione</b>	p. 1
<b>I. Lo sviluppo sostenibile: profili evolutivi e definatori</b>	3
1.1 Lo sviluppo "insostenibile"	3
1.1.2 Crisi e sostenibilità	5
1.2 Dallo "sviluppo" allo "sviluppo sostenibile": le principali tappe evolutive	9
1.3 Profili definatori di un concetto poliedrico	23
1.3.1 Lo sviluppo sostenibile nel Rapporto Brundtland	24
1.3.2 Le definizioni della dottrina	27
1.3.3 Le caratteristiche imprescindibili dello sviluppo sostenibile	32
1.3.3.1 I tre pilastri dello sviluppo sostenibile	35
<b>II. Fondamenti e criticità dello sviluppo sostenibile</b>	39
2.1 I fondamenti dello sviluppo sostenibile nelle teorie economiche	39
2.1.1 Il capitalismo amministrato	39
2.1.2 La teoria delle esternalità	42
2.1.3 Il superamento del PIL	46
2.2 Le criticità dello sviluppo sostenibile	51
2.2.1 Il fenomeno del <i>free riding</i>	51
2.2.2 La Decrescita di Serge Latouche	53
2.2.2.1 Decrescita e sviluppo sostenibile	58
<b>III. I riferimenti normativi e giurisprudenziali dello sviluppo sostenibile</b>	63
3.1 I fondamenti normativi dello sviluppo sostenibile	63
3.1.1 Il quadro internazionale	64
3.1.2 Il contesto europeo	70
3.1.3 Il contesto nazionale	78
3.2 I riferimenti giurisprudenziali allo sviluppo sostenibile	85
3.2.1 La giurisprudenza internazionale	86
3.2.2 La giurisprudenza europea	92
3.3 Le interpretazioni della dottrina sul valore normativo e	

sulle funzioni dello sviluppo sostenibile	102
<b>IV. Le applicazioni del paradigma dello sviluppo sostenibile a livello macro e micro.</b>	111
4.1 Le concrete applicazioni del paradigma dello sviluppo sostenibile.	111
4.2 TTIP, <i>Transatlantic Trade and Investment Partnership</i> : il futuro accordo di liberalizzazione USA-UE	113
4.2.1 TTIP e sviluppo sostenibile	117
4.2.2 Luci e ombre dell'accordo TTIP	120
4.3 Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)	123
4.3.1 Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+)	125
4.4 La Clausola Sociale Orizzontale	127
4.4.1 I riferimenti istituzionali	128
4.4.2 Le prime pronunce giurisprudenziali	133
4.4.3 Il dibattito dottrinale	135
4.5 La Responsabilità Sociale dell'Impresa (RSI): l'applicazione a livello imprenditoriale dello sviluppo sostenibile	139
4.5.1 Le affinità tra lo sviluppo sostenibile e la RSI	143
<b>V. Il dialogo tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro: una prospettiva per il futuro?</b>	149
5.1 La crisi del diritto del lavoro	149
5.2 Le potenziali affinità tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro	155
5.3 Lo sviluppo sostenibile quale chiave di lettura per un nuovo diritto del lavoro	159
5.3.1 Il concetto di <i>decent work</i> promosso dall'OIL	161
<b>Riflessioni conclusive</b>	165
<b>Bibliografia</b>	171

## Introduzione

Lo sviluppo sostenibile è un concetto poliedrico e multidisciplinare, spesso evocato ma raramente definito, proposto talvolta come valore o obiettivo, talvolta come paradigma di riferimento o principio interpretativo a cui tendere per superare l'“insostenibile” logica di profitto e di crescita finora perseguita. Un concetto complesso, vago, il cui ambito applicativo presenta dei confini incerti, che evidenzia tuttavia chiaramente una necessità, accentuata dalla crisi globale, di cambiamento, di superamento del paradigma economico attuale, ovvero di un'integrazione dei valori sociali e ambientali a quelli economici, che stimoli l'adozione di logiche redistributive e di giustizia sociale.

Lo sviluppo sostenibile si pone infatti come un *cambio di paradigma*, nei termini introdotti da Thomas Kuhn<sup>1</sup>, uno dei più grandi filosofi della scienza contemporanea: egli, osservando come con il passare del tempo si scoprono fenomeni, nascono anomalie che le teorie esistenti non sono in grado di inquadrare e di spiegare, suggerisce di rivolgersi a nuove teorie, a nuovi criteri, a nuovi valori e a nuove categorie concettuali, che superino il divario tra la teoria socio economica attuale e la realtà. E lo sviluppo sostenibile si propone proprio come nuova teoria, nuovo criterio, nuovo valore a cui tendere in questo contesto di crisi globale che ha evidenziato l'insostenibilità delle teorie economiche, sociali e politiche finora perseguite.

Data la complessità del significato del termine in questione, il primo capitolo della tesi si propone di ripercorrerne le principali tappe evolutive, per cogliere le caratteristiche intrinseche e le differenti declinazioni.

Nel secondo capitolo vengono invece indagati i fondamenti dello sviluppo sostenibile rinvenibili nelle teorie economiche del capitalismo amministrato, delle esternalità e del superamento del PIL, per poi analizzarne le criticità ed i limiti, soprattutto in ordine a quanto osservato da Serge Latouche in termini di teoria della Decrescita.

Il terzo capitolo è invece dedicato all'analisi dei riferimenti normativi e giurisprudenziali esistenti in tema di sviluppo sostenibile

---

<sup>1</sup> KUHN T., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, Einaudi, 1969.

tanto a livello nazionale quanto a livello sovranazionale, per riflettere successivamente sul suo possibile valore normativo.

Il proposito del quarto capitolo è invece quello di indagare le concrete applicazioni di questo paradigma valoriale: a livello *macro*, il TTIP (*Transatlantic Trade and Investment*) - ovvero il futuro accordo di liberalizzazione dei mercati tra USA e UE all'interno del quale è previsto che il principio dello sviluppo sostenibile debba permeare l'intero contenuto dell'accordo -, il Sistema di Preferenze Tariffarie Generalizzate (SPG) - che riconosce una riduzione o un annullamento dei dazi doganali alle importazioni dei PVS verso l'Unione Europea, a condizione che essi tutelino i diritti fondamentali e promuovano lo sviluppo sostenibile - e la Clausola Sociale Orizzontale - di cui all'art. 9 TFUE, che impone all'Unione Europea e ai suoi Stati Membri di considerare l'impatto sociale delle sue politiche ed azioni -. A livello *micro* invece verrà indagata l'applicazione a livello imprenditoriale del paradigma della sostenibilità, ovvero la Responsabilità Sociale dell'Impresa.

Il quinto ed ultimo capitolo si pone invece l'obiettivo di indagare le affinità esistenti tra lo sviluppo sostenibile ed il diritto del lavoro, arrivando a proporre il diritto del lavoro come strumento per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e come destinatario di questo nuovo paradigma valoriale, per riscoprirne le fondamenta, anche attraverso la rivalutazione del lavoro in quanto tale, ai sensi del *decent work* promosso dall'OIL. Posto poi il contesto generale di crisi della disciplina giuslavorista e di regolazione generale, lo sviluppo sostenibile potrebbe essere interpretato quale nuova chiave di lettura e della disciplina giuslavorista e della *governance* globale.

## CAPITOLO PRIMO

### Lo sviluppo sostenibile: profili evolutivi e definatori

**Sommario.** 1.1 Lo sviluppo "insostenibile" - 1.1.2 Crisi e sostenibilità - 1.2 Dallo "sviluppo" allo "sviluppo sostenibile": le principali tappe evolutive - 1.3 Profili definatori di un concetto poliedrico - 1.3.1 - Lo sviluppo sostenibile nel Rapporto Brundtland - 1.3.2 Le definizioni della dottrina - 1.3.3 Le caratteristiche imprescindibili dello sviluppo sostenibile - 1.3.3.1 I tre pilastri dello sviluppo sostenibile.

#### 1.1 Lo sviluppo "insostenibile"

Negli ultimi 50 anni la cultura occidentale ha inteso lo sviluppo come sinonimo di crescita materiale e quantitativa, ritenendo che il progresso economico implicasse un miglioramento generale in termini assoluti; in realtà i successi raccolti in campo economico hanno implicato ingenti costi in termini umani, sociali e ambientali, dimostrando come lo sviluppo, nelle modalità finora perseguite, debba considerarsi "insostenibile<sup>2</sup>".

La povertà e la disuguaglianza diffuse di cui siamo testimoni oggi non sono la conseguenza di un mancato sviluppo, ma spesso la conseguenza indiretta delle stesse politiche di sviluppo che hanno prodotto crescita economica solo per pochi, tralasciando l'interesse dei più. La crescita economica, intesa quale obiettivo esclusivo dello sviluppo, non sembra infatti potersi definire un mezzo sicuro di riduzione della povertà, soprattutto se il tenore di vita delle persone viene misurato pressoché unicamente in funzione del reddito monetario, e non più, come in tempi non così remoti, anche dell'accesso diretto alle

---

<sup>2</sup> Per un interessante approfondimento sul tema dell'insostenibilità dello sviluppo, si permetta il rinvio a GRECO P., SALIMBENI A., *Lo sviluppo insostenibile, Dal vertice di Rio a quello di Johannesburg*, Milano, Mondadori, 2003; BRAVO G., *Alle radici dello sviluppo insostenibile. Un'analisi degli effetti ambientali di società, istituzioni ed economia*, Aracne, Roma, 2009; PERNA A., *Lo sviluppo insostenibile. La crisi del capitalismo nelle aree periferiche: il caso del Mezzogiorno*, Napoli, Ed. Liquori, 1994.

risorse biologiche della terra, delle relazioni sociali, degli scambi non economici, delle forme di reciprocità e di dono.

I dati reali attuali indicano che solo una minoranza della popolazione mondiale si è arricchita, mentre la maggioranza, peraltro in aumento, è stata condannata alla povertà, alla fame, all'esclusione economica, al degrado sociale e ambientale: su circa 6,5 miliardi di persone più di 1 miliardo lotta quotidianamente per non morire di fame, mentre 3 miliardi sopravvivono a stento. A questo si aggiunga che il 20% della popolazione consuma l'80% delle risorse del nostro pianeta. Il nostro modello attuale di sviluppo attribuisce il primato al mercato e al profitto, privilegia la precarizzazione del lavoro, sostiene la privatizzazione dei servizi (sanità, scuole, trasporti, ecc.), riduce il *welfare* e l'intervento pubblico, sostiene i tagli fiscali, tende a ridurre i vincoli ambientali e segue la logica quantitativa e consumistica nella produzione e nell'economia. Di conseguenza, aumentano la povertà di una parte crescente del pianeta, le diseguaglianze tra Nord e Sud del mondo e all'interno dei singoli paesi e si aggrava il degrado ambientale fino a mettere in pericolo l'equilibrio dell'ecosistema.

Alla luce dei risultati raggiunti dalle politiche di sviluppo in termini soprattutto di disuguaglianze sociali, disastri ambientali e crisi finanziarie, alcune critiche di impronta più radicale evidenziano come i vari approcci allo sviluppo siano accomunati da concezioni idealistiche, costruite non sull'analisi della sua manifestazione storica, ma in base a quello che si ritiene lo sviluppo debba essere. In quest'ottica viene sottolineato come, se da un lato vi sia una certa tendenza ad attribuire allo sviluppo un connotato ideale, dall'altro non si sia disposti ad associare i fallimenti delle politiche economiche e sociali del nostro modello imperante con l'idea stessa di sviluppo. La critica allora si sposta sulle premesse logico culturali dello sviluppo stesso, quali: l'antropocentrismo e il dominio sulla natura, l'etnocentrismo, il primato dell'economico sul sociale, il primato del rapporto con le cose rispetto a quello con le persone, il primato della produzione sulla riproduzione, l'individualismo e l'utilitarismo di fondo, l'ossessione per la quantità e così via<sup>3</sup>.

Nonostante le contraddizioni ed i risultati evidenziati, nella maggioranza dei Paesi occidentali persiste una forma di difesa del

---

<sup>3</sup> AA.Vv., *Al di là dello sviluppo. Globalizzazione e rapporti Nord-Sud*, Bologna, EMI, 2000.

paradigma dello sviluppo legato alla crescita; pertanto la sfida del futuro sembra essere quella di rompere le profonde e radicate associazioni tra sviluppo e realizzazione del benessere, nonché tra crescita quantitativa e qualità della vita nell'immaginario collettivo, per far spazio ad altri valori e a modelli di socialità e di benessere non dipendenti esclusivamente dalla crescita economica.

Per oltre mezzo secolo, l'ottimismo e la credenza nello sviluppo ha creato l'illusione del benessere per tutti, ma *"la tesi miracolistica del mercato - cioè che in presenza di una molteplicità di acquirenti e di venditori, tale da garantire la concorrenza perfetta, si giunga automaticamente alla posizione di equilibrio, con prezzi che assicurano l'uguaglianza tra domanda e offerta e quindi una allocazione ottima delle risorse tra i vari utilizzi possibili - non può essere accettata ad occhi chiusi perché è sbagliata"*<sup>4</sup>. Infatti l'idea infatti del paradigma economico propugnato da Adam Smith in poi, basato sull'idea di una dinamica delle forze economiche capace di produrre il benessere sociale in quanto regolata dalla mano invisibile del mercato<sup>5</sup>, è sempre più messa in discussione all'interno del pensiero economico.

Alla luce poi della crisi degli ultimi anni, la promozione di uno sviluppo che si possa definire *sostenibile*, ovvero, come vedremo più in dettaglio nel proseguo della tesi, che sappia coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo sociale ed economico, in modo durevole ed accessibile per le generazioni future, ormai deve considerarsi una scelta obbligata, non più rimandabile ai posteri.

## 1.1.2 Crisi e sostenibilità

La crisi economica, reale, finanziaria, o per meglio dire "generale", che da più di cinque anni affligge l'intero sistema a livello mondiale, ha rivelato i limiti di un mercato globalizzato in cui l'unica

---

<sup>4</sup> RONCAGLIA A., *Il mito della mano invisibile*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 8.

<sup>5</sup> Secondo Adam Smith, "ogni individuo mira soltanto al proprio guadagno e in questo, come in altri casi, è condotto da una mano invisibile a promuovere un fine che non entrava nelle sue intenzioni. Ciò per la società non è sempre un male perché perseguendo il proprio interesse, spesso l'individuo promuove quello della società in modo più efficace di quanto intenda realmente". Vedi SMITH A., *The wealth of nations*, 1776, Ed. it. a cura di BAGIOTTI A., BAGIOTTI T., *La ricchezza delle nazioni unite*, Novara, Utet, 2013, pp. 583-584.

regola è "non avere regole", di un mercato fondato su un sistema libero-concorrenziale in cui la sovranità dello Stato è stata sopravanzata dalla transnazionalità del potere economico<sup>6</sup> e di uno sviluppo teso puramente alla crescita materiale e quantitativa.

La crisi costituisce un forte segnale d'allarme che può essere interpretato come l'opportunità di un cambiamento epocale.

*Segnale d'allarme*, se pensiamo allo stretto significato adducibile al termine: la parola "crisi", alla quale ci siamo ormai purtroppo abituati, ha una accezione drammatica nella lingua italiana. Viene definita comunemente come una "lo stato transitorio di particolare difficoltà o di turbamento, nella vita di un uomo o di una società"<sup>7</sup> o come "una situazione di malessere o di disagio, determinata, sul piano individuale, da un profondo dissidio o squilibrio interiore, oppure, sul piano sociale, dalla mancata corrispondenza tra valori e modi di vita, per lo più sintomo o conseguenza di profondi mutamenti organici e strutturali", o ancora, ad indicare una "Decadenza, (un) lento ma inarrestabile disfacimento"<sup>8</sup>. I termini crisi finanziaria, crisi economica, crisi di mercato, crisi di valori, crisi del lavoro, evocano infatti il peggioramento di una situazione, spesso catastrofico e talvolta irreparabile, limitandosi per lo più ad una accezione negativa del termine.

La crisi può essere però intesa anche come un *segnale d'opportunità* se si considera l'etimologia del termine in questione: esso deriva dal greco *krísis*, che veniva usato nel linguaggio medico di Ippocrate per indicare un punto decisivo di cambiamento che si presenta durante una malattia, di cui di solito risolve il decorso, e non necessariamente in senso sfavorevole<sup>9</sup>. Ulteriormente il verbo *krino* significa "separare, cernere e decidere". La crisi evoca pertanto un momento che separa due diversi stati dell'essere, tant'è che il termine crisi, può essere definito, in senso lato, anche come "la piega decisiva che prende un affare", o come un "notevole e improvviso cambiamento", a prescindere dall'accezione positiva o negativa dello stesso. Alla luce dell'analisi etimologica, il significato del termine crisi assume un connotato

---

<sup>6</sup> DI TARANTO G., *Verso una globalizzazione sistemica*, in DI TARANTO G. (a cura di), *Lezioni dalla crisi*, Roma, Luiss University Press, 2012, p. 41.

<sup>7</sup> Dizionario: Garzanti.

<sup>8</sup> Dizionario: Devoto Oli.

<sup>9</sup> Il dizionario Devoto-Oli 2010 definisce il termine crisi in ambito della medicina come "l'improvviso cambiamento nel decorso di una malattia cui può seguire la guarigione o un peggioramento".



positivo maggiore di quello comunemente attribuitogli: un momento di crisi può pertanto consistere in un momento di riflessione, di valutazione, e quindi di discernimento, diventando presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita: la crisi può essere interpretata in una prospettiva di "separazione" e al tempo stesso di "passaggio" verso un nuovo stato<sup>10</sup>, passaggio che risulta peraltro inevitabile allo stato attuale.

Anche nella lingua cinese si può cogliere una diversa accezione del termine crisi: l'ideogramma che corrisponde al termine crisi è composto da due diversi caratteri, di cui uno significa *pericolo*, e l'altro sta per *opportunità*. Secondo questa logica, la crisi viene ad assumere un significato molto profondo, perché si ammette che a volte una situazione possa rappresentare allo stesso tempo sia un rischio, un pericolo, sia, diversamente, un'occasione, un'opportunità e quindi un qualcosa di positivo.

L'attuale crisi potrebbe quindi in tal senso essere intesa non solo come un pericolo e una minaccia, ma anche come un'opportunità.

Tale contingenza ha infatti dato modo di "fermarsi", di rendersi conto che la logica del profitto e della crescita illimitata, per come è stata intesa finora, non è più perseguibile. In questo senso siamo di fronte a una crisi generica, generale<sup>11</sup>, che si può definire essa stessa "di sostenibilità" perché è l'effetto di una mancata risposta dell'economia e della finanza alla sfida della sostenibilità: una deriva puramente mercantilistica che non tiene conto delle esternalità negative dello sviluppo.

La crisi si è rivelata essere un campanello d'allarme di una situazione di criticità che spinge a considerare la necessità di un cambiamento nei modelli economici e nelle politiche legislative finora perseguite. Il particolare contesto di criticità induce infatti a dubitare dell'efficienza e della correttezza dei modelli di sviluppo

---

<sup>10</sup> PERULLI A., Intervento in occasione del seminario italo francese, tenutosi a Venezia nei giorni 11-12 maggio 2012, sui temi "Crisi e diritto del lavoro" e "Cittadinanza, libertà di circolazione e diritti sociali", organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

<sup>11</sup> Il rapporto Brundtland del 1987 parlava già a quell'epoca di "interlocking crises": se fino a qualche decennio fa le attività umane e i loro effetti, erano compartimentate all'interno delle nazioni, per ogni settore (energia, agricoltura, commercio) e per aree di interesse (ambientale, economico, sociale), tali compartimenti si sono lentamente dissolti: per questo motivo non è possibile parlare di una crisi ambientale, economica, finanziaria o reale perché in realtà sono tutte riconducibili ad un'unica crisi.

finora perseguiti, accendendo un dibattito sulla necessità di adottare un modello di sviluppo che si possa definire "sostenibile". Da qui, l'idea dunque di cogliere la crisi come opportunità per un momento di scelta e di passaggio da uno sviluppo esclusivamente basato sulla redditività a breve termine, ad uno sviluppo che tenga in considerazione i diritti ed i bisogni delle generazioni future, e per poter riscrivere le regole del gioco. Dell'economia, in primis, ma anche della disciplina giuslavorista che si è rivelata "incapace di adeguare le proprie strutture cognitive e valutative, in una parola la propria razionalità, ad un contesto economico, sociale e culturale, profondamente trasformato"<sup>12</sup>.

Il mercato infatti è "un complesso sistema di leggi che, se ben fatte, favoriscono lo sviluppo, altrimenti lo ostacolano: un sistema di leggi che dev'essere modificato ininterrottamente, proprio perché le condizioni cambiano"<sup>13</sup>. Sul punto, autorevole dottrina propone ad esempio di recuperare il *keynesian consensus*, ovvero quell'insieme "di regole e di politiche economiche che, pur nell'ambito del liberalismo, siano in grado, attraverso interventi pubblici, di limitare, di orientare e, ove possibile, di evitare i fallimenti del mercato, quando altre scuole di pensiero, quali il "Washington consensus", ne esaltano invece, l'infallibilità affidata alla completa libertà economica e al sistema dei prezzi, che da tempo, ormai, si è dimostrato incapace di regolamentazione, ma capace di una sempre più ineguale redistribuzione del reddito e di reiterate crisi finanziarie"<sup>14</sup>. Un tale approccio, dovrebbe temperare gli eccessi di un regime concorrenziale e soprattutto, permettere allo Stato di intervenire dove maggiori si stanno dimostrando le distorsioni del mercato nell'emarginare aree geografiche periferiche, classi sociali più deboli ed economie meno competitive.

Riflettere infatti in termini di sostenibilità potrebbe significare assumere una nuova chiave di lettura attraverso la quale ridefinire i paradigmi ai quali si ispirano gli attori regolativi che coesistono nello spazio globale (Stati, Istituzioni sovranazionali, Operatori economici), per ricercare delle soluzioni idonee a risolvere i problemi che ormai assillano l'umanità e che sono accentuati dal nuovo ordine gerarchico mondiale, caratterizzato da una stratificazione su tre livelli che non

---

<sup>12</sup> Vedi DEL PUNTA R., *Espistemologia breve del diritto del lavoro*, in NOGLER N., CORAZZA L., (a cura di), *Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 329-345.

<sup>13</sup> RONCAGLIA A., *Il mito della mano invisibile*, op. cit..

<sup>14</sup> DI TARANTO G., *Dal crollo di Wall Street alla crisi dei mercati finanziari*, in *Lezioni dalla crisi*, op. cit., p. 155.

permette l'elaborazione di una soluzione globale e condivisa delle questioni poste: pochissimi Paesi che stabiliscono gli obiettivi del mondo (USA, Russia, Europa, Cina), un numero modesto che tende a ritagliarsi uno spazio geopolitico regionale (Brasile, Sud Africa, Turchia, Iran), aree omogenee che hanno in parte reciso il cordone ombelicale che le legava alle potenze egemoni del passato, ma che stentano a trovare una leadership (Centro-America e Centro-Asia) e il resto, costituito dagli esclusi da ogni decisione.

Si tratta, in altri termini, di adeguare l'evidenza empirica della globalizzazione a nuove concettualizzazioni del mercato<sup>15</sup>, rinnovando il pensiero della teoria economica, e di prevedere un nuovo paradigma valoriale di riferimento per i *policy-makers* e per tutti gli attori del mercato.

1.2

**Dallo "sviluppo" allo "sviluppo  
sostenibile": le principali tappe  
evolutive**

L'inizio dell'era dello sviluppo viene attribuita pressoché unanimemente al presidente statunitense Harry Truman, che il 20 gennaio 1949, nel suo celebre discorso di reinsediamento alla presidenza degli Stati Uniti, indicò agli stati di recente indipendenza caratterizzati da sottosviluppo, la via liberal-capitalista della prosperità: "(..) dobbiamo lanciare un nuovo programma che sia audace e che metta i vantaggi del nostro progresso scientifico e industriale al servizio del miglioramento e della crescita delle regioni sottosviluppate. Più della metà delle persone di questo mondo vive in condizioni prossime alla miseria. Il loro nutrimento è insoddisfacente. Sono vittime di malattie. La loro vita economica è primitiva e stazionaria. La loro povertà costituisce un handicap e una minaccia, tanto per loro quanto per le nazioni più prospere. Per la prima volta nella storia l'umanità è in possesso delle conoscenze tecniche e pratiche in grado di alleviare la sofferenza di queste persone. [...] Io credo che noi dovremmo mettere a disposizione dei popoli pacifici i vantaggi derivati dalla nostra riserva

---

<sup>15</sup> DI TARANTO G., *Dal crollo di Wall Street alla crisi dei mercati finanziari*, op. cit., p. 33.

*di conoscenze tecniche al fine di aiutarli a realizzare la vita migliore alla quale essi aspirano. E, in collaborazione con altre nazioni, noi dovremmo incoraggiare l'investimento di capitali nelle regioni dove lo sviluppo manca. [...] Il vecchio imperialismo - lo sfruttamento al servizio del profitto straniero - non ha niente a che vedere con le nostre intenzioni. Quel che prevediamo è un programma di sviluppo basato sui concetti di un negoziato equo e democratico<sup>16</sup>."*

La visione ottimistica del cosiddetto "paradigma della modernizzazione" rifletteva una fiducia pressoché assoluta nell'uniformità del processo di cambiamento economico, sociale e politico già avvenuto nelle società del primo mondo. Quest'ultimo veniva interpretato come un passaggio da una situazione di arretratezza ad una situazione caratterizzata da industrializzazione, urbanizzazione ed alti livelli di benessere materiale, grazie all'adozione di politiche di sviluppo. Su queste basi, l'Occidente pretendeva di applicare le elaborazioni di tale auto-rappresentazione al terzo mondo, considerato un blocco unico ed indifferenziato. Tutte le più importanti teorie economiche del periodo partivano dal presupposto comune che lo sviluppo consistesse in un processo evolutivistico mosso da forze endogene lungo stadi temporali validi per tutti i paesi.

Wolfgang Sachs racconta che il presidente Truman, nel suo discorso inaugurale davanti al congresso, definì come regioni sottosviluppate la maggior parte del mondo. *"Nacque così bruscamente questo concetto cerniera - da allora mai rimesso in discussione - che inghiottisce l'infinita diversità dei moti di vita dell'emisfero sud in una sola e unica categoria: il "sottosviluppo". Nello stesso tempo e per la prima volta, sorgeva nelle arene politiche più importanti una nuova concezione del mondo, secondo la quale tutti i popoli della terra devono seguire la stessa via e aspirare a un unico scopo: lo sviluppo. Agli occhi del presidente, il cammino era tracciato: "Una maggiore produzione è la chiave della prosperità e della pace". Dopotutto non erano forse gli Stati Uniti il paese che più si era avvicinato a questa utopia? In quest'ottica, le nazioni vengono classificate come i corridori: quelle attardate in coda e quelle che guidano la corsa. E "gli Stati Uniti si distinguono tra le nazioni per lo sviluppo delle tecniche industriali e scientifiche". Camuffando i suoi interessi come generosità, Truman non*

---

<sup>16</sup> TRUMAN H. S., *Inaugural address*, 20.01.1949, in *Documents on American Foreign Relations*, Connecticut, Princeton University Press, 1967.

esitò ad annunciare un programma di aiuto tecnico che avrebbe eliminato "la sofferenza di queste popolazioni", grazie "all'attività industriale" e "all'aumento del tenore di vita<sup>17</sup>".

Risulta interessante rilevare come il Presidente Truman utilizzi la definizione di "regioni sottosviluppate" al posto di quella, sino ad allora impiegata di "regioni economicamente arretrate": il cambiamento è molto rilevante perché creando una relazione del tutto inedita tra sviluppo e sottosviluppo, muta profondamente il significato del primo. La comparsa della parola *sottosviluppo* cambia infatti il quadro preesistente non solo in senso semantico, ma anche concettuale: se sino a quel momento infatti i rapporti tra il nord e il sud del mondo erano stati letti utilizzando le lenti offerte dalla diade colonizzatore/colonizzato, ora si introduceva per la prima volta l'idea che tutti i paesi fossero uguali *di diritto*, anche se non ancora di fatto, perché si collocavano in una posizione diversa lungo una scala la cui unità di misura era rappresentata dal Pil pro capite. Il sottosviluppato e lo sviluppato appartenevano quindi alla stessa famiglia dove il primo, seppure in ritardo, poteva sempre sperare di riuscire a colmare il divario esistente, realizzando il processo di *catching up* auspicato dagli economisti.

A quarant'anni di distanza, il discorso di Truman si può considerare come il segnale di partenza della corsa del Sud per raggiungere il Nord: "Bisogna però constatare che da allora non soltanto la distanza è vieppiù aumentata e che certi corridori continuano a vagare per la pista, ma che tutti i partecipanti alla grande corsa cominciano a sospettare di stare correndo in una direzione del tutto sbagliata<sup>18</sup>".

Non è certo un caso che proprio nel decennio che va dal '50 al '60 sia iniziata la proliferazione di organizzazioni internazionali che si occupavano esplicitamente di *sviluppo* e formulavano piani strategici d'intervento al riguardo. In quegli anni, e fino agli anni '70, la politica internazionale si è interessata ai problemi dei paesi sottosviluppati, ma l'idea di sviluppo era ancorata alla convinzione che il modo migliore per accompagnare i paesi in oggetto sulla via dello sviluppo fosse l'individuazione di un modello esportabile di riferimento,

---

<sup>17</sup> SACHS W., ESTEVA G., *Le développement: une course dans le monde conçu comme arène économique*, in *Des rines du développement*, Montréal, Ecosociété, 1996, p. 14.

<sup>18</sup> SACHS W., ESTEVA G., *Le développement: une course dans le monde conçu comme arène économique*, op. cit., p. 16.

ovvero di un modello capitalistico-industriale sul quale si fondavano le economie dei paesi considerati come più sviluppati.

E' a partire dagli anni '70 che per la prima volta la questione dello sviluppo viene integrata dalla questione ambientale, come effetto di una presa di coscienza da parte delle organizzazioni internazionali, degli stati, delle istituzioni e degli attori sociali delle conseguenze, spesso disastrose e irrevocabili, che il tipo di sviluppo fino ad allora perseguito aveva avuto nei confronti dell'ambiente e della società, ed è in questa fase di cambiamento che si fondano le basi per l'elaborazione di una concezione, del tutto innovativa, di sviluppo sostenibile.

Risale infatti al 1972, e più in particolare alla Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite sull'ambiente umano<sup>19</sup>, la pietra miliare nel processo di affermazione ed evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile. Per la prima volta infatti, in tale occasione, viene introdotto il tema della protezione ambientale non disgiunto dalle problematiche sociali ed economiche e si introduce il tema della *partecipazione* attraverso l'appello a un imprescindibile sistema di alleanze a discapito di soluzioni isolate. Tale Conferenza è considerata una delle tappe fondamentali della riflessione globale sullo sviluppo e sull'ambiente, da cui emerge l'importanza della protezione dell'ambiente per lo sviluppo economico del terzo mondo, e la consapevolezza che le risorse naturali della Terra devono essere tutelate attraverso pianificazioni strategiche, dato il ruolo fondamentale della natura nell'economia. Vengono messi a confronto i paesi del Nord con quelli del Sud sui temi delle risorse ambientali, proponendo una mediazione tra la tutela dell'ambiente e la necessità di sviluppo. In tale occasione si afferma l'opportunità di intraprendere azioni tenendo conto non soltanto degli obiettivi di pace e di sviluppo socio-economico del mondo, per i quali «*la protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza*», ma anche avendo come «*obiettivo imperativo*» dell'umanità «*difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future*», ritenendo l'uomo «*altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future*<sup>20</sup>»: la questione dell'ambiente viene quindi integrata nelle logiche di sviluppo a fronte della promozione di una solidarietà inter-

---

<sup>19</sup> Conferenza di Stoccolma, documenti consultabili sul sito <http://www.isoambiente.it/public/documenti/>.

<sup>20</sup> Dichiarazione di Stoccolma, 1972.

generazionale che, come vedremo, caratterizza significativamente lo sviluppo sostenibile.

Dalla Conferenza, che costituirà fino a quella di Rio de Janeiro del 1992 (*vedi infra*) il punto di riferimento primario nella formazione delle politiche e delle norme a protezione dell'ambiente, scaturì l'adozione di una *"Dichiarazione sull'ambiente umano"*<sup>21</sup>, contenente principi e linee-guida politiche a cui gli Stati si impegnavano ad attenersi in materia ambientale tanto a livello nazionale quanto internazionale. Tale dichiarazione si può a pieno titolo considerare il primo strumento internazionale che sul piano generale enuncia alcune regole di condotta basilari in materia di protezione dell'ambiente, dalle quali emerge la convinzione della maggioranza degli Stati che non è possibile affrontare e risolvere i problemi ambientali senza un'azione comune. Già il preambolo la Dichiarazione afferma che siamo ormai giunti ad un punto della storia in cui *"dobbiamo condurre le nostre azioni in tutto il mondo con più prudente attenzione per le loro conseguenze sull'ambiente"*. La difesa ed il miglioramento dell'ambiente sono divenuti *"uno scopo imperativo per tutta l'umanità"*, da perseguire insieme a quelli fondamentali della pace, dello sviluppo economico, sociale e mondiale. Tra i 26 principi su diritti e responsabilità dell'uomo in relazione all'ambiente, risulta interessante notare come alcuni siano strettamente legati alla tutela dell'ambiente, come l'art. 2 (*"Le risorse naturali della Terra ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell'interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione e gestione"*), l'art 3 (*"La capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali deve essere mantenuta, e, sempre che sia possibile, ristabilita e migliorata"*) e l'art. 5 (*"Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo tale da non rischiare il loro esaurimento ed in modo tale che i vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione siano condivisi da tutta l'umanità"*), mentre altri articoli si riferiscono, in termini del tutto innovativi, ad una dimensione più strettamente sociale, come l'art. 1 (*"L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle*

---

<sup>21</sup> *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.*

generazioni presenti e future. [...]) e l'art. 8 ("Lo sviluppo economico e sociale è indispensabile se si vuole assicurare un ambiente propizio all'esistenza ed al lavoro dell'uomo e creare sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita").

La Conferenza di Stoccolma del '72 apre dunque un periodo molto importante di sensibilizzazione internazionale sulle problematiche ambientali, di consolidamento delle organizzazioni non governative che si occupano di ambiente, di avvio di una maggiore attenzione politica a questi temi e, soprattutto, muove un ampio campo di ricerche, sempre più interdisciplinari, che mirano a comprendere al meglio il funzionamento dei sistemi naturali e l'interazione di questi con i sistemi umani<sup>22</sup>. In quell'occasione si è dato vita anche al Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), del 1973<sup>23</sup>, nel cui ambito è stata attivata una rete di monitoraggio delle variazioni ambientali significative e sono stati attuati interventi promotori di azioni e accordi internazionali, come il Programma Regionale dei Mari (1974) e la Convenzione sulla protezione del Mediterraneo dall'inquinamento (1976), che porteranno anche la Comunità Europea a stabilire per la prima volta la propria politica ambientale attraverso il primo programma di azione per l'ambiente (PPA)<sup>24</sup> elaborato per l'orientamento dello sviluppo della politica ambientale europea.

---

<sup>22</sup> BOLOGNA G., *Manuale della sostenibilità*, Milano, Edizioni Ambiente, 2008, p. 91.

<sup>23</sup> United Nations Environment Programme, 1973.

<sup>24</sup> Nel luglio del 2012 è scaduto il sesto PPA, di durata decennale, "Il nostro futuro, la nostra scelta". Il documento indicava quattro priorità tematiche per la politica europea dell'ambiente: la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità, l'ambiente la salute e la qualità della vita, e l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti. Il 29 Novembre 2012 la Commissione Europea ha presentato una Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". Il Programma, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si fonda sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e su quello di riduzione dell'inquinamento alla fonte e definisce un quadro generale per la politica ambientale fino al 2020, individuando nove obiettivi prioritari da realizzare: 1) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione; 2) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva; 3) proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere; 4) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente; 5) migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; 6) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al giusto prezzo; 7) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 8) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione; 9) aumentare l'efficacia dell'azione UE nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e



Il decennio 1970-1980 vide la consacrazione a livello teorico-progettuale dello "sviluppo diverso", così definito dal Rapporto Documento *Hammarskjold* dell'Onu<sup>25</sup>. Esso postula, sistematizzando molte delle critiche che in quegli anni erano maturate nell'ambiente degli addetti ai lavori, che lo sviluppo debba tendere alla soddisfazione dei bisogni primari (cibo, casa, vestiario, salute, ma anche libertà, identità e giustizia), debba essere endogeno e *self-reliant*, basato cioè sull'autosufficienza e sulle proprie forze ed essere in armonia con la natura, ovvero sostenibile ai sensi dell'ecosviluppo<sup>26</sup>, e debba infine essere *partecipato*, secondo la teoria del "terzo sistema" formulato dall'IFDA (*International Foundation for Development Initiatives*), che proponeva la riappropriazione dello sviluppo da parte del Cittadino (nella forma di società civile e di organizzazioni non governative), contrapposto al Principe (stato) e al Mercante (economia)<sup>27</sup>.

Il Rapporto *What now?*, predisposto in quell'occasione, afferma che lo sviluppo non è un processo esclusivamente economico e che non deve essere portato in maniera "preconfezionata" dall'esterno delle società interessate; si tratta invece di un processo *endogeno* che nasce all'interno delle società. Lo sviluppo nasce dalla cultura, non si riduce all'imitazione delle società "sviluppate", deve essere rivolto alla soddisfazione dei bisogni essenziali delle popolazioni più povere e deve tener conto dei limiti ecologici, legati ai sistemi sociali e tecnologici.

Nonostante questi importanti assiomi, però, il concetto di sviluppo si traduceva, nel concreto, in una crescita materiale e quantitativa dell'economia di un paese, di una regione, di una comunità, senza che gli aspetti negativi dal punto di vista culturale, sociale e ambientale venissero realmente presi in considerazione dagli attori economici.

Una tappa significativa dell'affermazione del concetto di sviluppo sostenibile è segnata nel 1980, dal celebre *Rapporto Brandt*, che intendeva conciliare il successo del modello delle società occidentali con il ruolo dei paesi del terzo mondo nel mercato mondiale: il rapporto

---

mondiale. Il testo della proposta è consultabile on line all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm>.

<sup>25</sup> Intervento programmatico dell'Assemblea ONU del 1975 (*What now? Another Development*) redatto dalla Fondazione *Dag Hammarskjold* di Uppsala.

<sup>26</sup> Sul concetto di ecosviluppo, si veda SACHS I., *I nuovi campi della pianificazione*, Roma, Edizioni Lavoro, 1988.

<sup>27</sup> Corollario della partecipazione divenne il principio di responsabilità, secondo il quale chi esercita un potere deve essere considerato responsabile delle conseguenze del suo esercizio.

raccomandava un massiccio trasferimento di risorse dal Nord al Sud, per stimolare le economie povere verso il *take-off* industriale: "Obiettivo primo dello sviluppo è di condurre all'autorealizzazione e alla partecipazione creativa nell'uso delle forze produttive di una nazione e del suo intero potenziale umano<sup>28</sup>".

Sempre dello stesso anno è l'*International Union for Conservation of Nature* (IUCN): per la prima volta in un documento internazionale si fa riferimento alla nozione di "sviluppo sostenibile". In tale documenti, in occasione della pubblicazione della *World Conservation Strategy of the Living Natural Resources for a Sustainable Development*, viene dimostrato come sia indispensabile armonizzare ed integrare le necessità dello sviluppo socio-economico dei paesi, con le esigenze fondamentali di conservazione dei sistemi naturali e delle risorse naturali viventi.

Il susseguirsi di numerosi avvenimenti, i fenomeni di degradazione ecologica, l'insufficienza dei risultati pratici ottenuti nei dieci anni dopo la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente di Stoccolma, e l'aggravamento continuo della situazione economica delle popolazioni di gran parte del mondo, nonostante la creazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), hanno condotto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a indire nel 1983 una Commissione Mondiale sull'ambiente e sullo sviluppo<sup>29</sup> - presidiata da Madame Gro Harlem Brundtland, primo ministro norvegese - a cui dobbiamo la più celebre e condivisa definizione di sviluppo sostenibile.

E' infatti al 1987, e al famoso rapporto Brundtland, intitolato "Our common future", che si fa unanimemente risalire l'introduzione del termine "sviluppo sostenibile", definito come "lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri".

Qualche anno dopo, la necessità di individuare un percorso universale per costruire uno sviluppo sostenibile porta la comunità internazionale a riunirsi nel 1992 a Rio de Janeiro, per una Conferenza ONU sul tema ambiente e sviluppo, (UNCED, *UN Conference on Environment and Development*), evento noto anche come *Earth Summit* (Summit della Terra): i rappresentanti dei governi di oltre 150 paesi e oltre 1000 Organizzazioni Non Governative, riconoscono che le problematiche ambientali devono essere affrontate in maniera universale e che le

---

<sup>28</sup> BRANDT W., *Rapporto Brandt. Nord-Sud, Un programma per la sopravvivenza*, Milano, Mondadori, 1980, p. 31.

<sup>29</sup> CSD, *Commission on Sustainable Development*, costituita nel 1983.

soluzioni devono coinvolgere tutti gli Stati. Tale Summit ha rappresentato, in quel momento storico e politico, un successo dal punto di vista delle istituzioni, confermando e legittimando il sistema delle Nazioni Unite come la sede istituzionale più adatta per promuovere lo sviluppo sostenibile, nel tentativo di conciliare anche l'inevitabile divario fra Paesi del Nord e del Sud del mondo.

In tale occasione vennero negoziate ed approvate tre dichiarazioni di principi: la Dichiarazione di Rio, costituita da 27 principi sull'integrazione tra ambiente e sviluppo<sup>30</sup>; i Principi sulle Foreste per un consenso globale sulla gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle foreste e l' Agenda 21, un ampio programma di azione che identifica un vero e proprio piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, definendo obiettivi e modalità attuative<sup>31</sup>. Vennero poi firmate anche due convenzioni globali, giuridicamente vincolanti, sul cambiamento climatico<sup>32</sup> e sulle biodiversità<sup>33</sup>, e venne fondata una nuova istituzione internazionale per sovrintendere all'applicazione degli accordi: la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (*United Nations Commission on Sustainable Development*, o CSD)<sup>34</sup>. Ad essa venne dato mandato di elaborare indirizzi politici e promuovere partenariati tra governi e gruppi sociali e di valutare l'attività di tutti i paesi,

---

<sup>30</sup> Vedi *Rio Declaration on Environment and Development, Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, Stoccolma, 5-16 giugno 1972, consultabile al link:

<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163>

<sup>31</sup> Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo. Le quattro sezioni di cui è suddiviso il documento riguardano: dimensioni economiche e sociali, conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti di attuazione. Il testo dell'Agenda 21 è consultabile liberamente al link:

<http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=23&menu=35>

<sup>32</sup> La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), entrata in vigore nel 1994, ha avviato un processo per la riduzione delle emissioni dei gas serra con impegni vincolanti per i Paesi Industrializzati, implementando degli strumenti di mercato per la riduzione delle emissioni basati su criteri di efficienza.

<sup>33</sup> La Convenzione per la Biodiversità (UNCBD), entrata in vigore nel 1993, è nata con il duplice obiettivo di preservare la diversità biologica sul nostro pianeta, attraverso la protezione delle specie e degli ecosistemi e di stabilire le condizioni per gli usi delle risorse e delle tecnologie associate alla biodiversità.

<sup>34</sup> Il 20 settembre 2013 si è tenuta la ventesima e ultima sessione della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, a decisione degli Stati Membri dell'Onu, con risoluzione n. 67/203 del 21 dicembre 2012, a fronte della costituzione di un "Forum politico di alto livello", nel 24 settembre 2013, con l'obiettivo di assicurare che lo sviluppo sostenibile rientri nelle priorità delle agenda dei governi di più alto livello e che sia adottato da tutti gli attori.

alla luce degli obiettivi posti dall'Agenda 21.

La UNCED ha avuto grande risonanza nell'opinione pubblica perché ha costituito, tra l'altro, il risultato di un processo politico internazionale senza precedenti, nel tentativo di stabilire una visione globale dei problemi su ambiente e sviluppo che portasse alla definizione di reali politiche internazionali da un lato, e di stimolare politiche nazionali a favore di un nuovo modello di sviluppo, come condizione imprescindibile per la costruzione di un percorso globale verso lo sviluppo sostenibile dall'altro. In tale sede, il concetto di sostenibilità venne ampliato rispetto alla sua connotazione prevalentemente ecologica, per acquisire un significato più globale che accomuna economia, modelli di sviluppo, assetti sociali ed equilibri ambientali e caricarsi così di contenuti etici e politici. In sintesi, la sostenibilità diviene un modello di sviluppo sociale ed economico che permette un *"(...) un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende"*, e che *"(...) offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operatività dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi"*.

Il nuovo millennio si aprì quindi con il *Millenium Summit* delle Nazioni Unite, evento di fondamentale importanza nel processo di evoluzione e affermazione dello sviluppo sostenibile. Durante questo *Summit* infatti, tenutosi nel settembre del 2000, i capi di stato e di governo di 189 Paesi approvarono la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite: una dichiarazione di solidarietà e dichiarata determinazione a liberare il mondo dalla povertà, i cui obiettivi, detti *Millennium Development Goals* (MDGs), sono individuabili nell'eliminazione dell'estrema povertà e della fame, nel raggiungimento dell'istruzione primaria universale, nella promozione dell'uguaglianza di genere e dell'*empowerment* delle donne, nella misurazione della mortalità infantile, nel miglioramento della salute materna, nella lotta all'HIV e alla malaria, nell'assicurare una sostenibilità ambientale e nell'incoraggiamento ad una partecipazione globale per lo sviluppo.

Due anni dopo le Nazioni Unite decisero di convocare un nuovo vertice mondiale a Johannesburg<sup>35</sup>, dedicato interamente al tema dello sviluppo sostenibile: fu il primo importante seguito ufficiale del Summit

---

<sup>35</sup> *World Summit on Sustainable Development* (WSSD).

della Terra, nominato Rio+10 per i dieci anni trascorsi dalla Conferenza Onu di Rio. L'obiettivo era quello di fare il punto sulla situazione relativa alla protezione ambientale ed allo sviluppo e di verificare se e come quanto deciso nel corso dell'UNCED del 1992 si stesse portando a compimento. Analizzando la situazione mondiale prima dell'inizio del Vertice ci si rese conto che il degrado ecologico era peggiorato, la lotta alla povertà si stava rivelando poco efficace, la liberalizzazione commerciale degli anni '90 sembrava aver influito negativamente sulla situazione ambientale ed il divario tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo era aumentato. Gli Stati adottarono allora un *Piano d'attuazione*, ossia un documento programmatico contenente delle raccomandazioni in merito a temi quali la conservazione delle risorse naturali, l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici per i PVS, la povertà, il ricorso ad energie rinnovabili ed una *Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile*, allo scopo fondamentale di fornire una linea di continuità tra i summenzionati Vertici di Stoccolma, Rio e Johannesburg, rafforzando i criteri precedentemente affermati. L'importanza di tale Dichiarazione è riconducibile principalmente al forte riconoscimento che viene dato al pilastro sociale: venne infatti sancito che lo sviluppo sociale rappresenta un pilastro fondamentale nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, al pari di quelli economico ed ambientale (Principio 5 e 11). Ulteriormente venne affermato che la liberalizzazione del commercio dovrebbe essere condotta secondo criteri che avvantaggino sia i Paesi industrializzati che quelli meno sviluppati, nel quadro di politiche di sviluppo sostenibile condotte dall'OMC, con l'obiettivo di conseguire una globalizzazione equa e regolamentata (Principio 14) e venne manifestata la necessità di dar vita ad un'istituzione multilaterale fondata sullo stato di diritto, sulla democrazia, sulla pace e sulla sicurezza che garantisca lo sviluppo realmente sostenibile in ogni stato (Principio 31 e 32).

Il vertice di Rio del 2002 si è tradotto nei fatti in un sostanziale fallimento, ma, se si considera la gravità degli allora recentissimi fatti dell'11 settembre 2001, è lecito pensare come lo sviluppo sostenibile non risultasse una priorità assoluta nell'agenda del segretario dell'Onu, Kofi Annan, il quale, ammettendo l'esistenza di un *gap* nell'applicazione di quanto deciso al Summit della Terra, affermò che *"Sebbene i mutamenti richiesti per modificare i pattern di consumo e produzione delle nostre società non siano facili da applicare, questo*

*cambiamento è imperativo*". L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise dunque di dedicare un Decennio alla cultura dello sviluppo sostenibile affidando all'UNESCO il compito di coordinare e promuovere le attività del Decennio *dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile* (DESS) per il periodo 2005-2014 al fine di sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall'educazione.

Nel 2005 è stato organizzato a New York il *World Summit* delle Nazioni Unite, con lo scopo di monitorare i progressi sino ad allora fatti per il raggiungimento degli obiettivi del Millennio, approvati nel *Millenium Summit* del 2000. In quell'occasione è stato redatto un documento in materia di diritti umani, pace, terrorismo, povertà, commercio ed educazione. E' stata, inoltre, riconosciuta la serietà dei cambiamenti climatici e dell'emissione di gas che incrementano l'effetto serra, e si è imposta la riduzione entro il 2010 del tasso di estinzione della biodiversità.

Negli ultimi anni poi lo sviluppo sostenibile è stato protagonista di molteplici *summit* internazionali, come la Conferenza di Oslo del 2010<sup>36</sup>, durante la quale i Direttori del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), insieme ai rappresentanti dei governi, dei lavoratori, delle imprese e del mondo accademico, si sono riuniti per affrontare il grave aumento della disoccupazione a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008. In tale occasione è emerso *«il principale insegnamento della crisi: quando una crescita non è equa, diviene insostenibile»*<sup>37</sup>. Da qui, l'appello per un maggior impegno a favore di una ripresa centrata sull'occupazione che conferma, peraltro, la necessaria convergenza tra le politiche ambientali, sociali ed economiche: *«Il perseguimento di elevati livelli di occupazione dovrebbe essere un obiettivo macroeconomico prioritario, alla pari di un basso livello di inflazione e della sostenibilità fiscale. È necessario condurre la globalizzazione nella giusta direzione. Per riuscirci abbiamo bisogno di maggior coerenza e equilibrio fra le politiche adottate, ma anche di coordinazione e dialogo fra le istituzioni e le nazioni»*<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Vedi Comunicato stampa dell'OIL del 13 settembre 2010, Rif. ILO/10/46.

<sup>37</sup> Discorso del Direttore Generale dell'OIL Juan Somavia. Si veda il Comunicato stampa dell'OIL del 13 settembre 2010, Rif. ILO/10/46.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

Ancora, nel 2010, in occasione del Summit del G20 di Seoul, i leaders mondiali politici hanno inteso lanciare un piano di azione per assicurare una cooperazione tra gli Stati e la realizzazione di una crescita forte, sostenibile, equilibrata<sup>39</sup>, ribadendo il loro impegno anche in occasione del successivo vertice Onu sul cambiamento climatico di Cancun<sup>40</sup>: *"addressing climate change requires a paradigm shift towards building a low-carbon society that offers substantial opportunities and ensures continued high growth and sustainable development, based on innovative technologies and more sustainable production and consumption and lifestyles, while ensuring a just transition of the workforce that creates decent work and quality jobs"*.

Da ultimo, il recentissimo Summit mondiale di Rio+20<sup>41</sup>, la *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD), in occasione del ventesimo anniversario della Conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992<sup>42</sup> e del decimo anniversario dal Summit Mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi nel 2002 a Johannesburg<sup>43</sup>. Durante il Summit sono stati identificati i 10 temi sui quali gli Stati sono tenuti ad intervenire nel futuro: (1) lo sviluppo sostenibile per combattere la povertà, (2) lo sviluppo sostenibile come risposta alla crisi economica e finanziaria, (3) la disoccupazione, il lavoro dignitoso<sup>44</sup> e l'immigrazione, (4) l'economia dello sviluppo sostenibile, incluso le vie di produzione e di consumo, (5) le foreste, (6) il cibo e

---

<sup>39</sup> Si veda la dichiarazione dei leaders del G20, *The G20 Seoul Summit leader's declaration, November 11 - 12, 2010*, consultabile al link: [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/G20\\_2013/conclusioni\\_g20\\_2010\\_seul.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/G20_2013/conclusioni_g20_2010_seul.pdf).

<sup>40</sup> *Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*. Il Report è consultabile al link: <http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2>.

<sup>41</sup> Il Summit mondiale di Rio + 20, *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD), si è tenuto a Rio de Janeiro, dal 20 al 22 giugno del 2012.

<sup>42</sup> *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED).

<sup>43</sup> In particolare, sui Vertici sulla Terra di Rio de Janeiro e di Johannesburg e sui loro risultati, si rinvia a: MARCHISIO S., GARAGUSO G. C., (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Milano, Franco Angeli, 1993; CAMPIGLIO C., PINESCHI L., SINISCALCO D., TREVES T. (a cura di), *The Environment after Rio*, in *International Law and Economics*, London-Dordrecht-Boston, 1994; MARCHISIO S., RASPADORI F., MANEGGIA A. (a cura di), *Rio cinque anni dopo*, Milano, Franco Angeli, 1998; SCHRIJVER N., WEISS F. (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Principles and Practice*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff, 2004; DEL VECCHIO A., DAL RI JUNIOR A. (a cura di), *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il Vertice di Johannesburg*, Napoli, Ed. Scientifica, 2005; Sul diritto ambientale dell'Unione europea si rinvia a FERRARA R. (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, in AJANI G., BENACCHIO G. A., *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XIII, Torino, Giappichelli, 2006.

<sup>44</sup> Il lavoro dignitoso (*decent work*) è un tema promosso e tutelato anche dall'OIL, come vedremo nel corso della seguente trattazione.

la sicurezza alimentare, (7) l'energia sostenibile per tutti, (8) l'acqua, (9) le città sostenibili e l'innovazione, e (10) gli oceani. Secondo gli organizzatori la Conferenza rappresentava "una sfida importante da parte dei governi e dell'intera società civile, per raggiungere obiettivi comuni e tutelare gli equilibri del Pianeta... [e portarlo] verso un nuovo assetto... [basato sullo] sviluppo sostenibile globale... [mediante la ricerca di] un nuovo paradigma di crescita economica equa, in ambito sociale, e sostenibile in campo ambientale<sup>45</sup>". Profondamente permeata dell'ideologia della sostenibilità, la Conferenza ambiva infatti a valutare i progressi e le lacune esistenti sull'esito degli obiettivi fissati dai più importanti vertici in tema di sviluppo sostenibile, ad affrontare le sfide nuove ed emergenti nel XXI secolo e ad assicurare un rinnovato impegno politico mondiale per lo sviluppo sostenibile.

A tal fine la Conferenza si è focalizzata principalmente sul ruolo dell'economia verde (*green economy*) nel contesto dello sviluppo sostenibile e nel processo di eliminazione della povertà, allo scopo di definire un paradigma nuovo in grado di attenuare le più incombenti minacce globali, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'esaurimento delle risorse naturali, conciliare la tutela dell'ambiente con le sfide del secolo nel campo dello sfruttamento e della gestione delle risorse a livello locale e globale e suggerire gli strumenti ed i tempi di transizione al nuovo modello economico.

Obiettivo del *Summit* era poi quello di istituire un quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, inteso sia come *governance* nell'organizzazione e nella gestione delle risorse del "sistema paese" e sia come *corporate governance*, nella rete di cooperazione organizzata del sistema globale per lo sviluppo sostenibile, includendo le istituzioni incaricate di sviluppare, monitorare ed attuare le politiche di sviluppo sostenibile attraverso i suoi tre pilastri: sociale, ambientale ed economico.

Sembrano dunque sussistere tutti i presupposti affinché lo sviluppo sostenibile diventi il nuovo quadro di riferimento valoriale al quale ispirare le politiche e i comportamenti futuri degli attori istituzionali ed economici. Tuttavia, una sua concreta attuazione dipenderà solo dalla volontà delle parti in gioco.

---

<sup>45</sup> CASTIELLO N., *Note a margine di due Conferenze mondiali, Universidad 2012 e Rio+20: considerazioni su crescita e decrescita*, in *Studi e Ricerche socio-territoriali*, Napoli, n. 1/2011, pp. 321-330.



### 1.3 Profili definitivi di un concetto poliedrico

Come abbiamo avuto modo di vedere ripercorrendo le tappe evolutive del concetto di sviluppo sostenibile, sono molteplici i documenti che fanno riferimento, più o meno esplicitamente, al concetto in questione. Nonostante ciò, in nessuno di questi è contenuta una definizione chiara e precisa del termine.

Ancor oggi, dunque, a più di cinquant'anni dalla sua comparsa nel dibattito internazionale, manca un quadro concettuale teorico univoco per la comprensione del tema e delle sue complessità: le definizioni dottrinali sono per lo più astratte, vaghe<sup>46</sup>, mancano di operatività<sup>47</sup>, e risultano spesso confuse o addirittura contraddittorie<sup>48</sup>. In effetti, già il termine sviluppo si presta a vari e difformi significati e può essere utilizzato in distinti contesti. L'ulteriore sua qualificazione attraverso l'aggettivo "sostenibile" rappresenta una complicazione, dato che induce a considerare i possibili limiti e le eventuali condizioni dello "sviluppo" che non possono essere classificati in modo oggettivo ed in senso universale poiché se mutano il contesto storico, le condizioni economiche e l'ambito sociale, cambiano anche i significati ad esso attribuiti<sup>49</sup>. Si rende necessario, perciò, il ricorso ad un convenzione, che renda possibile la comprensione ed il dialogo tra le scienze eterogenee che lo invocano: dalla geografia all'economia, dalla sociologia al *design* e all'architettura, dalla filosofia all'urbanistica, dall'ecologia alle scienze naturali, ecc..

---

<sup>46</sup> GOW D., *Poverty and natural resources: Principles for environmental management and sustainable development*, in *Environmental impact assessment review*, vol. 12, n. 1/2, 1992, pp. 49-65.

<sup>47</sup> VILLANUEVA C., *Community development and the futures of sustainable communities in the Philippines*, in Y. KAORU (Ed.), *Sustainable global community in the information age: Vision from future studies*, Praeger Studies on the 21st Century, Praeger, 1997.

<sup>48</sup> REDCLIFT M. R., *Sustainable development: Exploring the contradictions*, New York, John Wiley and Sons, 1987.

<sup>49</sup> CORDINI G., *Lo sviluppo sostenibile per l'ambiente alla luce del diritto pubblico comparato*, in FOIS P., (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, IX convegno SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), Alghero 16-17 giugno 2006, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 491 e ss..

Se dunque da un lato risulta utile avere sempre consapevolezza del senso relativo delle nozioni impiegate, dall'altro lato, è opportuno verificare se sia possibile fare riferimento ad un comune significato da attribuire al concetto di "sviluppo sostenibile".

L'indeterminatezza dei confini del termine e la sua indiscussa interdisciplinarieta che ne danno forte eco e risonanza, sono allo stesso tempo fonte di criticità e di scetticismo generale, nei confronti di un concetto che sembra essere privo di contenuti concreti, e quindi di potenzialità reali.

Premesse tali ineludibili criticità, il mio lavoro intende indagare in concetto di sviluppo sostenibile, innanzitutto partendo dall'analisi della definizione comunemente adottata in dottrina e tratta dal Rapporto Brundtland; in secondo luogo riportando una raccolta delle diverse definizioni comunemente utilizzate dalla dottrina, al fine di identificarne gli elementi caratterizzanti: l'interdisciplinarieta, la logica di lungo periodo, la partecipazione, l'equità inter ed intra-generazionale e la stretta interrelazione tra sviluppo economico, sociale ed ambientale - ovvero l'approccio cosiddetto "olistico" allo sviluppo.

### 1.3.1 Lo sviluppo sostenibile nel Rapporto Brundtland

Imprescindibile punto di partenza nella definizione e nello studio dello "sviluppo sostenibile" è, come accennato, il riferimento al Rapporto Brundtland, unico documento nel quale il termine è definito, seppur in termini ampi e generali, dalla Commissione Mondiale sull'ambiente e sullo sviluppo, come *"lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro"*.

Nel Rapporto si spiega come lo sviluppo sostenibile imponga *"di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore"* (...). *"Il soddisfacimento di bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita economica per le nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una*

siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l'effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali<sup>50</sup>".

Nel rapporto Brundtland si sottolinea dunque l'esigenza di un nuovo sviluppo, che dev'essere inteso come un obiettivo non solo per i paesi in via di sviluppo, ma anche, e soprattutto, per quelli già sviluppati: "We came to see that a new development path was required, one that sustained human progress not just in a few places for a few years, but for the entire planet into the distant future. Thus 'sustainable development' becomes a goal not just for the 'developing' nations, but for industrial ones as well<sup>51</sup>".

Un tale sviluppo presuppone il concetto dei bisogni, in particolare quelli dei paesi poveri, e quello delle limitazioni imposte dalla tecnologia, dall'organizzazione sociale e dall'ambiente, per conciliare i bisogni presenti e quelli futuri: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs<sup>52</sup>".

Uno sviluppo, quello sostenibile, che si declina nel concetto di equità sociale, tra ogni generazione: "Even the narrow notion of physical sustainability implies a concern for social equity between generations, a concern that must logically be extended to equity within each generation<sup>53</sup>", e di conseguenza, propone l'adozione di un approccio di lungo periodo nella gestione delle risorse nel presente: "Living standards that go beyond the basic minimum are sustainable only if consumption standards everywhere have regard for long-term

---

<sup>50</sup> Tradotto dall'inglese: "Sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfill their aspirations for a better life (...) Meeting essential needs requires not only a new era of economic growth for nations in which the majority are poor, but an assurance that those poor get their fair share of the resources required to sustain that growth. Such equity would be aided by political systems that secure effective citizen participation in decision making and by greater democracy in international decision making", in *Our Common Future*, p. 15.

<sup>51</sup> *Our Common Future*, p. 4.

<sup>52</sup> *Our Common Future*, p. 43.

<sup>53</sup> *Our Common Future*, p. 43.

*sustainability. Yet many of us live beyond the world's ecological means, for instance in our patterns of energy use. Perceived needs are socially and culturally determined, and sustainable development requires the promotion of values that encourage consumption standards that are within the bounds of the ecological possible and to which all can reasonably aspire*<sup>54</sup>". Uno sviluppo che si basa sul principio di precauzione perché non si possono prevedere gli effetti sull'ecosistema derivanti dalla perdita delle risorse e che non può però andare a discapito dell'ambiente: "*Economic growth and development obviously involve changes in the physical ecosystem. Every ecosystem everywhere cannot be preserved intact*<sup>55</sup>"; (...) "*The loss [i.e. extinction] of plant and animal species can greatly limit the options of future generations; so sustainable development requires the conservation of plant and animal species*<sup>56</sup>". Dal punto di vista operativo, il concetto di sviluppo sostenibile dovrebbe quindi tradursi - secondo gli autori del rapporto - in un insieme di decisioni strategiche, politiche, azioni finalizzate a ridurre progressivamente i deficit ambientali, che possono tradursi in una pesante eredità per i posteri. La sostenibilità dello sviluppo presente, quindi, diventa preconditione per garantire uno sviluppo duraturo, (su tempi lunghi)<sup>57</sup>.

Nei termini emersi dall'analisi del Rapporto lo sviluppo sostenibile è dunque definibile in sintesi come lo sviluppo che tiene in considerazione i diritti e i bisogni delle generazioni future, ovvero il patrimonio che ad esse viene lasciato in eredità. E' uno sviluppo in grado di autorigenerarsi, in modo tale da garantire i presupposti per il suo perdurare nel tempo e, quindi, permettere a tutte le generazioni, presenti e future, di beneficiarne e che promuove, accanto ai valori di tipo economico ai quali risulta comunque saldamente ancorato, i valori sociali e ambientali, in una logica di reciproco contemperamento tra gli stessi, senza privilegiarne una tipologia a discapito dell'altra, per non minare le basi ambientali e sociali sulle quali poggia la stessa capacità di sviluppo.

---

<sup>54</sup> *Our Common Future*, p. 44.

<sup>55</sup> *Our Common Future*, p. 45.

<sup>56</sup> *Our Common Future*, p. 46.

<sup>57</sup> DAVICO L., *Lo sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali*, Roma, Carocci editore, 2004, p. 18.

### 1.3.2 Le definizioni della dottrina

Nonostante lo sviluppo sostenibile sia generalmente definito ricorrendo alla nozione del Rapporto Brundtland, risulta interessante, ad avviso di chi scrive, proporre una panoramica delle definizioni dottrinali del termine, per estrapolarne, in un momento successivo, le caratteristiche chiave e imprescindibili.

Secondo l'ecologista John Ehrenfeld: *"la sostenibilità, ed i termini che da essa derivano (sviluppo sostenibile), appartengono alla medesima classe di quei pochi concetti chiave che stanno alla base di ogni democrazia liberale - come uguaglianza e libertà - che sono scritti esplicitamente nei documenti fondatori degli Stati Uniti. Termini come questo sono chiamati "nozioni essenzialmente controverse", intendendo con ciò che esistono continue ed interminabili dispute circa il significato ed il grado per il quale si può ottenere tutto ciò che viene indicato dal concetto<sup>58</sup>".* Lo sviluppo sostenibile è infatti una nozione controversa, nel senso che, come vedremo, si presta a contrastanti interpretazioni da parte della dottrina.

L'economista britannico J.R. Hichs lo definisce ad esempio come *"il massimo ammontare che una comunità può consumare in un certo periodo e rimanere, tuttavia, lontana dall'esaurimento delle risorse come all'inizio"*, sottolineando dunque la stretta correlazione tra sviluppo e consumo di risorse.

Jabareen invece, riproponendo la definizione data dall'ONU secondo la quale lo sviluppo sostenibile è *"un miglioramento di qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi alla base<sup>59</sup>"*, lo declina come *"il potenziale di un ecosistema di sussistere nel tempo, senza alcun cambiamento<sup>60</sup>".*

L'ICLEI, (*International Council for Local Environmental Initiatives<sup>61</sup>*), ancora, lo identifica sia come lo *"sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una*

<sup>58</sup> EHRENFELD J.R., *Sustainability needs to be attained, not managed*, in *Sustainability: Science, Practice & Policy*, 2008, vol. 4, n. 2, p. 1.

<sup>59</sup> World Conservation Union - United Nation Environment Programma - World Wide Fund for Nature, Onu, 1991.

<sup>60</sup> JABAREEN Y., *A new conceptual Framework for Sustainable Development*, in *Environ. Dev. Sustain.*, 2008, n. 10, p. 181.

<sup>61</sup> L'ICLEI è uno dei networks internazionali, fondato dalle Nazioni Unite nel 1990 che supporta più di 6000 programmi locali di sviluppo sostenibile in più di 100 paesi nel mondo.

comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi", sia come "lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del sistema naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono<sup>62</sup>". In tal senso viene dunque enfatizzata la triplice dimensione dello sviluppo sostenibile, della quale ogni intervento di programmazione deve tener conto, per la stretta correlazione tra le tre dimensioni economiche, sociali ed ambientali.

Goodland e Ledec lo definiscono, concentrandosi più sull'aspetto dell'equità intra-generazionale, come un percorso di trasformazione economica e sociale, il cui obiettivo primario è il raggiungimento di un livello economico di benessere equitamente distribuito, che possa essere perpetuato ripetutamente per molte generazioni: "*a pattern of social and structural economic transformations (i.e. 'development') which optimizes the economic and societal benefits available in the present, without jeopardizing the likely potential for similar benefits in the future. A primary goal of sustainable development is to achieve a reasonable (however defined) and equitably distributed level of economic well-being that can be perpetuated continually for many human generations*<sup>63</sup>".

In termini simili Daly, uno dei padri dell'economia ecologica, lo descrive come un concetto di "giustizia estesa al futuro<sup>64</sup>", dandone una definizione in termini di utilizzo razionale delle risorse naturali, secondo cui: il tasso di utilizzo delle risorse non rinnovabili sia pari alla velocità di sviluppo di risorse sostitutive (rinnovabili) e quindi si mantenga costante (c.d. rendimento "sostenibile"); i tassi di inquinamento non eccedono la capacità di assorbimento dell'ambiente<sup>65</sup>.

O'Riordan invece, nel suo tentativo definitorio, distingue il concetto di sostenibilità da quello di sviluppo sostenibile, ritenendo il primo termine un fenomeno più ampio del secondo perché comprensivo di norme etiche per i diritti delle generazioni future e per le istituzioni responsabili della presa in considerazione di tali diritti nella definizione - e nell'attuazione delle azioni e delle politiche:

---

<sup>62</sup> 1997, *International Council for Local Environmental Initiatives*.

<sup>63</sup> GOODLAND R., LEDEC G., *Neoclassical economics and principles of sustainable development*, in *Ecological Modelling*, 1987, pp. 19-46.

<sup>64</sup> DALY H.E., COBB J.B., *For the Common Good*, Boston, Beacon Press, 1989.

<sup>65</sup> DALY H. E., *Sustainable Development: Definitions, Principles, Policies, Comments on the World Bank's [draft] "World Development Report 2003"*, Washington DC., World Bank, 2002.

*"Sustainability is a much broader phenomenon [than sustainable development], embracing ethical norms pertaining to the survival of living matter, to the rights of future generations and to institutions responsible for ensuring that such rights are fully taken into account in policies and actions<sup>66</sup>".*

Repetto invece insiste sulla forte connotazione solidaristica che si cela dietro il concetto di sostenibilità e che rimanda a una solidarietà tra le generazioni attuali e future: *"The core of the idea of sustainability, then, is the concept that current decisions should not impair the prospects for maintaining or improving future living standards....This implies that our economic systems should be managed so that we live off the dividend of our resources, maintaining and improving the asset base. This principle also has much in common with the ideal concept of income that accountants seek to determine: the greatest amount that can be consumed in the current period without reducing prospects for consumption in the future<sup>67</sup>".* Lo sviluppo sostenibile si può definire altrimenti in termini di equità con le generazioni future: *"Sustainable development is about being fair to the future. It is about living the next generation a similar, or better, resource endowment than that which inherited<sup>68</sup>".*

A proposito di equità, John Rawls, nella sua opera principale della moderna filosofia politica, ritiene che il senso dell'equità e l'esistenza della giustizia, siano condizioni necessarie perché gli individui orientino certe azioni cruciali secondo una norma sociale. Ci si può aspettare che gli individui limitino l'esercizio del loro potere individuale allo scopo di proteggere il tessuto della loro società se, e soltanto se, essi credono che la società nel suo complesso sia giusta<sup>69</sup>. Per questo motivo lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere un quadro di valori comunemente accettato e condiviso. Lo sviluppo sostenibile potrebbe infatti definirsi come il principio giuridico cardine del discorso della responsabilità verso le generazioni future, o come *"una rinnovata visione del mondo, piuttosto che una nozione: è un pensiero,*

---

<sup>66</sup> O'RIORDAN T., *The politics of sustainability*, in TURNER R.K. (ed. by)., *Sustainable Environmental Management: Principles and Practice*, London, Belhaven Press, 1988, p. 30.

<sup>67</sup> REPETTO R., *The Global Possible-Resources, Development and the New Century*, New Haven, Yale University Press, 1985, p. 10.

<sup>68</sup> PEARCE D., *Sustainable Development: an economic perspective*, in *Gatekeeper Series*, n. 89-01, London, London Environmental Economic Center, 1989.

<sup>69</sup> RAWLS J., *A theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

*plurale, molteplice, complesso, che nella contaminazione tra i saperi e tra linguaggi diversi (...) muove verso un ripensamento dei modi dell'agire della nostra civiltà, sul piano sociale, economico, giuridico<sup>70</sup>".*

Interessanti risultano poi le definizioni che accentuano il concetto della solidarietà intra e inter generazionale: *"sostenibilità significa sopravvivenza delle generazioni future<sup>71</sup>".*

Probabilmente la difficoltà di definizione del termine risiede anche nella apparente (ma discussa) contraddizione terminologica tra il sostantivo "sviluppo" e l'aggettivo "sostenibile": un tale sviluppo manifesta infatti forti tensioni antinomiche ove, da un lato postula un'esigenza costante di evoluzione della società verso un maggiore benessere (sviluppo) e dall'altro propone di valutare, confrontare, porre un limite, prospettare, nelle forme più radicali dell'ambientalismo, mutamenti delle condizioni di vita e trasformazioni rilevanti degli assetti organizzativi della società (sostenibile): *"- in una visione antropocentrica - è un modello di sviluppo che sostiene le società umane senza minare le basi ambientali e sociali sulle quali poggiano le stesse capacità di sviluppo<sup>72</sup>".*

Nei vari tentativi definitivi del termine, c'è chi infine individua diversi gradi di sostenibilità: molto debole, debole, forte, molto forte, a seconda del fatto che il capitale economico e quello naturale siano complementari (sostenibilità forte) o sostituibili (sostenibilità debole). La sostenibilità molto debole (*weak sustainability*) è definita rispetto al solo capitale economico (la generica capacità produttiva di un'economia, che si compone di capitale fisico - dotazioni immateriali e risorse naturali - sfruttate o sviluppate per l'uso nei processi di trasformazione economica), e richiede che esso sia mantenuto intatto, in modo da garantire un livello di consumo pro capite costante nel tempo, con l'ipotesi che il capitale naturale possa essere facilmente sostituito dai prodotti dell'attività umana. La sostenibilità debole (*sensible sustainability*) è definita invece rispetto al capitale totale (che

---

<sup>70</sup> BIFULCO R., D'ALOIA A., *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene Editore, 2008, p. 10.

<sup>71</sup> TIEZZI E., MARCHETTINI N., *Che cos'è lo sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico*, Roma, Donzelli Editore, 1999, p. 179.

<sup>72</sup> BOLOGNA G., *Manuale della sostenibilità*, op. cit., p. 283.



risulta dall'aggregazione di capitale fisico, risorse non rinnovabili, capitale ecologico e capitale umano) e richiede che il welfare (benessere) potenziale derivante dalla base di capitale complessivo rimanga intatto. In questo livello di sostenibilità si considera dunque necessaria una politica di protezione del capitale naturale a rischio, anche se si ha fiducia in una certa riproducibilità delle risorse attraverso l'attività umana e lo sviluppo tecnologico; ciò a condizione che sia possibile sostituire il capitale naturale con del capitale prodotto dall'uomo, prevedendo una compensazione dell'impoverimento dell'ambiente naturale con l'aumento del valore degli ambienti creati artificialmente. Secondo questo punto di vista, anche i danni irreversibili, come ad esempio la distruzione di foreste primarie o l'estinzione di rare specie animali, sono "sostenibili" purché il capitale prodotto crei un benessere proporzionato.

La sostenibilità forte (*strong sustainability*) che accoglie maggiori consensi tra gli economisti, è definita invece rispetto al capitale ecologico (stock totale di risorse rinnovabili utilizzate e non all'interno del processo produttivo, terreni allo stato semi-naturale e naturale, fattori ecologici quali il ciclo dei nutrienti e le condizioni climatiche - che rappresenta la parte di capitale naturale che determina la generale qualità dell'ecosistema), e richiede il rispetto di alcuni vincoli in merito alla capacità dell'ecosistema di svolgere le funzioni ambientali di base. Più in generale, in questo livello di sostenibilità si ritiene che il capitale naturale vada salvaguardato attraverso misure atte a tutelare le risorse non rinnovabili e a garantire la riproducibilità di quelle rinnovabili. La sostenibilità molto forte infine (*absurdly strong sustainability*) rappresenta la versione più restrittiva della sostenibilità forte ed è definita rispetto al capitale naturale (la risorsa naturale di base di un'area geografica, che si compone del capitale ecologico e degli stock di risorse non-rinnovabili), con una serie di vincoli di stazionarietà che devono essere imposti in termini di garanzia di alcune funzioni ambientali. In questo livello di sostenibilità, in generale, si ritiene necessaria la conservazione del capitale naturale poiché il capitale naturale non può essere sostituito da quello umano: *"Sustainability requires that the stock of natural capital remain constant and not decrease in the long run in order not to*

*endanger the opportunities of future generations to generate wealth and well-being*<sup>73</sup>".

Alcuni economisti che si sono occupati dell'argomento come Solow e Stiglitz, ritengono che la sostenibilità debole sia sufficiente. Secondo questo punto di vista la società può essere sostenibile a condizione che gli stock aggregati di capitale naturale e manufatto non siano decrescenti. Altri, come David Pearce e Giles Atkinson criticano questa impostazione ed abbracciano un concetto di sostenibilità forte.

### 1.3.3 Le caratteristiche imprescindibili dello sviluppo sostenibile

La ricostruzione delle principali definizioni in ambito dottrinale ci permette di individuare le caratteristiche salienti del concetto in esame.

L'interdisciplinarietà è un tratto imprescindibile dello sviluppo sostenibile: il concetto, per definizione poliedrico, può essere affrontato da differenti prospettive e adottando approcci multi e interdisciplinari. Per questo motivo risulta difficile tracciarne i confini a causa della vastità del suo potenziale ambito applicativo che può liberamente spaziare dalla crescita economica al rispetto della natura, dagli imperativi del presente alle preoccupazioni del futuro, dalle politiche ambientali del Nord a quelle di sviluppo del Sud, interessando quindi le più diverse discipline: l'economia, l'ecologia, la politica e la filosofia.

Il concetto di sviluppo sostenibile rivela poi una forte connotazione solidaristica che rimanda ad una solidarietà<sup>74</sup> sia inter-

---

<sup>73</sup> Vedi COSTANZA R., D'ARGE R., DE GROOT R., FARBER S., GRASSO M., HANNON B., et al., *The value of the world's ecosystem services and natural capital*, in *Nature*, vol. 387, 1997, pp. 253-260; ENGLAND R., *Should we pursue measurement of the natural capital stock?* in *Ecological Economics*, 1998, vol. 3, n. 27, pp. 257-266; GELDROP J., WITHAGEN C., *Natural capital and sustainability*, in *Ecological Economics*, 2000, vol. 3, n. 32, pp. 445-455.

<sup>74</sup> Il concetto di solidarietà (che deriva dal linguaggio giuridico latino) indica un senso di "dipendenza reciproca, (...) un dovere morale di assistenza tra i membri di una stessa società" (*Dizionario critico di filosofia*, Torino, Idedi, 1971, pp. 849-859), ovvero un rapporto di "reciproco sostegno che collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento di una loro comune appartenenza a una società" (*La piccola Treccani, Dizionario Enciclopedico*, Roma, Treccani, 1997, p. 334).

generazionale, che intra-generazionale<sup>75</sup>, ovvero presuppone una tensione verso il futuro, dalla quale deriva anche la necessaria adozione di una logica di lungo periodo.

Esso esorta infatti ad un'assunzione di responsabilità nei confronti delle generazioni successive (solidarietà intra-generazionale), di modo che la soddisfazione dei bisogni umani attuali non comporti una distruzione irreversibile delle risorse naturali e la una messa in pericolo dei grandi equilibri della biosfera, ma permetta alle generazioni future di avere un patrimonio naturale (e se possibile, di qualità) e di scegliere il modo in cui soddisfare i loro bisogni, nella consapevolezza che "la disponibilità di ogni generazione è influenzata dal consumo delle generazioni precedenti"<sup>76</sup>.

Una solidarietà, quella in questione, che non può tuttavia prescindere da una solidarietà tra le stesse generazioni viventi, che promuove un concetto di giustizia internazionale in termini di *uguaglianza di possibilità* a livello mondiale, e di equilibrio di interessi tra i paesi sviluppati, i paesi sottosviluppati ed in via di sviluppo. Si intende quindi realizzare un'equità tanto a livello locale che internazionale, che implica parità di accesso alle risorse (ambientali o meno) da parte degli attuali cittadini del pianeta senza distinzioni rispetto al luogo/paese in cui vivono.

Tale caratteristica conduce ad un'associazione concettuale - pressoché immediata - tra il principio di sviluppo sostenibile e quello di responsabilità promosso dal filosofo tedesco Hans Jonas, tanto da poter definire la sostenibilità in termini di applicazione del principio di responsabilità. Jonas, nella sua opera intitolata "*Il principio responsabilità, Un'etica per la civiltà tecnologica*"<sup>77</sup>, approda alla necessità di applicare il principio di responsabilità ad ogni gesto dell'uomo che "deve" prendere in considerazione le conseguenze future delle sue scelte e dei suoi atti. Il filosofo, "teorico dell'etica della responsabilità", elabora un concetto di etica orientata al futuro, così

---

<sup>75</sup> Della equità intergenerazionale si faceva menzione nel disegno di legge volto alla introduzione del principio di parità del bilancio, venuta tuttavia meno nel corso del dibattito parlamentare (sul punto, MORGANTE D., *La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 14/2012, § 1).

<sup>76</sup> GEORGESCU-ROEGEN N., *Energia e miti economici*, Torino, Boringhieri, 1982.

<sup>77</sup> JONAS H., *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt/M., 1979. Ed. italiana: PORTINARO P.P. (a cura di), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1990.

formulato: "Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana". Secondo il filosofo, considerato il precursore dello sviluppo inteso in termini di sostenibilità, «gli individui devono sistematicamente agire in modo da creare un danno nullo, ed è chiesto a chi agisce di rispondere ai propri atti, non più a posteriori, ma ex ante, dimostrando che le loro azioni non provocheranno dei danni potenziali<sup>78</sup>» perché «l'attenzione deve essere posta sui rischi che ciascuno fa correre agli altri e alla collettività<sup>79</sup>». Secondo Jonas, una soluzione si prospetterà solo nel momento in cui l'uomo, posto dinanzi alla situazione-limite a cui ha condotto lo sviluppo tecnico-scientifico, riuscirà a prendere consapevolezza delle trasformazioni irreversibili indotte dallo sviluppo tecnico sui processi naturali e degli effetti a lungo ed a lunghissimo termine che mettono in forse la stessa esistenza delle generazioni future. Questo senso di pericolo e di minaccia condurrà l'uomo ad un nuovo impegno etico, portando alla nascita del principio di responsabilità, secondo il quale l'uomo si sente responsabile nei confronti della natura e quindi nei confronti dell'uomo stesso e della sua esistenza. Solo a questo punto il prometeismo (o principio di speranza) verrà sostituito da una nuova etica globale, basata essenzialmente sull'euristica della paura, cioè l'idea che, valutando gli effetti negativi a lungo termine di determinate scelte, prende decisioni in negativo, evitando scelte che portino alla catastrofe.

Un'ultima ma non meno importante caratteristica dello sviluppo sostenibile è infine l'approccio cosiddetto "olistico" allo sviluppo, ovvero la stretta interrelazione tra sviluppo economico, sociale ed ambientale, che si riflette nell'interdipendenza e nel temperamento tra i suoi rispettivi pilastri fondativi, alla cui analisi viene dedicata il paragrafo successivo.

---

<sup>78</sup> *Ibidem.*

<sup>79</sup> LEVINAS E., *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, 1974, trad. it. di PETROSINO S., AIELLO M.T., *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*, introd. di PETROSINO S., Milano, Jaca Book, 1983.

### 1.3.3.1

#### I tre pilastri dello sviluppo sostenibile

Nei diversi tentativi di definizione del concetto di sostenibilità sono rinvenibili comunemente tre principali pilastri (o dimensioni), tanto da parte della dottrina, quanto delle istituzioni: quello economico, quello sociale e quello ambientale. Il concetto di sostenibilità implica infatti la capacità di un processo di sviluppo di sostenere nel corso del tempo la riproduzione del capitale mondiale composto dal capitale *economico* (ovvero "costruito" dagli individui), *umano/sociale* (ovvero gli individui di una società) e *naturale* (ovvero l'ambiente naturale e le risorse naturali della società).

Il concetto di sviluppo sostenibile si è quindi articolato in una pluralità di dimensioni:

- sostenibilità *ambientale*, ovvero la capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la diversità biologica e di garantire l'integrità degli ecosistemi;
- sostenibilità *economica*, ovvero la capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro, e di raggiungere un'eco-efficienza intesa come uso razionale delle risorse disponibili e come riduzione dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili;
- sostenibilità *sociale*, ovvero la capacità di garantire l'accesso a beni considerati fondamentali (sicurezza, salute, istruzione) e a condizioni di benessere (divertimento, serenità, socialità), in modo equo all'interno delle comunità odierne e anche tra la generazione attuale e quelle future.

Recentemente, è stata individuata anche una quarta dimensione, o pilastro: la dimensione *istituzionale*, ovvero la capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione e giustizia, che ha come obiettivo lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione inter-istituzionale capaci di costruire programmi condivisi, impegni vincolanti e tempi certi di attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Nelle diverse declinazioni, l'aspetto comune tra i pilastri dello sviluppo sostenibile è la trasmissione di un patrimonio alle generazioni future: la trasmissione da una generazione all'altra della capacità produttiva (intesa come capitale umano, industriale e naturale) (sostenibilità *economica*), delle risorse naturali essenziali alla vita

umana (l'acqua, l'aria, il suolo e le diversità delle specie naturali e vegetali) (sostenibilità *ambientale*) e delle stesse opportunità oggi garantite alla collettività (rilevando, in questo caso, sia temi sociali per così dire tradizionali come l'educazione, l'equità, l'occupazione, i diritti umani, la giustizia sociale, ma anche altri temi, di matrice più evoluta, quali i cambiamenti demografici - aumento dell'età media di vita e migrazioni internazionali -, l'identità, la cultura, la salute e la sicurezza, il benessere, la qualità di vita di un soggetto, la coesione sociale) (sostenibilità *sociale*)<sup>80</sup>.

Più in particolare, la dimensione economica dello sviluppo sostenibile indica la capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici, attraverso la creazione di reddito e di lavoro per il sostentamento delle popolazioni. Ad esempio, lo sviluppo sostenibile per un'impresa dovrebbe implicare lo sviluppo della zona operativa in cui opera, nonché dei suoi *stakeholders*, il rispetto dei principi di sana concorrenza, l'assenza di corruzione o l'abuso di posizione dominante<sup>81</sup>.

Nella dimensione *ambientale* invece, il concetto di sostenibilità auspica uno sviluppo che preservi le risorse naturali essenziali alla vita umana (l'acqua, l'aria, il suolo, le diversità delle specie) e che spinga a proteggere le risorse non rinnovabili, che può tradursi in un costante tentativo di ridurre i consumi energetici, nella progressiva eliminazione di agenti inquinanti, nella progressiva riduzione delle emissioni nell'atmosfera dei gas ad effetto serra. Per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, l'adozione di una logica di sviluppo ecologicamente sostenibile non può prescindere da un'analisi sia della compatibilità tra l'attività d'impresa e il mantenimento degli ecosistemi, sia dell'impatto dell'attività e dei prodotti in termini di consumo di risorse, di produzione di rifiuti e di emissioni inquinanti. Per sostenibilità *ambientale* si può quindi intendere la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: la funzione di fornitore di risorse, la funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. All'interno di un sistema territoriale, infine, per sostenibilità *ambientale* si intende la capacità di valorizzare l'ambiente in quanto "elemento distintivo" del territorio,

---

<sup>80</sup> COLANTONIO A., *Sustainable Development - a Challenge for European Research*, Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), Oxford, 26-28 May 2009.

<sup>81</sup> REYNAUD E., (a cura di), *Le développement durable au cœur de l'entreprise*, Paris, Ed. Dunod, 2006.

garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio<sup>82</sup>.

Da ultimo, nella dimensione sociale la durabilità<sup>83</sup> implica la trasmissione alle generazioni future delle risorse, delle possibilità e dei diritti che permetteranno loro l'accesso al benessere nella misura in cui oggi è concepito, in termini di coesione sociale, equità e stile di vita. In tal senso si parla anche di distribuzione dell'equità, o "*intragenerational and intergenerational equity*", *emphasizing a need for present and future generations to share the capacity for well-being*<sup>84</sup>. La sostenibilità sociale può essere quindi definita come la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. Più concretamente, all'interno di un sistema territoriale per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli istituzionali<sup>85</sup>.

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile sono qualificabili come "*interdependent and mutually reinforcing*"<sup>86</sup>, poiché fortemente correlate ed ugualmente ponderate nella definizione del concetto in esame. Per l'appunto vengono definite "pilastri" perché il venir meno di una di esse minerebbe il significato stesso di sviluppo sostenibile, che si basa sull'equilibrio tra queste tre dimensioni e sulla loro auspicabile convergenza nel corso del tempo. Promuovere lo sviluppo sostenibile significa infatti ricercare l'equilibrio fra queste tre diverse componenti. Si tratta in particolare di un equilibrio dinamico, in quanto continuamente rimesso in discussione dalle pressioni dovute al cambiamento, di cui si fanno promotori diversi soggetti (pubblici, sociali, privati) e che rimette continuamente in discussione le priorità tra i tre obiettivi fondamentali. Il raggiungimento però, e soprattutto

---

<sup>82</sup> [http://www.sogesid.it/sviluppo\\_sostenibile.html](http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html)

<sup>83</sup> Il termine durabilità deriva dalla traduzione francese di sviluppo sostenibile in *développement durable*, dove appunto l'idea dell'aggettivo "sostenibile" è ben resa in termini di durabilità nel tempo dalla stessa traduzione del termine.

<sup>84</sup> BOYCE J. K., KLEMER A.R., TEMPLET P. H., & WILLIS C. E. *Power distribution, the environment, and public health: A state-level analysis*, in *Ecological Economics*, 1999, vol. 1, n. 29, pp. 127-140; SOLOW R., *Sustainability: An economist's perspective*, Eighteenth J. Seward Johnson Lecture, Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution, 1991; STYMNE S., JACKSON T, *Intra-generational equity and sustainable welfare: A time series analysis for the UK and Sweden*, in *Ecological Economics*, 2000, vol. 2, n. 33, pp. 219-236.

<sup>85</sup> [http://www.sogesid.it/sviluppo\\_sostenibile.html](http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html)

<sup>86</sup> Vedi United Nations, *World Summit on Sustainable Development*, 4 September 2002.

il mantenimento nel corso del tempo dell'equilibrio in questione, non è così immediato: l'autrice francese E. Reynaud coglie infatti nella triplice declinazione della sostenibilità una difficoltà concreta, ovvero la tensione e il confronto permanente, che talvolta sfocia in contraddizione, tra le tre dimensioni. Secondo l'autrice, il compito delle istituzioni e degli operatori economici è quello di risolvere i dilemmi esistenti tra i tre profili negoziando dei compromessi tra i differenti portatori di interessi sottesi a ciascuna dimensione. In questo modo, ogni dimensione potrebbe essere di volta in volta valutata come un obiettivo, un mezzo, una condizione, oppure, come un vincolo, a seconda della posizione assunta, ovvero, a seconda del pilastro sul quale ci si focalizza<sup>87</sup>. L'ottica dello sviluppo sostenibile richiede quindi un approccio olistico allo sviluppo, cioè un approccio globale alla pianificazione ed alla valutazione, uno sguardo d'insieme, ma allo stesso tempo specifico, un'attenzione particolare al benessere sociale, ecologico ed economico dei vari sottosistemi, allo stato, alla direzione ed alla velocità di cambiamento dei sistemi e delle loro componenti e, soprattutto, all'interazione fra le parti.

In altre parole lo sviluppo sostenibile implica un'attenzione volta in egual misura ai bisogni economici, sociali ed ambientali inserendosi all'interno di un processo di civilizzazione che muove da istanze di conciliazione dell'efficacia economica con l'equità sociale e la tutela ambientale, nella direzione di «*un monde vivable, sur une planète viable, avec une société équitable*»<sup>88</sup>. La promozione della protezione dell'ambiente e dello sviluppo economico e sociale, che dev'essere attuata sia a livello locale e nazionale che a livello globale<sup>89</sup>, risulta infatti essenziale per «*la recherche d'une préservation sociale et environnementale dans un contexte de développement économique*»<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> REYNAUD E., *Le développement durable au cœur de l'entreprise*, op. cit..

<sup>88</sup> CAPRON, *Le rôle des entreprises dans le développement durable. Approche historique*, in *Journée d'études du Groupe Initiatives*, 9 settembre 2008, Nogent-Sur-Marne.

<sup>89</sup> Vedi la Dichiarazione di *Johannesburg* sullo sviluppo sostenibile del 1992.

<sup>90</sup> Tesi dottorale di HUGON, *Les mutations du droit de l'entreprise et l'objectif de développement durable*, Université de Limoges, 10 novembre 2010.



## CAPITOLO SECONDO

### Fondamenti e criticità dello sviluppo sostenibile

---

**Sommario.** 2.1 I fondamenti dello sviluppo sostenibile nelle teorie economiche - 2.1.1 Il capitalismo amministrato - 2.1.2 La teoria delle esternalità - 2.1.3 Il superamento del PIL - 2.2 Le criticità dello sviluppo sostenibile - 2.2.1 Il fenomeno del *free riding* - 2.2.2 La Decrescita di Serge Latouche - 2.2.2.1 Decrescita e sviluppo sostenibile.

#### 2.1 I fondamenti dello sviluppo sostenibile nelle teorie economiche

Se, come visto, il termine "sviluppo sostenibile" solo di recente è diventato oggetto di dibattito economico, politico e sociale, le idee su cui si fonda hanno una storia più antica, legata alla critica culturale ed ecologica dell'economia. E' infatti possibile riscontrarne i presupposti, le fondamenta economiche, nonché i modelli giustificativi, nel capitalismo amministrato di Fred Hirsch, nella teoria delle esternalità di Pigou e nel più recente dibattito sul necessario superamento dell'indicatore del PIL come misuratore della crescita e del progresso. Vediamo in che termini.

##### 2.1.1 Il capitalismo amministrato

La teoria del capitalismo amministrato di Fred Hirsch<sup>91</sup> viene qui riproposta come fondamento economico dello sviluppo sostenibile.

---

<sup>91</sup> HIRSCH F., *Social limits to growth*, Ed. Twentieth Century Fund, 1976; ed. ita: MARTINELLI A. (a cura di), ALEOTTI L. (tradotto da), *I limiti sociali allo sviluppo*, Milano, Ed. Bompiani, 1981.

Già negli anni '80 Hirsch sosteneva con fermezza l'esistenza di limiti "sociali" allo sviluppo, dovuti alla ricerca crescente da parte dei consumatori di beni e servizi volti a soddisfare beni non fondamentali, ai quali non tutti possono accedere, o per lo meno non tutti assieme, senza cioè contenderseli e privarsene a vicenda, la cui offerta non può essere aumentata più di tanto, o perché scarseggiano in senso assoluto o in senso sociale, o, diversamente perché il loro godimento si deteriora quante più persone vi accedono.

L'autore definisce tali beni appunto "posizionali" perché l'accesso ad essi dipende dallo *status* sociale e dal reddito individuale relativo a quello degli altri.

Il perseguimento di tali beni erode secondo l'autore quelle norme etico-religiose che limitano i movimenti motivati dall'esclusiva ricerca del tornaconto individuale: *"il perseguimento di obiettivi economici privati ed essenzialmente individualistici da parte di imprese, consumatori e lavoratori attraverso le loro scelte di mercato dev'essere protetto nei suoi punti chiave da una moralità sociale rigorosa, che il sistema erode anziché sostenere"*. E l'esigenza di moralità sociale è uno dei limiti sociali allo sviluppo, assieme alle costrizioni della scarsità<sup>92</sup>: *"poiché il comportamento individuale è stato orientato in misura crescente verso il vantaggio individuale, sono andati perduti gli istinti e le abitudini basati su atteggiamenti e obiettivi comunitari"*<sup>93</sup>. Lo sviluppo sostenibile suggerisce proprio questo: agire con atteggiamenti e obiettivi non individuali, ma *comunitari*, per tenere in considerazione gli interessi delle collettività presenti e di quelle future.

Secondo l'autore poi, la fiducia incondizionata posta per più di un secolo dalla società moderna nello sviluppo economico *tout court* e nei suoi benefici effetti, sia per l'individuo che per la collettività si era da tempo incrinata, scossa dalle difficoltà in cui si battevano le economie dei paesi avanzati dell'Occidente. Egli quindi suggeriva la via del *capitalismo amministrato* per eliminare i limiti allo sviluppo, ovvero auspicava un intervento statale che istituisse adeguate "regole del gioco" per modificare deliberatamente sia la legge, sia le scelte di mercato che gli individui si trovano a compiere. All'interno di questo schema, in cui le opportunità di mercato vengono limitate e corrette

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>93</sup> *Ibidem*, p. 126.

dall'azione dello stato, "il perseguimento dei propri obiettivi da parte degli individui viene nuovamente armonizzato con l'ambiente generale o sociale". Un tale capitalismo permetterebbe quindi di garantire un certo equilibrio tra gli obiettivi economici, sociali, e ambientali (ovvero tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile), ma necessiterebbe, al pari dell'affermazione di uno sviluppo sostenibile, che il paradigma fosse interiorizzato negli individui ed incluso *in primis* nelle politiche legislative. In tal senso sono gli Stati ad essere considerati i principali (seppur non gli unici) destinatari e fautori di uno sviluppo sostenibile.

Hirsch sottolineava poi lo stretto legame imprescindibile esistente tra la micro-moralità e la macro-moralità: "L'estensione dell'intervento dello stato nell'economia di mercato comporta nuove richieste alla moralità del sistema. Per essere esatti, tale intervento accresce il bisogno di un legame fra i moventi che operano a livello individuale, ovvero la "micro-moralità" e l'esito desiderato per la società. Non si possono ignorare i momenti individuali né presumere che siano benigni. Il movente di accettare di lavorare nello spirito del corpo delle norme sociali in espansione diventa importante, e forse decisivo. Senza di esso, saranno necessarie altre norme per applicare quelle primarie. Allora una porzione crescente di risorse sarà assorbita dalla loro applicazione e dallo spreco determinato dal doversi affidare a rozzi indicatori per gli obiettivi collettivi. (...) Con l'atrofia dei vincoli tradizionali sociali, compresi quelli derivanti dall'attiva credenza religiosa, l'unico fondamento restante per l'obbligo sociale è diventato il dovere civico di sostenere una società giusta. Perciò diventa una condizione della sua stabilità che l'economia di mercato venga accettata in quanto equa. Quella che può essere denominata la macro-moralità del sistema è perciò integralmente connessa alla micro-moralità perché funzioni senza intoppi<sup>94</sup>".

Sempre secondo l'autore "i movimenti individuali (perché le persone agiscono) possono continuare ad essere dettati dall'interesse individuale purché le loro azioni all'interno della sfera pertinente siano condizionate primariamente da un interesse sociale. Lo scopo è raggiunto solo se gli individui agiscono come se anteporessero l'interesse sociale, anche se ciò non è vero, e seguono semplicemente la convenzione o l'etica sociale che influenza il comportamento individuale. Il cambiamento

---

<sup>94</sup> *Ibidem*, pp. 138-139.

centrale di cui si ha bisogno investe perciò quell'etica sociale". Un tale cambiamento nell'etica sociale avrebbe potuto però verificarsi solamente all'aumento delle pressioni sociali per un orientamento più ampio delle azioni individuali<sup>95</sup>: una tale teoria quindi auspicava una presa di coscienza da parte degli individui degli interessi degli altri, e più specificatamente, degli interessi delle altre generazioni, presenti e future, proprio nell'ottica promossa dallo sviluppo sostenibile.

Una simile pressione, secondo l'autore, non avrebbe dovuto essere imposta dal legislatore, ma quest'ultimo avrebbe potuto rimuovere gli ostacoli a tale cambiamento riducendo i costi sopportati dall'individuo nel rispondere ai propri istinti, per orientare il suo comportamento verso un bisogno sociale. L'influenza però della politica statale è, e rischierebbe di rimanere, lenta e insicura perché *"non esiste una chiara comprensione del funzionamento degli strumenti disponibili; né del loro costo rispetto ad altri obiettivi. Soprattutto, la loro efficacia è collegata in un doppio rapporto a cambiamenti negli standard e negli istinti del comportamento personale. Potranno contribuire a catalizzare tali cambiamenti alle fonti del comportamento"*<sup>96</sup>. In effetti, l'affermazione dello sviluppo sostenibile a livello micro, ovvero nei privati, nei consumatori, nei lavoratori, nei cittadini e nelle imprese, è imprescindibile dallo sviluppo del paradigma a livello macro, ovvero nelle politiche legislative economiche, ambientali e sociali, che possono orientare, con la promessa di incentivi o con la minaccia di sanzioni dei comportamenti socialmente responsabili.

Hirsch scriveva in tali termini nel 1976. Oggi, a più di trent'anni dalla sua pubblicazione, sembra che le pressioni sociali per un orientamento più ampio delle azioni individuali siano sentite più che mai, come dimostra la stessa affermazione del concetto di sviluppo sostenibile.

## 2.1.2 La teoria delle esternalità

I medesimi principi promossi dal paradigma della sostenibilità sono rinvenibili anche nell'ambito del conflitto esistente tra interesse

---

<sup>95</sup> *Ibidem*, p. 184.

<sup>96</sup> *Ibidem*, p. 185.

economico privato e sociale, nella teoria sviluppata da Pigou già all'inizio del XX secolo, conosciuta come "teoria delle esternalità".

In economia una *esternalità* si manifesta quando l'attività di produzione o di consumo di un soggetto influenza, negativamente o positivamente, il benessere di un altro soggetto, senza che quest'ultimo riceva una compensazione (nel caso di impatto negativo) o paghi un prezzo (nel caso di impatto positivo) a fronte del costo o del beneficio sopportato/ricevuto. L'esternalità indica dunque l'effetto di un'attività che ricade verso soggetti che non hanno avuto alcun ruolo decisionale nell'attività stessa. Essa può essere definita *negativa* quando il soggetto responsabile di impatti negativi non corrisponde al danneggiato un prezzo pari al danno/costo subito, o *positiva*, quando i soggetti beneficiari di impatti positivi prodotti da un altro soggetto non corrispondono/pagano un prezzo pari ai benefici ricevuti<sup>97</sup>. Esistono poi diversi tipi di esternalità: *di consumo*, nei casi in cui il consumo del bene da parte di un individuo influenza il livello di utilità di un altro individuo; *di produzione*<sup>98</sup>, rilevabili quando l'attività di produzione di un'impresa può danneggiare o avvantaggiare la produzione di un'altra; *di rete* quando il valore di un bene per un individuo aumenta (o diminuisce) all'aumentare delle persone che posseggono lo stesso bene (esternalità di rete dirette), o all'aumentare dei prodotti complementari (esternalità di rete indirette)<sup>99</sup>.

Pigou sostiene che per realizzare una condizione di ottimo, ovvero il massimo benessere dell'insieme dei consumatori e dei produttori, sia necessario correggere i prezzi con un sistema di tassazione o di sovvenzioni: tasse per far pagare al produttore gli effetti negativi (esternalità *negative*) imposti ai suoi vicini e sovvenzioni per remunerarlo per gli effetti esterni positivi (esternalità *positive*). Un siffatto sistema, secondo Pigou, avrebbe stimolato gli attori a tenere

---

<sup>97</sup> A titolo esemplificativo, una esternalità di tipo negativo si manifesta quando un soggetto ascolta musica in piena notte, danneggiando così l'utilità "sonno" del vicino; se la musica risulta essere di suo gradimento in quel particolare momento, l'esternalità è di tipo positivo.

<sup>98</sup> Una esternalità di produzione positiva può essere l'adiacenza di un frutteto ad un allevamento di api, una negativa è l'inquinamento di un fiume ad elevata pescosità da parte di una fabbrica.

<sup>99</sup> Ad esempio l'utilità del formato standard mp3 al crescere della sua diffusione (esternalità di rete dirette); l'utilità del combustibile gas-auto aumenta al crescere del numero di pompe di benzina che lo vendono (esternalità di rete indiretta); l'utilità di una infrastruttura sportiva diminuisce all'aumentare dell'utilizzo che se ne fa, ad esempio a causa di fenomeni di congestione (esternalità di rete negativa).

conto degli effetti sociali delle loro decisioni private e a modularle di conseguenza: "senza cambiare in nulla il meccanismo di mercato (contrariamente a quanto avviene con le regolamentazioni vincolanti) e con una semplice correzione attraverso misure fiscali, diventava possibile far coincidere gli interessi privati e l'interesse sociale (o generale)<sup>100</sup>".

L'idea di Pigou di interiorizzare le conseguenze delle proprie azioni per raggiungere un benessere collettivo ottimale può essere considerato una traduzione economica del pensiero sostenibile: diversamente dalla teoria di Adam Smith, secondo la quale il perseguimento del proprio interesse personale porta al benessere della società<sup>101</sup>, solo attraverso l'adozione di obiettivi collettivi e condivisi può essere raggiunta la realizzazione di un'equità tra le generazioni viventi.

L'applicazione della teoria delle esternalità potrebbe poi, in un certo qual modo anche garantire all'equilibrio presupposto dai tre pilastri dello sviluppo sostenibile: nel momento in cui si impone ad un'impresa una tassa per interiorizzare l'esternalità negativa prodotta dall'attività economica, si decide di preservare il necessario equilibrio tra il pilastro economico (rappresentato dalla produttività dell'impresa), quello ambientale (ovvero l'ambiente danneggiato o inquinato dall'attività in questione) e quello sociale (ovvero il diritto ad un paesaggio naturale e salubre di ogni cittadino).

L'adozione di una simile teoria economica, che presuppone anch'essa un intervento statale<sup>102</sup> per la creazione di un sistema di tassazione e

---

<sup>100</sup> CLERC D., *Economistes et écologistes; les passeurs et les radicaux*, in *Cosmopolitiques*, n. 13, 2006, p. 15.

<sup>101</sup> Vedi STIGLITZ J. E., GREENWALD B., *Towards a New Paradigm in Monetary Economics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

<sup>102</sup> Ronald H. Coase dimostra al contrario che attraverso il mercato si possa giungere a un'efficienza, intesa come somma netta del benessere sociale superiore rispetto a quella che si può ottenere con l'intervento dello stato o di altre regolamentazioni, a condizione che i costi di transazione e negoziazione siano nulli. Il teorema fa molto discutere perché in pratica sostiene che l'intervento dello Stato per trovare una soluzione efficiente da un punto di vista sociale alle esternalità (come ad esempio l'inquinamento) sarà sempre fallimentare e che il mercato lasciato libero sia da solo in grado di risolvere questi problemi semplicemente contrattando l'esternalità come un bene qualsiasi secondo la legge della domanda e dell'offerta, purché i diritti di proprietà siano ben definiti e quindi sia possibile creare un normalissimo mercato delle esternalità. Secondo Coase, in un sistema con costi di transazione nulli, una siffatta regolazione (che comporta un'imputazione, per sua natura selettiva, di "diritti") conduce a risultati meno efficienti, dal punto di vista della massimizzazione della produzione, di quelli che possono essere realizzati mediante accordi fra le parti, comportanti una ridefinizione dei diritti

sovvenzione, è però di difficile attuazione: in primo luogo, infatti, non è semplice individuare e quantificare le esternalità prodotte; in secondo luogo, qualora anche le esternalità venissero individuate, risulterebbe alquanto complessa e dubbiosa la successiva attività di attribuzione ai diversi soggetti coinvolti delle responsabilità nella produzione delle esternalità<sup>103</sup>.

Le attuali esternalità sono di una dimensione e gravità tale che possono essere considerate a pieno titolo come una delle cause della crisi attuale: *"Quando individui non pagano il prezzo per l'effetto delle loro azioni sugli altri, ci saranno incentivi distorti. Le esternalità sono dilaganti, le azioni dei mercati finanziari hanno avuto gravi effetti sul settore reale, sulla disoccupazione, sui proprietari dei mutui, sui pensionati: queste sono tutte esternalità enormi. E quando ci sono esternalità i mercati non funzionano bene"*<sup>104</sup>.

Alla luce dunque della crisi che coinvolge i mercati più diversi, da quello del lavoro a quello della finanza, lo sviluppo sostenibile sembra auspicare un'assunzione di responsabilità da parte degli individui, delle imprese, degli attori istituzionali e degli stati, nel loro agire, promuovendo un concetto di solidarietà inter-generazionale.

---

inizialmente assegnati. In altre parole, *"se i soggetti sociali avessero capacità illimitata di coordinare senza costo le proprie azioni, allora qualsiasi effetto esterno associato all'azione di qualche soggetto verrebbe completamente internalizzato da un'opportuna relazione contrattuale tra tutti coloro il cui benessere è influenzato da quella azione (e questo indipendentemente da quale soggetto abbia diritto a compiere quell'azione)"*. Il messaggio di Coase a questo riguardo è, pertanto, fondamentalmente liberista ed antipigouviano, a favore della massima estensione e valorizzazione possibili delle relazioni di mercato. Il mercato non è infatti concepito come il luogo nel quale possono essere internalizzate, nel modo più efficiente possibile, le esternalità negative che le relazioni di mercato tendono a produrre. Per approfondimenti, vedi COASE, R. H., *The Problem of Social Cost*, in *J. Law & Econ.*, n. 3, 1960, pp. 1-45.

<sup>103</sup> Secondo Serge Latouche, fautore del movimento della Decrescita, (vedi *infra*) la pubblicità, l'obsolescenza programmata e il credito andrebbero considerati come altrettante esternalizzazioni negative della società e della crescita. Anche se i loro effetti sono distruttivi e incommensurabili, una tassazione e una regolamentazione, permetterebbero comunque di limitarne la portata.

<sup>104</sup> STIGLITZ J. E., *Lezioni dalla crisi*, op. cit., p. 52.

### 2.1.3 Il superamento del PIL

Lo sviluppo sostenibile può essere inteso un'evoluzione della critica al Prodotto Interno Lordo (PIL), quale principale indicatore del benessere di un'economia e di una società.

Il PIL è un importante indicatore, ampiamente riconosciuto ed utilizzato per misurare l'andamento dell'attività economica a breve e a medio termine.

E' un concetto che si riferisce al valore di tutti i beni e servizi prodotti o prestati in un paese in un determinato anno. A livello di percezione sociale il PIL rappresenta, tuttavia, molto più di un semplice strumento utile agli economisti per valutare lo stato di salute di un'economia: lo stesso infatti tende ad essere considerato come uno strumento di misurazione del livello di benessere generale nazionale.

Tuttavia, sebbene sia una misura valida in ambito produttivo, il PIL presenta gravi lacune come indicatore del benessere generale, poiché in primo luogo comprende tutte le attività economiche, anche quelle che danneggiano l'ambiente e recano pregiudizio alle persone. In quest'ottica, ad esempio, guerre e catastrofi naturali risultano positive per l'economia poiché ingenerano crescita economica nella successiva fase di ricostruzione. Allo stesso modo, anche l'aumento del consumo di farmaci antidepressivi fa aumentare l'indicatore, nonostante ciò non rifletta certamente un miglioramento del benessere dei cittadini.

In secondo luogo, il Pil non fornisce alcuna indicazione sul modo in cui tale benessere sia distribuito all'interno di una nazione: in molti paesi con un prodotto interno relativamente elevato, gran parte delle risorse è posseduta da un numero ridotto di soggetti, mentre la maggior parte vive in condizioni precarie<sup>105</sup>.

Da anni quindi, a livello internazionale, si è sollevato un dibattito sulla limitatezza dell'indicatore in questione per la misurazione del progresso, della crescita e dello sviluppo di un paese: *"Il PIL non è stato concepito per misurare con accuratezza il progresso economico e sociale a più lungo termine e, in particolare, la capacità di una società di affrontare questioni quali i cambiamenti climatici, l'uso*

---

<sup>105</sup> Per approfondimenti sul tema si rinvia a TIEZZI E., MARCHETTINI N., BASTIANONI S., PULSELLI F. M., (a cura di) *La soglia della sostenibilità ovvero quello che il Pil non dice*, Roma, Donzelli editore, 2011.



*efficiente delle risorse o l'inclusione sociale. Esistono validi motivi per completare il PIL con statistiche che riprendano gli altri aspetti economici, sociali ed ambientali dai quali dipende fortemente il benessere dei cittadini<sup>106</sup>".*

*Già nel 1968 Robert Kennedy, in un discorso di critica al PIL tenuto presso l'Università del Kansas, prospettava come obiettivo dei singoli cittadini, e della nazione nel suo insieme, non il solo benessere economico: "Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Down-Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto nazionale lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani".*

Anche David W. Pearce rilevava che il PIL non costituisse un idoneo strumento di misurazione del progresso economico per mettere in pratica il paradigma dello sviluppo sostenibile: "*Putting sustainable development*

---

<sup>106</sup> Vedi le Conclusioni della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, *Non solo PIL, Misurare il progresso in un mondo in cambiamento*, Bruxelles, 20.8.2009, COM(2009) 433 definitivo.

into practice means altering the way we measure economic progress. It also means altering the way we allocate resources within the economy. The price mechanism is very powerful allocator of resources because it relies on people acting in their own-self interest. It follows that we can use that self-interest motive to good effect by altering signals that we send out to producers and consumers in the economy. But "getting prices right" is only part of the story. Monitoring the environment to see how it is changing and investing in the environment to ensure that the stock of environmental assets is not reduced overall is fundamental to achieving sustainable development"<sup>107</sup>. Secondo l'autore infatti il PIL misura la produzione del mercato, ignorando l'ambiente: "any environmental damage that occurs should be valued and deducted from GNP (in order to have the) net national product (NNP). This is a better measure of wellbeing because it allows for the fact that some of the wealth from which GNP flows is subject to decay, depreciation. But NNP ignores natural wealth. (...)". Pearce pertanto propone: "the main change is the need to show how changes in environmental variables are linked to changes in the economy. This at least avoids the error of managing the economy as if economy and environment are unrelated"<sup>108</sup>.

Anche Kuznets, padre della contabilità, sosteneva che il PIL non potesse essere il solo misuratore del benessere, non includendo attività fuori del mercato, esternalità negative come quelle ambientali, o disuguaglianze tra i cittadini.

In risposta ai limiti del Pil sopra evidenziati, la dottrina negli anni ha elaborato alcuni indicatori economici alternativi, in grado di misurare anche gli aspetti non considerati dai tradizionali misuratori. L'ISEW (*Index of Sustainable Economic Welfare*), l'Indice di Benessere Economico Sostenibile è un utile strumento, frutto di una prima elaborazione da parte di Herman Daly e John Cobb del 1989, che ha lo scopo di rappresentare, in termini monetari, il livello di benessere di una popolazione. L'ISEW costituisce infatti un indicatore economico alternativo al PIL che corregge le spese per il consumo tenendo conto di altri fattori come la distribuzione del reddito, il deperimento delle risorse naturali e le perdite economiche dovute al degradamento dell'ambiente; a differenza del PIL viene valorizzato il tempo libero attribuendo ad esso un valore economico ed approssimando il valore del

---

<sup>107</sup> PEARCE D. W., *Sustainable Development: an economic perspective*, op. cit., p. 4.

<sup>108</sup> PEARCE D. W., *Sustainable Development: an economic perspective*, op. cit., p. 5.

lavoro domestico non retribuito<sup>109</sup>. Tale indicatore interiorizza quindi, per la prima volta, non solo valori puramente economici, ma anche sociali e ambientali.

Allo stesso scopo fu elaborato anche il *Genuine Progress Indicator* (GPI), letteralmente "indicatore del progresso autentico" (spesso tradotto anche come "indice di progresso effettivo" o "indicatore del vero progresso" o "del reale progresso"): un indice che misura lo sviluppo economico, integrando un taglio di analisi che tiene in alta considerazione i fattori ambientali e l'inquinamento creato o annullato dall'attività di impresa, che si pone di andare al di là del PIL.

Infine, un ulteriore tentativo di elaborazione di un indice che andasse al di là del PIL è attribuibile all'economista pakistano Mahbub Ul Haq, che nel 1990 ha elaborato l'Indice di sviluppo umano (*HDI-Human Development Index*), indicatore di sviluppo macroeconomico che considera lo sviluppo come congiunto di tre fattori: il reddito, il livello d'istruzione e l'aspettativa di vita.

L'esigenza di un nuovo indicatore è stata avvertita non solo in dottrina, ma anche dalle istituzioni e organizzazioni internazionali: la Commissione Europea, l'Ocse e il Wwf, organizzarono nel novembre 2007 una conferenza "Beyond GDP" (letteralmente "oltre il Pil"), con l'obiettivo di individuare indicatori appropriati a misurare lo sviluppo di un paese, che, come suggerisce il titolo della conferenza, andassero oltre la mera misurazione della crescita economica proposta dal Pil, alla quale hanno partecipato numerosi leader politici ed esponenti di governi ed istituzioni come la Banca Mondiale e le Nazioni Unite.

L'impegno a trovare nuove misure "oltre il Pil" si è fortemente consolidato anche successivamente alla pubblicazione, nel settembre 2009, dei risultati della Commissione istituita dal presidente francese Sarkozy per la Misurazione delle Performance Economiche e del Progresso Sociale, presieduta dal premio Nobel Joseph Stiglitz, con la collaborazione dell'altro premio Nobel Amartya Sen e dell'economista Jean Paul Fitoussi. Nel documento conclusivo<sup>110</sup> la commissione ha suggerito che il PIL dovrebbe essere corredato da altre informazioni sulla ricchezza prodotta, rilevando ulteriormente che le misure macroeconomiche devono essere

---

<sup>109</sup> LAWN P.A., *A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and other related indexes*, in *Ecological Economics*, n. 44, 2003, pp. 105-118.

<sup>110</sup> Il Rapporto, di circa 300 pagine, è disponibile in versione integrale sul sito internet della Commissione (<http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr>) in inglese e in francese.

affiancate a misure della qualità della vita e a misure della sostenibilità.

La riduttività dell'indicatore PIL sembra essere percepita anche dall'opinione pubblica: da un sondaggio Eurobarometro condotto nel 2008<sup>111</sup> è risultato che più di 2/3 dei cittadini dell'UE sono del parere che per misurare il progresso sia necessario impiegare in ugual misura indicatori sociali, ambientali ed economici. Soltanto poco meno di 1/6 ritiene sufficiente una valutazione basata principalmente su indicatori economici.

Nel dibattito internazionale sul cosiddetto "superamento del PIL", stimolato dalla convinzione che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità, si inserisce anche l'iniziativa italiana del CNEL e dell'ISTAT, che hanno elaborato, nel 2013, il primo rapporto sul BES, Benessere Equo e Sostenibile. Tale rapporto si basa su diversi parametri per valutare il progresso di una società, non solo appunto di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità, e su 130 indicatori diversi per dodici ambienti: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione e qualità dei servizi. Ai fini della presente tesi, dedicata allo studio della relazione esistente tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro, la parte più interessante è senza dubbio quella relativa al lavoro ed ai tempi di conciliazione di vita-lavoro: attraverso l'uso dei dati statistici, si pone l'importanza di una buona occupazione e come *"appunti per il futuro"* si sottolinea l'esigenza *"di sviluppare un indicatore che misuri la percezione di instabilità dell'occupazione"* e *"la necessità di definire un indicatore che esprima una sorta di copertura assicurativa del lavoro"*. Infatti è importante conoscere se una quota più o meno ampia di occupati abbia una copertura, rispetto al rischio di perdere l'occupazione, anche solo temporaneamente. Purtroppo, attualmente non sono disponibili informazioni che permettano di costruire un indicatore adeguato del tasso di copertura dell'indennità di disoccupazione. A tal fine è da valutare la fattibilità di *linkage* tra i microdati di due fonti distinte: le Comunicazioni

---

<sup>111</sup> Speciale Eurobarometro n. 295/marzo 2008.

obbligatorie sui flussi in entrata e in uscita dell'occupazione e la banca dati Inps sui beneficiari di sussidio e disoccupazione<sup>112</sup>.

Infine, sempre a livello nazionale, le 48 associazioni della società civile che fanno capo al movimento "Sbilanciamoci"<sup>113</sup> hanno elaborato il QUARS, un Indice di Qualità dello Sviluppo Regionale che tenta di individuare e collegare tra di loro le componenti di uno sviluppo fondato sulla sostenibilità, la qualità, l'equità, la solidarietà e la pace.

Alla luce dei nuovi indicatori nati per supplire ai limiti del Pil, e dell'interesse dimostrato e dalla collettività e dalle organizzazioni internazionali per l'integrazione di valori ambientali e sociali, sembrano rinvenibili le basi per l'accettazione di un modello di sviluppo sostenibile, che riflette le preoccupazioni sociali e ambientali accanto a quelle puramente economiche.

## 2.2

### Le criticità dello sviluppo sostenibile

#### 2.2.1

##### Il fenomeno del *free riding*

Le teorie economiche che hanno gettato i fondamenti dello sviluppo sostenibile, hanno altresì rilevato uno dei più grandi limiti all'affermazione del paradigma in questione: il fenomeno *free riding*, teorizzato dall'economista Mancur Olson<sup>114</sup>.

Il *free rider* è un individuo che beneficia di un servizio o di un bene collettivo senza sopportare alcun onere. Olson evidenzia infatti come il godimento di un bene o di un servizio pubblico da parte di un individuo è indipendente dal comportamento dello stesso: un lavoratore ad esempio potrebbe beneficiare di un aumento salariale ottenuto in conseguenza ad uno sciopero, pur non partecipando allo stesso, godendo dei vantaggi dell'azione condotta da altri.

Secondo il fautore di questa teoria il comportamento di collaborazione volontaria non può essere razionalizzato come strumento

<sup>112</sup> Rapporto BES, p. 80.

<sup>113</sup> Fonte: <http://www.sbilanciamoci.org>.

<sup>114</sup> OLSON M., *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 55.

per conseguire un obiettivo di interesse personale almeno finché l'individuo può contare di cogliere i frutti della collaborazione attuata da altri e/o non può contare che altri seguano il suo esempio. La collaborazione, cioè il non comportarsi da *free rider* richiede o la coazione o un'etica sociale interiorizzata. La collaborazione volontaria infatti, auspicata dalla sostenibilità, dipende da un senso interiorizzato di obbligo sociale, obbligo sollecitato anche da Adam Smith: "*Si può aver fiducia che (gli uomini) perseguano il proprio interesse senza eccessivo danno alla comunità non solo per le restrizioni imposte dalla legge, ma anche perché sono soggetti a freni connaturati derivati dalla morale, dalla religione, dalle usanze e dalla cultura*". La sostenibilità infatti dovrebbe essere, per una sua corretta e duratura attuazione, un paradigma interiorizzato e dalla collettività e dal singolo individuo: "*Generalmente i freni al comportamento individuale imposti nell'interesse della collettività, (come potrebbe essere quello di uno sviluppo durevole appunto n.d.a.) possono essere fatti rispettare più efficacemente quando il senso di obbligo viene interiorizzato. Questi freni diventano più necessari man mano che le comunità crescono e diventano socialmente più transitorie*<sup>115</sup>".

La disciplina che più delle altre ha approfondito le implicazioni di questo comportamento strategico tipico del *free rider* è, ovviamente, l'economia pubblica: i beni pubblici per definizione, sono indivisibili ed il beneficio che essi apportano non può essere limitato solo a coloro che ne sostengono le spese di produzione: ipotizziamo, che il prezzo del bene pubblico pagato da ciascun individuo debba corrispondere all'utilità marginale che l'individuo ricava dal consumo del bene stesso. In questo caso, un individuo che volesse adottare un comportamento assolutamente razionale dovrà dichiarare una disponibilità a pagare pari a zero: poiché caratteristica dei beni pubblici è la non-escludibilità, ogni individuo tenderà a sottostimare le proprie preferenze così da limitare al minimo il proprio contributo. In questa situazione, pertanto, ciascuno tenderà di divenire un *free rider* che gode dei benefici di un bene pubblico senza dividerne le spese. O, alla stessa stregua, che gode dei benefici di uno sviluppo sostenibile senza perseguirlo in prima persona.

Il fenomeno del *free riding* potrebbe quindi ostacolare l'affermazione dello sviluppo sostenibile nel senso che potrebbe indurre i soggetti a non attivare dei comportamenti sostenibili nella

---

<sup>115</sup> SMITH A., *The Theory of Moral Sentiments*, Londra, Bell, 1907.

consapevolezza dell'operato virtuoso di altri soggetti. Il paradigma dello sviluppo sostenibile dovrebbe invece essere interiorizzato e seguito da tutti gli attori del mercato contemporaneamente.

### 2.2.2 La Decrescita di Serge Latouche

Il movimento che più si contrappone allo sviluppo sostenibile, nonostante, come vedremo, ne condivida i presupposti, è quello della cosiddetta "Decrescita", teorizzato da Serge Latouche.

La Decrescita<sup>116</sup> è una corrente di pensiero politico, economico e sociale favorevole alla riduzione controllata, selettiva e volontaria della produzione economica e soprattutto dei consumi, con l'obiettivo di stabilire relazioni di equilibrio ecologico fra l'uomo e la natura, nonché di equità fra gli esseri umani che si pone contro la globalizzazione e il liberismo. Il termine "decrecita" comparve negli anni '70, nella traduzione francese di una raccolta di lavori dell'economista Nicholas Georgescu-Roegen, che fu intitolata "*Demain la décroissance*" (Domani la decrescita)<sup>117</sup>. Questo termine, intenzionalmente provocatorio, si innestò in una corrente di pensiero di critica alla società moderna, le cui radici si possono ritrovare in diversi filosofi d'oltralpe, come Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Cornelius Castoriadis, André Gorz, ma che riflette in un certo qual modo i dibattiti dei grandi economisti della prima metà dell'Ottocento, come Thomas Malthus (convinto che il futuro della crescita era fatalmente segnato dalla scarsità delle risorse naturali, decretando un destino di

---

<sup>116</sup> *Degrowth* in inglese, *décroissance* in francese, *decrecimiento* in spagnolo.

<sup>117</sup> L'economista rumeno Nicholas Georgescu-Roegen è considerato uno dei precursori della decrescita, quantomeno per quanto attiene la questione dei limiti ecologici. Nel 1971 ha pubblicato *The Entropy Law and the Economic Process* e altri saggi, ora raccolti in *Bioeconomia* (2003), nel quale notò come il modello dell'economia neoclassica non tenesse conto del secondo principio della termodinamica, il quale afferma che in ogni produzione fisica una parte dell'energia impiegata passa necessariamente da una forma disponibile ad una indisponibile. In altre parole, nel processo economico, ogni attività produttiva comporta una diminuzione dell'energia disponibile. Georgescu-Roegen ha connesso dunque l'attività economica al consumo di risorse naturali evidenziando i fondamenti fisici che stanno alla base della loro limitatezza e del loro progressivo esaurimento.

miseria che l'umanità coltivava nei suoi propri cromosomi<sup>118</sup>) e Karl Marx (che attendeva l'imminente crollo del capitalismo<sup>119</sup>).

Ma cosa si intende per "Decrescita"?

Paul Ariès, la definisce una "parola-bomba", "che vuol far esplodere l'ipocrisia dei drogati del produttivismo"<sup>120</sup>. Per Serge Latouche, uno dei principali fautori della decrescita, essa è innanzitutto uno slogan per indicare la necessità e l'urgenza di un "cambio di paradigma", di un'inversione di tendenza rispetto al modello dominante della crescita e dell'accumulazione illimitata di merci. Se si ritiene che la spina dorsale della civiltà occidentale risieda nell'aumento dei consumi e nella massimizzazione del profitto, parlare di Decrescita significa immaginare non solo un nuovo tipo di economia, ma anche un nuovo tipo di società. Essa invita dunque ad una messa in discussione delle principali istituzioni socio-economiche, al fine di renderle compatibili con la sostenibilità ecologica, la giustizia sociale e l'autogoverno dei territori, restituendo una possibilità di futuro a una civiltà che, secondo i teorici della Decrescita, tenderebbe all'autodistruzione.

Nata come una critica alle dinamiche economiche prevalenti, intorno alla teoria della Decrescita si articola ormai un insieme variegato di proposte e riflessioni. Esse investono la sfera ecologica, sociale, politica e culturale oltre a una molteplicità di "buone pratiche" (dai Distretti di Economia Solidale, all'agricoltura biologica e alla permacultura, dai Gruppi di Acquisto Solidale alla difesa dei territori e dei beni comuni, dal risparmio energetico al consumo critico, dal cohousing al car pooling) che realizzano un'importante circolarità tra esperienze concrete e ricerca teorica. La Decrescita è dunque un vero e proprio progetto politico, di costruzione, nel Nord come nel Sud, di società conviviali autonome ed ecome<sup>121</sup>. Non può che essere una

---

<sup>118</sup> MALTHUS T., *An Essay on the Principle of Population*, London, 1798

<sup>119</sup> MARX K., *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*, 1859; Trad. it. TOGLIATTI P., (a cura di), *Il Capitale. Critica dell'Economia Politica*, Roma, Editori Riuniti, 1967.

<sup>120</sup> ARIES P., *Décroissance ou barbarie*, Lyon, Golias, 2005.

<sup>121</sup> E' per questi motivi che Serge Latouche considera Albert Tévoédjrè il precursore della decrescita: egli criticava l'assurdità del mimetismo culturale e industriale, faceva l'elogio della sobrietà, inscritta nella tradizione africana, denunciava a dismisura la società della crescita, con la sua creazione deliberata di bisogni fittizi, la sua disumanizzazione prodotta dal dominio dei rapporti monetari e la sua distruzione dell'ambiente. E proponeva un ritorno all'autoproduzione basata sul villaggio. Per approfondimenti, vedi TÉVOÉDJRÈ A., *La pauvreté richesse des peuples*, 1929; Trad. ita.: CAMARA D. H., (prefazione



decrescita dell'accumulazione, del capitalismo, dello sfruttamento, della spoliazione. Non si tratta solo di rallentare l'accumulazione, ma di metterne in discussione il principio per invertire un processo distruttivo<sup>122</sup>. E' contro la globalizzazione e il liberismo economico.

Ma quali sono le idee e i principi a capo di questo movimento?

I fautori della Decrescita<sup>123</sup> ritengono impossibile pensare uno sviluppo economico basato sui continui incrementi di produzione di merci che sia anche in sintonia con la preservazione dell'ambiente. In particolare, essi ammoniscono i comportamenti delle società occidentali che, seguendo l'ottica dello sviluppo, si trovano ora di fronte al paradossale problema di dover consumare più del necessario pur di non scalfire la crescita dell'economia di mercato, con conseguenti numerosi problemi ambientali: sovra sfruttamento delle risorse naturali, aumento dei rifiuti, mercificazione dei beni. Secondo Latouche, la parola d'ordine della Decrescita ha soprattutto lo scopo di sottolineare con forza la necessità di abbandonare i collaudati e ben lubrificati meccanismi economici consumistici, basati sulla crescita illimitata, obiettivo il cui motore è essenzialmente la ricerca del profitto da parte dei detentori del capitale, con conseguenze disastrose per l'ambiente e dunque per l'umanità. L'autore critica la società attuale "della crescita", ovverosia "una società fagocitata da un'economia la cui sola finalità è la crescita a fine a se stessa<sup>124</sup>" e suggerisce piuttosto il termine a-crescita, come si parla di a-teismo, più che di Decrescita, perché "si tratta proprio di abbandonare una fede, o una religione, quella dell'economia, del progresso e dello sviluppo, di rigettare il culto irrazionale e quasi idolatra della crescita fine a se stessa<sup>125</sup>", che considera "il cancro dell'umanità<sup>126</sup>".

L'assunto della Decrescita è che le risorse naturali sono limitate e che vengono gestite in modo iniquo: la Decrescita si pone come

---

di), GUALANDUZZI G. (tradotto da), *La povertà ricchezza dei popoli*, Bologna, EMI, 1979.

<sup>122</sup> LATUCHE S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, Torino, Ed. Bollati Boringhieri, 2008, p. 108.

<sup>123</sup> Di seguito, i maggiori sostenitori della Decrescita: Serge Latouche, Ivan Illich, Jacques Ellul, Claude Lévi-Strauss, Robert Jualin, Marshall Sahlins e molti altri. Per l'Italia, Mauro Bonaiuti, che nel 2004 fonda insieme a Marco Deriu, Luca Mercalli, Paolo Cacciari, Gianni Tamino ed altri l'Associazione per la Decrescita; Maurizio Pallante, fondatore e presidente del Movimento per la Decrescita Felice; Massimo Fini, con il Movimento Zero, e movimenti politici che si ispirano alla decrescita, come il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo.

<sup>124</sup> LATUCHE S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, op. cit., p. 13.

<sup>125</sup> LATUCHE S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, op. cit., p. 18.

<sup>126</sup> BELPOMME D., *Avant qu'il ne soit trop tard*, Paris, Fayard, 2007, p. 211.

strumento per avviare una equa redistribuzione delle risorse del pianeta tra tutti i suoi abitanti, perseguendo il principio dell'eguaglianza tra i popoli. I Paesi più ricchi dovrebbero ridurre i loro standard attuando un processo di decrescita, limitando i consumi, sviluppando modelli energicamente autosufficienti: "la Decrescita non è solo (però n.d.a.) una questione quantitativa, di fare meno dello stesso, ma anche e soprattutto, un riordino paradigmatico dei valori, in particolare la (ri)affermazione dei valori sociali ed ecologici e la (ri)politicizzazione dell'economia<sup>127</sup>".

Per Latouche, realizzare la Decrescita significa "rinunciare all'immaginario economico, ovverosia alla credenza che "di più" è uguale a meglio. Il bene e la felicità si possono realizzare a minor prezzo. La riscoperta della vera ricchezza nel dispiegamento delle relazioni sociali conviviali, all'interno di un mondo sano, può avvenire con serenità praticando la frugalità, la sobrietà e anche una certa austerità nel consumo materiale, in sostanza quello che alcuni hanno promosso con lo slogan gandhiano o tolstoiano della "semplicità volontaria", uscendo quindi dall'economia "senza mezzi termini"<sup>128</sup>".

La Decrescita "ha come obiettivo soprattutto quello di segnare il fondamentale abbandono del perseguimento insensato della crescita per la crescita, il cui motore è soltanto la ricerca sfrenata del profitto da parte dei detentori del capitale<sup>129</sup>". Essa è concepibile però soltanto in una "società della decrescita"<sup>130</sup>".

Nell'arco di quattro secoli, si è consolidata l'idea che lo sviluppo sia un processo intrinsecamente legato alla crescita quantitativa, progressivo e praticamente illimitato, grazie all'azione combinata del colonialismo (pratica diffusa, e "autorizzata", di predare in altri territori le risorse di cui vi sia necessità che induce l'idea che non vi sia alcun limite al possibile prelievo delle ricchezze naturali), della

---

<sup>127</sup> FOURNIER V., *Escaping from the economy: politics of degrowth*, in *International Journal of Sociology and Social Policy*, vol. 28, n. 11/12, 2008, pp 528-545.

<sup>128</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo*, op. cit., p.79.

<sup>129</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo*, op. cit. p. 81.

<sup>130</sup> La "società della Decrescita" presuppone, come primo passo, la drastica diminuzione degli effetti negativi della crescita e, come secondo passo, l'attivazione dei circoli virtuosi legati alla decrescita: ridurre il saccheggio della biosfera non può che condurci ad un miglior modo di vivere. Questo processo comporta otto obiettivi interdipendenti, "le 8 R": rivalutare, ricontestualizzare, ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Tutte insieme possono portare, nel tempo, ad una decrescita serena, conviviale, pacifica e sostenibile. Per approfondimenti vedi PIERONI O., *Fuoco, Acqua, Terra e Aria. Lineamenti di una sociologia dell'ambiente*, Roma, Carocci, 2002, p. 282.

rivoluzione industriale (la moltiplicazione meccanica della possibilità produttiva convalida l'opinione che la quantità dei beni disponibili possa crescere indefinitamente) e dell'economia di libero mercato. Anche gli avanzamenti delle scienze applicate e dell'innovazione tecnologica sembrano confermare che la crescita e lo sviluppo illimitati siano praticabili.

Ma Serge Latouche non è il primo sostenitore della crescita limitata. Già John Stuart Mill, pioniere del pensiero economico moderno e uno dei più acuti filosofi e studiosi del XIX secolo, preannunciava la reale inevitabile transizione dalla crescita economica a uno stato stazionario: *"L'incremento della ricchezza non è infinito. La fine della crescita porta a uno stato stazionario. Lo stato stazionario del capitale e della ricchezza (...) sarebbe un miglioramento notevolissimo rispetto alla nostra presente condizione."* E ancora *"Una condizione stazionaria del capitale e della popolazione non implica affatto uno stato stazionario del miglioramento dell'umanità. Ci sarebbe lo stesso spazio di sempre per tutti i tipi di cultura mentale e progresso morale e sociale, altrettanto spazio per migliorare l'arte del vivere, e molta più probabilità che essa sia migliorata, se le menti cessassero di essere occupate esclusivamente a prosperare<sup>131</sup>".*

Anche Paolo VI proclamava che *"lo sviluppo non si riduce alla pura crescita economica. Per essere autentico esso deve essere integrale, ovverosia volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo<sup>132</sup>".*

Zygmunt Bauman<sup>133</sup>, dello stesso parere, critica aspramente i valori della crescita e del consumo: *"la crescita economica è il solo modo di affrontare le sfide e possibilmente risolvere tutti i singoli problemi che la coabitazione umana inevitabilmente crea; il consumo in perpetuo aumento, o più precisamente la rotazione più veloce di nuovi oggetti di consumo, è forse il solo, o comunque il principale modo di soddisfare la ricerca umana della felicità"*. Secondo l'autore, la situazione attuale di crisi è *"la conseguenza ultima dell'aver sostituito la competizione e la rivalità - modo d'essere derivante dal credere nell'arricchimento dei pochi come la via maestra per il benessere di tutti - all'anelito umano,*

---

<sup>131</sup> MILL J. S., *Principles of Political Economy: With Some of Their Applications to Social Philosophy*, London, Parker J. W., 1948; trad. it. CAMPOLONGO A., (a cura di), *Principi di economia Politica*, Torino, UTET, 1964.

<sup>132</sup> Paolo VI, *Enciclica Papale Populorum progressio*.

<sup>133</sup> Bauman è uno dei più noti e influenti pensatori al mondo, al quale si deve la folgorante definizione di *"modernità liquida"*. Per approfondimenti, si rinvia a BAUMAN Z., *Modernità liquida*, Roma - Bari, Laterza, 2003.

*troppo umano, a una coabitazione basata sulla cooperazione amichevole, la reciprocità, la condivisione, la fiducia, il riconoscimento e il rispetto vicendevole. Non c'è vantaggio nell'avidità. Nessun vantaggio per nessuno, E nell'avidità di nessuno<sup>134</sup>".*

### 2.2.2.1 Decrescita e sviluppo sostenibile

Nonostante sia il paradigma dello sviluppo sostenibile sia quello della Decrescita prendano le mosse da una critica al capitalismo selvaggio che non introietta i valori del sociale e dell'ambiente, Latouche sottolinea più volte nelle sue opere la volontà di discostarsi dalla "mistificazione" dello sviluppo sostenibile, che definisce "un pleonaso al livello della definizione e di un ossimoro<sup>135</sup> al livello del contenuto. Pleonaso perché lo sviluppo è già di per sé una *selfsustaining growth* ("crescita autosostenuta"), secondo la definizione di Walt Rostow<sup>136</sup>. Ossimoro, perché lo sviluppo in realtà non è né sostenibile né durevole", tanto da definirlo "un bricolage concettuale che punta a cambiare le parole visto che non si vogliono cambiare le cose, ma in questo caso si è di fronte a una vera mostruosità verbale, data l'antinomia mistificatrice dell'espressione<sup>137</sup>". Secondo l'autore, per neutralizzare il potenziale sovversivo della decrescita, molti tentano di far rientrare la decrescita nel girone dello sviluppo sostenibile, mentre il termine decrescita, si è imposto proprio per uscire dall'impostura e dalla confusione create da un'espressione

---

<sup>134</sup> BAUMAN Z., *La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!*, Ed. Laterza, Bari, 2013, p. 95.

<sup>135</sup> Si definisce ossimoro (o antinomia) una figura retorica nella quale si giustappongono due parole contraddittorie, come ad esempio "stanco morto", o "l'oscura chiarezza".

<sup>136</sup> Walt Whitman Rostow (1916-2003), economista e sociologo statunitense dell'età contemporanea, ha elaborato la teoria degli stadi dello sviluppo, secondo la quale la crescita economica di qualunque nazione avviene per tappe secondo una progressione geometrica, paragonabile al meccanismo dell'interesse composto. Distrutti i vincoli tradizionali, tutte le società seguono lo stesso percorso, passando per cinque diversi stati: Società tradizionale, Precondizioni per il take-off verso una crescita auto-sostenuta, *Take-off*, Transizione verso la maturità, Età del consumo di massa. Per approfondimenti vedi ROSTOW W. W., *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge, Cambridge University Press, 1960.

<sup>137</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo*, cit., p. 46.

"mangiatutto"<sup>138</sup>", che egli considera a tutti gli effetti "una vera e propria farsa"<sup>139</sup>". Il problema tuttavia, secondo l'autore non riguarda tanto il "durevole" o il "sostenibile", che rinviano in un certo modo al principio di responsabilità del filosofo Hans Jonas<sup>140</sup> e al principio di precauzione, allegramente violato dagli attori dello sviluppo. Il problema è lo sviluppo in quanto tale, è una parola tanto "tossica", quale che sia l'aggettivo che gli viene applicato, quanto "plastica", nel senso utilizzato dal linguista Porsker: "Ciò che caratterizza una parola plastica è essere appartenuta in un primo tempo al linguaggio corrente, nel quale possiede un senso chiaro preciso (lo sviluppo di un'equazione), essere poi passata nella lingua colta (lo sviluppo della specie secondo Darwin) ed essere ripresa attualmente dalla lingua dei tecnocrati in un senso così estensivo da farle perdere qualsiasi significato, se non quello che vuol fare esprimere il singolo interlocutore che la usa"<sup>141</sup>".

Proporre uno sviluppo "durevole", "locale", "sociale" o "alternativo", in antitesi allo sviluppo tradizionalmente inteso, "significa in fin dei conti cercare di prolungare il più possibile l'agonia del paziente nutrendo il virus che lo sta uccidendo. E' necessaria una vera e propria cura di disintossicazione collettiva"<sup>142</sup>".

Secondo Latouche, la definizione di sviluppo durevole, così come figura nel Rapporto Brundtland, prende in considerazione soltanto la durevolezza e la sostenibilità: "Si tratta in effetti di un "processo di cambiamento attraverso il quale lo sfruttamento delle risorse,

---

<sup>138</sup> LATUCHE S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, op. cit., p. 19.

<sup>139</sup> LATUCHE S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, op. cit., p. 72.

<sup>140</sup> JONAS H., *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, op. cit..

<sup>141</sup> Per Porsken esistono una stereotipi connotativi, tra i quali, oltre al termine sviluppo, troviamo "relazione", "comunicazione", "sviluppo", "informazione", "sessualità", "progresso", "energia", "management", "funzione", "struttura", "sistema". L'autore li definisce anche "parole ameba", utilizzando un'espressione di Ivan Illich, perché questi termini cambiano la loro forma adattandosi alle intenzioni comunicative di chi li usa: partiti dalla lingua comune sono entrati nel dominio delle scienze per poi fare nuovamente ritorno alla lingua comune. In quanto termini scientifici, i concetti che essi esprimono diventano "verità assolute". Dopo questa investitura canonizzante, quando ritornano al linguaggio colloquiale, acquistano una valenza mitica, che espropria il linguaggio quotidiano delle sue prerogative discorsive ed esercitano una sorta di tirannia connotativa a cui diventa impossibile sottrarsi. Per approfondimenti vedi PORSKEN U., *Plastikworte. Die Sprache einer internationalen Diktatur*, Klett-Cotta, Stuttgart, 1989, Trad. it.: RONCHI R. (a cura di), CAPANNOLO A., (tradotto da), *Parole di plastica. La neolingua di una dittatura internazionale*, Textus, 2011.

<sup>142</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo? Dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla costruzione di una società alternativa*, Torino, Ed. Bollati Boringhieri, 2004, p. 96.

*l'orientamento degli investimenti, i mutamenti tecnici e istituzionali si trovano in armonia e rafforzano il potenziale attuale e futuro dei bisogni degli uomini". Ma bisogna stare attenti. Per chi dirige gli affari non è l'ambiente che si deve preservare ma in primo luogo lo sviluppo. E' questa la trappola. Il problema con lo sviluppo sostenibile non sta tanto nella parola "sostenibile", che in sé è un'espressione piuttosto bella, ma nel concetto di sviluppo. (...) Il significato teorico e pratico dello sviluppo, legato al programma della modernità, è fondamentalmente contrario alla durevolezza così concepita. Ma sta di fatto che l'ideologia e il pensiero unico dominanti si sforzano, con un certo successo, di occultare questa realtà<sup>143</sup>".*

Dello stesso parere Kempf, il quale sostiene che lo sviluppo sostenibile serve soltanto "a mantenere i profitti e a evitare il cambiamento delle abitudini, modificando solo marginalmente la rotta" ma - aggiunge - "sono proprio i profitti e le abitudini che ci impediscono di cambiare rotta<sup>144</sup>".

La critica è dunque al termine sviluppo: "Le vittime dello sviluppo tendono a vedere nell'aggravamento del male il solo rimedio alle loro disgrazie. Pensano che l'economia sia l'unico mezzo per sconfiggere la povertà, senza vedere che in realtà è essa stessa a produrla. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione, e continuare a sostenere e volere il contrario non fa che aggravare il problema stesso<sup>145</sup>".

Latouche si interroga: "Bisognerà aspettare ancora quarant'anni per capire che lo sviluppo è l'unico sviluppo realmente esistente? Perché non esiste nessun altro sviluppo. E lo sviluppo realmente esistente è la guerra economica (con i suoi vincitori, certo, ma più ancora con i suoi vinti), è il saccheggio senza limiti della natura, è l'occidentalizzazione del mondo e l'omologazione planetaria, è infine il genocidio o quanto meno l'etnocidio per tutte le culture differenti<sup>146</sup>".

Sulla stessa linea, c'è chi, come Gilbert Rist, ritiene lo sviluppo "simile a una stella morta, di cui ancora si vede la luce anche se si è spenta da tempo, e per sempre"<sup>147</sup>. Altri, come Ignacy Sachs ritiene invece sia "giunto il momento di proporre una rivoluzione semantica e di tornare

---

<sup>143</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo?*, op. cit. p. 51.

<sup>144</sup> KEMP H., *Comment les riches détruisent la planète*, Paris, Le Seuil, 2007.

<sup>145</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo?*, op. cit. p. 84.

<sup>146</sup> LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo?*, op. cit. p. 75.

<sup>147</sup> RIST G., *Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale*, Torino, Ed. Bollati Boringhieri, 1997.

al termine "sviluppo", senza nessuna qualificazione, a condizione, beninteso, di ridefinirlo come concetto pluridimensionale<sup>148</sup>".

Pur apprezzando l'impostazione ed il rigore metodologico degli ideatori della Decrescita, Ugo Leone afferma che "il problema è mal posto, poiché il dilemma non è se puntare su crescita e sviluppo, ma come crescere e secondo quale sviluppo<sup>149</sup>" definendo la "decrescita" una moda. "Pertanto non è tanto la crescita che bisogna combattere quanto la mistificazione che essa comporta, la dinamica dei bisogni crescenti e continuamente frustrati sulla quale essa riposa, la competizione a cui essa predispone, incitando gli individui a voler innalzarsi, ciascuno al di sopra degli altri<sup>150</sup>". Leone, inoltre, aggiunge: "se la crescita ha avuto impatti ambientali e sociali devastanti provocando diffuso malessere, se, cioè, la crescita non ha comportato sviluppo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di ribaltare il malessere in benessere. Dunque, se provassimo a parlare di benessere, nel senso di stare meglio o di star bene?<sup>151</sup>".

Herman Daly infine ritiene che la contraddizione terminologica è evidenziata da Latouche non sia propria tanto dell'espressione "sviluppo sostenibile", quanto piuttosto del termine "crescita sostenibile" poiché, se si considera la crescita come "un'espansione quantitativa della scala e delle dimensioni fisiche del sistema economico" e per "sviluppo", "un cambiamento qualitativo del sistema economico fisicamente non in crescita, e in equilibrio dinamico con l'ambiente", si può sostenere che il nostro pianeta non cresce ma si sviluppa, poiché la Terra è un sistema finito, non suscettibile di crescita.

---

<sup>148</sup> SACHS I., *Le développement reconsidéré: quelques réflexions inspirées par le sommet de la terre*, in *Tiers Monde*, n. 137, 1994, p. 54.

<sup>149</sup> LEONE U., *Kill PIL o PIL kills*, in *Rocca*, vol. 12, n. 24, 2011, pp. 28-30.

<sup>150</sup> LEONE U., *La decrescita come alternativa?*, in *Rocca*, 2012, vol. 13, n. 1, pp. 37-39.

<sup>151</sup> LEONE U., *E se provassimo a parlare di benessere?*, in *Rocca*, 2012, vol. 13, n. 3, pp. 39-41.





## **CAPITOLO TERZO**

### **I riferimenti normativi e giurisprudenziali dello sviluppo sostenibile**

---

**Sommario.** 3.1 I fondamenti normativi dello sviluppo sostenibile - 3.1.1 Il quadro internazionale - 3.1.2 Il contesto europeo - 3.1.3 Il contesto nazionale - 3.2 I riferimenti giurisprudenziali allo sviluppo sostenibile - 3.2.1 La giurisprudenza internazionale - 3.2.2 La giurisprudenza europea - 3.3 Le interpretazioni della dottrina sul valore normativo e sulle funzioni dello sviluppo sostenibile.

#### **3.1 I fondamenti normativi dello sviluppo sostenibile**

Lo sviluppo sostenibile è un concetto sempre più spesso evocato all'interno degli accordi commerciali internazionali, dei Trattati internazionali e regionali, delle Costituzioni nazionali, oltre ad essere citato dai più importanti organismi istituzionali a livello internazionale come il WTO, l'OCSE e l'OIL: come vedremo infatti, i riferimenti al concetto in questione non riguardano strettamente le materie ambientali ma si riscontrano anche in ambito del commercio internazionale (Preambolo WTO) e della protezione dei diritti sociali fondamentali (Dichiarazioni OIL).

Al contempo, lo sviluppo sostenibile è un concetto richiamato dalle decisioni delle corti e dei tribunali sovranazionali ed europei, soprattutto nelle controversie che vedono contrapporsi gli interessi ambientali a quelli economici.

### 3.1.1 Il quadro internazionale

Lo sviluppo sostenibile risulta da tempo tra gli obiettivi ai quali sono rivolti importanti accordi commerciali e convenzioni internazionali, tra i quali spicca per importanza il riferimento contenuto nel Preambolo dell'Accordo WTO.

Adottando un criterio temporale per l'analisi dei riferimenti al concetto in esame nel quadro internazionale, risalgono al 1992, anno della Dichiarazione di Rio, la Convenzione del 1992 delle Nazioni Unite sulla diversità biologica<sup>152</sup>, e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992 sui cambiamenti climatici<sup>153</sup>. Nella prima lo sviluppo sostenibile è citato all'art. 8, lettera e), dove è previsto l'obbligo per ogni parte contrattuale di promuovere lo sviluppo sostenibile: *"Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: (...) Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas (...)"*. Nella seconda, vi sono molteplici riferimenti al concetto di sviluppo sostenibile: nel preambolo, riconoscendo che *"tutti i Paesi e in particolar modo i Paesi in via di sviluppo devono poter accedere alle risorse necessarie per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile, e (...) per realizzare l'obiettivo suddetto, devono aumentare i consumi di energia tenendo comunque conto delle possibilità di ottenere una maggiore efficienza energetica e di controllare le emissioni di gas ad effetto serra in generale, tra l'altro mediante applicazione di nuove tecnologie in condizioni che le rendono economicamente e socialmente vantaggiose"*, viene proclamato l'obiettivo di *"proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni"*. Ancora, esso risulta quale obiettivo, all'art. 3., affinché le parti si adoperino per una riduzione dell'emissione di gas ad effetto serra in tempi brevi *"affinché lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile"*. Infine, risulta interessante, all'art. 3.4, il riferimento

---

<sup>152</sup> La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 5 giugno 1992 è entrata in vigore il 29 dicembre 1993.

Il testo della Convenzione è disponibile all'indirizzo:  
<http://www.un.org/en/events/biodiversityday/convention.shtml>.

<sup>153</sup> La Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 è entrata in vigore il 21 marzo 1994.

Il testo della convenzione è disponibile all'indirizzo:  
[http://unfccc.int/essential\\_background/items/6031.php](http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php).

al diritto e al "dovere" delle parti di promuovere lo sviluppo sostenibile.

E' del 1994 invece la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e la siccità<sup>154</sup>, tra i cui obiettivi, all'art. 2.1, è rinvenibile un riferimento espresso allo sviluppo sostenibile: "1. *The objective of this Convention is to combat desertification and mitigate the effects of drought in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, through effective action at all levels, supported by international cooperation and partnership arrangements, in the framework of an integrated approach which is consistent with Agenda 21, with a view to contributing to the achievement of sustainable development in affected areas*".

Dall'analisi del testo di queste Convenzioni si evince come in esse lo sviluppo sostenibile sia eletto ad obiettivo principe in tema ambientale, allo scopo di preservare il patrimonio naturale per le generazioni future.

Un primo importante riferimento allo sviluppo sostenibile nell'ambito del commercio internazionale è invece contenuto nel Preambolo dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) del 1994. In tale preambolo infatti, insieme all'obiettivo principale di promozione del pieno impiego<sup>155</sup> e di crescita stabile della domanda, della produzione e dei redditi attraverso la progressiva riduzione dei dazi doganali e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nelle relazioni commerciali internazionali, viene affermata anche la necessità di consentire "un utilizzo ottimale delle risorse mondiali in conformità con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile": "Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with

---

<sup>154</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sulla desertificazione del 12 settembre 1994. Il testo della Convenzione è disponibile al link: <http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx>.

<sup>155</sup> Nell'accordo istitutivo dell'OMC, oltre che nel Preambolo, le Parti contraenti riconoscono un rilievo ai diritti sociali dei lavoratori all'interno del sistema GATT/OMC, agli artt. II, n. 1 (*Scope of the WTO*) e III, n. 1 (*Functions of the WTO*) 22, e n. 2 che prevede che l'OMC "... shall provide the forum for negotiations among its Members... in matters dealt with under the Annexes ... (and) also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations...".

*the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development...<sup>156</sup>".*

L'inserimento in tali termini dello sviluppo sostenibile<sup>157</sup> nell'ambito dell'accordo WTO, comporta una necessaria interpretazione dello stesso alla luce dell'obiettivo di uno sviluppo che coniughi i valori economici, ambientali e sociali, prevedendo espressamente un dovere, per le parti interessate, di integrare le istanze extra-economiche nelle loro relazioni commerciali<sup>158</sup>. Un tale riferimento esplicito allo sviluppo sostenibile come obiettivo di un accordo commerciale internazionale risulta di fondamentale importanza e dovrebbe aiutare "delle letture evolutive" degli accordi e delle eccezioni al libero commercio<sup>159</sup>.

Importante nel processo di affermazione dello sviluppo sostenibile è poi indubbiamente il Protocollo di Kyoto del 1997<sup>160</sup>, un trattato internazionale, giuridicamente vincolante, che stabilisce precisi obiettivi per i tagli delle emissioni di gas, responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento del pianeta, finalizzati, tra l'altro, alla promozione dello sviluppo sostenibile: "*Each Party (...) in achieving its quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall: (a). ... etc.*"<sup>161</sup>.

---

<sup>156</sup> Fonte: *WTO Agreement, Preamble*.

<sup>157</sup> Il riferimento allo sviluppo sostenibile è stato introdotto nel Preambolo dell'accordo WTO con la Conferenza ministeriale di Marrakech nel 1995.

<sup>158</sup> Come già nel preambolo del GATT 1947 tali obiettivi avrebbero dovuto essere conseguiti attraverso il "... *reciprocal and mutually advantageous arrangements direct to (...) the elimination of discriminatory treatment in international commerce*". Risultano pertanto evidenti le differenze rispetto alla Carta dell'Avana che poneva tra i fini espliciti della costituenda ITO (*International Trade Organisation*) e il raggiungimento di condizioni di pieno impiego della manodopera e di progresso economico e sociale (Cap. 1, *Purpose and objectives*, art. 1), per cui le Parti contraenti riconoscevano l'impegno di intraprendere le azioni più opportune a sostenere l'occupazione (Cap. II, *Employment and economic activity*, art. 3, par. 1) nonché la crescita economica ed industriale in particolare dei Paesi in via di sviluppo (cap. III, *Economic development and reconstruction*, art. 10) cui pervenire attraverso una stretta collaborazione con le Nazioni Unite (cap. II, art. 2, par. 2) all'ITO. In tal senso vedi DI TURI C., *Globalizzazione dell'economia e diritto fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 140.

<sup>159</sup> RADIGHIERI E., *I diritti fondamentali dei lavoratori nel commercio internazionale*, in ROSSI L.S. (a cura di), *Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 110-111.

<sup>160</sup> Protocollo di Kyoto, firmato in Giappone l'11 dicembre 1997, da più di 160 paesi. Il testo del Protocollo di Kyoto è disponibile all'indirizzo: [http://unfccc.int/essential\\_background/kyoto\\_protocol/items/6034.php](http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/6034.php).

<sup>161</sup> Art. 2.1 del Protocollo di Kyoto.

Nel 2000 venne stipulato il Protocollo di Cartagena, in tema di Biosicurezza, il cui preambolo risulta particolarmente significativo perché riconosce *"che gli accordi commerciali ed ambientali si dovrebbero sostenere a vicenda e dovrebbero essere finalizzati al conseguimento di uno sviluppo sostenibile"*.

E' sempre del 2000 poi l'accordo di partenariato di Cotonou concluso tra l'Unione europea e Africa, Caraibi e paesi del Pacifico<sup>162</sup>. Nel preambolo di tale accordo si dichiara l'impegno dei contraenti *"ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP<sup>163</sup> nell'economia mondiale"*. Si afferma inoltre che *"la cooperazione economica e commerciale mira favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP<sup>164</sup>"*.

Così, nella Convenzione del 2002 *"per la cooperazione nella protezione e nello sviluppo sostenibile dell'ambiente marino e della costa del nord-est Pacifico"*, lo sviluppo sostenibile viene identificato nel *"(...) process of progressive change in the quality of life of human beings, which places them as the centre and primary subjects of development, by means of economic growth with social equity and transformation of production methods and consumption patterns, sustained by the ecological balance and life support systems of the region. This process implies respect for regional, national and local ethnic and cultural diversity, and full public participation, peaceful coexistence in harmony with nature, without prejudice to and ensuring the quality of life of future generations<sup>165</sup>"*.

Oltre alle Convenzioni e agli accordi commerciali internazionali, esistono poi molteplici riferimenti allo sviluppo sostenibile anche nei

---

<sup>162</sup> Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. Testo disponibile all'indirizzo:

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/development/african\\_caribbean\\_pacific\\_states/rl2101\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/development/african_caribbean_pacific_states/rl2101_it.htm).

<sup>163</sup> ACP: Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

<sup>164</sup> Art. 34 dell'Accordo di Cotonou.

<sup>165</sup> Art. 3.1, *Convention for Cooperation in the Protection and Sustainable Development of the Marine and Coastal Environment of the Northeast Pacific*, 18 February 2002, City of Antigua, Guatemala.

documenti elaborati dalle più importanti organizzazioni internazionali, in particolare l'Ocse, l'OIL e l'ITUC.

L'OIL, già nel 1998, seppur non citandolo espressamente, si rifà al principio dello sviluppo sostenibile nella Dichiarazione tripartita sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica<sup>166</sup>, nell'ambito della quale l'Organizzazione invita le multinazionali a "tener pienamente conto degli obiettivi di politica generale che i paesi dove esse operano si sono fissati", tenendo presente che "le loro attività dovrebbero armonizzarsi con le priorità dello sviluppo e con le strutture e gli obiettivi sociali del paese in cui operano", suggerendo, a tal fine, delle "consultazioni tra le imprese multinazionali, il governo e, se necessario, le organizzazioni nazionali di imprenditori e di lavoratori interessate".

Un riferimento più esplicito al concetto in esame è contenuto invece nella Dichiarazione sui principi ed i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, dove è ribadito l'impegno dell'Organizzazione a «mobilitare il complesso delle proprie capacità di azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i campi di sua competenza, con particolare riguardo all'occupazione, alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro, per fare in modo che, nel contesto di una strategia globale di sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino a vicenda al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile su vasta scala».

Più recente è la Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008<sup>167</sup>, che "offre ai dirigenti e ai decisori un approccio equilibrato che si relaziona agli individui e a soluzioni produttive sul piano nazionale, fornendo al contempo una piattaforma comune di governance a livello internazionale. Un testo che contribuisce alla coerenza politica a favore dello sviluppo sostenibile all'interno delle strategie nazionali, tra le organizzazioni

---

<sup>166</sup> La Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale risale al 1977, per poi essere rivista nel 2000 e nel 2006 ed è consultabile all'indirizzo: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms\\_152553.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_152553.pdf).

<sup>167</sup> Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro in occasione della sua novantasettesima sessione, tenutasi a Ginevra il 10 giugno 2008. Il testo della Convenzione è disponibile al link: [http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/campaigns/voices-on-social-justice/WCMS\\_099766/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/campaigns/voices-on-social-justice/WCMS_099766/lang--en/index.htm).

*internazionali e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, inglobando obiettivi di natura sociale, economica e ambientale".*

Un chiaro riferimento allo sviluppo sostenibile è infine identificabile nelle Linee Guida dell'Ocse del 2011<sup>168</sup> destinate alle imprese multinazionali, in cui sono contenenti *"principi e norme volontari per un comportamento responsabile delle imprese, conforme alle leggi applicabili"*. Già nella prefazione di questo documento, seppur di natura non vincolante, viene esplicitato *"l'obiettivo di valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile<sup>169</sup>"*. Secondo l'Organizzazione, le imprese multinazionali *"hanno l'opportunità di attuare politiche esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile"* e il dovere di *"contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile"*, mentre i governi, contestualmente, sono tenuti a stimolare il contributo positivo che le multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale *"adottando norme e politiche di supporto allo sviluppo sostenibile e promuovendone l'adozione"*. Quest'ultime sono poi esortate a *"tenere pienamente conto delle politiche in atto nei paesi in cui operano e prendere in considerazione i punti di vista degli altri stakeholders"*, e sono invitate a valutare le conseguenze del proprio agire imprenditoriale sugli altri portatori di interesse, i cosiddetti *stakeholders<sup>170</sup>*, ovvero i lavoratori, l'ambiente, i consumatori, i clienti, i fornitori, i concorrenti, la comunità, ecc.

Con riferimento all'intervento dell'Ocse da ultimo citato, giova evidenziare come di queste Linee Guida siano non solo i governi nazionali, ma anche le imprese, principali attori del mercato: entrambi sono eletti al contempo destinatari e attori del paradigma dello sviluppo sostenibile. Se infatti a livello macro lo sviluppo sostenibile dovrebbe

---

<sup>168</sup> Le Guidelines OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) risalgono al 1976 ma sono state riviste nel 2000 e, più recentemente, nel 2011.

<sup>169</sup> *OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition.*

<sup>170</sup> In dottrina esistono diverse definizioni del termine *"stakeholders"*. Essi sono comunemente definiti come *"un individuo, o un gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dalla realizzazione degli obiettivi dell'impresa"* (Cfr. FREEMAN R.E., *Strategic Management: a stakeholder approach*, Boston, Pitman, 1984), oppure come *"i partecipanti che possiedono un diritto legittimo sull'impresa"* (HILL, C.W., JONES T.M., *Stakeholder-Agency Theory*, in *Journal of Management Studies*, n. 29, 1992, pp. 131-154) o ancora come *"le persone o i gruppi che incorrono in un rischio, avendo investito una forma di capitale umano o finanziario in un'impresa"* (CLARKSON M. B. E., *A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance*, in *Academic of Management Review*, January 1, vol. 20, n. 1, 1995, pp. 92-117).

essere assunto come criterio guida nella definizione delle politiche legislative in materia economica, sociale e ambientale, allo stesso tempo le imprese, a livello micro, sono invitate a valutare nel rapporto con le parti e nello svolgimento della loro attività imprenditoriale, l'impatto del loro agire sui suoi *stakeholders*.

### 3.1.2 Il contesto europeo

Nell'ordinamento europeo l'implementazione del concetto di sviluppo sostenibile ha conosciuto un percorso lento, durato circa mezzo secolo, durante il quale lo sviluppo sostenibile si è affermato sia come principio di carattere generale, peraltro di natura vincolante, sia come obiettivo dell'azione comunitaria.

Sono rinvenibili diversi riferimenti al concetto in esame tanto sia nelle fonti primarie di *hard law* (Trattato sull'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Carta di Nizza e Costituzione Europea), quanto, come avremo modo di approfondire, nelle fonti non strettamente vincolanti elaborati dagli organi comunitari (Comunicazioni della Commissione Europea, Dichiarazioni del Consiglio Europeo e Risoluzioni del Parlamento Europeo).

Partendo dalle fonti primarie del diritto europeo, risulta utile citare l'Atto Unico Europeo<sup>171</sup> (1986) perché è in quell'occasione che viene disciplinata e legittimata, per la prima volta, l'azione comunitaria in campo ambientale nel Trattato UE<sup>172</sup>. E' solo infatti successivamente a questo Atto, ovvero, più precisamente, nella versione del Trattato di Maastricht del 1992, che è rinvenibile un primo concreto rinvio allo sviluppo sostenibile, nei termini proposti dall'art. 2: *"La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita*

<sup>171</sup> Atto Unico Europeo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29 giugno 1987.

<sup>172</sup> Più nello specifico nella Parte II, titolo VII, Ambiente.



*sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri". Una norma avente l'espressa finalità di sviluppare armoniosamente l'attività economica dei Paesi membri, garantendone un'espansione continua attraverso uno "sviluppo armonioso ed equilibrato". Se è vero che non troviamo un espresso riferimento puntuale all'espressione "sviluppo sostenibile", lo possiamo intuire nel considerare complessivamente le espressioni "crescita sostenibile" e "sviluppo equilibrato", e dall'interesse duplice per la "protezione dell'ambiente" e la "protezione sociale".*

*E' solo a partire dal Trattato di Amsterdam del 1997 che lo sviluppo sostenibile entra invece a far parte espressamente degli obiettivi dell'Unione, prevedendo l'inserimento nel TUE del seguente preambolo: "determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori"<sup>173</sup>. Il Trattato prevede poi tra gli obiettivi comunitari quello di "promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato"<sup>174</sup>. Il testo legislativo prevede poi una nuova formulazione dell'articolo 2, aggiungendo l'aggettivo "sostenibile" all'obiettivo di uno "sviluppo armonioso e equilibrato" di cui sopra<sup>175</sup>, ed inserisce un nuovo articolo 3, lettera c): "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione*

---

<sup>173</sup> Art. 1.2 del Trattato di Amsterdam che modifica il punto 7 del preambolo del Trattato dell'Unione Europea.

<sup>174</sup> Art. 1.5 del Trattato di Amsterdam che modifica la lettera b) del Trattato dell'Unione Europea.

<sup>175</sup> Art. 2.2. del Trattato di Amsterdam che modifica l'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea.

delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile<sup>176</sup>».

Con la revisione dei trattati dell'Unione Europea ad opera del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 il principio dello sviluppo sostenibile ottiene a livello di diritto primario una sua più ampia connotazione. Il Trattato di Lisbona ribadisce infatti in diversi punti l'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile<sup>177</sup> e torna nuovamente a modificare l'art. 2 TUE<sup>178</sup>, inserendo un nuovo comma 3, che recita "l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico" ed un nuovo comma 5 "Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite<sup>179</sup>".

Infine, è al Trattato di Lisbona che si deve l'annessione al TUE della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000, la quale, tra l'altro, contiene degli importanti riferimenti allo sviluppo sostenibile nel Preambolo e nell'art. 37. In particolare, nel preambolo si evince che "l'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza

---

<sup>176</sup> Art. 2.4 del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato dell'Unione Europea inserendo il nuovo art. 3 c).

<sup>177</sup> Art. 10 A, co. 2., p. 4) ("favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà"); ed f) ("contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile").

<sup>178</sup> Oggi art. 3 del TUE.

<sup>179</sup> Punto 4 delle Disposizioni Generali del Trattato di Lisbona che modifica il TUE.

*di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento". L'art. 37 della Carta dispone, invece, che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".*

In tale occasione lo sviluppo sostenibile viene quindi elevato a principio *programmatico*, entrando, pertanto, nell'azione dell'Unione Europea come principio guida nell'elaborazione delle politiche.

I riferimenti contenuti nella Carta di Nizza sono particolarmente importanti sia per il suo valore normativo<sup>180</sup>, sia perché lo sviluppo sostenibile, per la prima volta, viene evocato in materia di protezione dei diritti sociali fondamentali, e non, come accaduto fino ad allora, solamente in materia economica ed ambientale.

Concludendo, con le fonti di diritto primarie, si ricorda che anche il T<sup>fue</sup><sup>181</sup> contiene un riferimento allo sviluppo sostenibile, all'art. 11: *"le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*<sup>182</sup>.

Alla luce dei molteplici riferimenti normativi rinvenuti tra le fonti di diritto primario dell'Ue, il principio di sviluppo sostenibile si può essere considerato a pieno titolo un principio normativo, espressamente riconosciuto, e di conseguenza promosso e tutelato dall'Unione Europea e dai suoi Stati Membri.

Oltre a queste fonti di indiscussa importanza, il valore della sostenibilità assume importanza anche come uno dei pilastri del Progetto di Costituzione Europea<sup>183</sup>, dove già nel Preambolo si richiama la responsabilità inter e intra generazionale: *"Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future"*. Tra gli obiettivi

---

<sup>180</sup> Il Trattato di Lisbona inserisce la Carta di Nizza tra le fonti di diritto primario europeo.

<sup>181</sup> Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

<sup>182</sup> Art. 11 T<sup>fue</sup>, ex articolo 6 del TCE.

<sup>183</sup> La Costituzione europea, formalmente nominata *"Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa"* è stato un progetto di revisione dei trattati fondativi dell'Unione Europea, redatto nel 2003 dalla Convenzione Europea e definitivamente abbandonato nel 2009 a seguito dello stop alle ratifiche imposto dai no ai referendum di Francia e Paesi Bassi.

della Costituzione europea (art. 2), oltre alla pace e ai suoi valori, vi è "il benessere dei suoi popoli", raggiungibile solo se l'Unione (art. 3) si adopererà "per un'Europa dello sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente". Lo sviluppo sostenibile è considerato quindi un valore da promuovere anche nelle relazioni con il resto del mondo (art. 3, comma 4), nella certezza che la pace, la sicurezza, la solidarietà, il progresso reciproco dei popoli, il commercio libero ed equo, l'eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani, "sono interdipendenti e fortemente legati allo sviluppo sostenibile della Terra". Ancora, "nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale<sup>184</sup>". Ulteriormente, l'art. II-97 della Costituzione Europea, dedicato alla tutela dell'ambiente, stabilisce che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile", mentre l'art. III-292.2 prevede che "L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: (f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile". L'inserimento poi nel testo Costituzionale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, "oltre a munire di valore giuridico una serie di diritti prima solo politicamente affermati, determina il definitivo superamento della matrice esclusivamente mercantile dell'Unione Europea e quindi valorizza, nell'ambito dell'ordinamento europeo, le "ragioni" dei diritti sociali rispetto a quelle finora prevalenti della concorrenza<sup>185</sup>".

---

<sup>184</sup> Art. I-3, p. 4 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

<sup>185</sup> SANTORO PASSARELLI G., *Le "ragioni" dell'impresa e la tutela dei diritti del lavoro nell'orizzonte della normativa europea*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2005, p. 97.

Nel corso degli anni poi lo sviluppo sostenibile è stato evocato, in numerosi documenti ad opera della Commissione Europea, del Parlamento e del Consiglio Europeo: seppur si tratti di atti di natura non vincolante, alcuni di essi meritano, ad avviso di chi scrive, di essere riportati, senza alcuna pretesa di esaustività, a dimostrazione dell'interesse concreto, a livello comunitario, per l'affermazione e la diffusione di questo principio.

E' al Consiglio Europeo che si attribuisce il primo documento comunitario in cui è presente il concetto di sviluppo sostenibile. Si tratta della dichiarazione del 26 giugno 1990 adottata dai capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio, in occasione del Consiglio europeo di Dublino (il primo dopo l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo<sup>186</sup>), nella quale gli Stati membri riconoscono che la loro azione deve fondarsi *"sui principi dello sviluppo sostenibile e di un modo di agire preventivo e precauzionale"*; lo sviluppo economico, connesso alla realizzazione del mercato interno deve essere *"sostenibile e valido dal punto di vista ambientale"*.

Risale invece al 2001 la decisione del Consiglio Europeo, riunitosi a Göteborg nel giugno del 2001, di integrare la dimensione sociale dello sviluppo definita nella Strategia di Lisbona, con gli aspetti della sostenibilità ambientale. Le conclusioni della Presidenza prevedono infatti che *"Lo sviluppo sostenibile - soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni future - è un obiettivo fondamentale fissato dai trattati. A tal fine è necessario affrontare le politiche economiche, sociali e ambientali in modo sinergico. La mancata inversione delle tendenze che minacciano la qualità futura della vita provocherà un vertiginoso aumento dei costi per la società o renderà tali tendenze irreversibili."* Il Consiglio in tale occasione ha quindi individuato una serie di obiettivi e di misure come orientamento generale per il futuro sviluppo di politiche in quattro settori prioritari - cambiamenti climatici, trasporti, sanità pubblica e risorse naturali - integrando in tal modo le decisioni su questioni sociali ed economiche.

Sempre nell'ambito degli atti del Consiglio Europeo rinveniamo infine la dichiarazione sui principi direttivi dello sviluppo sostenibile, approvata dal Consiglio di Bruxelles del 16-17 giugno

---

<sup>186</sup> In realtà infatti è solo a partire dall'Atto Unico Europeo (1986) che viene disciplinata e legittimata l'azione comunitaria in campo ambientale nel Trattato (Parte II, titolo VII, Ambiente).

2005<sup>187</sup>: in tale occasione viene affermato che "lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale di tutte le politiche della Comunità europea, sancito del trattato. Si prefigge il miglioramento costante della qualità della vita sul pianeta per le generazioni attuali e future. Consiste nella salvaguardia della capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di vita. Si fonda sui principi della democrazia e dello stato di diritto nonché sul rispetto dei diritti fondamentali, comprese libertà e pari opportunità per tutti. Determina la solidarietà intra e intergenerazionale. Intende promuovere un'economia dinamica con un elevato livello di occupazione ed istruzione, di tutela sanitaria, di coesione sociale e territoriale e di protezione dell'ambiente in un mondo in pace e sicuro, che rispetta la diversità culturale. Per realizzare tali finalità in Europa e nel mondo, l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a perseguire e rispettare, individualmente e con i propri partner, gli obiettivi e i principi seguenti". Il concetto di sviluppo sostenibile è fondato su valori di riferimento quali i principi della democrazia e dello stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Si precisa dunque che lo sviluppo sostenibile mira a "promuovere un'economia dinamica con un elevato livello di occupazione e di istruzione, di tutela sanitaria, di coesione sociale e territoriale e di protezione dell'ambiente in un mondo di pace e sicuro, che rispetta la diversità culturale". Tale dichiarazione contiene gli obiettivi chiave (la tutela dell'ambiente, l'equità sociale e la coesione, la prosperità economica, l'assunzione delle proprie responsabilità a livello internazionale) e i principi guida che costituiscono la base della strategia in materia di sviluppo sostenibile: promozione e protezione dei diritti fondamentali, solidarietà intergenerazionale e intra-generazionale, partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle parti sociali, il principio di precauzione (ovvero evitare di intraprendere iniziative che potranno generare rischi significativi) e quello "chi inquina paga".

Con riferimento invece agli interventi della Commissione Europea, preme ricordare la Comunicazione del 2001 in tema di "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore; strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile" dove si auspica "una visione

---

<sup>187</sup> Il Consiglio Europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha approvato la "Dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile" che contiene gli obiettivi chiave e i principi guida che costituiranno la base della nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile.

positiva di lungo termine di una società più prospera e più giusta, con la promessa di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano", che garantisca "una migliore qualità della vita, anche in termini intergenerazionali<sup>188</sup>". L'anno successivo venne poi elaborata un'ulteriore Comunicazione, "Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile<sup>189</sup>", nella quale venne posto l'accento sull'urgenza di creare un maggiore bilanciamento tra le forze del mercato globale, la governance mondiale e le politiche nazionali, per rispondere alle gravi disparità e disuguaglianza tra e all'interno dei Paesi, proponendo una serie di azioni: governare la globalizzazione, lottare contro la povertà, promuovere lo sviluppo sociale, gestire in modo sostenibile le risorse naturali e ambientali, migliorare la coerenza delle politiche dell'Unione Europea e finanziare lo sviluppo sostenibile.

Di particolare significatività per l'affermazione del paradigma dello sviluppo sostenibile risulta poi il Libro Verde dell'ottobre 2010 sulla politica di sviluppo dell'UE a sostegno dello sviluppo sostenibile, ove lo stesso viene qualificato addirittura come "nuovo motore" della crescita mondiale e la Comunicazione Europa 2020 della Commissione<sup>190</sup> dello stesso anno, che prevede l'elaborazione di una strategia per una crescita intelligente, (attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione) sostenibile (basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva) ed inclusiva (volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale, sia un Piano d'azione a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM)<sup>191</sup>.

---

<sup>188</sup> Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 intitolata: "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile", COM(2001) 264 def.. Il testo della Comunicazione è consultabile all'indirizzo:

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/environment/sustainable\\_development/l28117\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28117_it.htm).

<sup>189</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni del 21 febbraio 2002, intitolata "Verso un partenariato mondiale per uno sviluppo sostenibile" COM(2002), 82 def.. Il testo della Comunicazione è consultabile all'indirizzo:

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/external\\_trade/l28015\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/l28015_it.htm).

<sup>190</sup> Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010)2020 def..

<sup>191</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 aprile 2010, intitolata "Un piano d'azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio", COM(2010) 159 def..

Infine, anche il Parlamento Europeo ha espressamente rinviato al concetto di sviluppo sostenibile nei suoi atti: basti citare, fra tutti, la recente Risoluzione dell'8 giugno 2011, sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee<sup>192</sup>, nella quale si ricorda che l'UE si è posta l'obiettivo di diventare "un polo di eccellenza in materia di RSI", e che questo concetto dovrebbe abbracciare nuovi ambiti, come l'organizzazione del lavoro o le pari opportunità, o la promozione di progetti innovativi "in modo da sostenere il passaggio a una economia sostenibile". Il Parlamento in tale occasione ha invitato poi la Commissione ad inserire sistematicamente negli accordi di libero scambio di investimento negoziati con i paesi terzi, un capitolo sullo sviluppo sostenibile, contenente una clausola sulla RSI giuridicamente vincolante.

### 3.1.3 Il contesto nazionale

Un'ampia rassegna delle fonti normative dell'ordinamento italiano evidenzia come il principio dello sviluppo sostenibile non sia ancora pienamente integrato nell'ordinamento nazionale.

Se si prende ad esempio la Costituzione Italiana si può notare come il concetto di sviluppo sostenibile non abbia (ancora) trovato uno spazio definito, nemmeno nella sua componente di tutela dei diritti delle future generazioni. Soltanto l'interpretazione di un insieme combinato di disposizioni costituzionali (art. 2, 9, 32, 41 e 42<sup>193</sup>) porterebbe a

---

<sup>192</sup> Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee (2010/2205(INI)).

<sup>193</sup> Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; Art. 9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"; Art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali"; Art. 42: "La proprietà è pubblica o



desumere l'esistenza implicita del principio nella Costituzione italiana, soprattutto alla luce della sua intrinseca ricerca di compatibilità tra sviluppo economico, tutela dell'ambiente e salute umana.

Un tale ritardo nel recepimento di un principio ormai associato dall'Unione Europea tuttavia non sorprende, se si considera che il tema della protezione ambientale sia entrato solo di recente nel lessico della Costituzione, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Ciò non significa che il legislatore costituzionale italiano non sia interessato all'introduzione del principio in parola nel testo costituzionale, come dimostrano i recenti progetti di riforma costituzionale, con riferimento all'introduzione all'art. 9 del diritto fondamentale all'ambiente, e all'art. 41, del principio dello sviluppo sostenibile, così come riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale e comunitario.

Quanto al primo, dal 1990 sono stati presentati una serie di progetti di riforma dell'art. 9<sup>194</sup>, per annoverare la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Repubblica. In particolare, la legge di proposta costituzionale n. 101/2006<sup>195</sup>, intitolata "*modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile*", proponeva di aggiungere la promozione dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Repubblica, aggiungendo all'art. 9 i seguenti commi: "*riconosce e garantisce l'ambiente e gli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali propri e del pianeta. Promuove lo sviluppo sostenibile e il rispetto degli animali. Protegge le biodiversità. Tutela l'accesso all'acqua quale bene comune pubblico*".

---

*privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità".*

<sup>194</sup> Sulla riforma costituzionale dell'articolo 9 cfr. MANTINI P., *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2, 2006, pp. 207 ss.. Sul tema si veda anche VENTURI A., *Costituzione, ambiente e sviluppo sostenibile. Elementi di comparazione giuridica per una revisione costituzionale*, in CORDINI G., VENTURI A. (a cura di), *Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo*, Roma, Aracne, 2011, pp. 177 ss..

<sup>195</sup> Proposta di Legge Costituzionale Mussi: "*Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile*" presentata il 28 aprile 2006, consultabile al link: [http://leg15.camera.it/\\_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera\\_wai.asp?Pdl=101](http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?Pdl=101).

Quanto al secondo, c'è chi<sup>196</sup> propone di integrare, con il riferimento "all'ambiente", l'elencazione dei limiti che può incontrare l'iniziativa economica: "*l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*". Tale previsione quindi introdurrebbe la necessità di bilanciare la libertà d'iniziativa economica con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Oltre i confini nazionali, sono invece rinvenibili interessanti e concreti riferimenti costituzionali nei paesi europei ed extra-europei.

La Francia, ad esempio, è il primo paese in Europa ad aver integrato nel testo costituzionale il principio del *développement durable*<sup>197</sup>, grazie all'annessione nel 2005 della *Charte de l'environnement*, (Carta dell'ambiente) alla Costituzione francese<sup>198</sup>, al fine di "*assicurare uno sviluppo sostenibile, le scelte destinate a rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di soddisfare i loro bisogni*"<sup>199</sup>, introducendo quattro diversi principi:

- il principio di precauzione (che specifica la necessità di adottare delle misure poiché non esistono delle ragioni sufficienti per credere che un'attività o un prodotto siano un rischio per danni gravi alla salute e all'ambiente. Il principio permette di assicurare un alto

---

<sup>196</sup> Proposta di revisione degli art. 9 e 41 della Costituzione di Fare Ambiente del 05 Maggio 2011.

<sup>197</sup> In Francia esistono diverse leggi in tema di sviluppo sostenibile: la legge sull'aria, Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air, pubblicata nel Journal Officiel, n°1, il 1 gennaio 1997, consultabile all'indirizzo:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381337>

&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=186311884&oldAction=rechTexte; la legge di orientamento per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile, Loi n°99-533 du 25 juin 1999, pubblicata nel Journal Officiel, n. 148, il 29 giugno 1999, consultabile all'indirizzo:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000760911>

&dateTexte=&fastPos=2&fastReqId=1198589960&oldAction=rechTexte; la legge relativa alla solidarietà e allo sviluppo urbano, Loi n°2000-1208 del 13 dicembre 2000, pubblicata nel Journal Officiel, n. 289, il 14 dicembre 2000, p. 19777, consultabile all'indirizzo:

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538>

&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1225493132&oldAction=rechTexte.

<sup>198</sup> La Carta dell'ambiente è stata incorporata nella Costituzione francese con la Legge costituzionale n. 2005-205 del 1 marzo 2005. Il testo della Costituzione francese è consultabile all'indirizzo:

[http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution\\_11-2011.pdf](http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution_11-2011.pdf).

<sup>199</sup> Testo originale, tratto dal preambolo della Carta dell'Ambiente: "*Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins*".

livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, animale o vegetale, nel caso in cui i dati scientifici del problema non permettano una valutazione completa del rischio;

- il principio *pollueur-payeur* (chi inquina paga), che mira a prevenire e riparare i Danni alla natura causati da un sito o un'attività industriale;

- il principio di azione preventiva e di correzione, che riguarda le attenzioni all'ambiente e che si pone l'obiettivo di utilizzare le migliori tecniche possibili a un costo economico accettabile;

- il principio di partecipazione-informazione, che dà il diritto a ciascun cittadino di avere accesso alle informazioni relative all'ambiente, comprese quelle relative alle sostanze ed alle attività pericolose. Il cittadino deve essere associato ad un processo di elaborazione dei progetti che abbiano un'incidenza notevole sull'ambiente o sulla gestione del territorio.

L'importanza della sostenibilità viene ribadita anche all'art. 6 della Carta in questione, ove si considera lo sviluppo sostenibile come fondamentale principio programmatico per le future politiche nazionali: *"le politiche pubbliche devono promuovere uno sviluppo durevole. A tale scopo, esse conciliano la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico e il progresso sociale"*<sup>200</sup>.

Anche la Costituzione portoghese contiene ben due diversi riferimenti allo sviluppo sostenibile, uno all'art. 66, in tema di ambiente e qualità della vita - dove si prevedono una serie di doveri allo Stato, *"in modo da assicurare in diritto all'ambiente, nell'ambito di un contesto generale di sviluppo sostenibile"*<sup>201</sup> - l'altro all'art. 81,

---

<sup>200</sup> Testo originale dell'art. 6: *"Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social"*, Traduzione a cura dell'autrice.

<sup>201</sup> Art. 66 della Costituzione Portoghese, rubricato "Environment and quality of life": *"1. Everyone has the right to a healthy and ecologically balanced human living environment and the duty to defend it. 2. In order to ensure the right to the environment within an overall framework of sustainable development, the state, acting via appropriate bodies and with the involvement and participation of citizens, is charged with: a) Preventing and controlling pollution and its effects and the harmful forms of erosion; b) Conducting and promoting town and country planning with a view to a correct location of activities, balanced social and economic development and the enhancement of the landscape; c) Creating and developing natural and recreational reserves and parks and classifying and protecting landscapes and places, in such a way as to guarantee the conservation of nature and the preservation of cultural values and assets that are of historic or artistic interest; d) Promoting the rational use of natural resources, while safeguarding their ability to renew themselves and*

in tema dei doveri primari dello Stato, dove si prevede che lo stato, in ambito economico e sociale è incaricato, "nel contesto generale di una strategia di sviluppo sostenibile", di promuovere e migliorare il benessere socio-economico delle persone e la loro qualità di vita, specialmente con riferimento alle persone svantaggiate<sup>202</sup>.

Una grande attenzione nei confronti dello sviluppo sostenibile è presente anche in altre Costituzioni di paesi extraeuropei<sup>203</sup>, come in quella del Congo del 1992 ed in quella peruviana del 1993. Parimenti, il tema centrale della definizione standard di sviluppo sostenibile contenuta nel Rapporto Brundtland - ovvero la necessità odierna di tutela ambientale vista come indissolubilmente connessa alla tutela degli interessi delle future generazioni - è espressamente contenuta anche nell'art. 225 della Costituzione del Brasile del 1988<sup>204</sup>, nell'art. 41 di

---

*ecological stability, with respect for the principle of inter-generational solidarity; e) In cooperation with local authorities, promoting the environmental quality of rural settlements and urban life, particularly on the architectural level and as regards the protection of historic zones; f) Promoting the integration of environmental objectives into the various policies with a sectoral scope; g) Promoting environmental education and respect for environmental values and assets; h) Ensuring that the fiscal policy renders development compatible with the protection of the environment and the quality of life".*

<sup>202</sup> Art. 81 della Costituzione Portoghese, rubricato "Priority duties of the state": "1. In the economic and social field the state is under a priority duty: a) Within the overall framework of a sustainable development strategy, to promote an increase in people's social and economic well-being and quality of life, especially those of the most disadvantaged persons; (...)".

<sup>203</sup> MANCARELLA M., *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it).

<sup>204</sup> Art. 225 della Costituzione del Brasile del 1988: "Tutti hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, e in quanto bene di uso comune del popolo, indispensabile per una sana qualità di vita; si impone all'autorità pubblica e alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future". Traduzione dell'autrice dal testo originale: "Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"

quella argentina<sup>205</sup> e nell'art. 97 della Carta fondamentale del Giappone<sup>206</sup>.

L'Italia dovrebbe quindi seguire l'esempio di questi paesi e recepire espressamente il principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un effettivo bilanciamento tra valori in conflitto, e guidare i giudici nelle decisioni in tutte le occasioni in cui lo sviluppo economico sia in contrasto con la tutela dell'ambiente e della salute umana: *"così come in Europa lo sviluppo sostenibile è divenuto definitivamente parametro di garanzia delle politiche di tutela ambientale, allo stesso modo il suo inserimento nella nostra Carta costituzionale può essere raffigurato come parametro di bilanciamento, indissolubilmente connesso al valore ambiente, e quindi di garanzia di valori costituzionali in conflitto"*<sup>207</sup>. Come sostiene D'Antona infatti, le Costituzioni contemporanee *"sono divenute strumento di composizione dinamica di conflitti tra tavole di valori che sono compresenti, ma che debbono essere in concreto temperate, se l'ordinamento vuole mantenere coerenza e legittimazione"*<sup>208</sup>.

Tornando dunque all'ordinamento italiano, al di là del testo costituzionale, gli unici riferimenti allo sviluppo sostenibile sono riscontrabili in materia ambientale, nell'interesse alla salvaguardia dei diritti ad un ambiente sano delle future generazioni.

Ne sono un esempio l'art. 1 della legge 36/1994 (c.d. "legge Galli"), secondo cui *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa*

---

<sup>205</sup> Art. 41, co. 1: *"Tutti gli abitanti godono del diritto a un ambiente sano, equilibrato, adatto allo sviluppo umano e a che le attività produttive soddisfino le esigenze del presente senza compromettere le necessità delle generazioni future, con il dovere di tutelarle. Il danno ambientale genererà in primis l'obbligo di ripristinare la situazione precedente, nel rispetto della legge"*. Traduzione dell'autrice dal testo originale della Costituzione dell'Argentina: *"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley"*.

<sup>206</sup> Art. 97 della Costituzione dell'Impero del Giappone: *"I diritti umani fondamentali garantiti dalla presente Costituzione al popolo del Giappone sono il frutto della lotta che da epoche remote l'uomo conduce per la libertà. Essi hanno sopravvissuto a numerose e faticose prove e sono conferiti a questa ed alle future generazioni, col mandato di garantirne per sempre l'invulnerabilità"*.

<sup>207</sup> PEPE V., *Riforma dell'art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica*, in *L'Italia Forestale e Montana / Italian Journal of Forest and Mountain Environments*, vol. 67, n. 1, 2012, pp. 44-54.

<sup>208</sup> D'ANTONA M., *Diritto del Lavoro di fine secolo: una crisi d'identità*, in *Riv. Giur. Lav.*, n. 1, 1998, p. 324.

che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" (comma 1) e "qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" (comma 2); o nell'art. 1, d. lgs. 152/1999, a norma del quale "il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi: (...) c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili" (comma 1) e "il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti: (...) f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche" (comma 2).

Del 2002 è invece la *Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*<sup>209</sup>, elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in accordo all'Agenda 21, dove si dichiara il dovere di elaborare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che "should build upon and harmonize the various sectoral economic, social, and environmental policies and plans that are operating in the country"<sup>210</sup>.

Anche il D. lgs. n. 152, del 3 aprile 2006<sup>211</sup>, "Norma in materia ambientale", definisce chiaramente il principio in questione, all'art. 3 quater, rubricato "Principio dello sviluppo sostenibile": "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future; 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione; 3. Data la complessità

---

<sup>209</sup> *Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e per le Politiche del Personale e degli Affari Generali Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, 15.07.02/Rev38, disponibile all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/acquisti-pubblici-verdi-gpp/file-e-allegati/Strategia\\_CIPE\\_2002.pdf](http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/acquisti-pubblici-verdi-gpp/file-e-allegati/Strategia_CIPE_2002.pdf).

<sup>210</sup> Capitolo 8.7, Agenda 21.

<sup>211</sup> Così come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

*delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro; 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane".*

Alla luce degli esempi riportati risulta evidente che nell'ordinamento italiano la promozione di uno sviluppo sostenibile risulta ancora strettamente ancorata alla questione ambientale, per cui le potenzialità del concetto in questione sono ancora limitate a questo specifico aspetto: l'introduzione dello sviluppo sostenibile nelle fonti normative è un processo lento che, come dimostrano le esperienze europee interesserà dapprima le questioni ambientali e poi, solo in un secondo momento, anche la questione sociale.

## **3.2 I riferimenti giurisprudenziali allo sviluppo sostenibile**

Posta l'individuazione dei riferimenti più significativi sul versante normativo/regolativo a livello internazionale, europeo e nazionale, è importante ora, ad avviso di chi scrive, dare conto degli interventi giurisprudenziali allo sviluppo sostenibile per individuare i casi in cui, seppur in maniera ancora embrionale, sia a livello europeo che nazionale, i giudici si sono ispirati al principio dello sviluppo sostenibile come guida, canone interpretativo o parametro di valutazione nella risoluzione delle controversie o, più semplicemente, hanno fatto riferimento al principio in parola come obiettivo.

Se a livello internazionale, come vedremo, si annoverano delle importanti sentenze della Corte di Giustizia Internazionale, del WTO e della Corte Permanente di Arbitrato, nel cui ambito il principio dello sviluppo sostenibile ha trovato pieno riconoscimento, diversamente, a

livello europeo, nonostante i numerosi riferimenti normativi rinvenibili nei Trattati UE, Tfu e nella Carta di Nizza, sono ancora poche le sentenze della Corte di Giustizia Europea che richiamano espressamente lo sviluppo sostenibile; diversamente, come vedremo, il principio in parola viene invocato in molteplici Conclusioni degli Avvocati Generali.

### 3.2.1 La giurisprudenza internazionale

A livello internazionale, il primo riferimento significativo allo sviluppo sostenibile è rinvenibile nella sentenza del 25 settembre 1997 della Corte Internazionale di Giustizia, nell'ambito della controversia fra Ungheria e Slovacchia concernente il caso relativo al progetto *Gabcikovo-Nagymaros* di costruzione di una diga sul Danubio.

In tale occasione la Corte Internazionale, dopo aver ricordato che *"this need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development"*, aggiunge che *"it is for the Parties themselves to find an agreed solution that takes account of the objectives of the Treaty"*<sup>212</sup>. I giudici quindi nonostante riconoscano lo sviluppo sostenibile come la necessità di riconciliare la protezione dell'ambiente con lo sviluppo economico, lasciano alle parti il dovere di trovare una *"soluzione condivisa"*, evitando quindi di riconoscere espressamente allo sviluppo sostenibile il carattere di principio obbligatorio a cui le parti debbano necessariamente adeguarsi. La Corte affronta poi la questione se, sul piano formale, la sostenibilità ambientale possa configurare una circostanza di esclusione della responsabilità internazionale in termini di *"necessità"* di salvaguardare elementi essenziali di un ecosistema, giungendo ad una risposta negativa. Con tale sentenza si apre però la strada per l'ingresso nella giurisprudenza internazionale dello sviluppo sostenibile come obiettivo legittimo per condizionare l'interpretazione e l'applicazione delle norme internazionali; non solo: l'allora vice presidente della Corte, Christopher Gregory Weeramantry, nella sua opinione dissenziente, sostenne che lo sviluppo sostenibile è molto più di un concetto, arrivando ad affermare addirittura che lo stesso è un

---

<sup>212</sup> *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment*, I.C.J. Reports, 1997, p. 78, par. 140-141.



principio "con valore normativo"<sup>213</sup>". Egli afferma che sia il diritto allo sviluppo sia il diritto alla protezione ambientale sono i principi "attualmente facenti parte di corpus di diritto internazionale", che possono operare in collisione tra loro in assenza di un principio di diritto internazionale che indichi come essi debbano essere contemperati. Questo principio viene identificato nello sviluppo sostenibile, che non costituisce "un mero concetto" ma piuttosto "un principio riconosciuto di diritto internazionale contemporaneo"<sup>214</sup>". Ancora, Weeramantry ritiene che poiché lo sviluppo sostenibile è un principio fondamentale nella questione in esame, nonostante il suo recente ingresso nel dibattito della dottrina sul diritto internazionale, esso riveste fondamentale importanza soprattutto per le dispute future in materia ambientale<sup>215</sup>, e dichiara il principio dello sviluppo sostenibile "parte integrale del moderno diritto internazionale"<sup>216</sup>, proprio in ragione della sua "ampia e generale accettazione da parte della comunità globale" e ne riconosce la natura di "customary law"<sup>217</sup>.

Un secondo celebre caso di diritto internazionale nel quale lo sviluppo sostenibile ha guidato la decisione dei giudici - nella fattispecie degli organi giurisdizionali dell'OMC - è quello relativo al divieto di importazione dei gamberetti posto dagli USA nei confronti dei paesi che non rispettavano i requisiti americani per la tutela delle

---

<sup>213</sup> C.I.J. Recueil, Caso *Gabcikovo-Nagymaros*, 1997, p. 85.

<sup>214</sup> Versione originale: "His opinion states that both the right to development and the right to environmental protection are principles currently forming part of the corpus of international law. They could operate in collision with each other unless there was a principle of international law which indicated how they should be reconciled. That principle is the principle of sustainable development which, according to this opinion, is more than a mere concept, but is itself a recognized principle of contemporary international law", in *Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice*, disponibile all'indirizzo:

<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=&case=92&code=hs&p3=5>

<sup>215</sup> "Since sustainable development is a principle fundamental to the determination of the competing considerations in this case, and since, although it has attracted attention only recently in the literature of international law, it is likely to play a major role in determining important environmental disputes of the future, it calls for consideration in some detail. Moreover, this is the first occasion on which it has received attention in the jurisprudence of this Court", in Opinione separata del Vice-Presidente Christopher Gregory Weeramantry, p. 85.

<sup>216</sup> "The principle is the principle of sustainable development and, in my view, it is an integral part of modern international law", in Opinione separata del Vice-Presidente Christopher Gregory Weeramantry, p. 86.

<sup>217</sup> "Happily for international law, there are plentiful indications, as recited earlier in this opinion, of that degree of general recognition among States of a certain practice as obligatory to give the principle of sustainable development the nature of customary law", in Opinione separata del Vice-Presidente Christopher Gregory Weeramantry, p. 104.

tartarughe marine<sup>218</sup>: lo *Shrimp Case* del 1998<sup>219</sup>. L'OMC ha sentenziato in quell'occasione che gli Stati Uniti erano liberi di applicare la legge che vietava l'importazione di gamberi e crostacei pescati senza le dovute misure per salvare le tartarughe marine ritenendo legittimi i comportamenti degli USA perché giustificati dalla tutela di interessi e valori globali inderogabili, nonostante l'osservanza di questi avesse comportato deviazioni dagli obiettivi del Trattato GATT-WTO e l'assunzione di misure ad esso incompatibili, ovvero delle discriminazioni tra paesi esportatori di gamberetti<sup>220</sup>. Dopo aver ricordato l'importanza e la legittimità della protezione ambientale come obiettivo delle politiche internazionali e nazionali<sup>221</sup>, l'organo d'appello dell'OMC richiama il Preambolo dell'accordo WTO, "*while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development*"<sup>222</sup>, per dichiarare infine che l'uso

---

<sup>218</sup> *United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products* (20 September 1999), WTO. Doc. WT/DS58/AB/R (Appellate Body Report).

<sup>219</sup> Per approfondimenti vedi BONFANTI A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 133 ss..

<sup>220</sup> Scendendo nel dettaglio del caso in questione, l'Organo d'appello dell'OMC ha ritenuto che le misure imposte dagli USA per reagire all'utilizzo di tecniche di pesca dei gamberetti che causavano la morte delle tartarughe marine, specie in via d'estinzione e protetta dalla legislazione americana, su cui si fondavano le restrizioni alle importazioni contestate da India, Malesia, Pakistan e Thailandia, non fossero giustificabili ai sensi dell'art. XX g) del GATT 1994, poiché imposte dagli USA senza aver prima esperito un serio tentativo di raggiungere una soluzione concordata con le controparti. Di seguito il contenuto dell'art. XX del GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, Article XX, *General Exceptions*: "*Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (...) g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*".

<sup>221</sup> Vedi punto 129 del Report del WTO (WT/DS58/AB/R) del 12 ottobre 1998, *United States - Import prohibition of certain shrimp and shrimp products, Report of the Appellate Body*: "*While Article XX was not modified in the Uruguay Round, the preamble attached to the WTO Agreement shows that the signatories to that Agreement were, in 1994, fully aware of the importance and legitimacy of environmental protection as a goal of national and international policy. The preamble of the WTO Agreement - which informs not only the GATT 1994, but also the other covered agreements - explicitly acknowledges "the objective of sustainable development"*.

<sup>222</sup> Vedi p. 152 del Report del WTO (WT/DS58/AB/R): "*At the end of the Uruguay Round, negotiators fashioned an appropriate preamble for the new WTO Agreement,*

ottimale delle risorse naturali debba essere realizzato "in accordo con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile"<sup>223</sup>.

Più di recente, la sentenza della Corte permanente di Arbitrato del 24 maggio 2005<sup>224</sup>, relativa al caso della Ferrovia *Iron Rhine* (*Ijzeren Rijn*), vedeva invece contrapposti il Belgio e i Paesi Bassi: mentre questi ultimi avevano creato delle riserve naturali lungo il percorso della linea ferroviaria storica *Iron Rhine*, cercando di impedirne la sua riattivazione, il Belgio mirava al potenziamento della sessa, sostenendo che tale progetto avesse contribuito a ridurre il trasporto su gomma, contribuendo alla riduzione dei gas a effetto serra e allo sviluppo sostenibile. In quella occasione il Tribunale bilanciò la protezione ambientale e l'interesse ad uno sviluppo socio-economico, stabilendo che l'applicazione di misure ambientali per i Paesi Bassi non avrebbe dovuto corrispondere a una negazione del diritto di transito del Belgio, né avrebbe potuto ostacolarne l'esercizio irragionevolmente. Nel suo ragionamento, il Tribunale fa riferimento alla nozione di "sviluppo sostenibile", ed, al par. 59, afferma che "la normativa sull'ambiente e quella sullo sviluppo non sono alternative tra loro ma si pongono come di rinforzo reciproco, il che significa che lo sviluppo può causare danni significativi per l'ambiente, e quindi vi è un dovere di prevenire, o almeno attenuare tali problemi (...). Tale dovere, nel parere del

---

*which strengthened the multilateral trading system by establishing an international organization, inter alia, to facilitate the implementation, administration and operation, and to further the objectives, of that Agreement and the other agreements resulting from that Round. In recognition of the importance of continuity with the previous GATT system, negotiators used the preamble of the GATT 1947 as the template for the preamble of the new WTO Agreement. Those negotiators evidently believed, however, that the objective of "full use of the resources of the world" set forth in the preamble of the GATT 1947 was no longer appropriate to the world trading system of the 1990's. As a result, they decided to qualify the original objectives of the GATT 1947 with the following words: ... while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development, (...)"*.

<sup>223</sup> Vedi p. 153 della sentenza del WTO: "We note once more that this language demonstrates a recognition by WTO negotiators that optimal use of the world's resources should be made in accordance with the objective of sustainable development. As this preambular language reflects the intentions of negotiators of the WTO Agreement, we believe it must add colour, texture and shading to our interpretation of the agreements annexed to the WTO Agreement, in this case, the GATT 1994. We have already observed that Article XX(g) of the GATT 1994 is appropriately read with the perspective embodied in the above preamble".

<sup>224</sup> Permanent Court of Arbitration in the Arbitration Regarding the *Iron Rhine* ("*Ijzeren Rijn*") Railway, between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands (May 24, 2005) at 59, 114, Award of the Arbitral Tribunal, online: Permanent Court of Arbitration, [http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag\\_id=1155](http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1155).

Tribunale, "è ormai diventato un principio di diritto internazionale generale. Questo principio si applica non solo alle attività autonome, ma anche nelle attività intraprese in applicazione di trattati specifici tra le parti<sup>225</sup>".

La Corte quindi stabilisce che la modernizzazione della rete ferroviaria esistente debba necessariamente includere delle misure di protezione ambientale, quali componenti integrali del progetto<sup>226</sup>, poiché lo "sviluppo economico deve essere conciliato con la protezione dell'ambiente<sup>227</sup>".

Nel caso *Iron Rhine* il tribunale ha ritenuto che il diritto internazionale oggi "richiede l'integrazione di adeguate misure ambientali nella progettazione e nell'implementazione dello sviluppo economico delle attività", e questo requisito di integrazione significa che "dove lo sviluppo può causare danni significativi all'ambiente, vi è un dovere di prevenire, o almeno attenuare tali danni", un dovere, quello in questione, che "è ormai diventato un principio di generale del diritto internazionale<sup>228</sup>". Richiamando poi il caso *Gabčíkovo-Nagymaros*, il tribunale arbitrale sostiene che lo sviluppo sostenibile e l'integrazione delle misure ambientali nei progetti di sviluppo economico siano due facce della stessa medaglia. In tale conclusione si potrebbe individuare il pieno riconoscimento, da parte dei giudici, della natura di "customary nature" dello sviluppo sostenibile.

Infine, risulta interessante un accenno al *Pulp Mills case*, caso delle cartiere sul fiume Uruguay, proposto dinanzi alla Corte

---

<sup>225</sup> Versione originale: "environmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutually reinforcing, integral concepts, which require that where development may cause significant harm to the environment, there is a duty to prevent, or at least mitigate such harm. (...) This duty, in the opinion of the Tribunal, has now become a principle of general international law. This principle applies not only in autonomous activities but also in activities undertaken in implementation of specific treaties between the Parties".

<sup>226</sup> Vedi par. 220 della sentenza della Corte permanente di Arbitrato: "(...) a major adaptation and modernisation of an existing railway must today include necessary environmental protection measures as an integral component of such a project" e par. 223: "The reactivation of the Iron Rhine railway cannot be viewed in isolation from the environmental protection measures necessitated by the intended use of the railway line. These measures are to be fully integrated into the project and its costs".

<sup>227</sup> Vedi par. 221 della sentenza della Corte permanente di Arbitrato: "economic development is to be reconciled with the protection of the environment".

<sup>228</sup> Vedi para. 59 "Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (Ijzeren Rijn) Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands", 27 RIAA (2005) 35.

Internazionale di Giustizia nel 2006<sup>229</sup>, e risolto il 20 aprile 2010. Il conflitto vide contrapposti l'Argentina e l'Uruguay per la costruzione, di una grande cartiera su un tratto del fiume Uruguay, comune ad entrambi i Paesi.

Nel 2006 il governo argentino decise di adire la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite appellandosi al "Trattato del Río Uruguay" del 1975, in base al quale i due paesi hanno l'obbligo di informare lo stato confinante qualora siano intenzionati a realizzare opere lungo il tratto comune del fiume (circostanza che non si è verificata nel caso delle cartiere), ed evidenziando i rischi che la presenza dello stabilimento avrebbe comportato per l'ambiente e per l'ecosistema della regione. Nell'aprile 2010, quando la cartiera era già operativa, la Corte sentenziò che l'Uruguay avesse effettivamente violato gli impegni procedurali di cooperazione, ma che non aveva violato le norme sostanziali di tutela dell'ambiente previste dal Trattato del Río Uruguay. Di conseguenza, la Corte non ha ritenuto necessaria la chiusura dello stabilimento, né la previsione di misure risarcitorie a favore dell'Argentina.

Nonostante i giudici abbiano deciso di tutelare l'interesse allo sviluppo economico, la Corte ha richiamato il concetto di sviluppo sostenibile, "che tiene in considerazione il bisogno di salvaguardare la continuità nella conservazione dell'ambiente del fiume e il diritto di sviluppo economico degli Stati adiacenti il fiume<sup>230</sup>", dichiarando il bisogno "di conciliare gli interessi degli Stati confinanti, in un contesto transfrontaliero, e in particolare nell'uso delle risorse naturali condivise, ma anche il bisogno di bilanciare l'uso delle acque e la protezione del fiume, coerentemente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile<sup>231</sup>".

La decisione dei giudici ha avuto interessanti implicazioni sul tema dello sviluppo sostenibile. Richiamando, ancora una volta, la

---

<sup>229</sup> *International Court of Justice, Reports of judgments, Advisory opinions and orders case concerning pulp mills on the river Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of 20 april 2010.*

<sup>230</sup> Vedi par. 80, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006.*

<sup>231</sup> Vedi par. 177, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006*: "it is the view of the Court that its formulation reflects not only the need to reconcile the varied interests of riparian States in a transboundary context and in particular in the use of a shared natural resource, but also the need to strike a balance between the use of the waters and the protection of the river consistent with the objective of sustainable development".

soluzione del caso *Gabčíkovo-Nagymaros*, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo dell'art. 7 dello Statuto del fiume Uruguay (sul quale si fondavano le obiezioni dell'Argentina), fosse "consistent with the objective of sustainable development". Anche se tale riferimento non attribuisce direttamente natura consuetudinaria, si evince che lo sviluppo sostenibile, "ormai, è più di un semplice concetto, è un obiettivo, e un obiettivo rispetto al quale gli Stati devono adoperarsi in modo coerente"<sup>232</sup>, per mezzo di politiche che siano conformi allo stesso.

### 3.2.2 La giurisprudenza europea

Partendo dall'analisi delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, un primo riferimento al principio dello sviluppo sostenibile si ritrova nella sentenza della causa C-91/05, del 20 maggio 2008<sup>233</sup>, vertente sulla richiesta, avanzata dalla Commissione delle Comunità europee alla Corte di Giustizia Europea, di annullare e dichiarare inapplicabile, in quanto illegittima, la decisione del Consiglio Europeo del 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC (*Politica Estera e di Sicurezza Comune*)<sup>234</sup> che attuava l'azione comune 2002/589/PESC. La decisione in questione prevedeva un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) per la lotta contro l'accumulazione e la diffusione di armi portatili e leggere.

Secondo la Commissione l'azione comune 2002/589/PESC non avrebbe dovuto essere adottata perché il progetto non avrebbe dovuto essere finanziato da una politica del Consiglio ma tramite il 9° Fondo europeo di sviluppo a norma dell'accordo di Cotonou, concluso tra l'UE e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico - al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale di questi ultimi, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un

<sup>232</sup> BARRAL V., *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *The European Journal of International Law*, 2012, vol. 23 n. 2, 2012, p. 387.

<sup>233</sup> Corte di Giustizia Europea, C-91/05, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea, 20 maggio 2008.

<sup>234</sup> La Commissione è appoggiata dal Parlamento Europeo, il Consiglio è sostenuto dal Regno di Danimarca, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord.

contesto politico stabile e democratico<sup>235</sup> -. Il Consiglio dunque avrebbe usurpato con la sua decisione una competenza esclusiva della Comunità, riconosciuta dall'art. 47 TUE.

Ebbene, nel giudicare sulla limitazione dei rispettivi settori della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e della PESC, i giudici<sup>236</sup>, richiamando la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea, intitolata *"Il consenso europeo per lo sviluppo"*, hanno ricordato che *"non vi può essere sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà senza pace e senza sicurezza e che il perseguimento degli obiettivi della nuova politica di sviluppo della Comunità passa necessariamente attraverso la promozione della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo"*<sup>237</sup>. Ulteriormente, la Corte ha richiamato gli artt. 177 TUE - 181 TUE, riguardanti la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, i quali mirano, in effetti, *"non solo allo sviluppo economico e sociale sostenibile di tali paesi, al loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e alla lotta contro la povertà, ma anche allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, osservando nel contempo gli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali"*<sup>238</sup>.

Valutando poi la finalità della decisione impugnata, il giudice afferma che *"l'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro non solo costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza, ma anche riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, particolarmente nell'Africa occidentale"*<sup>239</sup>. La decisione impugnata dalla Commissione ha dunque lo scopo specifico di rafforzare le

---

<sup>235</sup> Tale partenariato si propone infatti come fine principale la riduzione e l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione di questi nell'economia mondiale. L'accordo in questione menziona infatti esplicitamente tra le attività da sostenere la lotta contro l'accumulo di armi di piccolo calibro e armi leggere ed esclude il finanziamento da parte della PESC di azioni già contemplate nell'accordo.

<sup>236</sup> Causa C-91/05, p. 66.

<sup>237</sup> La Corte cita in tal proposito il punto 57 della sentenza del 23 ottobre 2007, Causa C-403/05.

<sup>238</sup> Causa C-91/05, p. 65. Il giudice cita in tal senso il punto 56 della sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-403/05, Parlamento/Commissione, Racc. pag. I-9045.

<sup>239</sup> Causa C-91/05, p. 93.

capacità di un gruppo di paesi africani in via di sviluppo di lottare contro un fenomeno che costituisce "un ostacolo al loro sviluppo sostenibile"<sup>240</sup>, perciò persegue diversi obiettivi rientranti, rispettivamente, nella PESC e nella politica di cooperazione allo sviluppo, riservata alla Comunità dal Trattato CE, senza che l'uno sia accessorio all'altro<sup>241</sup>. Alla luce di tali considerazioni, i giudici hanno disposto l'annullamento dell'azione del Consiglio ritenendo che quest'ultimo, adottando la decisione 2004/833 abbia violato l'art. 47 TUE, perché materia di competenza esclusiva della Comunità<sup>242</sup>.

Seppur in questa sentenza lo sviluppo sostenibile non sia stato il criterio decisionale per la Corte, la quantità dei rinvii ad esso riproposti ne sottolinea l'importanza decisiva nella costruzione del procedimento decisionale.

Più recente è invece la Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2012, nell'ambito del procedimento C-43/10<sup>243</sup>. La domanda di pronuncia pregiudiziale in questione verte sull'interpretazione di tre diverse direttive: la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Tale domanda è stata proposta nell'ambito di vari ricorsi di annullamento proposti dalla amministrazione prefettizia di una provincia della Grecia (*Aitolokarnania*) e da altri enti e associazioni contro alcuni Ministri greci, aventi ad oggetto atti relativi al progetto di parziale deviazione del corso superiore delle acque del fiume *Acheloo* (Grecia occidentale) verso il fiume *Peneo*, in Tessaglia.

In questa sede risulta interessante concentrarsi in particolar modo sulla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, in merito

---

<sup>240</sup> Causa C-91/05, p. 98.

<sup>241</sup> Causa C-91/05, p. 99.

<sup>242</sup> Il giudice avviene a una decisione contraria rispetto alle Conclusioni dell'Avv. Generale Paolo Mengozzi, presentate il 19 settembre 2007, il quale suggeriva di respingere il ricorso della Commissione. Il testo della sentenza e delle Conclusioni sono disponibili all'indirizzo:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-91/05>.

<sup>243</sup> Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), C-43/10, *Nomarchiaki Aftodioikisi Aitolokarnanias* e altri contro *Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon* e altri dell'11 settembre 2012.



all'interpretazione della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, interpretata alla luce dell'obiettivo dello *sviluppo sostenibile* quale sancito all'articolo 6 CE<sup>244</sup>, per capire se la stessa possa giustificare l'autorizzazione alla trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato<sup>245</sup>.

I giudici ritengono che, poiché lo scopo principale della citata direttiva è quello *"di promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, detta direttiva contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo sostenibile"*. La conservazione di tale biodiversità può, in alcuni casi, richiedere il mantenimento e persino la promozione di attività umane<sup>246</sup>. Pertanto, secondo la Corte, l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 92/43 (...) *"deve essere applicato alla luce dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile quale evocato nel terzo considerando di detta direttiva e sancito all'articolo 6 CE<sup>247</sup>"*.

Di conseguenza, la Corte sancisce che la direttiva 92/43 - e segnatamente l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della stessa - *"interpretata alla luce dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, autorizza, (...) la trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate nella citata disposizione di tale direttiva"*<sup>248</sup>. Il riferimento in tale occasione allo sviluppo sostenibile è importante perché segna un passo importante nell'affermazione dello sviluppo sostenibile come criterio interpretativo delle Direttive europee e viene adottato, per la prima volta, dai giudici europei come criterio di scelta e di guida nella risoluzione di una controversia.

Va citata, infine, la recentissima sentenza C-195/12, del 26 settembre 2013<sup>249</sup>, in occasione della quale la Corte di Giustizia Europea si è trovata ad esprimersi nell'ambito della controversia che opponeva

---

<sup>244</sup> Art. 6 TFCE: *"Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*.

<sup>245</sup> Causa C-43/10, p. 134.

<sup>246</sup> Causa C-43/10, p. 137.

<sup>247</sup> Causa C-43/10, p. 138.

<sup>248</sup> Causa C-43/10, p. 139.

<sup>249</sup> Sentenza della Corte (Quarta Sezione), C-195/12, *Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contro Région wallonne* del 26 settembre 2013.

*l'Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA* (nel prosieguo: "la IBV") alla Regione Vallone riguardo al rifiuto di quest'ultima di concederle il beneficio di un regime di sostegno rinforzato, che prevede la concessione di "certificati verdi" complementari<sup>250</sup>. Nel particolare, secondo il Governo Vallone i certificati non potevano essere rilasciati alla IBV perché il suo impianto di cogenerazione di biomasse utilizzava solo il legno o rifiuti di legno ai fini della cogenerazione e non altri tipi di rifiuti.

La domanda di pronuncia pregiudiziale posta dalla Corte Costituzionale del Belgio verteva dunque sull'interpretazione dell'articolo 7 della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, per capire se fosse legittima o meno la disparità di trattamento tra gli impianti di cogenerazione di biomasse che valorizzano legno o rifiuti di legno e quelli che valorizzano tutti gli altri tipi di rifiuti da parte del Governo Belga.

I giudici di Lussemburgo, in risposta, riconoscono un potere discrezionale agli Stati membri nel decidere di trattare in modo differente le diverse categorie di biomassa<sup>251</sup>.

Al di là delle specifiche conclusioni della Corte, ciò che in questa sede preme evidenziare è il riferimento fatto dai giudici allo sviluppo sostenibile, ricordando che *"la promozione delle fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello dell'Unione, ed è giustificata tenendo conto, in particolare, del fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto<sup>252</sup>"*, ricordando altresì l'importanza dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle politiche europee.

Con riferimento invece alle Conclusioni degli Avvocati Generali, nell'ambito di diverse cause promosse alla Corte di Giustizia Europea sul

---

<sup>250</sup> Titolo trasmissibile concesso ai produttori di elettricità verde in forza dell'articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001, destinato, attraverso gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori delle reti, a sostenere lo sviluppo di impianti di produzione di elettricità verde.

<sup>251</sup> Causa C-195/12, p. 81.

<sup>252</sup> Causa C-195/12, p. 56.

tema della protezione dell'ambiente, il principio dello sviluppo sostenibile, come accennato, risulta evocato più sistematicamente.

Il primo Avvocato Generale a riferirsi al principio in questione è stato Philippe Léger, nell'ambito delle sue conclusioni presentate il 7 marzo 2000, in merito alla causa C-371/98<sup>253</sup>, nella quale la divisione del Regno Unito della Corte di Giustizia Europea sottopone una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva 92/43 CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche degli Stati Membri, tramite, tra gli altri strumenti, la designazione di zone speciali di conservazione.

La High Court chiede dunque alla Corte Europea di precisare la portata dei poteri degli Stati Membri durante la designazione di tali zone speciali di conservazione e, più esattamente, di dichiarare se, per redigere l'elenco dei siti che possono essere scelti come siti d'importanza comunitaria, uno Stato membro abbia l'obbligo o soltanto la facoltà di tener conto delle esigenze, in particolare di quelle economiche, sancite nell'art. 2.3 della Direttiva in questione.

L'avvocato Generale, presentando il contesto normativo, dichiara lo scopo della Direttiva sugli *habitat* ovvero favorire il mantenimento della biodiversità, pur tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali (...) "*contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole (...)* <sup>254</sup>*"*, e spiega che il concetto di "sviluppo durevole" (o sostenibile) "*non vuol dire che gli interessi dell'ambiente debbano necessariamente e sistematicamente prevalere sugli interessi sostenuti nell'ambito delle altre politiche perseguite dalla Comunità conformemente all'art. 3 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3 CE). Esso pone al contrario l'accento sull'equilibrio necessario tra diversi interessi, talvolta contraddittori, ma che conviene conciliare*<sup>255</sup>*"*.

L'Avvocato ritiene che l'origine del concetto di sviluppo sostenibile sia rinvenibile nella Comunicazione della Commissione al Consiglio del 24 marzo 1972, relativa ad un programma delle Comunità europee in materia di ambiente, nell'ambito della quale veniva affermato che l'attuazione delle proposte in materia ambientale "*non deve*

---

<sup>253</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Philippe Léger, presentate il 7 marzo 2000, causa C-371/98, *First Corporate Shipping*, sentenza del 7 novembre 2000 (Racc. pag. I-9235, pag. I-9237).

<sup>254</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Philippe Léger, presentate il 7 marzo 2000, causa C-371/98, p. 53.

<sup>255</sup> *Ibidem*, p. 54.

*costituire una nuova politica comune separata dalle altre. È piuttosto l'insieme delle attività comunitarie tese a promuovere lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, la ripresa accelerata del livello di vita e delle relazioni più strette tra gli Stati membri, secondo i termini dell'art. 2 del Trattato CE, a dover d'ora innanzi prendere in considerazione la protezione dell'ambiente<sup>256</sup>".*

L'Avvocato poi, riprendendo la definizione di sviluppo sostenibile contenuta nel rapporto Brundtland, precisa che questa nozione significa che la condotta delle varie politiche deve "strettamente (...) non mettere in pericolo i sistemi naturali che ci fanno vivere, l'atmosfera, l'acqua, i suoli e gli esseri viventi", specificando che "il rapporto sottolinea la necessità di non contrapporre sviluppo e ambiente, ma al contrario di farli evolvere in modo coordinato<sup>257</sup>".

Interessante poi risulta il collegamento del principio in questione al principio di integrazione di cui al p. 57: "Al fine di conciliare tali diversi interessi nella prospettiva dello «sviluppo durevole», il Trattato sull'Unione europea ha introdotto il principio di «integrazione» all'art. 130 R, n. 2, in fine. Questo principio impone al legislatore comunitario di conformarsi alle esigenze della protezione dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni svolte. L'integrazione della dimensione ambientale costituisce pertanto il fondamento della strategia di sviluppo durevole sancita allo stesso tempo dal Trattato sull'Unione europea e dal quinto programma «ambiente» intitolato «Verso uno sviluppo duraturo». Il quinto programma indica del resto espressamente che il successo di questa impresa presuppone che i cinque settori scelti dell'economia – l'industria, l'energia, i trasporti, l'agricoltura e il turismo – vi contribuiscano pienamente. Si spera così di piegare le tendenze e le pratiche nocive per questi settori".

Concludendo, alla luce di tali considerazioni, l'Avvocato ritiene che l'attività che la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a svolgere in occasione della seconda tappa della procedura per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione debba consistere, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di «sviluppo durevole» e del principio di «integrazione», nel valutare gli interessi in gioco, nel verificare se il mantenimento delle attività umane nella zona di cui

---

<sup>256</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>257</sup> *Ibidem*, p. 56.

trattasi sia conciliabile o no con l'obiettivo di conservazione, cioè di ripristino degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche, e nel trarne le conseguenze che s'impongono per quanto riguarda la creazione di una zona speciale di conservazione<sup>258</sup>.

Altrettanto interessanti risultano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs del 26 ottobre 2000, nell'ambito del procedimento *PreussenElektra AG contro Schhleswag AG*, Causa C-379/98, in tema di libera circolazione delle merci.

Nell'ambito delle sue considerazioni l'Avvocato ricorda la "viva preoccupazione per l'ambiente", dimostrata dalle modifiche dei Trattati adottate ad Amsterdam, sottolineando l'importanza dell'art. 6, che attualmente dispone che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3", compreso quindi il mercato interno, ed aggiunge: "in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile<sup>259</sup>".

E' questo il punto in cui l'avvocato riconosce nello sviluppo sostenibile un vero e proprio obbligo da rispettare, dichiarando che "come dimostra la sua formulazione, l'art. 6 non ha carattere meramente programmatico; esso impone obblighi giuridici".

L'Avvocato quindi conclude evidenziando l'onere di "tenere in particolare considerazione le preoccupazioni ambientali nell'interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci. Inoltre, i danni all'ambiente, anche quando non costituiscono una minaccia immediata - come spesso accade - per la salute e la vita degli uomini, degli animali e dei vegetali tutelate dall'art. 36 del Trattato, possono rappresentare una minaccia più grave, anche se a più lungo termine, per l'ecosistema nel suo complesso. In tali circostanze sarebbe difficile giustificare il fatto di riservare all'ambiente un grado di tutela minore rispetto a quello riservato agli interessi riconosciuti nei trattati sul commercio conclusi molti decenni fa e ripresi nel testo dell'art. 36 del Trattato CE, rimasto invariato a partire dalla sua adozione, nel 1957<sup>260</sup>". In questa occasione dunque l'Avvocato Generale eleva lo sviluppo sostenibile a criterio

---

<sup>258</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>259</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs del 26 ottobre 2000, nell'ambito del procedimento *PreussenElektra AG contro Schhleswag AG*, Causa C-379/98, p. 230.

<sup>260</sup> *Ibidem*, p. 232.

interpretativo del Trattato sulla libera circolazione delle merci, segnando un passo importante nel processo di affermazione del principio in ambito giurisprudenziale.

Un significativo riferimento allo sviluppo sostenibile in sede giudiziale è rinvenibile anche nelle recentissime Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot, presentate l'8 maggio 2013, nell'ambito delle Cause riunite da C-204/12 a C-208/12. La controversia vede contrapporsi gli interessi della *Essent Belgium NV*, un fornitore di elettricità, al contenuto del Regolamento della regione delle Fiandre per l'energia elettrica e del gas (*Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt*), che richiama la necessità di integrare le preoccupazioni ambientali nelle politiche e nelle azioni dell'Ue, in un processo di contemperamento tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.

La questione riguardava una valutazione sulla compatibilità o meno, con la libera circolazione delle merci e con il divieto di discriminazione dell'instaurazione di un regime di sostegno all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che preveda la concessione di certificati verdi ai produttori di elettricità verde stabiliti in una determinata regione e imponga ai distributori di elettricità di presentare annualmente un certo numero di certificati verdi, vietando loro nel contempo di utilizzare le garanzie di origine rilasciate in un altro Stato Membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

L'Avvocato Generale, dichiara, richiamando anche il nono paragrafo del preambolo del Trattato UE, che lo *"lo sviluppo sostenibile figura ormai tra gli obiettivi dell'Unione enunciati all'articolo 3 TUE"*, il cui punto 3 sancisce che *"l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su (...) un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"*. L'Avvocato ricorda poi che l'articolo 191 TFUE, cui corrisponde l'articolo 174 TCE, e l'articolo 37 della Carta di Nizza hanno ricondotto la ricerca di un livello elevato di protezione dell'ambiente ad un obiettivo dell'Unione. Inoltre, a norma dell'articolo 11 TFUE, cui corrisponde l'articolo 6 CE, *"le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in*

*particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile<sup>261</sup>". Al punto successivo delle sue conclusioni l'Avvocato dichiara che "elevare esplicitamente la protezione dell'ambiente al rango di ragione imperativa di interesse generale che può essere invocata per giustificare misure restrittive delle libertà di circolazione, quand'anche discriminatorie, contribuirebbe, a mio avviso, a garantire la sua prevalenza rispetto a considerazioni di altra natura<sup>262</sup>".*

*L'Avv. Bot richiama poi il principio di integrazione: "ritengo che la giustificazione teorica di una siffatta soluzione possa essere rinvenuta nel principio di integrazione, il quale comporta che gli obiettivi ambientali, di cui la Corte ha sottolineato il carattere nel contempo trasversale e fondamentale, debbano essere presi in considerazione nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione. Benché questo principio non imponga di privilegiare sistematicamente la protezione dell'ambiente, esso implica invece che l'obiettivo ambientale possa sempre essere temperato con gli altri obiettivi fondamentali dell'Unione<sup>263</sup>".*

*L'Avvocato conclude quindi dichiarando la necessità di "verificare se la normativa fiamminga che, a mio avviso, integra un ostacolo discriminatorio alla libertà di circolazione delle merci, possa essere giustificata da esigenze imperative di protezione dell'ambiente<sup>264</sup>", per ritenere che l'art. 5 della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa interna di sostegno alle energie rinnovabili, come quella oggetto del procedimento principale, mentre l'articolo 28 CE e l'articolo 11 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, del 2 maggio 1992, ostano invece a una normativa siffatta, che ostacola, in modo discriminatorio, il commercio tra gli Stati Membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo senza essere giustificata da esigenze imperative di protezione dell'ambiente.*

*Per concludere il quadro relativo ai riferimenti giurisprudenziali, preme notare come, seppur ancora in casi sporadici, anche i giudici delle corti nazionali hanno assunto lo sviluppo sostenibile quale criterio*

---

<sup>261</sup> Conclusioni dell'Avv. Generale Jacobs presentate il 26 ottobre 2000, Causa C-379/98, p. 95.

<sup>262</sup> *Ibidem*, p. 96.

<sup>263</sup> Vedi in questo senso, JANS H. J., VEDDER H.H.B., *European Environmental Law*, European Law Publishing, Groninga, 2011<sup>4</sup>, pag. 23.

<sup>264</sup> Conclusioni dell'Avv. Generale Jacobs presentate il 26 ottobre 2000, Causa C-379/98, p. 95.

decisionale delle loro controversie, a dimostrazione della peculiarità di questo valore, che, a differenza di molti altri principi, nasce a livello globale, e si diffonde, nel tempo, a livello nazionale: mi riferisco, in particolare ai casi intervenuti in India<sup>265</sup>, Sri Lanka<sup>266</sup>, Nepal<sup>267</sup>, Colombia<sup>268</sup>, Nuova Zelanda<sup>269</sup> e Venezuela<sup>270</sup>.

Lo sviluppo sostenibile, alla luce dei rilievi normativi e giurisprudenziali ivi riportati sembra dunque affermarsi secondo un duplice processo: dall'alto verso il basso, ovvero dal contesto internazionale a quello europeo e nazionale e da una sua dimensione strettamente ambientale ad una sua più ampia e corretta ricognizione nel suo profilo sociale. Sta ora alla sensibilità dei giudici, ma soprattutto dei legislatori nazionali, contribuire ad un'integrazione definitiva dello sviluppo sostenibile nei relativi contesti.

### 3.3

#### **Le interpretazioni della dottrina sul valore normativo e sulle funzioni dello sviluppo sostenibile**

Da tempo la dottrina si interroga sulla qualificazione e sull'inquadramento del concetto di sviluppo sostenibile.

E' un dibattito che ha una sua origine, evoluzione e consistenza prettamente in ambito internazionale e che sembra potersi definire sostanzialmente aperto, dato che le opinioni dottrinali non sembrano aver trovato - ancora - un punto d'approdo comune (seppur esista una qualche opinione condivisa).

Sembra assodato, infatti, il riconoscimento nell'espressione "sviluppo sostenibile" di un valore importante, da promuovere e tutelare.

---

<sup>265</sup> *Vellore Citizens Welfare Forum v Union Of India, Supreme Court Of India AIR 1996 SCC 2715 Kuldip Singh, J, Faizan Uddin, J., and K. Venkataswami.*

<sup>266</sup> *Bulankulame v. Secretary, Ministry of Industrial Development and Others (the Eppawela Case), 2000, Supreme Court of Sri Lanka.*

<sup>267</sup> *Rajendra Parajuli and Others v. Shree Distillery Pvt. Ltd. & Others, Writ No. 3259, 1996, Supreme Court of Nepal.*

<sup>268</sup> *Marlene Beatriz Durán Camacho v. the Republic of Colombia Constitutional Court, September 26 1996.*

<sup>269</sup> *Robert Te Kotahi Mahuta v. The Waikato Regional Council and Anchor Products Ltd., Environment Court Decision No. A91/98; Contact Energy Ltd v. Waikato Regional Council, Environment Court Decision No. A 04/2000.*

<sup>270</sup> *Promociones Terra Cardón v. the Republic of Venezuela Supreme Court of Justice, January 27 1994.*



Nel merito c'è chi lo definisce addirittura come "il valore dei valori: in un'ipotetica gerarchia, è il valore sovraordinato proprio per la sua valenza generalista in quanto segna non solo il grado del vivere civile ma il diritto di quelli che verranno dopo di noi, ovvero le generazioni future<sup>271</sup>". Alla stessa stregua, altra dottrina lo identifica come un'ideale, ovvero un'ispirazione, "un'idea ampia, vaga, indeterminata e generale di perfezione alla quale dovremmo mirare<sup>272</sup>".

Condivisa risulta poi, soprattutto alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e dei molteplici riferimenti normativi esistenti, la sua qualificazione in termini di *principio interpretativo* di norme convenzionali o di bilanciamento di diritti, interessi e valori in conflitto, nelle controversie in materia di ambiente, sviluppo e commercio, nonostante si discuta se esso debba essere considerato un principio giuridico di diritto internazionale *dell'ambiente*<sup>273</sup> da applicare ad ogni questione ambientale per la peculiarità o la specialità della materia, o se, in termini più ampi, esso possa essere piuttosto considerato a pieno titolo un principio *generale* del diritto internazionale contemporaneo che investe ogni settore secondo la logica d'integrazione ambiente-sviluppo. In tal senso, lo sviluppo sostenibile potrebbe essere inteso come principio trasversale e universalizzabile del diritto contemporaneo, che tende a unificare, uniformare e armonizzare tutto il sistema giuridico.

Sia a livello internazionale, che a livello comunitario, come emerge dai riferimenti normativi ad esso riconducibili, il principio della sostenibilità assume carattere vincolante, in quanto è espressamente previsto nell'ambito di alcuni Trattati europei e, pertanto, va rispettato sia nell'elaborazione e nell'implementazione delle politiche ed azioni di competenza comunitaria, sia nell'adozione degli strumenti legislativi comunitari.

In merito, esistono poi delle sensibili divergenze nelle opinioni dottrinali sull'eventuale classificazione del principio in questione come principio "giuridico"<sup>274</sup> o piuttosto "meta-giuridico"<sup>275</sup>. Alcuni lo

---

<sup>271</sup> PEPE V., *Riforma dell'art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica*, op. cit., p. 54.

<sup>272</sup> VERSCHUUREN J., *Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal Principles*, vol. 9, n. 1, 2006, p. 219.

<sup>273</sup> Per principio si intendono le regole di condotta tese a indirizzare e uniformare il comportamento degli Stati, prive di efficacia vincolante.

<sup>274</sup> Cfr. SANDS P., *International Law in the Field of Sustainable Development*, in *British Yearbook of International Law*, n. 65, 1994, pp. 303-379.

definiscono poi come un principio ombrello, (*"an umbrella principle"*), *"bringing together various legal norms as well as policy elements"*<sup>276</sup>, che si apre in caso di necessità e si ritrae quando questa non sussiste per la presenza di altre norme o principi interpretativi.

C'è chi poi, considerandolo un insieme di principi, preferisce definirlo una *"matrice concettuale"* (*"a conceptual matrix"*<sup>277</sup>): lo sviluppo sostenibile in tal senso viene considerato come la realizzazione congiunta di una serie di principi come il principio di precauzione, il principio *pollueur-payeur*, il principio di responsabilità intergenerazionale, ecc.<sup>278</sup>.

Un'ulteriore lettura condivisa in ambito dottrinale è quella proposta da Vaughan Lowe che ha definito lo sviluppo sostenibile in termini di *interstitial norm*, *"un concetto che serve a conciliare lo sviluppo delle norme ambientali, sociali ed economiche nella legge internazionale, nell'interesse delle generazioni presenti e future"*<sup>279</sup>. Il concetto di *"interstitial norm"*, elaborato da Lowe, risulta interessante e forse il più appropriato, ad avviso di chi scrive, per inquadrare il fenomeno dello sviluppo sostenibile. L'autore spiega che le *"interstitial norms"* emergono all'interno del sistema normativo internazionale, per lo sviluppo dello stesso: sono norme che non derivano dall'*opinio juris* o dalla pratica statale, ovvero dai meccanismi tradizionali per la creazione delle norme internazionali, ma che semplicemente "emergono" dal sistema normativo internazionale. Spesso queste norme riflettono *"lo spirito del tempo"*, come se *"un ampio raggio di concetti e pressioni sociali venissero a configurare queste interstitial norm, come nel caso*

---

<sup>275</sup> CURTI GIALDINO C., *L'Unione Europea ed il Principio dello Sviluppo Sostenibile*, Relazione presentata al Seminario di 2° livello organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Veneto sul tema *"Costituzione italiana, integrazione europea e sviluppo sostenibile"*, Venezia, Isola di San Servolo, 22-24 ottobre 2007.

<sup>276</sup> KAYA I., *Implications of the Danube river dispute on international environmental law*, in *Usak Yearbook*, vol. 2, 2009, p. 147.

<sup>277</sup> Espressione coniata da P. M. Dupuy in DUPUY P.M., *Ou en est le droit international de l'environnement a la fin du siecle?*, in *Revue Générale de Droit International Public*, n. 101, 1997, p. 886.

<sup>278</sup> L'art. 174 del TCE CE, che indica l'obiettivo della sostenibilità ambientale quale strumentale alla tutela della salute enuncia poi una serie di principi di grande rilevanza, dal livello elevato di tutela, alla prevenzione e correzione del danno alla fonte, al principio di precauzione, al principio chi inquina paghi, che possono essere facilmente ricondotti alla matrice concettuale dello sviluppo sostenibile.

<sup>279</sup> SEGGER M. C. C., *Sustainable development law: principles, practices, and prospects*, New York, Oxford University Press, 2004, p. 464.

del diritto internazionale"<sup>280</sup>. Lowe ritiene che lo sviluppo sostenibile non possa essere considerato una norma primaria di legge, ma che possa servire da *interstitial norm*, ovvero, da gap che riempie o modifica le norme primarie<sup>281</sup>. Così, nel caso in cui due norme primarie di legge siano in conflitto, una *interstitial norm* può servire a delucidare come le due debbano essere bilanciate<sup>282</sup>. Per l'autore infatti la rilevanza giuridica del concetto è da ricercare nella trazione che esso esercita all'interno di un processo giudiziario<sup>283</sup>. Finnemore e Toope descrivono il concetto di *interstitial norm* come "a growing body of law that can be characterized as the implicit rules operating in and around explicit normative frameworks"<sup>284</sup>, ovvero un corpo di norme in via di definizione, caratterizzato da norme implicite che operano all'interno e all'esterno di quadri normativi espliciti. Lowe usa l'idea della *interstitiality* per argomentare che i principi ambientali non funzionano cambiando il comportamento degli attori ma "modificando l'effetto normativo di altre norme primarie della normativa internazionale"<sup>285</sup>. La funzione delle *interstitial norms* è di "dirigere la maniera con la quale norme confliggenti e concorrenti dotate di una propria normatività, dovrebbero interagire nella pratica"<sup>286</sup>. Questi principi, secondo Lowe, non hanno "una portata normativa propria, indipendente"<sup>287</sup>, ma la loro importanza deriva dal fatto di riconoscere al tribunale l'opportunità di giudicare in modo coerente quando deve trovarsi a bilanciare norme primarie confliggenti<sup>288</sup>, poiché sono norme "essenziali per il ragionamento giuridico di procedere in maniera disinibita"<sup>289</sup>.

---

<sup>280</sup> LOWE V., *The Politics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm Creation Changing?* in BYERS M. (ed. by), *The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 220

<sup>281</sup> LOWE V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in BOYLE A., FREESTONE D. (ed. by), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 19-37.

<sup>282</sup> LOWE V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, op. cit., p. 34.

<sup>283</sup> LOWE V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, op. cit., p. 19.

<sup>284</sup> FINNEMORE M., TOOPE J. S., *Alternatives to 'Legalization': Richer Views of Law and Politics*, in BETH A., STEINBERG S., RICHARD S., (ed. by), *International Law and International Relations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 187.

<sup>285</sup> Cfr. LOWE V., *The politics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm Creation Changing?* in BYERS M. (ed. by), *The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 213.

<sup>286</sup> Cfr. LOWE V., *The politics of Law-Making*, op. cit., p. 216.

<sup>287</sup> *Ibidem*, p.216.

<sup>288</sup> *Ibidem*, p.217.

<sup>289</sup> *Ibidem*, p.217.

Altre letture interessanti del principio in esame, seppur meno condivise in ambito dottrinale, considerano invece lo sviluppo sostenibile una "*independend legal cause of action*"<sup>290</sup>, che riconosce anche al singolo individuo l'opportunità di agire dinnanzi a un tribunale o a una corte a fronte di una violazione dello sviluppo sostenibile da parte di uno Stato o di un attore del mercato, o piuttosto una *norma consuetudinaria* del diritto internazionale, dotata quindi di un valore giuridicamente vincolante. Il termine *customary norms*<sup>291</sup> viene infatti utilizzato per identificare "*international customs which are juridically binding*"<sup>292</sup>, nella consapevolezza del peso, sempre maggiore, rivestito dalla norma consuetudinaria e dai principi, considerati a tutti gli effetti fonti di diritto internazionale riconosciute dall'articolo 38 dello statuto giurisdizionale della Corte Internazionale di Giustizia<sup>293</sup>.

In netto contrasto con questi autori c'è chi ritiene che il principio dello sviluppo sostenibile non sia "cristallizzabile"<sup>294</sup> nel tempo secondo il criterio generale di formazione delle norme internazionali attraverso la reiterazione di comportamenti e la graduale formazione di una coscienza dell'obbligatorietà sociale di tali comportamenti. Esso costituisce piuttosto un metodo, un processo per

---

<sup>290</sup> Cfr. JUNKER, K.W., *The progression of the sustainability concept in environmental law*, in *Umwelt und Gesundheit Online*, n. 5, 2012, pp. 13-28. L'articolo è consultabile all'indirizzo: <http://www.electronic-health-journal.com/>.

<sup>291</sup> Le *customary norms*, o norme consuetudinarie di diritto internazionale, si sono formate nella pratica internazionale, gradualmente, come una regola. Storicamente, una norma consuetudinaria di diritto internazionale appare come il risultato di azioni reiterate degli stati. L'elemento della ripetizione costituisce il punto di partenza della sua formazione. Nella maggiorparte dei casi è proprio la ripetizione di certe azioni in situazioni analoghe che porta tali pratiche a divenire una regola di condotta; in ogni caso è possibile che manchi l'elemento della ripetizione e che la regola di condotta risulti da un unico precedente, anche se queste situazioni sono rare.

<sup>292</sup> TUNKIN G. I., *Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law*, in *California Law Review*, vol. 49, n. 419, 1961.

Articolo consultabile all'indirizzo:

<http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol49/iss3/1>.

<sup>293</sup> Statuto CIG, art. 38.1: "La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a) le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d) con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche."

<sup>294</sup> FRANCONI F., *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, in FOIS P., (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Atti del Convegno tenutosi ad Alghero il 16-17 giugno 2006, Napoli, Società italiana di diritto internazionale (SIDI), 2007.

integrare considerazioni ambientali nelle politiche dello sviluppo e della regolazione del mercato. In questo senso, lo sviluppo sostenibile non è riconducibile ad una matrice normativa omogenea, della quale si debba discutere se abbia carattere precettivo o programmatico, ma è piuttosto lo strumento che condiziona in modo trasversale la formazione e l'atteggiarsi di principi e regole eterogenee fra loro, e che coordina regole consolidate talvolta in conflitto, al fine di adattarle a esigenze nuove di tutela ambientale. Pertanto, più che produrre precisi diritti ed obblighi per gli Stati e per attività non statali, il principio dello sviluppo sostenibile si configura come *"un metodo di continuo adattamento del diritto internazionale alle esigenze di governo dei processi di sviluppo economico in un mondo di risorse limitate"*<sup>295</sup>.

Interessante, seppur non diffusa in ambito dottrinale, è poi la definizione dello sviluppo sostenibile come *obbligazione di mezzi*<sup>296</sup>. I diversi riferimenti allo sviluppo sostenibile contenuti nelle fonti che abbiamo analizzato, in linea di principio tendono ad imporre agli Stati una vera e propria obbligazione: quella di raggiungere e di promuovere lo sviluppo sostenibile. Tale obbligazione si può considerare a pieno titolo un'*obbligazione di mezzi*, intendendo con ciò non la pretesa di un risultato, bensì la dotazione dei mezzi necessari al suo raggiungimento.

Più estreme e discusse risultano poi le letture di chi definisce lo sviluppo sostenibile *"una nuova branca, a sé stante, di diritto internazionale"*<sup>297</sup>, al pari del diritto commerciale o del diritto civile o, di chi lo considera una norma primaria del diritto internazionale: i fautori di tale teorie ritengono che, essendo lo sviluppo sostenibile un obiettivo dal contenuto flessibile, ma chiaramente identificabile, risulterebbe riduttivo considerarlo alla stregua di un semplice accessorio della norma primaria, dovendosi invece riconoscere allo stesso una funzione strettamente ermeneutica o procedurale. Al contrario, lo sviluppo sostenibile *"è in grado di regolare e pretende di regolare"*

---

<sup>295</sup> Cfr. CURTI C. G., *L'Unione Europea ed il principio dello sviluppo sostenibile*, in *Relazione presentata al Seminario di 2° livello organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Veneto sul tema "Costituzione italiana, integrazione europea e sviluppo sostenibile"*, Venezia, Isola di San Servolo, 22-24 ottobre 2007.

<sup>296</sup> Cfr. BARRAL V., *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, op. cit., p. 385.

<sup>297</sup> Cfr. SCHRIJVER N., *The Evolution of Sustainable Development in International law*, in *Recueil des Cours*, n. 329, 2007, p. 217.

direttamente, avendo delle proprie implicazioni legali dirette e materiali<sup>298</sup>".

Ancora, lo studioso francese Fievet sostiene invece che lo sviluppo sostenibile non appartenga alla categoria delle norme: "può essere un importante obiettivo filosofico o politico, ma non normativo"<sup>299</sup>.

Ricca di spunti di riflessione è infine l'opinione di Bosselman, che suggerisce di eleggere lo sviluppo sostenibile "a norma o principio universale": "sustainability emerges as an overarching norm or principle that calls for development based on eco-logical sustainability in order to meet the needs of people living today and in the future. Understood in this way, the concept provides content and direction. It can be used in society and enforced through law"<sup>300</sup>. In questo modo il concetto prenderebbe "un contenuto definito e una precisa direzione" perché potrebbe essere utilizzato nella società e rinforzato, successivamente, tramite la legge. Più specificatamente Bosselman sostiene che lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere assunto a funzione di *Grundnorm*, nei termini proposti da Kelsen, ovvero di norma "fondamentale, generale e presupposta", all'interno sia dell'ordinamento giuridico, sia di quello morale, che rappresenti la fonte comune, ovvero che costituisca "l'unità nella pluralità di tutte le norme che formano un ordinamento"<sup>301</sup>. Ammettendo per ipotesi la correttezza dell'opinione dell'autore, si arriverebbe a definire lo sviluppo sostenibile come norma suprema "presupposta", in quanto "non può essere posta da un'autorità, la cui competenza dovrebbe riposare su una norma ancora più elevata. La sua validità non può più essere dedotta da una norma superiore, il fondamento della sua validità non può più essere discusso"<sup>302</sup>. In altre parole, se fosse posta, non sarebbe suprema, cioè fondamentale. In tal caso, infatti, sarebbe stata un'autorità a porla, la quale - a sua volta - avrebbe agito in base a un'altra norma, e così via. Per arrestare il *regressus ad infinitum* occorre, dunque, definire la norma fondamentale come presupposta, ossia come "esistente nel pensiero" e non già sul piano

---

<sup>298</sup> Cfr. BARRAL V., *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, op. cit., pp. 377-400.

<sup>299</sup> Vedi FIEVET G., *Reflexions sur le concept de developpement durable: pretentions economiques, principes strategiques et protection des droits fondamentaux*, in *Revue belge de droit international*, n. 128, 2001, p. 143.

<sup>300</sup> BOSSELMAN K., *The principle of sustainability: transforming law and governance*, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 81-85.

<sup>301</sup> BOSSELMAN K., *The principle of sustainability, Transforming Law and Governance*, op. cit., p. 83.

<sup>302</sup> KELSEN H., *Reine Rechtslehre*, Wien, 1960; trad. it.: TREVES T., (a cura di), *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966, pp. 218-219.

delle volizioni concrete, degli atti umani percepibili coi sensi nel mondo reale. In quanto norma fondativa presupposta, la *Grundnorm* "istituisce la fattispecie fondamentale per la produzione del diritto; in questo senso, la si può designare come costituzione in senso logico-giuridico, per distinguerla dalla costituzione in senso giuridico-positivo. È il punto di partenza di un procedimento: il procedimento di produzione del diritto positivo<sup>303</sup>". Non si tratterebbe quindi di produrre una *Grundnorm* della sostenibilità, ma i giudici dovrebbero limitarsi soltanto ad "accertare che questa norma (...) è presupposta come norma fondamentale nell'attribuire un fondamento alla validità oggettiva delle norme giuridiche e nell'interpretare un ordinamento coercitivo, efficace nelle sue grandi linee, come un sistema di norme giuridiche oggettivamente valide<sup>304</sup>".

In tal modo dunque lo sviluppo sostenibile potrebbe essere il punto di partenza sia per la produzione del diritto, e quindi il fondamento per ricostruire i paradigmi legali e liberali che attualmente governano una politica economica orientata alla crescita e all'autonomia statale, sia, una guida universale nel processo di interpretazione delle norme.

L'idea di eleggere lo sviluppo sostenibile a norma universale, seppur forte ed unica nei termini, non sembra così pretenziosa poiché l'obiettivo di tutelare e promuovere gli interessi sociali, ambientali ed economici riveste già in realtà tutti gli aspetti di ogni ordinamento: dal diritto del lavoro, al diritto commerciale, al diritto privato, a quello ambientale, al diritto civile e a quello fallimentare. La novità dello sviluppo sostenibile sta nella promozione della necessità di contemperamento di diversi rami del diritto, nell'opera di costante bilanciamento tra interessi forzatamente contrapposti, nell'obiettivo di perseguirli contemporaneamente, senza andare a discapito di una o dell'altra tipologia. E questo obiettivo, se lo sviluppo sostenibile fosse eletto a *Grundnorm*, potrebbe sia guidare il processo di normazione dello sviluppo stesso, affinché non sfoci in uno sviluppo "insostenibile", sia fornire una faro ai giudici delle corti e dei tribunali nelle decisioni che necessitano di un bilanciamento tra interessi convergenti.

Il dibattito, come dimostrato, non sembra aver trovato un comune punto di approdo comune nella qualificazione dello sviluppo sostenibile:

---

<sup>303</sup> Ibidem, p. 223.

<sup>304</sup> Ibidem, p. 229.

ciò nonostante, la vivacità della dottrina, per lo più estera, sul tema, è segnale di forte attenzione per lo sviluppo sostenibile, a conferma del suo valore e delle sue forti potenzialità nel processo di regolazione internazionale.



## CAPITOLO QUARTO

### Le applicazioni del paradigma dello sviluppo sostenibile a livello macro e micro

**Sommario.** 4.1 Le concrete applicazioni del paradigma dello sviluppo sostenibile - 4.2 TTIP, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*: il futuro accordo di liberalizzazione USA-UE - 4.2.1 TTIP e sviluppo sostenibile - 4.2.2 Luci e ombre dell'accordo TTIP - 4.3 Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) - 4.3.1 Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) - 4.4 La Clausola Sociale Orizzontale - 4.4.1 I riferimenti istituzionali - 4.4.2 Le prime pronunce giurisprudenziali - 4.4.3 Il dibattito dottrinale - 4.5 La Responsabilità Sociale dell'Impresa (RSI): l'applicazione a livello imprenditoriale dello sviluppo sostenibile - 4.5.1 Le affinità tra lo sviluppo sostenibile e la RSI

#### 4.1 Le concrete applicazioni del paradigma dello sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile, come abbiamo visto, è un valore promosso sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale, elevandosi a criterio guida di riferimento a livello istituzionale e nella definizione delle politiche di intervento sia in ambito europeo che internazionale.

Nel corso degli anni lo sviluppo sostenibile ha assunto una forte rilevanza nel difficile bilanciamento tra le libertà economiche, i diritti sociali e la tutela dell'ambiente, soprattutto in ambito commerciale.

L'obiettivo di questo capitolo è proprio quello di indagare i concreti sviluppi dello sviluppo sostenibile al fine di dimostrare che non si tratta di un concetto teorico ed estratto, ma piuttosto, di un paradigma che ha un notevole impatto sia a livello macro, basti fare l'esempio dei rapporti commerciali internazionali - TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) e SPG (Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate) - e della definizione delle azioni e delle politiche dell'Unione Europea - Clausola Sociale Orizzontale - sia a livello micro; in questo senso, la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) ne rappresenta un ottimo strumento di affermazione.

Con riferimento dunque al primo livello, quello macro, il principio dello sviluppo sostenibile è stato assunto come guida nella negoziazione del nuovo accordo transoceanico, il TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*) che prevede la nascita di una nuova partnership tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per una totale liberalizzazione del commercio e degli investimenti.

Ulteriormente, l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a livello comunitario è rinvenibile sia nella decisione di concedere un Sistema di Preferenze Tariffarie Generalizzate che prevede un abbattimento (totale o parziale) dei dazi sulle importazioni in Europa provenienti dai paesi in via di sviluppo, a condizione che essi perseguano l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e che assicurino quindi il rispetto di una serie di standards sociali e ambientali internazionali, sia nella previsione di una espressa Clausola Sociale Orizzontale nel Trattato di Funzionamento dell'UE, ove è assunto, tra l'altro, come principio guida nella definizione e nell'attuazione delle politiche delle azioni dell'Unione Europea nei diversi ambiti di sua competenza. Tale clausola prevede infatti espressamente l'obbligo per l'Unione Europea e per gli Stati Membri di valutare in via preventiva ed in itinere l'impatto sociale delle proprie azioni e delle proprie politiche, ovvero di tenere conto *"delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana<sup>305</sup>"*.

Con riferimento invece al livello micro infine, una concreta applicazione del paradigma dello sviluppo sostenibile è rinvenibile nella Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), ovvero nella scelta da parte di un imprenditore di interiorizzare le preoccupazioni sociali ed ambientali oltre gli obblighi normativi, ovvero di tenere in considerazione nelle sue scelte imprenditoriali non solo la logica del profitto ma anche gli interessi dei diversi portatori di interesse, i cosiddetti *"stakeholders"*, identificabili con i lavoratori, l'ambiente, la comunità, i consumatori, i fornitori, le istituzioni e più in generali, da tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività imprenditoriale.

Analizzando dunque le concrete applicazioni dello sviluppo sostenibile a livello macro e micro, si può cogliere un'evoluzione, nel

---

<sup>305</sup> Art. 9 TFUE.

corso degli anni, del principio: se i dati normativi e giurisprudenziali sono per lo più concentrati, come abbiamo visto, sul pilastro ambientale, cercando una conciliazione tra le esigenze di sviluppo economico e quelle di tutela ambientale, i dati relativi all'integrazione dello sviluppo sostenibile negli accordi commerciali (TTIP e SPG), nelle politiche dell'UE e dei suoi stati membri (Clausola sociale orizzontale) e delle imprese (RSI), rivelano una più ampia e completa connotazione dello sviluppo sostenibile, che si manifesta propriamente anche nella sua dimensione sociale.

## 4.2

### **TTIP, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*: il futuro accordo di liberalizzazione USA-UE**

Lo sviluppo sostenibile sembra essere il paradigma valoriale sul quale si fonderà il futuro accordo USA-UE per l'integrale liberalizzazione dei loro rispettivi mercati, ovvero il TTIP, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*: un Partenariato transatlantico su commercio e investimenti tra i due colossi posti alle sponde opposte dell'Oceano Atlantico<sup>306</sup>.

Tale accordo di libero scambio è concepito dagli Stati Membri come uno strumento per uscire dalla crisi che ha investito il Vecchio Continente rafforzando l'alleanza transatlantica attraverso l'unificazione della regolamentazione e la liberalizzazione dei servizi, del commercio e degli appalti pubblici, nonché attraverso la fissazione di standard normativi globali, in modo da facilitare l'acquisto e la vendita di beni e servizi tra l'UE e gli USA, con l'intento di dare un forte impulso alla crescita e all'occupazione. Nonostante l'idea di un'alleanza commerciale tra i due poli economici fosse già delineata all'inizio degli anni '90, la congiuntura economica internazionale, il

---

<sup>306</sup> L'accordo è attualmente ancora in fase di negoziazione. Nonostante il testo sia segreto, il governo statunitense e l'Unione europea aggiornano le informazioni sui negoziati sulle seguenti pagina web. Per il versante governativo statunitense: <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2013/june/wh-ttip>; per quello europeo: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/>.

definitivo stallo dell'Agenda di Doha per lo sviluppo<sup>307</sup>, il ruolo dei BRICs<sup>308</sup> e la rapida ascesa delle nuove economie emergenti hanno dato forte impulso negli ultimi anni all'avvio dei negoziati per la stesura di un accordo commerciale tra gli USA e l'UE.

Così, a seguito del risultato positivo<sup>309</sup> di alcuni studi sulla

---

<sup>307</sup> Il Doha round è il negoziato di liberalizzazione commerciale multilaterale avviato nell'ambito dell'OMC nel novembre del 2001 a Doha (Qatar). L'obiettivo della negoziazione era di creare nuove opportunità di mercato, rafforzare le norme commerciali multilaterali, affrontare gli attuali squilibri del sistema commerciale e mettere gli scambi al servizio dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento sull'integrazione economica dei paesi in via di sviluppo, soprattutto dei paesi meno avanzati, partendo dalla convinzione che un sistema multilaterale, basato su norme più giuste ed eque, possa contribuire a un commercio equo e libero al servizio dello sviluppo di tutti i continenti. I negoziati, che avrebbero dovuto coprire tutti i settori produttivi (agricoltura, industria e commercio) e puntare a una riduzione generalizzata delle tariffe per consentire un maggior accesso al mercato internazionale e un maggior volume di scambi complessivo, si sono rivelati un vero e proprio fallimento.

<sup>308</sup> L'acronimo BRICs è utilizzato per indicare un insieme di paesi: Brasile, Russia, India e Cina. Questi paesi condividono una situazione economica in via di sviluppo, una grande popolazione (Russia e Brasile centinaia di milioni di abitanti, Cina e India circa due miliardi e mezzo di abitanti), un immenso territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e, cosa più importante, sono stati caratterizzati da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale, soprattutto nella fase iniziale del XXI secolo. Questo termine è apparso per la prima volta nel 2001 in una relazione della banca d'investimento Goldman Sachs, a cura di Jim O'Neill, la quale spiegava che i quattro paesi domineranno l'economia mondiale nel prossimo mezzo secolo. Vedi la relazione della banca d'investimenti Goldman Sachs del 2003: *Dreaming with BRICs: The Path to 2050*.

<sup>309</sup> Nel 2011 è stato istituito un gruppo di lavoro di esperti, l'*High Level Working Group for Jobs and Growth (HLWG)*, con il compito di valutare i possibili ambiti di collaborazione tra UE e USA, nonché le specifiche modalità con le quali stipulare un accordo sul commercio e gli investimenti. Nel mese di dicembre 2012 il Gruppo presentò un *interim report* che anticipava le conclusioni del rapporto finale, reso noto nel febbraio 2013, dal quale risulta l'opportunità, per entrambe le parti, di avviare le negoziazioni: "*Based on the analysis above, the HLWG recommends to U.S. and EU Leaders that the United States and the EU launch, in accordance with their respective domestic procedures, negotiations on a comprehensive, ambitious agreement that addresses a broad range of bilateral trade and investment issues, including regulatory issues, and contributes to the development of global rules*". In particolare, il Gruppo invita gli USA e l'UE a concludere un accordo bilaterale su regole e principi comuni, o sulle modalità di cooperazione nelle seguenti aree legate al commercio: a) Cooperazione doganale: assicurare delle misure effettive che facilitino il commercio tra i due lati, con un livello di ambizione che vada al di là delle discipline di negoziazione in ambito WTO; b) Politiche di concorrenza; c) Imprese a partecipazione statale che beneficino di diritti speciali governativi; d) Localizzazione degli ostacoli al commercio: misure designate a proteggere, favorire o stimolare le industrie nazionali, i prestatori di servizi o le proprietà intellettuali a discapito dell'importazione di beni e servizi o del possesso o dello sviluppo di proprietà intellettuali estere; e) Materie prime ed energia; f) Piccole e medie imprese; g) Trasparenza. Le indicazioni del rapporto del Gruppo di alto livello in merito ai vantaggi derivabili da un eventuale accordo tra le due potenze economiche vengono poi confermate nel mese di marzo dall'analisi compiuta dalla stessa Commissione Europea che sostiene un impatto positivo della liberalizzazione, tanto più positivo quanto maggiore è il grado di liberalizzazione ipotizzato.

fattibilità e sull'opportunità della stesura di un accordo<sup>310</sup>, si è tenuto il primo *round* di negoziati<sup>311</sup> a Washington, tra l'8 e il 12 luglio 2013. Il round successivo era originariamente previsto per il mese di Ottobre 2013, mentre l'accordo finale avrebbe dovuto essere siglato entro la fine del 2014, ma lo *shutdown* dichiarato dagli USA in data 1 ottobre 2013 ha rinviato a data da destinarsi il proseguo delle trattative.

L'accordo in questione è di dimensioni colossali. Gli Stati Uniti e l'UE sono le più grandi economie del mondo: le due aree costituiscono circa il 40% del Pil mondiale e quasi 1/3 dei flussi commerciali globali. Lo stock di investimenti bilaterali è pari a 2.394 trilioni di euro ed ogni giorno vengono scambiati merci e servizi per un valore medio di quasi 2 miliardi di euro<sup>312</sup>. La liberalizzazione del commercio derivante dal negoziato in questione può definirsi totale perché non si limita solamente alle modalità di accesso al mercato (dazi e quote per prodotti industriali, agricoli e servizi, liberalizzazione degli investimenti, accesso agli appalti pubblici), ma propone anche un dialogo comune sulla regolamentazione (ovvero sull'armonizzazione degli standard ed eliminazione delle barriere tecniche) ed una generale collaborazione su temi globali di comune interesse: l'accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali, gli appalti pubblici, gli investimenti materiali, l'energia e le materie prime, le materie regolamentari, le misure sanitarie e fitosanitarie, i servizi, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile, le piccole e medie imprese, la composizione delle controversie, la concorrenza, le imprese di proprietà statale.

Benché le tariffe tra l'UE e gli Stati Uniti siano già basse (attestandosi in media tra il 2.5% e il 4%), le dimensioni sia delle economie dell'Unione Europea e degli USA che dei loro scambi commerciali indicano che uno "smantellamento tariffario" sarebbe vantaggioso sul piano della crescita e dell'occupazione. Le stime infatti relative ai risultati dell'accordo, per il periodo 2014-2027, sono piuttosto

---

<sup>310</sup> Report finale dell'*High Level Working Group on Jobs and Growth*, 11 Febbraio 2013; Commissione Europea, *Impact Assessment Report on the Future of EU - US Trade Relations*, consultabile all'indirizzo:

[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc\\_150759.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150759.pdf).

<sup>311</sup> La Commissione, guidata dal commissario UE per il Commercio, Karel De Gucht, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio, rappresenta l'UE al tavolo dei negoziati, mentre per gli USA, il principale negoziatore è il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio (*United States Trade Representative*, USTR).

<sup>312</sup> Fonte: Parlamento Europeo, *Motion for a Resolution B7-25.4.2013*.

ottimiste<sup>313</sup>: per l'UE è prevista una crescita annua media del PIL dello 0,48%, (pari a circa 86,4 miliardi di euro) e per gli USA dello 0,39% del PIL (pari a circa 65 miliardi di euro). L'export europeo verso gli USA dovrebbe poi aumentare del 28,03% (circa 187 mld euro) mentre quello americano verso gli Stati Membri del 36,57% (159 mld euro). La crescita economica attesa come risultato dell'accordo si tradurrebbe in un aumento del reddito annuale medio di una famiglia di quattro persone di 545 e 655 euro, rispettivamente per l'Europa e gli Stati Uniti. Anche per quanto attiene l'impatto sul commercio mondiale, l'accordo sembrerebbe determinare effetti positivi generando un aumento della ricchezza globale di circa 100 mld euro. Un accordo di tale dimensioni avrebbe poi delle ricadute certe sull'intera economia mondiale: la Commissione Europea prevede che l'economia mondiale potrebbe trarne un beneficio per un importo supplementare di 100 miliardi di euro, in aggiunta ai maggiori scambi commerciali tra l'UE e gli USA, per l'aumento della domanda di materie prime, di componenti e di altri fattori di produzione prodotti da altri paesi.

Il raggiungimento di tali risultati avrebbe un costo esiguo per le super-potenze contraenti perché deriverebbero dall'eliminazione delle tariffe doganali e dalla soppressione delle cosiddette "barriere non tariffarie" (*non-tariffs barriers*), ovvero di quelle norme e delle procedure amministrative che rendono particolarmente difficile acquistare e vendere oltreoceano: negli studi di fattibilità della negoziazione viene calcolato che l'80% dei vantaggi economici del TTIP deriverebbero dalla riduzione dei costi imposti dalla burocrazia e dalle disposizioni normative, nonché da una liberalizzazione degli scambi di servizi e delle gare d'appalto pubbliche. Considerando infatti il tasso relativamente basso dei dazi doganali tra i due colossi, l'area in cui tali negoziati potrebbero realizzare un notevole risparmio per le imprese, creare occupazione e garantire maggiori vantaggi per i consumatori è infatti proprio quella che prevede l'eliminazione degli ostacoli non tariffari, causati dalle differenze nelle disposizioni e nelle norme.

---

<sup>313</sup> Fonte dei dati: relazione indipendente commissionata dall'UE al Centro di ricerca per la politica economica (CEPR) di Londra, intitolato *Reducing barriers to Transatlantic Trade* ("Ridurre gli ostacoli agli scambi transatlantici"), sui quali si è basata la valutazione d'impatto della Commissione Europea.

## 4.2.1 TTIP e sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è apparso fin dalle origini dell'iniziativa commerciale in questione il principio ispiratore ovvero il criterio conduttore del processo decisionale dell'Unione Europea.

E' stata infatti effettuata a priori una valutazione d'impatto dei potenziali effetti dell'accordo non solo in termini economici ma anche in termini sociali ed ambientali, seguendo dunque il paradigma dello sviluppo sostenibile e dei suoi tre pilastri, coerentemente con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione in tema di commercio, crescita e affari mondiali: *"saranno realizzate valutazioni d'impatto su tutte le nuove iniziative commerciali con un impatto economico, sociale o ambientale potenzialmente significativo sull'UE e sui suoi partner commerciali, compresi i paesi in via di sviluppo. Dedicheremo particolare attenzione ad ampie consultazioni e al coinvolgimento della società civile nelle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità che effettuiamo durante i negoziati commerciali. Alla conclusione dei negoziati, e prima della firma, prepareremo per il Parlamento e per il Consiglio un'analisi delle conseguenze degli accordi proposti per l'UE<sup>314</sup>".*

Lo sviluppo sostenibile entra dunque nel processo decisionale dell'UE già in via preventiva, nelle valutazioni dei possibili impatti dell'accordo, risultando chiaramente nella stesura dell'accordo finale di liberalizzazione commerciale: *"The EU and the United States are both committed to high levels of protection for the environment and workers. The HLWG<sup>315</sup> recommends that the two sides explore opportunities to address these important issues, taking into account work done in the Sustainable Development Chapter of EU trade agreements and the Environment and Labor Chapters of U.S. trade agreements<sup>316</sup>".* L'accordo dovrebbe prevedere un intero capitolo sul tema *"Sviluppo sostenibile e commercio"* (*Trade and Sustainable Development (TSD) Chapter*), per assicurare che la crescita

---

<sup>314</sup> Bruxelles, 9.11.2010, COM(2010) 612 definitivo, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *"Commercio, crescita e affari mondiali. La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE"*, {SEC(2010) 1268}, {SEC(2010) 1269}.

<sup>315</sup> La commissione impegnata a valutare le condizioni di negoziabilità dell'accordo, vedi supra.

<sup>316</sup> *Final Report High Level Working Group on Jobs and Growth*, February 11, 2013, p. 5, consultabile all'indirizzo: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc\\_150519.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf).

degli scambi supporti contestualmente la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sociale, senza andare a discapito dell'ambiente o dei diritti sociali, ed il principio dello sviluppo sostenibile dovrà, "permeare tutte le aree dell'accordo negoziato"<sup>317</sup>.

L'influenza dello sviluppo sostenibile non si esaurisce tuttavia nella fase preliminare dell'accordo ma si eleva ulteriormente a criterio di monitoraggio costante dell'applicazione dello stesso. Ora che i negoziati sono stati avviati, la Commissione Europea effettuerà infatti una costante Valutazione d'Impatto sulla Sostenibilità (VIS) degli scambi commerciali: "le Valutazioni d'impatto dello sviluppo durevole (VIS) dei negoziati sulla liberalizzazione degli scambi aiuteranno a capire meglio gli effetti interni della liberalizzazione sull'UE, in particolare sulle regioni e le industrie più deboli e a individuare i legami tra le diverse politiche"<sup>318</sup>. Tale valutazione sulle potenziali ripercussioni ambientali e sociali del TTIP, sarà effettuata da un appaltatore indipendente e comporterà un processo rappresentativo di consultazione coinvolgendo gli *stakeholders* e la società civile sia dell'UE che degli USA. Le VIS<sup>319</sup>, i cui risultati verranno integrati nelle politiche UE, permetteranno dunque all'Unione e agli stessi Stati Membri di affrontare i problemi sociali, ambientali ed economici, interni ed esterni, della liberalizzazione.

In questa attività di valutazione verrà coinvolto in particolare il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) che si occupa sempre più di questioni riguardanti il commercio internazionale<sup>320</sup> (ed in particolare dei suoi aspetti ambientali, sociali e occupazionali, di quelli relativi allo sviluppo sostenibile nell'attuazione degli accordi commerciali, nonché a una maggiore partecipazione della società civile). Per condurre

---

<sup>317</sup> Cfr. EU - US *Transatlantic Trade And Investment Partnership, Trade and sustainable development, Initial EU position paper, European Commission.*

<sup>318</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico Europeo e Sociale e al Comitato delle Regioni - La dimensione sociale della globalizzazione, *Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi*, COM/2004/0383 def.

<sup>319</sup> Dal 1999 le VIS sono state estese a tutti i negoziati commerciali importanti e fanno parte attualmente di un ampio impegno a favore della Valutazione d'impatto. Vedi COM(2002) 276 def..

<sup>320</sup> Il CESE ha adottato recentemente una serie di pareri in materia di scambi commerciali: Commercio, crescita e affari mondiali - La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE, dicembre 2011; Sistema di preferenze tariffarie generalizzate, dicembre 2011; Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali, luglio 2011; Valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS) e politica commerciale UE, maggio 2011; Commercio e sicurezza alimentare e Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità, gennaio 2010.



i lavori in questo campo il CESE ha istituito un gruppo di studio permanente sul commercio internazionale *ad hoc* per il monitoraggio dei negoziati commerciali bilaterali con altri paesi e regioni (è il caso del TTIP), che viene anche coinvolto nel monitoraggio dei negoziati multilaterali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sull'agenda di Doha per lo sviluppo e nell'esame di altre questioni relative al commercio internazionale. Il CESE ritiene indispensabile che ogni accordo commerciale preveda *"un meccanismo di monitoraggio in cui sia coinvolta la società civile, essendo questo l'unico modo per garantire un controllo degli impegni assunti e una vigilanza sui rischi e le opportunità di un'apertura commerciale in materia di sviluppo sostenibile. Tale meccanismo è indispensabile nell'approccio dinamico proposto, in quanto permette, a scadenze prestabilite, di rivalutare i rischi e le opportunità individuati nella valutazione iniziale"*<sup>321</sup>.

Merita infine rilevare l'importanza riconosciuta al pilastro sociale dello sviluppo sostenibile in questa fase preliminare di negoziazione dell'accordo: l'UE dichiara infatti espressamente l'interesse per la tutela e la promozione dei diritti sociali fondamentali internazionalmente riconosciuti, riferendosi alle importanti dichiarazioni dell'OIL- con particolare riferimento alla Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui diritti fondamentali e quella del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta - come quadro di riferimento necessario delle relazioni economiche e commerciali<sup>322</sup>.

Più concretamente, l'UE propone di integrare l'accordo con misure di tutela dei diritti sociali fondamentali, prevedendo un riferimento espresso nell'accordo di liberalizzazione agli standards internazionali elaborati dall'OIL: *"i core Labour standards dell'OIL (sono) un elemento essenziale da integrare nel contesto dell'accordo commerciale, (che) dovrebbero fungere da complemento ad altri standards e convenzioni dell'OIL di interesse, così come da mezzo per promuovere l'agenda del decent-work"*<sup>323</sup>.

Tali previsioni si possono a pieno titolo considerare come un'importante passo nel processo evolutivo del concetto di sviluppo

---

<sup>321</sup> Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema *"Valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS) e politica commerciale UE"* (2011/C 218/03).

<sup>322</sup> *European Commission, Eu - Us Transatlantic Trade and Investment Partnership, Trade and sustainable development, Initial EU position paper*, punto 7. Documento consultabile al link: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/151626.htm>.

<sup>323</sup> *European Commission, Eu - Us Transatlantic Trade and Investment Partnership, Trade and sustainable development, Initial EU position paper*, punto 8.

sostenibile perché viene considerato, per lo meno in questa fase iniziale di negoziazione, nella sua triplice dimensione, incorporando a tutti gli effetti anche il pilastro sociale e non solamente quello ambientale.

#### 4.2.2 Luci e ombre dell'accordo TTIP

Nonostante i benefici attesi dalle stime sopra riportate ed il forte, importante e costante riferimento allo sviluppo sostenibile, sono molte le perplessità sollevate in merito all'opportunità di concludere un accordo di tale dimensioni.

Le critiche all'accordo diffuse in rete<sup>324</sup> riguardano diversi aspetti: l'opportunità di prevede l'eliminazione totale delle barriere tariffarie per un accordo tra parti con tradizioni normative, sociali, culturali ed economiche molto diverse; la segretezza del testo dell'accordo<sup>325</sup>; il rischio di un impatto differente nei 27 Stati Membri, che potrebbe accentuare le divergenze tra il nord prospero e il sud e la periferia dell'UE in crisi, dividendo ancor più l'Europa; il rischio di una forte concorrenza d'oltreoceano a danno delle imprese europee; l'abbandono del multilateralismo e il ritorno al bilateralismo<sup>326</sup>; lo scarso impatto "reale" dell'accordo sulle economie<sup>327</sup>.

Le opinioni delle parti sociali in merito all'opportunità di stringere un accordo con gli USA divergono: i sindacati temono *"il rischio che i negoziati del TTIP, dettati dagli interessi di deregolamentazione, liberalizzazione e privatizzazione delle grandi imprese americane ed europee, portino ad un ulteriore sfondamento sui terreni dei sociali e del lavoro, delle norme ambientali, della*

---

<sup>324</sup> Al momento (ottobre 2013) la dottrina non si è ancora espressa sul punto.

<sup>325</sup> In data 8 luglio 2013, con una lettera aperta al presidente USA Obama, al presidente della Commissione UE Barroso e al presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy, oltre 60 organizzazioni della società civile di Stati Uniti e Europa hanno manifestato le loro preoccupazioni sul contenuto del negoziato e sull'uso di condurre le trattative a porte chiuse, in nome della protezione del segreto commerciale e a dispetto della partecipazione democratica dei cittadini alla difesa dei propri diritti.

<sup>326</sup> Il TTIP si pone come modello di accordi bilaterali, in alternativa alle negoziazioni multilaterali proprie dell'OMC, che vede invece la partecipazione di paesi più poveri e in via di sviluppo.

<sup>327</sup> La promessa di una crescita del PIL europeo dello 0.5% in 14 anni non sembra un effetto così importante da poter considerare l'accordo "storico", così come lo definisce la Commissione Europea, tale da giustificare una liberalizzazione totale del commercio e degli investimenti.

*privatizzazione dei servizi pubblici e dei beni comuni, con, inoltre, impatti negativi sul terreno dell'occupazione, sia in termini di quantità che di qualità<sup>328</sup>". Le associazioni datoriali italiane sembrano invece entusiaste dell'iniziativa: "Nonostante il basso livello medio di protezione tariffaria vi sono ancora picchi che ostacolano l'accesso al mercato US e la rimozione dei dazi, data l'entità degli scambi commerciali, può fornire risultati immediati e assai consistenti. Le dogane US richiedono molta documentazione, effettuano controlli capillari, con procedure lente e complesse, quindi costose, perciò la cooperazione doganale è fondamentale, soprattutto per le PMI<sup>329</sup>".*

Se poi la Commissione Europea considera il TTIP come "il più economico pacchetto di stimolo che si possa immaginare<sup>330</sup>", c'è chi invece lo definisce già come "un accordo a perdere<sup>331</sup>", o chi addirittura lo identifica con "la fine dell'Europa Sociale" o, in toni ancor più allarmanti, come "un preparativo alla guerra globale<sup>332</sup>".

Le ripercussioni a livello mondiale potrebbero in effetti non essere solamente positive: il pericolo che ci cela è che tale accordo possa essere spinto e modellato sulle esigenze delle grandi imprese multinazionali che dominano il panorama mondiale dell'economia, le quali, riunite in gruppi di pressione su entrambe le sponde dell'atlantico, potrebbero esercitare una forte influenza di lobby sugli organismi regolatori del mercato europeo. Vista poi la previsione nell'accordo del meccanismo dell'*investor-state arbitration*, su esempio del NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), secondo il quale le grandi imprese economiche acquisiscono la capacità di intervenire direttamente sul piano legale contro leggi e regolamenti che essi ritengono non conformi o discriminatorie rispetto ai propri interessi di profitto, il TTIP potrebbe fornire "alle imprese multinazionali uno strumento per eliminare quanto più possibile l'intervento normativo dei poteri pubblici rispetto

---

<sup>328</sup> Durante F., Tartaglia L., *UE e USA avviano i negoziati per l'accordo di libero scambio (TTIP)*, in <http://www.lavorodignitoso.org/acm-online/Home/artCatNews.18002385.1.5.1.html>. Fausto Durante è il responsabile Segretariato per l'Europa CGIL e Leopoldo Tartaglia, il coordinatore Dip. politiche globali della CGIL.

<sup>329</sup> Vedi il rapporto di Confindustria "Accordo di Libero Scambio UE-USA "Transatlantic Trade And Investment Partnership - TTIP". *Analisi e osservazioni*", Maggio 2013.

<sup>330</sup> [http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_it.htm).

<sup>331</sup> [www.sbilanciamoci.info](http://www.sbilanciamoci.info).

<sup>332</sup> Vedi *infra*.

agli interessi di profitto economici<sup>333</sup>".

Il timore è che l'accordo economico celi in realtà un accordo politico: il TTIP potrebbe essere concepito come una risposta alla crescente potenza economica dei BRICs, finora rimasti ai margini della struttura trilaterale post-bellica (USA, Europa occidentale e Giappone).

Tale accordo non avrebbe quindi l'obiettivo della crescita dell'occupazione e dello sviluppo ma piuttosto costituirebbe "il primo passo di una guerra economica, che tenderà a trasformarsi in un conflitto militare<sup>334</sup>" tra due super potenze mondiali. Da un lato si liberalizzano gli scambi al proprio interno e dall'altro si ostacolano i flussi provenienti dall'esterno ossia dai BRICs.

L'utilità dell'accordo tuttavia sembra essere indiscutibile: la divergenza regolamentare attualmente esistente tra le due sponde dell'Atlantico costituisce, di fatto, un costo fisso per le imprese, per taluni settori assai elevato, riducendone l'accesso al mercato e la competitività. Per questo motivo l'accordo potrebbe risultare utile per un rilancio dell'economia europea ed italiana. Tuttavia, l'eliminazione delle barriere tariffarie dovrà necessariamente essere seguita da un processo di armonizzazione delle norme, secondo il meccanismo del mutuo riconoscimento o, piuttosto, attraverso l'elaborazione di *standards* comuni internazionali, che non preveda un indebolimento di quelli già esistenti. Una maggiore convergenza regolamentare poi "determinerebbe a sua volta l'affermazione de facto di standard globali<sup>335</sup>": le dimensioni del mercato transatlantico sono tali che se vigessero norme comuni sarebbe nell'interesse degli altri paesi adottarle per poter partecipare agli scambi in modo più agevole e meno costoso. Sul punto, la previsione di un riferimento espresso alle Convenzioni dell'OIL in materia di protezione dei diritti sociali fondamentali potrebbe garantire una concreta applicazione dei diritti e degli standards sociali e lavorativi promossi dall'organizzazione, prevedendo ad esempio delle sanzioni commerciali concrete nel caso di mancato rispetto di queste convenzioni, nonché permettere una diffusione della politica dell'OIL.

---

<sup>333</sup> COLONNA G., *Nuovo patto USA-UE (TTIP) e potere economico*, in <http://www.ilsicomoro.com/2013/08/09/nuovo-patto-usa-ue-ttip-e-potere-economico/>, 6 agosto 2013.

<sup>334</sup> Vedi PORCARO M., *Accordo USA-UE: integrale liberalizzazione dei rispettivi mercati (TTIP). La catastrofe dietro l'angolo. La TTIP, ovvero come si prepara la guerra globale*, in [www.veritànascoste.it](http://www.veritànascoste.it).

<sup>335</sup> "Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investments", CEPS - Centre for Economic Policy Research, Marzo 2013.

A parere di chi scrive una garanzia contro i rischi e i timori sollevati potrebbe essere offerta nella misura in cui il processo di formazione degli standards globali sia basato non sulla logica del profitto, ma su quella piuttosto dello sviluppo sostenibile, per evitare che la liberalizzazione, com'è avvenuto finora, determini problemi di *social dumping* e una conseguente *race to the bottom* degli standards lavorativi, sociali, di salute e sicurezza.

### **4.3 Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)**

La politica commerciale comune dell'Unione deve essere coerente con gli obiettivi della politica nel settore della cooperazione allo sviluppo, fissati all'articolo 208 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)<sup>336</sup>, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), con particolare riferimento alla decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata dall'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo. E' questa la base giuridica del SPG, un sistema di preferenze tariffarie generalizzate nell'ambito del quale l'Unione Europea accorda un trattamento preferenziale appunto a tutti i paesi in via di sviluppo, per agevolare l'accesso al mercato

---

<sup>336</sup> Art. 208 TFUE: "1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. 2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti".

europeo prevedendo delle tariffe doganali agevolate e contribuire così alle loro crescita economica.

Il sistema in questione è stato recentemente oggetto di novità interessanti: il 31 ottobre 2012 l'Unione Europa ha infatti adottato un nuovo regolamento, il Reg. n. 978/2012<sup>337</sup>, che si applicherà a partire dal 1 gennaio 2014, per offrire agli operatori economici il tempo di adattarsi alle nuove previsioni. Nel frattempo, sino alla fine del 2013, continuerà ad applicarsi il SPG previsto dal regolamento attuale, il Reg. n. 732/2008<sup>338</sup>, la cui efficacia è stata estesa temporalmente dal *SPG Roll-over Regulation*<sup>339</sup>.

Il nuovo SPG prevede tre diversi accordi:

- un regime generale che prevede l'abbattimento totale o parziale delle tariffe doganali per i paesi in via di sviluppo per circa i due terzi delle differenti categorie dei prodotti esportati;
- un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile<sup>340</sup> e il buon governo (SPG+) che prevede la rimozione totale delle tariffe doganali per le stesse categorie di prodotti del regime generale, a condizione che i paesi destinatari di tale regime ratifichino e rispettino delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell'ambiente e al buon governo;
- un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ("Tutto tranne le armi") (*Everything But Arms* (EBA)), che garantisce l'abbattimento totale delle tariffe doganali per tutti i prodotti, ad eccezione del commercio di armi.

Le novità più interessanti del nuovo SPG riguardano innanzitutto la decisione dell'Unione Europea di concentrare la concessione di tariffe preferenziali nei confronti dei paesi che più ne avvertono il bisogno.

---

<sup>337</sup> Regolamento (UE) N. 978/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio.

<sup>338</sup> Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007.

<sup>339</sup> Regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011.

<sup>340</sup> Questo regime speciale si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite (ONU) sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).

Infatti, un numero significativo di paesi non beneficerà più di questo sistema a partire dal 1 gennaio 2014 in quanto verranno esclusi dal sistema tutti quei paesi che sono stati classificati dalla Banca Mondiale come paese a reddito alto o medio-alto<sup>341</sup>, e quelli che beneficiano già di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli. Concedendo infatti il SPG a un numero minore di beneficiari, la pressione competitiva tra i paesi in via di sviluppo dovrebbe tendenzialmente ridursi, ed al tempo stesso, la concessione di queste agevolazioni dovrebbe risultare più significativa ed efficace per i paesi non esclusi.

Inoltre, il legislatore ha provveduto ad aumentare la stabilità di questo schema di tariffe preferenziali: ad eccezione dell'EBA, che non ha una data di scadenza, il nuovo sistema di preferenze generalizzate non durerà più 3 anni, ma 10. Ciò nell'intenzione di semplificare e di rendere più interessante per gli importatori europei l'acquisto di beni e servizi dai paesi beneficiari del SPG.

#### 4.3.1

#### **Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+)**

La novità che più ci interessa ai fini del presente lavoro, è sicuramente il tentativo del legislatore di rafforzare gli incentivi per quei paesi che promuovono il rispetto dei diritti umani e sociali internazionalmente riconosciuti, del buon governo e dell'ambiente, tramite il *Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo*, di cui all'art. 9 del Reg. 978/2012<sup>342</sup>. Il regolamento

<sup>341</sup> Nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari.

<sup>342</sup> *Articolo 9*, Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo: 1. Un paese beneficiario dell'SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se: a) è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII; b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII («convenzioni pertinenti») e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali

infatti prevede la concessione di tale regime preferenziale solo ai paesi che abbiano ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell'ambiente ed al buon governo e ne garantisca e dimostri l'attuazione effettiva.

Il regolamento rinvia infatti ad un allegato contenente ben 15 Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro<sup>343</sup> e a 7 Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo<sup>344</sup>. Tra queste spiccano per importanza le Convenzioni dell'OIL in

---

convenzioni ("organi di controllo competenti") non rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni; c) riguardo alle convenzioni pertinenti, non ha formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione. Ai fini del presente articolo, le riserve non sono ritenute incompatibili con l'oggetto e lo scopo di una convenzione fatta eccezione per i casi seguenti: i) qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato; oppure ii) qualora, in mancanza di una procedura siffatta, l'Unione, in quanto parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l'oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all'entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; d) si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse; e) accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l'attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti; e f) si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all'articolo 13.

<sup>343</sup> Di seguito le Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro: Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948); Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965); Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966); Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966); Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979); Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984); Convenzione sui diritti del fanciullo (1989); Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930); Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948); Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949); Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951); Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957); Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958); Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973); Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999).

<sup>344</sup> Di seguito le Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo: Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973); Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987); Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989); Convenzione sulla biodiversità (1992); Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992); Protocollo di Cartagena



tema di abolizione del lavoro forzato, (n. 29/1930 e n. 105/1957), di libertà sindacale (n. 87/1948), del diritto di organizzazione e negoziazione collettiva (n. 98/1949), dell'età minima lavorativa (n. 138/1973), del divieto di discriminazione in materia di impiego e occupazione (n. 111/1958 e n. 100/1951), che costituiscono i cosiddetti "Core Labour Standards" dell'OIL. Attraverso il SPG dunque "i principi elaborati in sede OIL possono trasformarsi in progetti vincolanti, cioè concretamente giustiziabili per il tramite del diritto internazionale, con il relativo, robusto, apparato di incentivi e sanzioni"<sup>345</sup>. Sicuramente il SPG potrà essere uno strumento per la promozione di uno sviluppo sostenibile nel mondo, nonché uno strumento di diffusione e dell'applicazione dei *core labour standards* dell'OIL, condizione imprescindibile per l'ottenimento delle tariffe preferenziali per le importazioni in Europa. Questo schema infatti dimostra la necessità dell'esistenza di un processo di bilanciamento concretamente in atto tra esigenze di competitività internazionale (concessione di tariffe agevolate per stimolare le esportazioni dei paesi beneficiari del regime SPG) e le istanze di tutela del lavoro e dell'ambiente (grazie al rispetto delle Convenzioni dell'OIL e dell'ONU sui diritti umani, sociali e sull'ambiente e il buon governo), nonché un segnale di stretta collaborazione tra l'OIL e l'UE per la diffusione nel mondo di certi standards sociali e ambientali minimi.

#### 4.4

#### **La Clausola Sociale Orizzontale**

Uno degli strumenti più virtuosi nella promozione e nel perseguimento dello sviluppo sostenibile a livello europeo è la Clausola Sociale Orizzontale, introdotta nell'art. 9 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, secondo il quale l'Unione Europea "tiene conto", nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, "delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione,

---

sulla sicurezza biologica (2000); Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001).

<sup>345</sup> SALOMONE R., *Preferenze tariffarie generalizzate e core labour standards*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1, 2011, pp. 105-117.

*formazione e tutela della salute umana*<sup>346</sup>". Essa impone dunque all'Unione Europea e ai suoi Stati Membri una valutazione dell'impatto sociale delle proprie politiche e delle proprie azioni. Ciò vale sia *ex-ante*, ovvero al momento dell'assunzione delle decisioni, sia *ex-post*, nell'esecuzione delle stesse.

Gli obiettivi in essa contenuti "rappresentano una cartina di tornasole per verificare l'accettabilità, dal punto di vista sociale, delle scelte e delle modalità di attuazione inerenti a tutte le politiche dell'Unione Europea"<sup>347</sup>", in ogni materia in cui essa risulta competente: dalla concorrenza, alla politica monetaria, al funzionamento del mercato interno, l'Unione deve tenere sempre in considerazione le preoccupazioni sociali.

L'inserimento di tale clausola è interpretabile come un passo decisivo nell'affermazione dello sviluppo sostenibile e nel riconoscimento del valore normativo di tale paradigma perché ne risulta uno strumento di applicazione concreta.

Per capire la novità dell'introduzione del Trattato di Lisbona e il valore di tale clausola, anche alla luce dell'applicazione dello sviluppo sostenibile, risulta utile ricostruire le posizioni sul tema delle istituzioni europee (CESE, Commissione Europea e Comitato delle Regioni), i recenti riferimenti giurisprudenziali e il dibattito dottrinale.

#### 4.4.1 I riferimenti istituzionali

I riferimenti alla Clausola Sociale Orizzontale più interessanti ed utili ad individuarne la funzione e l'innovatività sono senz'altro adducibili all'operato del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), il quale si è espresso sul tema in diversi pareri, evolvendo nel tempo la sua interpretazione della funzione della clausola.

---

<sup>346</sup> La Clausola Sociale Orizzontale riprende alla lettera il contenuto dell'art. III-117 della Costituzione Europea, inserito per le vive preoccupazioni circa le ricadute in campo sociale che lo sviluppo dell'integrazione europea avrebbe potuto provocare: "Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana".

<sup>347</sup> Cfr. VILLANI U., *La politica sociale nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. Giur. Lav.*, n. 1, 2012, p. 47.

Originariamente infatti<sup>348</sup>, il CESE collegava essenzialmente la Clausola Sociale Orizzontale al Metodo Aperto di Coordinamento per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea nell'ambito della nuova strategia europea per la crescita e lo sviluppo "Europa 2020", individuando quindi l'applicazione della clausola nell'ambito delle politiche di coordinamento per realizzare un'interazione tra i diversi obiettivi delle politiche europee: *"È fortemente necessario un processo di coordinamento che tenga conto delle interazioni fra gli obiettivi fondamentali, gli orientamenti integrati e le iniziative faro. Alla Commissione spetta un importante ruolo strategico di punta di lancio di questo «coordinamento del coordinamento». Gli orientamenti integrati dovrebbero essere integrati nel vero senso del termine, ossia tutte le politiche dovrebbero essere coerenti e riguardare tutti gli obiettivi. Questo tipo di integrazione dovrebbe essere l'orientamento di fondo nell'introduzione di meccanismi per l'applicazione della Clausola Sociale Orizzontale e il rafforzamento del MAC. Per rafforzare il legame fra i due strumenti, i risultati dell'attuazione della Clausola Sociale Orizzontale dovrebbero essere fatti confluire nel processo del MAC<sup>349</sup>".*

Sebbene il Comitato avesse espresso da subito il suo favore per questa clausola, dichiarando *"di accogliere con favore l'iniziativa della presidenza belga di ricorrere alla Clausola Sociale Orizzontale e al metodo aperto di coordinamento (MAC) rafforzato<sup>350</sup>",* chiedendone anche l'inserimento *"nel preambolo degli orientamenti per la politica economica<sup>351</sup>",* esso rilevava che una visione, strettamente e limitatamente legata al MAC, risultava essere *"una visione angusta della clausola, poiché se ne esaltava, di fatto la portata applicativa solo rispetto alle politiche adottate attraverso il metodo di coordinamento e alle azioni dell'Unione Europea e non dei singoli Stati membri<sup>352</sup>".*

A distanza di un anno dal primo parere, il Comitato tornò ad esprimersi in materia di Clausola Sociale Orizzontale<sup>353</sup> con maggior

---

<sup>348</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema *"Il metodo aperto di coordinamento e la clausola sociale nel quadro della strategia "Europa 2020"* (parere esplorativo), (2011/C 44/04), del 15 luglio 2010, Relatore generale: Olsson.

<sup>349</sup> Punto 3.9 Parere CESE (2011/C 44/04) del 15 luglio 2010.

<sup>350</sup> Punto 1.1, Parere 2011/C 44/04 del 15 luglio 2010.

<sup>351</sup> Punto 3.10, Parere 2011/C 44/04 del 15 luglio 2010.

<sup>352</sup> FERRARA M. D., *L'integrazione europea attraverso il "social test": la Clausola Sociale Orizzontale e le sue possibili applicazioni*, in Riv. Giur. Lav., n. 2, 2013, p. 306.

<sup>353</sup> Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema *"Rafforzare la coesione e il coordinamento dell'UE in campo sociale grazie alla nuova Clausola*

entusiasmo, tanto da definirla "una novità fondamentale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"<sup>354</sup>, ovvero una disposizione che, "se ben applicata, possa rappresentare un importante passo in avanti verso una UE più sociale"<sup>355</sup>.

Confermandone poi l'appartenenza al diritto primario, "cui tutti gli Stati membri si sono impegnati con la firma e la ratifica del Trattato di Lisbona", il CESE non ne limita l'applicazione solamente in ambito istituzionale comunitario, ma ne ricorda l'obbligo anche per i singoli Stati Membri: "tale clausola non dovrebbe essere limitata per quanto concerne l'ambito di applicazione o i metodi, ma al contrario dovrebbe essere applicata in tutte le politiche e le attività pertinenti dell'Unione, comprese quelle economiche, da parte sia delle istituzioni che dei singoli Stati membri"<sup>356</sup>.

Il Comitato quindi, oltre ad auspicare l'inserimento della Clausola Sociale Orizzontale nei testi legislativi europei e nazionali<sup>357</sup>, fa presente alla Commissione il compito di "garantire che la Clausola sociale orizzontale venga applicata in maniera soddisfacente e che tutti i documenti e i testi giudiziari pertinenti vi facciano riferimento e ne tengano pienamente conto, assicurando che essa contribuisca al conseguimento dei nuovi obiettivi del Trattato sia da parte dell'Unione europea che degli Stati membri" e ne estende l'applicazione, prima limitata principalmente alla Strategia Europa 2020, anche al "monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione dei cinque obiettivi principali dell'UE (...), alle sette iniziative faro, ai dieci orientamenti integrati per l'occupazione e le politiche economiche, al "semestre europeo" e alla nuova governance economica"<sup>358</sup>.

Infine, il Comitato interpreta la Clausola Sociale Orizzontale come uno strumento per ovviare la crisi economica e finanziaria, mettendo in risalto "tanto per l'UE nel suo complesso quanto per i singoli Stati

---

Sociale Orizzontale di cui all'articolo 9 del TFUE" (parere di iniziativa), (2012/C 24/06) del 26 ottobre 2011, Relatore: LECHNER

<sup>354</sup> Sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, si rinvia a CARUSO B., *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piovve)*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT - 81/2010; BASSANINI F, TIBERI G., (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, Il Mulino, 2010; GIUBBONI S., *I diritti sociali nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Paradossi, rischi e opportunità*, in *Relazione al convegno Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, svoltosi a Perugia il 25 e 26 marzo 2011.

<sup>355</sup> Punto 1.1, Parere 2012/C 24/06 del 26 ottobre 2011.

<sup>356</sup> Punto 1.2, Parere 2012/C 24/06 del 26 ottobre 2011.

<sup>357</sup> Punto 3.5, Parere 2012/C 24/06 del 26 ottobre 2011.

<sup>358</sup> Punto 1.5, Parere 2012/C 24/06 del 26 ottobre 2011.

*membri, l'importanza di tener pienamente conto della dimensione sociale dell'UE".*

*Auspicando quindi il superamento del disequilibrio esistente tra lo sviluppo dell'integrazione economica nel mercato unico ed il potenziamento della dimensione sociale dell'UE, ritiene che "l'attuazione di questo nuovo strumento potrebbe pertanto contribuire a ridurre il senso di insoddisfazione che perdura da tempo e a superare lo scetticismo sempre più profondo esistente in alcuni Stati membri per quanto concerne il valore aggiunto offerto dall'Unione europea, in particolare in termini di progresso economico, occupazionale e sociale, in un quadro in cui gli Stati membri devono assumersi maggiori responsabilità proprie<sup>359</sup>".*

*La Commissione Europea non si è ancora espressa con un intervento chiarificatorio sulla portata applicativa e sull'attuazione della Clausola. L'unico concreto riferimento è contenuto nella sua Comunicazione "Verso un atto per il mercato unico": la "Clausola Sociale Orizzontale, che consente di valutare la pertinenza di tutte le misure politiche in funzione delle loro conseguenze sociali, deve concretizzarsi e accompagnare tutte le nostre riflessioni collettive<sup>360</sup>". Nonostante la Commissione concluda impegnandosi ad analizzare "in via preliminare e in modo approfondito l'impatto sociale di tutte le proposte legislative sul mercato unico", mancano dei chiari interventi esplicativi della portata applicativa e delle modalità di attuazione della clausola, la quale se da un lato è considerata "una novità fondamentale del Trattato", dall'altra manca forse ancora delle indicazioni pratiche e concrete di come possa essere realizzata.*

*In tema di Clausola Sociale Orizzontale si è espresso anche il Comitato delle Regioni<sup>361</sup>, in una serie di appelli<sup>362</sup> alla Commissione*

---

<sup>359</sup> Punto 4.2, Parere 2012/C 24/06 del 26 ottobre 2011.

<sup>360</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Verso un atto per il mercato unico, Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva*, Bruxelles, 27.10.2010, COM(2010) 608 definitivo.

<sup>361</sup> Il ruolo del Comitato delle Regioni (CdR) è quello di fare in modo che la legislazione dell'UE tenga conto della prospettiva locale e regionale. A tal fine il Comitato pubblica relazioni (pareri) sulle proposte della Commissione. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono consultare il Comitato delle Regioni prima che l'UE prenda decisioni su temi di competenza delle amministrazioni locali e regionali (ad esempio, in materia di occupazione, ambiente, istruzione o salute pubblica). Il Comitato è costituito attualmente da 353 membri (e altrettanti supplenti) provenienti da tutti i 28 paesi dell'UE, ovvero da rappresentanti politici eletti, oppure rappresentanti di rilievo, di enti locali o regionali del loro paese di origine, nominati dal Consiglio su proposta dei paesi dell'UE e il loro mandato dura cinque anni. Ogni paese sceglie i propri membri in maniera autonoma, ma le delegazioni riflettono

affinché attui la Clausola Sociale Orizzontale in tutte le sue proposte di iniziativa legislativa, precisando che *"le quattro libertà del mercato unico devono essere conciliate con la Clausola Sociale Orizzontale introdotta dal Trattato di Lisbona (articolo 9 TFUE)<sup>363</sup>".*

Risulta interessante infine l'opinione del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, il quale ritiene che l'art. 9 TFUE segni un passo decisivo nel tentativo dell'Unione Europea di affermare un avanzamento nel lungo e lento percorso di costruzione di un'Europa sociale. L'inserimento di una tale previsione nel Trattato risulta importante nel processo di affermazione di un'identità sociale dell'Unione perché fornisce una base giuridica alla Valutazione di Impatto Sociale prevista già nella Comunicazione della Commissione del 2002, con la quale si intendeva *"avviare la valutazione d'impatto quale strumento volto a migliorare la qualità e la coerenza del processo di sviluppo delle strategie. Essa contribuirà alla realizzazione di un ambiente normativo efficace ed efficiente e ad una più coerente attuazione della strategia europea per lo sviluppo sostenibile. Grazie alla valutazione d'impatto si identificano i probabili effetti favorevoli e sfavorevoli delle azioni strategiche proposte, offrendo così la possibilità di giudizi politici informati circa la proposta e l'individuazione dei compromessi necessari per il conseguimento di obiettivi fra loro incompatibili<sup>364</sup>".* La Clausola Sociale Orizzontale dunque, secondo il Presidente, *"as long as it is employed fully and properly, (...) may be a very suitable means to (...) to strike the right balance between the EU's economic goals and its social objectives<sup>365</sup>".*

---

l'equilibrio politico, geografico e regionale/locale del paese di origine. Ogni anno si svolgono cinque sessioni plenarie, durante le quali il CdR definisce le sue politiche e adotta i pareri. Vi sono sei commissioni che si occupano di diversi settori politici e preparano i pareri da discutere nelle sessioni plenarie: Commissione Politica di coesione territoriale, Commissione Politica economica e sociale, Commissione Istruzione, gioventù e cultura, Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia, Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni e la Commissione Risorse naturali. Il Comitato adotta inoltre risoluzioni su questioni politiche di attualità.

<sup>362</sup> Pareri Comitato Regioni (2013/C 62/14) del 10 febbraio 2013; (2012/C 277/01) del 19 luglio 2012, (2011/C 166/04) del 31 marzo 2011.

<sup>363</sup> Parere del CdR, (2011/C 166/09), *Verso un atto per il mercato unico*, del 1 aprile 2011, punto 52.

<sup>364</sup> Comunicazione della Commissione Europea in materia di valutazione d'impatto, Bruxelles, 5.6.2002, COM(2002) 276 def.

<sup>365</sup> Belgian Presidency of the European Union, *"The horizontal social clause and social mainstreaming in the EU. The Horizontal Social Clause as a call for intensified cooperation and exchange of knowledge through the Commission's Impact Assessment"*, ed. Federal Public Service and Social Security, Brussels, 2010, p. 19.

#### 4.4.2

#### Le prime pronunce giurisprudenziali

Interessanti al fine dell'inquadramento di questo strumento normativo risultano anche i riferimenti ad essa richiamati dalla giurisprudenza.

Al momento, l'unica sentenza della Corte di Giustizia Europea che cita l'art. 9 TFUE risale al 6 settembre 2012, ed è relativa alla causa C-544/10<sup>366</sup>: in tal sede i giudici di Lussemburgo, giudicando in tema di limiti alla possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche, si riferiscono all'art. 9 del TFUE, per ricordare che la tutela della sanità pubblica *"costituisce, come discende anche dall'articolo 9 TFUE, un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare, ove necessario, una restrizione di una libertà fondamentale"*<sup>367</sup>.

A dire il vero, è nell'ambito delle conclusioni dell'Avv. Generale Cruz Villalón del 5 maggio 2010, relativamente alla causa c-515/08<sup>368</sup> in materia di rapporto tra distacco dei lavoratori e libera prestazione dei servizi, che viene valorizzata espressamente la portata giuridica ed il valore normativo della Clausola Sociale Orizzontale per la prima volta. Anche se il riferimento all'art. 9 TFUE venne poi ignorato dai giudici nel formulare la sentenza, l'Avvocato Generale ricorda il contenuto dell'art. 9 TFUE, ritenendo che tale clausola di protezione sociale rifletta un'esigenza, che viene formulata, *"dopo la dichiarazione, contenuta nell'art. 3, n. 3, TUE, che la costruzione del mercato interno si concretizza attraverso politiche basate su «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale"*. Egli ricorda altresì che tale mandato sociale *"si riflette ancor più nitidamente nell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali, testo che ora è entrato a far parte del diritto primario dell'Unione e in cui si dichiara che "ogni lavoratore ha diritto a*

<sup>366</sup> Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012., *Deutsches Weintor eG contro Land Rheinland-Pfalz*.

<sup>367</sup> La Corte richiama sul punto diverse sentenze: sentenze del 10 luglio 1980, Commissione/Francia, 152/78, Racc. pag. 2299, punto 17; del 25 luglio 1991, Aragonese de Publicidad Exterior e Publivia, C-1/90 e C-176/90, Racc. pag. 1-4151, punto 15; del 13 luglio 2004, Commissione/Francia, C-262/02, Racc. pag. 1-6569, punto 30, nonché Bacardi France, C-429/02, Racc. pag. 1-6613, punto 37.

<sup>368</sup> C-515/08, Conclusioni dell'Avvocato Generale Cruz Villalón del 5 maggio 2010, Procedimento penale a carico di Vítor Manuel dos Santos Palhota e altri.

*condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose". E continua prevedendo che "nella misura in cui la protezione del lavoratore diventa un fattore meritevole di essere tutelato direttamente dai Trattati, non ci troviamo più dinanzi ad una mera deroga ad una libertà, né, tantomeno, dinanzi ad una deroga non scritta e ricavata dalla giurisprudenza. Il nuovo sistema del diritto primario, imponendo obbligatoriamente un elevato grado di protezione sociale, sta facendo sì che gli Stati membri, in nome della salvaguardia di un determinato livello di protezione sociale, possano giungere a porre limiti ad una libertà, e li autorizza a ciò senza che il diritto dell'Unione consideri siffatta limitazione atto straordinario e, in quanto tale, soggetto ad una valutazione restrittiva. Detta tesi, suffragata dai nuovi precetti dei Trattati poc'anzi ricordati, trova espressione, nella pratica, nell'applicazione del principio di proporzionalità".*

L'articolo 9 TFUE risulta da ultimo citato anche nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Trstenjak del 8 settembre 2011, relative alla causa C-282/2010<sup>369</sup>: *"Non si può però intendere tale posizione nel senso che l'Unione debba trascurare la dimensione sociale dell'integrazione. Lo stimolo della coesione sociale nello spirito della «solidarietà» è e rimane un obiettivo importante dell'integrazione europea, come emerge inequivocabilmente dagli artt. 2 («solidarietà» come valore dell'Unione), e 3, n. 3, TUE («combattere l'esclusione sociale», «giustizia e protezione sociale», «parità tra donne e uomini», «solidarietà tra le generazioni», «tutela dei diritti del minore»), nonché dall'art. 9 TFUE («promozione di un elevato livello di occupazione», «garanzia di un'adeguata protezione sociale», «lotta contro l'esclusione sociale»). Si tratta piuttosto di riconoscere i margini di discrezionalità accordati al legislatore dell'Unione nell'adempimento dell'obbligo di tutela che gli deriva dal diritto fondamentale in questione".*

---

<sup>369</sup> *Maribel Dominguez contro Centre informatique du Centre Ouest Atlantique e Préfet de la région Centre.*



#### 4.4.3 Il dibattito dottrinale

Le letture dottrinali della Clausola Sociale Orizzontale si sono concentrate su alcuni aspetti che possiamo così riassumere: la vincolatività e il valore della stessa.

Quanto al primo profilo, la dottrina si è interrogata soprattutto in merito al valore attribuibile alla clausola, chiedendosi se ad essa sia opportuno attribuire una natura propriamente giuridica o meramente politica.

Il dubbio sorge relativamente alla debolezza dell'espressione "*tiene conto*", (tradotto dall'inglese "*shall take into account*"), adottata dalla Commissione Europea nella formulazione dell'art. 9 TFUE. Tale scelta stride rispetto al valore precettivo delle diverse formulazioni letterali adottate nelle altre Clausole Orizzontali contenute nel Trattato: basti la lettura del contenuto dell'art. 11 TFUE, secondo il quale le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente "*devono essere integrate*" nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, o dell'art. 12 del medesimo Trattato sull'esigenza di protezione dei consumatori che "*sono prese in considerazione*", o dell'art. 13, dove è previsto che l'Unione e gli Stati membri "*tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali*".

D'altro canto però, se ci spingiamo oltre nella lettura delle altre Clausole Sociali Orizzontali, ovvero le previsioni di cui all'art. 8 TFUE, secondo il quale l'Unione "*mira*" ad eliminare le ineguaglianze e, ancora "*mira*" a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni, (art. 10 TFUE), la scelta del verbo "*tiene conto*" non sembra conferire una importanza minore al tema delle preoccupazioni sociali, considerato l'assodato impegno dell'Unione Europea nel promuovere, ad esempio, la parità dei sessi, nonostante il verbo "*mira*" sia meno precettivo dell'espressione "*tiene conto*" o "*tiene pienamente conto*".

Premettendo un approccio prudenziale obbligatorio, Donata Gottardi<sup>370</sup> ritiene che non si debba arrivare a un eccesso di *self restraint* della dottrina; pertanto, alla clausola sociale non va

---

<sup>370</sup> GOTTARDI D., *Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in AIDLASS, n. 45, *Annuario di diritto del lavoro, Il diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico*, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Parma, 4-5 giugno 2010, p. 45.

assegnata natura meramente politica, ma la medesima forza vincolante attribuita alla Clausola Orizzontale destinata alla lotta alle discriminazioni di cui all'art. 10 TFUE, da tempo presente nell'ordinamento e di riconosciuta portata precettiva<sup>371</sup>.

Della stessa opinione Perulli, che la riconduce alla sfera della *hard law*: *"considerata di natura vincolante, e quindi riconducibile all'hard law, la clausola sociale influisce sulle modalità del coordinamento delle politiche europee, garantendo, con un inedito intreccio co-regolativo di hard e soft law, la necessaria coerenza tra iniziative economiche, coesione e solidarietà sociale"*<sup>372</sup>.

Indubbio è ancora, secondo Villani, *"il suo valore normativo, oltre che di orientamento politico per l'Unione Europea"*<sup>373</sup>. L'autore giustifica questa affermazione ricordando l'obbligo di motivazione degli atti dell'Unione, posto dal secondo comma dell'art. 296 TFUE, secondo il quale *"gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati"* e l'annullabilità, ai sensi dell'art. 263 TFUE di un atto che risulti pregiudizievole per uno degli obiettivi ricordati nell'art. 9 TFUE, come ad esempio la preoccupazione per la tutela della salute umana, perché *"la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione"*.

Per Bronzini, il valore della clausola rimane *"incerto"*: se cioè sia meramente di natura *"politica"*, utile a fornire elementi di orientamento interpretativo per la Corte di Giustizia o indirizzare gli organi dell'UE a motivare i loro provvedimenti anche dal punto di vista dell'*"impatto sociale"*, o se ne sia invece ipotizzabile la giustiziabilità. Secondo l'autore, le espressioni usate sembrano voler trascendere la mera natura politica della clausola: ciò si desume dalla collocazione nel testo che il legislatore ha scelto per la clausola, inserendola nel titolo II denominato *"disposizioni di applicazione generale"*<sup>374</sup>, ma anche dal fatto che l'art. 7 TFUE irrobustisce gli

---

<sup>371</sup> Vedi BRONZINI G., *Il modello sociale europeo nel Trattato di Lisbona*, in BASSANINI F., TIBERI G., (a cura di), *Le nuove istituzioni europee*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 109 ss.

<sup>372</sup> Cfr. PERULLI A., *La responsabilità sociale dell'impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?*, in PERULLI A. (a cura di), *La Responsabilità Sociale dell'impresa: Idee e Prassi*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 13 - 72.

<sup>373</sup> Cfr. VILLANI U., *La politica sociale nel Trattato di Lisbona*, op. cit., p. 47.

<sup>374</sup> L'articolo è inserito nella parte intitolata *"Le politiche e il funzionamento dell'Unione"*.

impegni presi proclamando che «l'Unione assicura la coerenza fra le varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze»; in particolare, l'inciso sulle competenze fa pensare che i redattori del Trattato si siano preoccupati dell'incidenza della clausola sociale, circoscrivendone l'ambito di operatività, e dandone per scontata la natura vincolante.

La vincolatività della clausola, a mio avviso, è certa. Del resto, lo stesso Comitato Economico e Sociale Europeo ribadisce la vincolatività giuridica della Clausola Sociale Orizzontale dichiarando che "il CESE e tutte le sue sezioni specializzate devono tenere nella debita considerazione la Clausola sociale orizzontale e le altre clausole orizzontali altrettanto vincolanti dal punto di vista giuridico (articoli da 8 a 12 del TFUE<sup>375</sup>) nei loro pareri e negli altri lavori condotti al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'UE<sup>376</sup>".

Passando invece al valore della clausola, essa è stata definita in diversi modi dalla dottrina: "notevole<sup>377</sup>", "promettente<sup>378</sup>", "di tenore generale<sup>379</sup>", o addirittura identificata come "another new future of the Lisbon Treaty<sup>380</sup>". In altri casi invece è stata definita "blanda<sup>381</sup>", non rappresentando un efficace antidoto alla modernizzazione degli ordinamenti nazionali di diritto.

---

<sup>375</sup> Art. 8 TFUE: "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; Art. 10 TFUE: "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale"; Art. 11 TFUE: "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"; Art. 12 TFUE: "Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori".

<sup>376</sup> Punto 1.6, Parere 2012/C 24/06 del 26 ottobre 2011.

<sup>377</sup> BRONZINI G., Tutela dei disoccupati, lotta alla povertà e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del "dopo-Lisbona", in *Relazione rivista per il Convegno organizzato dal Consiglio nazionale forense sul tema "La salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"*, Celebrazione dei LX anni della firma della Convenzione Europea, Roma, 17-19 Giugno 2010.

<sup>378</sup> Cfr. BRONZINI G., *Il Trattato di Lisbona: funzionerà il "compromesso dilatorio"?*, in *Quest giust.*, 2008, p. 143.

<sup>379</sup> Cfr. ALAIMO A., CARUSO B., *Dopo la politica i diritti: l'Europa "sociale" nel Trattato di Lisbona*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" INT - 82/2010*, p. 11.

<sup>380</sup> Cfr. POCHEP P., DEGRYSE C., *Social Policies of the European Union*, in *Global Social Policy*, vol. 10, n. 2, 2010, p. 249.

<sup>381</sup> Cfr. CANTARO A., *La politica dell'occupazione*, in Mangiameli S. (a cura di), *L'ordinamento europeo. Le politiche dell'Unione*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2008, p. 748.

Ferrara la definisce diversamente come "un valido strumento di governo e di attuazione dell'approccio integrato, ovvero del metodo del *social and economic mainstreaming*, inteso come armonico e coerente insieme di politiche della concorrenza, di politiche industriali attive e di politiche di coesione sociale e territoriale<sup>382</sup>". Si tratterebbe, in particolare di una *social mainstreaming* "di natura trasversale" perché, "fondandosi su un approccio integrato, aspira a rendere generale e ordinario il paradigma della tutela di determinati obiettivi sociali nell'azione pubblica, facendo sì che questi ultimi siano garantiti non solo da misure di intervento mirate, da dalla loro incorporazione sistematica in tutte le politiche pubbliche<sup>383</sup>". Ulteriormente la natura trasversale può declinarsi anche in un senso ulteriore, ossia sul piano del metodo di produzione normativa: la clausola sociale diventa, infatti, una norma di cui si deve tener conto nell'ambito degli interventi sia di *hard* che di *soft law*<sup>384</sup>".

Come evidenziato dalla distanza delle posizioni prese dalla dottrina, la funzione e l'importanza della Clausola Sociale Orizzontale potrà essere valutata appieno solo a seguito di un intervento chiarificatorio da parte della Commissione Europea, che ne espliciti la concreta applicazione, come auspicato peraltro dalla dottrina stessa: "*.. the Horizontal Social Clause needs to be clarified in its meaning and scope and made operative as soon as possible, especially by linking it with the already existing procedural framework for the impact assessment of EU policies. The clause can serve as a leverage for systematically and transversally identifying and, if possible, quantifying, the social impact of all EU policies, thus encouraging (or even making possible) a better balancing*<sup>385</sup>". Solo in questo modo la Clausola Sociale Orizzontale non rimarrà solo "l'espressione di un desiderio<sup>386</sup>" ma potrà assumere rilevanza ai fini del controllo di legittimità degli atti dell'Unione e

---

<sup>382</sup> Vedi *Strategia Europa 2020* della Commissione Europea, Com (2010) 2929, cit. nota 34.

<sup>383</sup> FERRARA M. D., *L'integrazione europea attraverso il "social test": la Clausola Sociale Orizzontale e le sue possibili applicazioni*, op. cit. p. 312.

<sup>384</sup> FERRARA M. D., *L'integrazione europea attraverso il "social test": la Clausola Sociale Orizzontale e le sue possibili applicazioni*, op. cit., p. 313.

<sup>385</sup> FERRERA M., *Mapping the Components of Social EU: A critical Analysis of the Current Institutional Patchwork*, in MARLIER E., NATALI D., (Ed. by), *Europe 2020, Towards a More Social EU? Work & Society* n. 69, Brussels, P.I.E. Peter Lang S.A, 2010, p. 60.

<sup>386</sup> JACOBS A., *Labour Law, social security and social policy after the entering info force of the Treaty of Lisbon*, in *European labour law journal*, n. 2, 2011, p. 135.

degli Stati Membri da parte della Corte di Giustizia, assicurando così il perseguimento di uno sviluppo durevole.

L'articolo 9 TFUE è una disposizione che vuole "chiaramente imprimere un'intima coerenza alle azioni degli organi sovranazionali in modo da coniugare - per dirla con Jürgen Habermas - le ragioni dell'integrazione sistemica con quelle dell'integrazione sociale impedendo che le misure di natura economica o di rafforzamento della competitività della 'zona Europa' prevalgano su quegli obiettivi di coesione e solidarietà che l'Unione ha da tempo accolto nei suoi Statuti primari<sup>387</sup>". Una lettura poi combinata della clausola di cui all'art. 9 TFUE e quella in materia di lotta alle discriminazioni, di cui all'art. successivo, chiarisce l'intenzione delle due disposizioni di "impedire che "le misure di natura economica o di rafforzamento della competitività della "zona Europa" prevalgano su quegli obiettivi anti-discriminatori, di coesione e solidarietà che l'Unione ha voluto accogliere fra i suoi principi-obiettivi<sup>388</sup>".

#### 4.5

### **La Responsabilità Sociale dell'Impresa (RSI): l'applicazione a livello imprenditoriale dello sviluppo sostenibile**

La Responsabilità Sociale d'Impresa (di seguito RSI) viene comunemente definita come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate<sup>389</sup>". Le imprese, per definirsi socialmente responsabili, dovrebbero quindi non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, "ma anche andare al di là, investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate<sup>390</sup>".

Nella più recente definizione proposta dalla Commissione Europea, la RSI rileva invece come "la responsabilità delle imprese per il loro

<sup>387</sup> BRONZINI G., *Tutela dei disoccupati, lotta alla povertà e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del "dopo Lisbona*, op. cit., p. 3.

<sup>388</sup> ALAIMO A., CARUSO B., *Dopo la politica i diritti: l'Europa "sociale" nel Trattato di Lisbona*, op. cit., p. 12.

<sup>389</sup> Libro Verde del 2001, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 18.7.2001, COM(2001) 366 def.

<sup>390</sup> Vedi Libro Verde del 2001, par. 2.21.

*impatto sulla società*<sup>391</sup>": in tali termini è possibile cogliere lo stretto collegamento tra il paradigma dello sviluppo sostenibile e la sua concreta applicazione, a livello micro, attraverso le prassi di RSI. Anche la RSI infatti propone una valutazione dell'impatto, preventivo ed *ex post*, delle azioni dell'impresa, nei medesimi termini previsti per gli Stati dal TTIP e dalla Clausola Sociale Orizzontale.

Il paradigma dello sviluppo sostenibile, in tale ambito, non risulta però rivolto agli stati, come nel caso della Clausola sociale orizzontale, del TTIP o del SPG, ma alle imprese, che sono invitate a tenere in considerazione, oltre al solido pilastro economico sul quale poggiano la loro ragion d'essere, anche il pilastro ambientale e quello sociale.

La significativa interdipendenza tra lo sviluppo sostenibile e la RSI emerge ulteriormente da una serie di documenti ufficiali: nella Risoluzione dell'8 giugno 2011 del Parlamento Europeo *"sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale d'impresa"*, si precisa che la RSI dovrebbe sempre più coinvolgere l'organizzazione del lavoro e la definizione delle strategie aziendali *"in modo da sostenere il passaggio ad una economia sostenibile"*. Il Parlamento invita poi la Commissione ad inserire *"sistematicamente"* negli accordi di libero scambio negoziati con i paesi terzi, *"un capitolo sullo sviluppo sostenibile, contenente una clausola sulla RSI giuridicamente vincolante"* che *"contempli non soltanto il rispetto delle otto convenzioni fondamentali*<sup>392</sup> *e delle quattro convenzioni prioritarie dell'OIL*<sup>393</sup>, *ma anche appositi incentivi per incoraggiare le aziende ad assumere impegni in materia di RSI e un obbligo di diligenza in capo alle imprese e ai gruppi di imprese, ossia il dovere di adottare misure proattive atte a individuare e prevenire*

---

<sup>391</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 25.10.2011, COM(2011) 681 definitivo.

<sup>392</sup> Ci si riferisce alla Convenzione sul lavoro forzato, n. 29 del 1930, alla Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 del 1948, alla Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 del 1949, alla Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, n. 100 del 1951, alla Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 del 1957, alla Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), n. 111 del 1958, alla Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 del 1957, alla Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), n. 111 del 1958 e a quella sull'età minima, n. 138 del 1973.

<sup>393</sup> Le 4 convenzioni prioritarie dell'OIL sono quelle dedicate all'ispezione del lavoro (C-81/1947), alla politica dell'impiego (C-122/1964), all'ispezione del lavoro agricolo (C-129-1969) e alla consultazione tripartita (C-144/1976).

*eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali nonché i casi di corruzione ed evasione fiscale, anche a livello di controllate (ossia di sfera di influenza)".*

La RSI viene quindi percepita come lo strumento principale per la promozione e per l'attuazione del paradigma dello sviluppo sostenibile: l'applicazione a livello micro (d'impresa) del paradigma dello sviluppo sostenibile contribuirebbe in maniera significativa al perseguimento di uno sviluppo responsabile nei confronti delle generazioni presenti e di quelle future.

Il *link* tra i due concetti emerge a chiare lettere anche dalla Comunicazione della Commissione Europea del 25 ottobre 2011<sup>394</sup>, secondo la quale le imprese, *"attraverso la RSI, possono contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea per uno sviluppo sostenibile e un'economia sociale di mercato altamente competitiva"*, e nelle recenti linee guida ISO 26000<sup>395</sup>, che definiscono la RSI come il comportamento che *"contribuisce allo sviluppo sostenibile"*<sup>396</sup>.

In dottrina, la RSI è poi concepita come *"l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile alla governance dell'impresa"*<sup>397</sup>, essendo *"un concept qui doit permettre aux entreprises de prendre en compte le développement durable dans leur stratégie"*<sup>398</sup>. Se lo sviluppo sostenibile riguarda, a livello macro, *"the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality and social equity. Companies aiming for sustainability need to perform not against a single, financial bottom line but against the triple bottom line"*<sup>399</sup>, nella dimensione micro

---

<sup>394</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 25.10.2011 COM(2011) 681 definitivo.

<sup>395</sup> La norma ISO 26000 è la linea guida che si propone come il riferimento internazionale sulla Responsabilità Sociale d'Impresa. Lo standard intende aiutare le organizzazioni nell'applicazione dei principi alla base della RSI e nell'individuazione delle tematiche che devono essere prese in considerazione nella gestione degli impatti economici, ambientali e sociali.

<sup>396</sup> La RSI è il comportamento che *"contribue au développement durable, à la santé et au bien-être de la société, respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de comportement; et qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations"* (ISO 26000 : 2010, punto 4).

<sup>397</sup> ROBE J. P., MAZUYER E., *Faut-il faire une évaluation sociale des entreprises?*, in *Revue de droit du travail*, 2010, pp. 413 ss.

<sup>398</sup> Vedi la definizione data dall'ORSE (Osservatorio sulla RSI di Parigi), [www.Orse.org](http://www.Orse.org).

<sup>399</sup> Vedi la definizione di sviluppo sostenibile data dal *Global Development Research Center*, [www.gdrc.org](http://www.gdrc.org).

si declina nel perseguimento simultaneo e parallelo degli obiettivi della c.d. "Triple Bottom Line"<sup>400</sup>, ovvero di un sistema di valutazione delle performance dell'impresa che poggia su tre differenti indicatori. Il parametro *ambientale* misura la compatibilità tra l'attività imprenditoriale e la salvaguardia degli ecosistemi (analisi degli impatti dell'attività e dei prodotti, in termini di consumo di risorse, produzione di rifiuti ed emissioni inquinanti). Il parametro *sociale* indaga le conseguenze sociali dell'attività d'impresa sull'insieme degli *stakeholders* (ad esempio per i lavoratori si valutano le condizioni lavorative, il livello di remunerazione, le prassi di non discriminazione, il dialogo sociale, i rapporti con i fornitori, i clienti e la comunità locale). Il parametro *economico* è relativo alla performance economica tradizionalmente intesa, ma anche alla capacità di contribuire allo sviluppo economico della zona di insediamento dell'impresa, nel rispetto dei principi di *fair competition*. Le imprese, seguendo questo approccio, dovrebbero valutare ogni politica e azione partendo dalla base (*bottom*) e perseguendo simultaneamente tre obiettivi (*triple line*): la prosperità economica, la qualità ambientale e l'equità sociale. Per questo l'approccio *Triple Bottom Line* si può considerare a pieno titolo l'esplicazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Le imprese che decidono di intraprendere un percorso di RSI si dimostrano consapevoli del notevole impatto che le proprie azioni producono sulla realtà ambientale e sociale, più o meno vicina e possono facilitare la realizzazione dello sviluppo sostenibile affiancando alle loro valutazioni imprenditoriali legate alla logica di profitto le necessarie interazioni con le dimensioni sociali e ambientali. L'adozione infatti dei principi promossi dalla RSI, intesa non come un'alternativa alle pratiche economiche correnti, ma piuttosto come un complemento indispensabile per internalizzare i costi esterni alla produzione, dovrebbe condurre l'imprenditore a compiere delle scelte ragionate e sostenibili negli ambiti più vari: dall'economico (investimento nella ricerca, sviluppo di nuovi metodi produttivi) all'ambientale (gestione più corretta ed efficiente dei rifiuti, razionalizzazione nell'utilizzo di energia) per arrivare a quello sociale (attenzione alle risorse umane, trasparenza nelle politiche aziendali, tutela della salute sicurezza e benessere nel luogo di lavoro, rispetto per l'equilibrio vita-lavoro,

---

<sup>400</sup> Cfr. ELKINGTON J., *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, Capstone, 1997.



promozione del *lifelong learning*, considerazione degli interessi dei lavoratori, coinvolgimento delle associazioni sindacali, della società e di tutte le imprese (fornitori o sub-fornitori) poste lungo la catena del valore del bene prodotto). In altri termini, l'imprenditore dovrebbe considerare nelle sue scelte gli interessi di ogni *stakeholder*.

#### 4.5.1 Le affinità tra lo sviluppo sostenibile e la RSI

Lo stretto collegamento tra la RSI e lo sviluppo sostenibile risulta chiaramente anche dal comune approccio "*multistakeholders*": se lo sviluppo sostenibile propone una presa in considerazione dei bisogni "*delle generazioni presenti e future*", allo stesso modo la RSI propone all'imprenditore di considerare gli effetti delle sue azioni nei confronti degli *stakeholders*, ovvero delle "*parti interessate*" all'agire imprenditoriale.

Gli *stakeholders* vengono definiti dallo stesso Libro Verde del 2001, come "*un individuo, una comunità o un'organizzazione che influisce sulle operazioni di un'impresa o ne subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (ad es.: lavoratori dipendenti) o esterni (ad es.: consumatori, fornitori, azionisti, finanziatori, la comunità locale)*"<sup>401</sup>.

Esistono diverse definizioni in dottrina della figura dello *stakeholder*: dalle più restrittive, secondo cui si tratterebbe di "*un membro di un gruppo il cui sostegno è necessario all'impresa per continuare ad esistere*"<sup>402</sup> alle più ampie, in base alle quali si considera "*qualsiasi individuo o gruppo che può influenzare o essere influenzato dalle azioni dell'impresa*"<sup>403</sup>. Clarkson definisce gli *stakeholders* in relazione al rischio d'impresa, ovvero come "*risk bearers*" volontari e involontari e come entità necessarie alla sopravvivenza dell'impresa: "*gli stakeholders volontari sopportano una forma di rischio come conseguenza di aver investito qualche forma di capitale, umano o*

<sup>401</sup> Vedi allegato al Libro Verde del 2001.

<sup>402</sup> "*Those groups without whose support the organization would cease to exist*", Stanford Research Institute.

<sup>403</sup> FREEMAN R.E., *Strategic Management: a stakeholder approach*, Boston, Pitman, 1984, pag. 46.

*finanziario, qualche cosa di valore, in una impresa. Gli stakeholders involontari sono a rischio per effetto delle attività dell'impresa. Ma senza l'elemento del rischio non esiste alcun interesse (stake) in gioco*<sup>404</sup>".

Al di là dell'ampiezza della definizione adottata, ciò che preme sottolineare è il passaggio, proposto dalla RSI, da un approccio tradizionale *mono-stakeholder*, dove l'impresa opera nell'interesse di creare profitto per l'azionista, ad un approccio *multi-stakeholders*, dove tutti i diversi portatori d'interesse vengono considerati nella definizione e nell'attuazione delle decisioni aziendali. Ciò riflette a pieno titolo i principi dello sviluppo sostenibile, che suggerisce di tenere in considerazione i bisogni, le aspettative, e il patrimonio ambientale, economico e sociale delle generazioni presenti e future.

L'applicazione dello sviluppo sostenibile a livello imprenditoriale attraverso l'adozione di pratiche socialmente responsabili si coglie anche nel forte legame esistente tra l'impresa e la società nella quale risulta inserita.

E' proprio in questa forte interdipendenza che trovano ragion d'essere tanto la RSI quanto lo sviluppo sostenibile.

Per rispettare il paradigma qui riproposto bisognerebbe dunque rovesciare l'idea liberista secondo cui "*ciò che è buono per l'impresa è buono per la società*", nell'idea opposta secondo cui "*ciò che è buono per la società è buono anche per l'impresa*": l'idea di fondo è che ci sono valori confliggenti da allineare secondo un ordine gerarchico diverso da quello contemplato dal pensiero liberista ed ove il primato spetta alla società e non all'impresa<sup>405</sup>. In tal senso risulta essenziale far comprendere agli imprenditori, per incoraggiare una diffusione della RSI che permetta una diffusione e una concreta applicazione dello sviluppo sostenibile, che il *business* e la società hanno bisogno l'uno dell'altra perché si integrano in una logica di interdipendenza propositiva: l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le pari opportunità sono essenziali per una forza lavoro produttiva; il miglioramento delle condizioni lavorative e la sicurezza riducono i costi interni dovuti agli incidenti; la sicurezza dei prodotti e la garanzia di qualità attirano i

---

<sup>404</sup> Cfr. CLARKSON, M.B.E., *A risk based model of stakeholder theory*, in *Proceedings of the 2nd Toronto Conference on Stakeholder Theory*, Centre for Corporate Social Performance and Ethics, Toronto, University of Toronto, 1994.

<sup>405</sup> TURSI A., *Responsabilità sociale dell'impresa, "etica d'impresa" e diritto del lavoro*, in *Lavoro e Diritto*, n.1, 2006, p. 71.

consumatori più attenti e sensibili, che sono disposti a pagare anche un sovrapprezzo per il *surplus* del valore del prodotto realizzato nel rispetto dell'ambiente o dei diritti umani e sociali; l'utilizzo efficiente di suolo, acqua, energia e altre risorse naturali accresce la produttività delle imprese, riducendo i costi di produzione.

L'imprenditore quindi non deve perseguire la logica del profitto ad ogni costo, ignorando le conseguenze del proprio agire imprenditoriale perché, come sancito dal principio dello sviluppo sostenibile, l'impresa non è affatto indipendente dal contesto ambientale, politico, societario o legislativo nel quale necessariamente è inserita: una popolazione insofferente, un ambiente malsano, una popolazione locale ostile, un contesto sociale/politico instabile, sono dei fattori suscettibili di impedire o soffocare lo sviluppo anche della più florida e brillante attività imprenditoriale. Al contrario, in una società sana la domanda di business aumenta perché più bisogni risultano soddisfatti e le aspirazioni crescono: ciò comporterebbe un aumento della produzione che si rifletterebbe in un aumento dei profitti dell'attività economica. Le scelte imprenditoriali dovrebbero quindi essere fatte per dare beneficio sia all'impresa che alla comunità perché *"se saranno effettuate invece per favorire l'una o l'altra ci troveremo, tra qualche anno, a fare i conti con l'aver definitivamente compromesso la prosperità di entrambe"*<sup>406</sup>,

E' proprio in virtù di questa interdipendenza necessaria e inevitabile tra impresa e società che si sta diffondendo, recentemente, una nuova declinazione della responsabilità sociale, riferita non solo alla singola impresa, ma a tutta la collettività: la *"Responsabilità Sociale di Territorio"*. Questa particolare declinazione della RSI è definibile come *"Una direzione di senso, fondata sulla riscoperta di valori condivisi che gli attori economici, sociali ed istituzionali di un territorio sanno consolidare grazie a solide reti di relazioni tra gli stessi, e concretizzare in percorsi di sviluppo della comunità territoriale, che guardano in primis al bene della persona e dell'ambiente"*<sup>407</sup>. Si tratta quindi di saper coniugare nelle scelte di pianificazione dello sviluppo di un territorio la dimensione economica,

---

<sup>406</sup> VECCHIATO G., in *La Responsabilità Sociale e la sindrome di Robin Hood. Togliere ai ricchi (le imprese) per dare ai poveri*, Redazione, 5/05/2010.

<sup>407</sup> PERARO F., VECCHIATO F., (a cura di), *Responsabilità sociale del territorio. Manuale operativo di sviluppo sostenibile e best practices*, Milano, Ed. Franco Angeli, 2007, p. 13.

con quella sociale e quella ambientale e in questo senso, con riferimento al progetto di "territorio socialmente responsabile", "il concetto di sviluppo sostenibile deve essere considerato il presupposto di fondo per le scelte ed i comportamenti dei soggetti che ad esso vorranno aderire, affinché si possa effettivamente realizzare una "comunità territoriale"<sup>408</sup>".

La declinazione della RSI in Responsabilità Sociale di Territorio risulta tra l'altro particolarmente calzante per la realtà italiana caratterizzata da una presenza prevalente di piccole-medie imprese, a volte raggruppate in distretti industriali collegati tra di loro. Lo scopo è di realizzare un effetto domino quale mezzo efficiente di diffusione di tali pratiche lungo tutta la catena che dalla produzione giunge fino al consumo: il divenire socialmente responsabili deve diventare una necessità per essere competitivi sul mercato sfruttando la "bussola etica" della RSI per mantenere o raggiungere la competitività, tenendo sempre in considerazione che "l'effetto vantaggioso dell'adozione di una pratica/politica/strumento RSI per l'impresa può registrarsi solo se la domanda per comportamenti socialmente responsabili sia elevata, (n.d.a.: sia da parte dei consumatori, sia da parte delle altre imprese presenti nel mercato) mentre ove non sussistono richieste di tale tipo riesce difficile intravedere un vantaggio competitivo, anche sul lungo periodo"<sup>409</sup>. Sulla falsa riga, Porter e Kramer ritengono che le strategie dell'impresa debbano incorporare in maniera crescente le esigenze di tipo sociale e ambientale e gli attori sociali devono a loro volta accogliere le strategie economiche dell'impresa come una ricerca legittima di un profitto che va a beneficio sia dei dipendenti sia degli azionisti, sia degli *stakeholders* in generale, in una logica reciproca. Le aziende infatti, "non hanno la responsabilità di tutti i problemi del mondo, né le risorse per risolverli"<sup>410</sup>. All'impresa, il cui unico e fisiologico scopo è di realizzare profitto, viene chiesto di assumere le conseguenze delle proprie decisioni e delle proprie azioni, sul piano economico, sociale, ambientale, lungo tutta la catena del valore: "all'impresa

---

<sup>408</sup> Aa. Vv.. *Il territorio, la comunità, il sistema di relazioni*, in *Responsabilità sociale del territorio. Manuale operativo di sviluppo sostenibile e best practices*, op. cit., p. 47.

<sup>409</sup> FERRANTE V., *Responsabilità sociale dell'impresa e lavoro subordinato*, in *Lavoro e Diritto*, n.1, 2006, p. 89.

<sup>410</sup> Vedi PORTER M. E., KRAMER M.R., *Strategia e Società, Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review*, n. 1-2, 2007.

*socialmente responsabile non si chiede di diventare altruista, bensì di coltivare un egoismo intelligente, dietro la promessa che si aprirà ai più ampi orizzonti evocati dalla CSR potrà svolgere ancor meglio la sua missione naturale di creatrice di ricchezza<sup>411</sup>".*

---

<sup>411</sup> DEL PUNTA R., *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1, 2006, p. 55.



## CAPITOLO QUINTO

### Il dialogo tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro: una prospettiva per il futuro?

**Sommario.** 5.1 La crisi del diritto del lavoro - 5.2 Le potenziali affinità tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro - 5.3 Lo sviluppo sostenibile quale chiave di lettura per un nuovo diritto del lavoro - 5.3.1 Il concetto di *decent work* promosso dall'OIL

#### 5.1 La crisi del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro, come abbiamo visto, non risulta indenne dalla crisi generale che da anni stiamo attraversando. Anzi, ne risulta duramente colpito perché non ha saputo adattarsi alle nuove situazioni e problematiche che il corso della realtà gli ha posto di fronte<sup>412</sup>: i processi di denazionalizzazione e la sempre più forte competizione regolatoria tra gli ordinamenti nazionali hanno infatti portato ad una crisi del diritto del lavoro che si manifesta nei processi di flessibilizzazione della materia e nei noti fenomeni di *dumping* sociale.

Negli ultimi anni la globalizzazione ha comportato un'intensificazione degli scambi commerciali su scala mondiale, e, conseguentemente, un aumento esponenziale della concorrenza internazionale tra produttori di beni e servizi, dando vita ad un rapido processo di *denazionalizzazione*, ovvero alla perdita, da parte dello Stato-nazione, del controllo sui fatti economici, del potere normativo e dell'identità politico-amministrativa. L'economia è infatti *"fuoriuscita dalla cornice territoriale, senza che uno Stato mondiale o un'istituzione corrispondente possa metterle nuove briglie. Non si tratta di un nuovo passaggio dallo Stato Nazione allo Stato mondiale, ma dallo Stato al mercato. In questo modo si determina un vuoto di potere, perché il potere*

<sup>412</sup> Sulla crisi del diritto del lavoro vedi: ROMAGNOLI U., *Un diritto da ripensare*, in *Lav. dir.*, 1995; MARIUCCI L., *Il diritto del lavoro della seconda repubblica*, in *Lav. dir.*, n. 2, 1997; ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro: quale futuro*, in *Aa. Vv.*, *Il sindacato e la riforma della Repubblica*, Roma, Ediesse, 1997.

che lo Stato perde non si traduce in un aumento di potere interstatale. Alla perdita non corrisponde nessun guadagno, l'una e l'altro si sommano in un gioco a somma zero. E' solo una perdita: la politica viene smobilitata e dissolta<sup>413</sup>". Non si tratterebbe dunque, secondo Beck, di una crisi degli stati nazionali, ma di una crisi più profonda del sistema politico in quanto tale, come confermato dalle enormi difficoltà di decollo che stanno incontrando i diversi tentavi di strutturare dei governi sovranazionali (ad esempio in Europa) in grado di produrre qualche tipo di controllo sulle dinamiche economiche globali.

L'estrema mobilità degli investimenti e delle localizzazioni produttive ha dunque compresso sempre più pesantemente i margini a disposizione dello Stato-nazione per imporre alle imprese che operano sul proprio territorio, attraverso la legislazione del lavoro, i vincoli e i costi di protezione dei lavoratori, perdendo la capacità di ammortizzare a sufficienza le conseguenze socialmente e politicamente indesiderabili di un mercato transnazionalizzato. Le imprese infatti si sottraggono sempre più spesso all'intervento dello stato regolatore, sfruttando la concorrenza normativa<sup>414</sup> (o regolatoria) posta in essere tra i diversi stati i quali, al fine di attrarre il maggior numero di imprese e di capitali delle imprese multinazionali, attuano delle pesanti politiche di deregolazione<sup>415</sup> per rendere il proprio sistema normativo più vantaggioso. Si è assistito dunque ad un rapido processo di snellimento e di abbattimento dei vincoli normativi, con un dannoso effetto domino sugli altri Stati, che ha interessato oltre alle politiche fiscali, ambientali e alla burocrazia, anche la disciplina giuslavorista. Con riferimento a quest'ultima infatti l'abbassamento delle tutele riconosciute ai lavoratori all'interno dei propri confini nazionali si traduce in un

---

<sup>413</sup> Cfr. BECK U., *Freiheit oder Kapitalismus. Gesellschaft neu denken*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad.it: *Libertà o capitalismo? Varacare la soglia della modernità*, Carocci, Roma, 2001, p.36.

<sup>414</sup> In dottrina si usa infatti il termine "jurisdictional (o regulatory) competition" per riferirsi "to any situation in which one jurisdiction sets a labour standards because the standard gains an advantage vis-à-vis the economy of another jurisdiction either in terms of trade or in attracting mobile investment capital". Vedi CHARNY D., *Regulatory Competition and the Global Coordination of Labour Standards*, in ESTY D. C., GERADIN D., (ed. by), *Regulatory Competition and Economic Integration, Comparative Perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 311-329, cit. p. 312.

<sup>415</sup> La deregolamentazione (o deregolazione o *deregulation*) è quel processo per cui i governi eliminano le restrizioni degli affari al fine di incoraggiare le efficienti operazioni del mercato. La base razionale per la deregolamentazione è, generalmente, che un minor numero di regole porta a un maggior livello di concorrenza, conseguentemente a maggior produttività, maggior efficienza e, in generale a prezzi più bassi.



notevole risparmio del costo del fattore di produzione lavoro - ovvero in un maggior guadagno - per l'impresa che decide di delocalizzare o di iniziare la propria attività in quello Stato.

I sistemi nazionali diventano quindi "oggetto di concorrenza", tanto da poter parlare di "law shopping" (shopping normativo): le imprese, apolide e mobili sullo scacchiere globale<sup>416</sup> scelgono l'ordine giuridico più favorevole alle proprie strategie economiche ed aziendali e, di conseguenza, i sistemi di tutela evoluti (e per questo più costosi per l'imprenditore) dei paesi industrializzati entrano in crisi perché incapaci di sostenere la pressione concorrenziale degli ordinamenti meno garantisti. Si innesta dunque un pericoloso vortice che da vita ai pericolosi fenomeni di *dumping* normativo, nella definizione di politiche "al ribasso" per attrarre investimenti stranieri e di *dumping* sociale, che vede le imprese alla ricerca dei sistemi normativi che garantiscono un risparmio nel costo del lavoro indipendentemente dalle conseguenze che questo provoca sui lavoratori<sup>417</sup>. Questa tipologia di *dumping* infatti genera sia degli effetti distorsivi sulla concorrenza, sia una lesione dei diritti sociali fondamentali e potrebbe costituire a pieno titolo "un potente (e pericoloso n.d.a.) vettore di ritorno alla concorrenza tra lavoratori"<sup>418</sup>.

Le conseguenze dei fenomeni di denazionalizzazione e di concorrenza regolatoria tra sistemi normativi sono state pesanti per la disciplina giuslavorista.

*In primis*, la denazionalizzazione ha comportato per il diritto del lavoro la perdita di uno<sup>419</sup> dei suoi pilastri fondativi della sua identità, essendo la costruzione della disciplina giuslavorista da sempre legata alle vicende storiche dello Stato-nazione, alla sua società e alla sue tradizioni culturali: basti pensare alla diversità, talvolta estrema, sia dei sistemi normativi, sia dei sistemi di relazioni industriali rinvenibili anche tra gli stessi paesi dell'Unione Europea. Il diritto del lavoro si trova a dover assumere rapidamente, la nuova veste di

---

<sup>416</sup> Vedi PERULLI A., *Globalizzazione e Dumping sociale, quali rimedi?*, in *Lav. dir.*, 2011, n. 1, p. 15.

<sup>417</sup> Così BRINO V., *Diritto del lavoro, concorrenza e mercato, Le prospettive dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2012, p. 19.

<sup>418</sup> RIGAU M., *Droit du travail ou droit de la concurrence sociale. Essai sur un droit de la dignité de l'Homme du travail (re)mis en cause*, Bruxelles, Bruylant, 2009.

<sup>419</sup> Per D'Antona, i pilastri dell'identità del diritto del lavoro che conosciamo sono lo Stato-Nazione, la grande fabbrica, la piena occupazione e la rappresentanza generale del lavoro attraverso il sindacato.

disciplina internazionale, che fuoriesca dai confini nazionali e che prescindendo dal contesto culturale, sociale ed economico nel quale si è creato, perché le nostre società costituite un tempo come *nazionali* sono travolte oggi da dei processi di de-nazionalizzazione, ovvero sono costrette ad "aprirsi" nei confronti di una società mondiale già avviata sul piano economico<sup>420</sup>, ma non altrettanto sul piano sociale.

Ulteriormente, la concorrenza regolatoria ha comportato l'adozione da parte degli stati tradizionalmente più garantisti, di politiche di flessibilizzazione e di deregolazione del diritto del lavoro che hanno portato ad una erosione progressiva del sistema del benessere, del *welfare* e dei diritti sociali acquisiti anche all'interno della stessa nazione. A titolo esemplificativo, riferendosi al caso italiano, è sufficiente citare i recenti interventi legislativi in merito alla rivisitazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori<sup>421</sup>, al potere derogatorio riconosciuto alla contrattazione collettiva di prossimità - che può oggi derogare alla legge e ai contratti collettivi di livello superiore su qualsiasi materia<sup>422</sup> - alla crescita del lavoro sommerso, alla limitazione del controllo, all'allarme per la scarsità degli ammortizzatori sociali, ed alla precarietà diffusa dovuta alla crescita esponenziale di forme di lavoro non-standard e flessibili, che si collocano al di fuori della tutela tradizionale del diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Il diritto del lavoro italiano sta infatti affrontando negli ultimi anni una seria e preoccupante revisione *in pejus*, ovvero uno smantellamento progressivo delle grandi conquiste del secolo scorso. La via infatti scelta dal legislatore per uscire dalla crisi sembra proprio quella della flessibilizzazione dell'impianto giuslavorista. E questa via sembra essere suggerita anche dall'ultimo rapporto annuale *Going to Growth*, Obiettivo Crescita dell'OCSE<sup>423</sup> che invita l'Italia a "proseguire il riequilibrio della tutela del lavoro, spostandola dalla protezione del posto di lavoro a quella del reddito del

---

<sup>420</sup> HABERMAS J., *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazie*, Milano, Ed. Feltrinelli, 1999, p. 33.

<sup>421</sup> Per approfondimenti sul dibattito recente apertosi in merito all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori vedi CARINCI F., "Provaci ancora, Sam": ripartendo dall'art. 18 dello Statuto, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n. 138, 2012 o, più recentemente, ROMAGNOLI U., *La transazione infinita verso la flessibilità "buona"*, in *Lav. Dir.*, n. 2, 2013, pp. 155-165, dove parla di "massacro dell'art. 18".

<sup>422</sup> Sul decentramento della contrattazione collettiva vedi PERULLI A., SPEZIALE V., *L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la "rivoluzione di Agosto" del Diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n. 132, 2011.

<sup>423</sup> Rapporto: *Economic Policy Reforms 2013. Going for Growth*, OCSE, 2013.

*lavoratore"*, suggerendo l'adozione di provvedimenti legislativi che determinino *una maggiore flessibilità* e di assunzioni e di licenziamenti sul mercato del lavoro. Secondo l'OCSE, infatti, *"l'eccessiva tutela del posto di lavoro per alcune forme contrattuali e una rete di protezione sociale piuttosto frammentata hanno creato un mercato del lavoro duale che ostacola una distribuzione efficiente della forza lavoro"*. Un riequilibrio tra posto di lavoro e reddito consentirebbe invece di *"migliorare la produttività in quanto favorirebbe una migliore distribuzione della forza lavoro verso utilizzi più produttivi"*.

La strada intrapresa dal legislatore italiano (e non solo) verso delle politiche di flessibilizzazione è stata suggerita dallo stesso legislatore europeo: già nel 2006, con il Libro Verde *"Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo"*<sup>424</sup>, l'UE ha inteso lanciare un dibattito pubblico al fine di riflettere sul modo di far evolvere il diritto del lavoro in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona: ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. L'anno successivo, in risposta, la Commissione ha proposto i Principi comuni di *Flexicurity*<sup>425</sup>, ovvero una strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro. Una strategia che purtroppo si è rivelata da subito più sbilanciata verso la flessibilità che *"portata alle estreme conseguenze, comporta una catena di interventi deregolativi, in fondo alla quale c'è l'individualizzazione delle relazioni di lavoro, cioè praticamente la messa in soffitta del diritto del lavoro"*<sup>426</sup>.

Nonostante la via della deregolazione, concepita come esasperazione della flessibilizzazione, sembra essere la più perseguita per reggere le pressioni concorrenziali a livello internazionale, essa non è scevra da pesanti critiche: *"è una gara che produce guadagni inverecondi, drastiche disuguaglianze di reddito, crescente disoccupazione, marginalizzazione*

---

<sup>424</sup> Libro Verde, *Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo*, Bruxelles, 22.11.2006 COM(2006) 708 definitivo.

<sup>425</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: *Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza*, Bruxelles, 27.6.2007 COM(2007) 359 definitivo.

<sup>426</sup> Cfr. DEL PUNTA R., *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 3, 2001, p.9.

*sociale di un esercito di poveri*<sup>427</sup>”, tanto da ritenere “preoccupante che l’OCSE raccomandi di ridurre la protezione per i lavoratori, in un momento in cui si richiede maggiore fiducia<sup>428</sup>”. Come ci insegna la storia, la *deregulation* non sembra poter essere considerata una valida via d’uscita dalla crisi, o uno strumento di successo nella competizione internazionale: secondo Bob A. Hepple infatti, si dovrebbe ricavare una lezione dal periodo della *deregulation* neo-liberale, che ha avuto inizio negli anni ’80 in Gran Bretagna, con il governo di Margaret Thatcher, e negli Stati Uniti con l’amministrazione Reagan, e che ha caratterizzato anche gli anni Novanta. Nata come risposta all’esigenza di superare gli effetti della recessione e di rendere le economie nazionali capaci di affrontare la crescente competizione, tale politica ha comportato una progressiva deregolamentazione che, in un periodo caratterizzato dalla liberalizzazione dei mercati finanziari, ha condotto alle conseguenze catastrofiche che oggi stiamo osservando<sup>429</sup>.

Le preoccupazioni quindi a fronte di questo nuovo ciclo di *deregulation* delle politiche del lavoro, in risposta alla crisi attuale, risultano essere più che fondate.

Di questo parere è anche il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, secondo il quale se “la “deregolazione” delle banche e del movimento dei capitali permette ai ricchi di muoversi liberamente, di cercare e trovare i migliori terreni di sfruttamento e quelli più capaci di generare profitti e diventare più ricchi, la “deregolazione” del mercato del lavoro (diversamente, n.d.a.) rende i poveri incapaci di star dietro agli exploit, e li mette ancor meno in grado di arrestare o almeno rallentare le peregrinazioni dei possessori di capitali (...) e quindi alla fine non può che renderli più poveri<sup>430</sup>”.

Alcuni economisti continuano invece a ricondurre le cause della disoccupazione (italiana ed europea) all’insufficiente tasso di flessibilità nel mercato del lavoro. Il diritto del lavoro è infatti sempre più percepito come un limite dagli economisti. Gli standards sociali e lavorativi tendono ad essere infatti intesi come beni sociali

---

<sup>427</sup> Sulle conseguenze prodotte dalla “concorrenza di posizione” cfr. SCHARPF F.W., *Demokratie in der transnationalen Politik*, in BECK U., (a cura di), *Politik der globalisierung*, Frankfurt a/M, 1998.

<sup>428</sup> John Evans, Segretario Generale del Trade Unions Advisory Committee, commento al rapporto Ocse 2012.

<sup>429</sup> Vedi in tal senso l’opinione di Bob Hepple in HEPPLE A. B., *Diritto del lavoro e crisi economica: lezioni dalla storia europea*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 3., 2009, p. 395.

<sup>430</sup> BAUMAN Z., *La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!*, op. cit., p. 43.

"sussidiari" che promuovono e sostengono la crescita economica ed altri obiettivi umanitari. Perciò essi possono essere "prontamente sacrificati" nel caso in cui ostacolino il raggiungimento di tali obiettivi.

I *labour standards* tuttavia non sono solo un sottoprodotto di altri obiettivi di sviluppo, e non sono nemmeno un mero strumento per il raggiungimento di obiettivi economici. Piuttosto, diritti sociali come la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e l'azione sindacale sono costitutivi di un processo partecipativo che dà credibilità e sostenibilità allo sviluppo<sup>431</sup>. Gli economisti dovrebbero per queste ragioni concepire il diritto del lavoro non come un limite ma come suggerito da del Punta, come "noi giuristi lo abbiamo sempre considerato, ovvero come una delle istituzioni che tiene insieme, in nome di un nucleo di valori condivisi, una società a sviluppo economico avanzato"<sup>432</sup>.

## 5.2 Le potenziali affinità tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro

L'analisi dello sviluppo sostenibile affrontata nei capitoli precedenti, volta a coglierne le fondamenta, le declinazioni e la valenza, permette di riflettere sulle potenziali affinità esistenti tra tale paradigma valoriale e il diritto del lavoro, per arrivare ad una riflessione sull'esistenza di una possibile *interazione* tra la disciplina giuslavorista e il paradigma valoriale dello sviluppo sostenibile.

Una prima importante affinità tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro si evince ripercorrendo le origini della disciplina. Secondo una prospettiva più tradizionale e comunemente accettata, il diritto del lavoro nasce per tutelare la parte debole del contratto di lavoro (il lavoratore) nei confronti della parte forte (il datore), prevedendo delle norme per la regolazione del rapporto di tra i due. Una tale funzione risulta chiara già nel testo costituzionale, ove all'art.

---

<sup>431</sup> NOVITZ T., *Core labour standards conditionalities: a means by which to achieve sustainable development?*, in Julio Faundez and Celine Tan (Eds.), *International Economic Law, Globalization and Developing Countries*, (pp. 234-251), Edward Elgar, 2010.

<sup>432</sup> DEL PUNTA R., *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, op. cit., p. 7.

41<sup>433</sup>, viene fatto divieto all'iniziativa economica di svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Il diritto del lavoro assumere quindi il compito di conciliare gli interessi economici dell'impresa con i diritti dei lavoratori.

Se adottiamo tale prospettiva è possibile cogliere un'affinità di scopo e *ratio* tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro: il primo, promuove appunto, a pari del secondo, una conciliazione, un bilanciamento, tra il pilastro economico (che può essere rappresentato dalla libertà d'impresa) e quello sociale (in questo caso rappresentato dagli interessi dei lavoratori, tenendo presente che essi costituiscano una micro-categoria degli interessi sociali più ampi che lo sviluppo sostenibile intende tutelare e promuovere).

Una seconda prospettiva, meno condivisa in ambito dottrinale<sup>434</sup>, definisce il diritto del lavoro come "il diritto del capitalismo" e di regolazione del mercato, sottolineando l'ambivalenza della regolazione giuslavorista, ovvero il suo essere funzionale alla produzione capitalistica e al tempo stesso antagonista dei suoi eccessi, rivestendo una funzione protettiva dei diritti fondamentali della persona. L'ambivalenza in questione viene anche rappresentata attraverso l'idea di una demarcazione tra l'area di "incidenza generica" del diritto della concorrenza, che si manifesta nella "più generale direttiva di armonizzazione della legislazione del lavoro con l'obiettivo di ridurre i differenziali di protezioni nazionali, i quali possono incidere sulla posizione concorrenziale delle imprese" e "l'area di incidenza specifica", dove le normative sulla concorrenza interferiscono con il diritto del lavoro<sup>435</sup>.

In particolare, secondo tale teoria, il diritto del lavoro sarebbe nato, "come ramo del diritto d'impresa", essendo al tempo stesso "strumento di razionalizzazione giuridica dell'economia e di

---

<sup>433</sup>Art. 41 della Costituzione Italiana: "1. L'iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

<sup>434</sup> I principali sostenitori di tale teoria sono Gérard Lyon-Caen, Antoine Jeammaud e Gaetano Vardaro.

<sup>435</sup> Meliadò G., Concorrenza e politiche sociali, in Baylos Grau A., Caruso B., D'Antona M., Sciarra S., Dizionario di diritto del lavoro comunitario, Monduzzi, Bologna, 1996, p. 282.

razionalizzazione economica del diritto<sup>436</sup>". In tale ottica, l'obiettivo del diritto del lavoro sarebbe quello "di assicurare l'eguaglianza nelle condizioni della competizione tra le imprese, allo scopo che nessuna parte benefici di vantaggi rispetto all'altra". Gerard Lyon-Caen riteneva infatti che il diritto del lavoro fosse nato come parte del diritto della concorrenza, "à son ombre"<sup>437</sup>: "La convention collective a pour fonction d'assurer l'égalisation de la concurrence entre entreprises du même secteur, de même son extension. La législation elle-même, celle sur la sécurité ou la durée du travail tend à éviter que telle entreprise ne s'assure des avantages par rapport aux autres en faisant travailler pour longtemps ou plus « dangereusement ». Elle se veut éliminatrice du « dumping social ». Le Droit du travail est né comme Droit organisant une concurrence équitable entre entreprises, donc comme complémentaire, et non comme d'esprit différent du Droit de la concurrence". La protezione del lavoratore risulterebbe, secondo questa teoria, "un sotto prodotto" ("le sous-produit") del diritto del lavoro, ovvero una conseguenza diretta della sua funzione primaria di garantire una concorrenza equa<sup>438</sup>.

Adottando dunque questa seconda prospettiva, potrebbe essere rinvenibile un ulteriore elemento di affinità tra il diritto del lavoro e lo sviluppo sostenibile: il diritto del lavoro risulta complementare e funzionale al diritto della concorrenza allo stesso modo in cui il pilastro sociale dello sviluppo sostenibile (all'interno del quale è riconducibile il diritto del lavoro) e quello economico (all'interno del quale è riconducibile il diritto della concorrenza) risultano tra essi complementari e funzionali al raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Una tale visione propone quindi la creazione di ponti e passerelle tra le norme in materie di lavoro e quelle del mercato, in un'ottica di interdipendenza necessaria tra le discipline per sancire nell'era della globalizzazione la connessione tra economia e valori sociali, in una prospettiva di inter-normatività di intersecare, nella regolazione, "discipline diverse, regolando aspetti correlati ed interdipendenti, che

---

<sup>436</sup> Vardaro G., *Tecnica, Tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *Politica del Diritto*, a. XVIII, n. 1, marzo 1986, pp. 75-140, cit. p. 85.

<sup>437</sup> Lyon-Caen G., *L'infiltration du Droit de travail par le Droit de la concurrence*, in *Droit Ouvrier*, Settembre 1992, pp. 313- 319, cit. p. 313.

<sup>438</sup> Per una interessante ricostruzione della funzione capitalistica del diritto del lavoro vedi Jeammaud A., *Le droit du travail dans le capitalisme, questions de fonctions et de fonctionnement*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo d'Antona". Int., n. 41/2005.

risultano pertinenti grazie alla visione globale, e non più differenziata e frammentata, dei processi economici e sociali<sup>439</sup>".

Un ulteriore elemento di corrispondenza tra la disciplina giuslavorista ed il diritto del lavoro è rinvenibile nella dimensione *intergenerazionale*. L'evoluzione infatti del diritto del lavoro si può considerare, usando un'espressione di D'Antona, "un terreno in conflitto tra generazioni", ovvero un terreno sul quale sia in tema di occupazione, sia in tema di sistema pensionistico, si pone un problema di giustizia intergenerazionale. Con riferimento all'occupazione ad esempio, è sufficiente nominare le politiche di incentivo al prepensionamento per permettere l'ingresso di nuovi giovani lavoratori nel mercato del lavoro o i contratti di solidarietà tra i lavoratori della stessa impresa, che prevedono un accordo, tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi scongiurando la riduzione di personale<sup>440</sup>. Quanto invece al sistema pensionistico, gli enti previdenziali utilizzano la contribuzione degli assicurati (lavoratori attivi) per sostenere la spesa corrente delle pensioni in pagamento, sfruttando una solidarietà contributiva tra generazioni differenti di lavoratori.

Alla luce di tali affinità il diritto del lavoro potrebbe risultare sia uno *strumento* di attuazione dello sviluppo sostenibile, sia allo stesso tempo il *destinatario* di questo nuovo paradigma valoriale.

*Strumento* nel senso che il diritto del lavoro potrebbe essere considerato come un mezzo per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, nella sua tradizionale funzione di promuovere un bilanciamento tra interessi convergenti. Il diritto del lavoro è infatti chiamato, sin dalle sue origini, a farsi promotore delle cosiddette *non-trade issues*, e oggi, ancor di più, è chiamato a realizzare "un *equilibrato temperamento tra i valori dell'uomo e le esigenze di efficacia del sistema produttivo che genera le risorse necessarie per soddisfare quei valori*<sup>441</sup>".

Il diritto del lavoro potrebbe poi essere inteso quale *destinatario*

---

<sup>439</sup> PERULLI A., *La responsabilità sociale dell'impresa: verso un nuovo paradigma della regolazione?*, op. cit., p. 15.

<sup>440</sup> Contratti introdotti dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione al D.L. del 30 ottobre 1984, n. 726: *Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali*.

<sup>441</sup> Cfr. PESSI R., *Economia e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, n. 1, 2006, p. 452.



di questo nuovo quadro di valori. In questa prospettiva la materia giuslavorista potrebbe essere letta e reinterpretata alla luce dello sviluppo sostenibile per riscoprirne le origini, la ratio e le fondamentali valoriali e quindi, come vedremo, rivalutarla.

### **5.3 Lo sviluppo sostenibile quale chiave di lettura per un nuovo diritto del lavoro**

Alla luce delle contraddizioni esistenti tra le esigenze di sostenibilità avvertite a livello europeo ed internazionale, e il processo costante di flessibilizzazione del diritto del lavoro all'interno di un contesto di deregolazione generale, lo sviluppo sostenibile viene in questa sede proposto come *chiave di lettura per la reinterpretazione e la riscrittura del diritto del lavoro*. In questa prospettiva, quale preconditione, lo sviluppo sostenibile potrebbe essere considerato come il *paradigma valoriale da interiorizzare nei meccanismi di governance* al fine di ridurre le spinte alla *regulatory competition*, nella consapevolezza della necessaria integrazione delle strategie disciplinari settoriali e degli oggetti stessi della regolazione, e più in particolare tra il commercio internazionale e le *non trade issues*.

Il diritto del lavoro, come abbiamo visto, risulta sempre più indebolito a fronte di un'affermazione crescente del diritto commerciale<sup>442</sup>: *"può apparire strano considerare questo spostamento di forza come frutto di una competizione: capitale e lavoro sono stati i soggetti di una storica "lotta di classe", i nemici di un conflitto politico epocale. Eppure la globalizzazione fa smettere a questo storico confronto i suoi abiti politici; la questione viene tematizzata diversamente: le ragioni del corporate law, che si costituisce come diritto transfrontaliero, appaiono estranee e difficili da conciliare con le garanzie che il diritto del lavoro apprestava nei confini statali (soprattutto nei paesi europei). E' come se si stabilissero delle affinità "elettive" tra l'economia globale e determinate specializzazioni del diritto. La competizione si affaccia nel mercato delle idee: ogni*

---

<sup>442</sup> Paradossalmente osserva Monateri, 1998: *"Una strong commercial law e una poor labor law si presentano come due cardini dei progetti di globalizzazione giuridica, ricalcando quasi i tratti di una celebre vignetta di Grosz sull'alleanza tra capitale e lavoro"*.

specializzazione del diritto si propone come può nell'arena internazionale cercando di salvaguardare i propri spazi<sup>443</sup>". E' necessario dunque ridurre il rischio della "subordinazione monistica del diritto all'economia", attraverso un processo di bilanciamento tra interessi sociali ed economici, come affermato dal paradigma dello sviluppo sostenibile, che conduce necessariamente ad una rivalutazione dei valori del diritto del lavoro, delle sue fondamenta, della sua *ratio*. In tal senso dunque, tanto quanto la crisi generale potrebbe essere percepita come opportunità di cambiamento<sup>444</sup>, anche la crisi del diritto del lavoro potrebbe essere concepita come quella "distruzione creatrice" che potrebbe portare "dall'attuale de-costruzione del diritto del lavoro ad una sua successiva ricostruzione e rinascita<sup>445</sup>".

L'adozione del paradigma dello sviluppo sostenibile potrebbe infatti promuovere una rilettura della disciplina giuslavorista per riaffermarne il valore, negli ultimi anni molte volte accantonato o sminuito a fronte degli imperativi economici, ed arrestare così il processo di flessibilizzazione del diritto e del mercato del lavoro, affinché non si riduca ad "un droit de la concurrence fondée sur la réduction de cout de la main-d'oeuvre<sup>446</sup>".

Tale paradigma valoriale potrebbe dunque essere adottato come quadro di valori al quale riferirsi sia nella necessaria - e non più rimandabile ai posteri - scrittura di nuove regole in materia giuslavorista nel contesto sovranazionale, sia nella reinterpretazione delle norme esistenti, per una loro maggiore ponderazione da parte dei giudici in sede di risoluzione dei conflitti che abbiano ad oggetto il bilanciamento tra libertà economiche e diritti sociali.

Il diritto del lavoro, in quanto strumento chiave per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, è dunque chiamato a colmare quei *governance gaps*, ovvero quei vuoti normativi esistenti a livello internazionale tra le diverse giurisdizioni ed i diversi ordinamenti nazionali, dei quali le imprese transazionali sfruttano le differenze per trarne vantaggi tenendo dei comportamenti che di fatto violano i diritti

---

<sup>443</sup> Vedi FERRARESE M. R., *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, Il Mulino, 2000.

<sup>444</sup> Vedi Capitolo 1.

<sup>445</sup> Sul tema vedi SCHUMPETER J. A., *Teoria dello sviluppo economico*, Milano, ETAS, 2002. Traduzione della sesta edizione tedesca (1964), sulla scorta anche dell'edizione inglese del 1934, della *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung*, 1911, con Introduzione di SYLOS LABINI P.

<sup>446</sup> Cfr. LYON-CAEN G., *L'infiltration du Droit de travail par le Droit de la concurrence*, in *Droit Ouvrier*, Septembre 1992, p. 319.

umani fondamentali e le norme di protezione dell'ambiente e sfruttano arbitraggi fiscali. Esso dovrebbe prevedere una serie di nuovi strumenti, azioni, politiche e norme che assicurino un'inversione di tendenza nella *race to the bottom* da anni intrapresa dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, promuovendo una maggiore considerazione tra gli attori regolatori del pilastro sociale, nella consapevolezza della sua necessità per lo sviluppo di quello ambientale ed economico, nella logica di interdipendenza tra i pilastri promossa dallo sviluppo sostenibile.

Un tale processo di re-interpretazione e scrittura delle norme non può però prescindere da una rivalutazione del valore del lavoro in quanto tale, che può essere attuata, ad esempio, attraverso la promozione e l'attuazione del concetto di *travail decent* elaborato dall'OIL, e come vedremo, da una interiorizzazione del paradigma dello sviluppo sostenibile nella definizione delle politiche legislative del lavoro, quale presupposto necessario per l'elaborazione di norme più garantiste dei diritti sociali.

### 5.3.1 Il concetto di *decent work* promosso dall'OIL

La nozione di *decent work*<sup>447</sup> ("lavoro dignitoso") è stata promossa per la prima volta dall'OIL nel 1999 ed ha raggiunto ormai un riconoscimento universale con la Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta nel 2008<sup>448</sup>, dove si è stabilito che "*the primary goal of the ILO today is to promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity*<sup>449</sup>".

---

<sup>447</sup> Per approfondimenti vedi Fonte: Report sul tema "*Sustainable development, decent work and green jobs*", OIL, 102esima sessione, 2013, e più in generale <http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm>.

<sup>448</sup> Con l'adozione della Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta nel 2008, il concetto di "*decent work*" (lavoro dignitoso) è stato istituzionalizzato.

<sup>449</sup> Traduzione italiana: "Oggi l'obiettivo primario dell'ILO è garantire che tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana" (Juan Somavia, Direttore Generale dell'ILO).

Il concetto è stato poi promosso anche durante la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 (Rio+20) - che abbiamo già avuto modo di approfondire ripercorrendo le tappe evolutive dello sviluppo sostenibile - in occasione della quale si è sancito il ruolo essenziale del *decent work* per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, sottolineando l'importanza dell'inclusione sociale, della creazione di occupazione e della previsione di un lavoro dignitoso per tutti: "(...) *we consider green economy in the context of sustainable development and poverty eradication as one of the important tools available for achieving sustainable development and that it could provide options for policymaking but should not be a rigid set of rules. (...) We emphasize that it should contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth, enhancing social inclusion, improving human welfare and creating opportunities for employment and decent work for all, while maintaining the healthy functioning of the Earth's ecosystems*<sup>450</sup>".

In particolare, il *decent work* viene definito dall'ILO come obiettivo convergente di quattro diversi strategici sub-obiettivi:

1. L'occupazione (*creating jobs*): un'economia che genera opportunità di investimento, imprenditorialità, sviluppo delle conoscenze, creazione di posti di lavoro e dei mezzi di sussistenza durevoli;

2. La promozione e la garanzia dei diritti sociali (*guaranteeing rights at work*): il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare dei lavoratori poveri e svantaggiati, che necessitano di rappresentanza, partecipazione, e di leggi che tutelino i loro interessi;

3. La protezione e la sicurezza sociale (*extending social protection*): promuovere sia l'inclusione sociale sia la produttività assicurando che uomini e donne godano di condizioni lavorative sicure, che abbiano abbastanza tempo libero, che consideri la famiglia e i valori sociali, che provveda per un'adeguata compensazione in caso di perdita o di riduzione del reddito da lavoro e che permetta un accesso a un adeguato sistema sanitario.

4. La promozione del dialogo sociale (*promoting social dialogue*): un forte coinvolgimento delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori è centrale per l'aumento della produttività, per evitare dispute nel luogo di lavoro, e per creare delle società coese.

---

<sup>450</sup> UNCSO: *The future we want* (New York, 2012), par. 56.

L'OIL fornisce il suo sostegno per la realizzazione di un lavoro dignitoso attraverso i Programmi Nazionali per il Lavoro Dignitoso (*Decent Work Country Programmes*), sviluppati in collaborazione con i costituenti dell'Organizzazione, che definiscono priorità ed obiettivi all'interno dei piani di sviluppo nazionali, con l'intento di ridurre i maggiori *deficit* di lavoro dignitoso attraverso dei programmi efficienti che abbraccino tutti e quattro gli obiettivi strategici.

In un tempo relativamente breve questo concetto ha ottenuto un consenso generale tra i governi, i lavoratori, i datori di lavoro e la società civile, ed è considerato lo strumento chiave per ottenere una globalizzazione *fair*, ridurre la povertà e pervenire a uno sviluppo equo, inclusivo e *sostenibile*.

Il *decent work* è infatti un concetto che potrebbe rappresentare, in una logica di adozione di una prospettiva di sviluppo sostenibile, sia un nuovo paradigma di riferimento per la disciplina giuslavoristica, sia uno strumento concreto per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. *Paradigma di riferimento* nel senso che i legislatori dovrebbero eleggere il lavoro dignitoso ad obiettivo da perseguire, sulla base delle indicazioni fornite dall'OIL, cercando di elaborare delle politiche in materia economica e sociale che garantiscano le condizioni per la realizzazione di un lavoro dignitoso. *Strumento* nel senso che il *decent work* risulta funzionale al raggiungimento dello sviluppo sostenibile.



## Riflessioni conclusive

La crisi non riguarda solamente l'ambito giuslavorista: in un'epoca di forte globalizzazione come quella attuale, la recente evoluzione del commercio, che ha comportato una crescita esponenziale degli scambi e delle prestazioni transfrontaliere, ha evidenziato un generale vuoto normativo a livello internazionale, non solo in materia di diritto del lavoro, ma anche in materia fiscale, economica ed ambientale, tanto che non pare opportuno parlare di una vera e propria *crisi generale di regolazione*. Ogni stato infatti continua a legiferare in modo autonomo, a fronte di una concreta mondializzazione dell'economia, e di una conseguente progressiva unificazione del campo di azione delle imprese di nazionalità diversa, che evidenzia la necessità di una normazione internazionale.

Da qui l'idea di adottare lo sviluppo sostenibile non solo per una re-interpretazione ed una riscrittura della disciplina giuslavorista in chiave prospettica, bensì, in termini più ampi, come quadro di riferimento valoriale al quale gli attori istituzionali e i governi nazionali debbano guardare nei processi di definizione della *governance* globale.

L'integrazione dello sviluppo sostenibile nei meccanismi di *governance*, per la particolare contemperanza degli obiettivi economici, sociali ed ambientali che esso promuove, potrebbe portare ad una nuova regolazione della *governance* sociale ed economica che tenga conto sia della crescente *internormatività* tra i differenti ambiti di disciplina, e della conseguente necessità di una sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni internazionali finalizzate ad obiettivi sociali, come l'OIL, l'ONU e il WTO<sup>451</sup>, sia della *coregolazione*, che supera le dicotomie della tradizione ordinamentale (pubblico/privato, legge/contratto, Stato/mercato, regolamentazione/autoregolazione), a favore di una combinazione e integrazione eclettica delle caratteristiche

---

<sup>451</sup> Vedi in tal senso Rossi L.S., *Verso una nuova etica del commercio internazionale?* in Rossi L.S. (a cura di), *Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 18-23; SANTA MARIA A., *Cina: regole internazionali e dumping sociale e monetario*, in *Dir. comm. internaz.*, n. 4, 2003, p. 683.

proprie di ciascuna coppia concettuale, e di ciascun modello regolativo ad esse relativo<sup>452</sup>.

Tale paradigma valoriale implica infatti una visione globale, e non più differenziata, dei processi economici e sociali, e potrebbe perciò stimolare la creazione di strumenti legali che tengano in considerazione sia la necessaria contemperanza tra criteri di efficacia ed efficienza produttiva e di giustizia sociale, sia la dimensione sovra-nazionale dei rapporti e delle relazioni d'impresa.

In effetti lo sviluppo sostenibile potrebbe essere considerato come il filo conduttore del passaggio dalla de-regolazione a cui, come abbiamo visto, si è assistito negli ultimi anni, alla co-regolazione<sup>453</sup>, in un'ottica di necessaria complementarità tra la *soft law* e l'*hard law*, in condizioni di reciproco adattamento e arricchimento tra le due sfere regolative, che devono evolversi in un percorso parallelo.

In questa nuova fase di scrittura delle regole per una *governance* mondiale, potrebbero essere individuati due nuovi ordini del diritto di matrice transnazionale:

- un ordine frammentario e pluralistico dei diritti delle possibilità, a base contrattualistico-privatistica, di stampo neo-medievale, pre-westfaliano, composto da una molteplicità dei soggetti che scambiano tra di loro di "accordi e intese che precludono ad azioni future, a cooperazioni, a scambi (e che permette) nuove possibilità economiche" senza avere alcun valore coercitivo, di cui è tipica espressione la *lex mercatoria*<sup>454</sup>;

---

<sup>452</sup> Cfr. PERULLI A., *La responsabilità sociale dell'impresa, idee e prassi*, op. cit., pp. 16-17.

<sup>453</sup> La nozione di coregolazione presuppone un'evoluzione dei modi di regolazione resa necessaria dalla progressiva diminuzione della capacità regolatrice dello stato, dal rafforzamento del potere degli attori privati e dalla mondializzazione degli scambi economici. Negli ultimi decenni infatti si sono sviluppati dei modi di regolazione che riguardano la *governance* e non più il governo, ossia dei modi di regolazione che non possono più comprendersi correttamente in funzione del modello classico secondo il quale sono le autorità pubbliche che definiscono, interpretano, e garantiscono il rispetto delle norme da parte degli attori privati, ma ai sistemi tradizionali di regolazione, si aggiungerebbero dei sistemi di regolazione nuovi, nei quali, diversamente dai sistemi tradizionali di regolazione, la stretta linea di demarcazione tra il settore pubblico e il settore privato risulta meno marcata e il ruolo dei partenariati tra attori pubblici e privati, o tra gli attori privati segnatamente, risulta centrale.

<sup>454</sup> Complesso di regole, in materia di diritto commerciale internazionale, di natura prevalentemente consuetudinaria o elaborate dalla giurisprudenza delle Camere arbitrali internazionali, destinato a disciplinare i contratti commerciali internazionali e i rapporti a essi sottesi, nonché a risolvere, di norma attraverso il ricorso a procedure arbitrali, le controversie che da essi possono scaturire. Si tratta di diritto di formazione spontanea, creato dal ceto



- un ordine della necessità, che riguarda il controllo globale dei traffici transnazionali, in cui il diritto si ricompone in forma centralizzata e unitaria e cerca di "esprimere un ordine necessario e ineludibile, che può essere imposto dall'esterno, anche tramite la coercizione<sup>455</sup>".

La tutela dell'ambiente, delle risorse naturali globali, da una parte e la protezione giurisdizionale internazionale dei diritti umani fondamentali dall'altra, sembrano trovare il proprio terreno d'elezione proprio in questo secondo *ordine delle necessità*. Ed è proprio qui che si coglie l'esigenza di normatività dello sviluppo sostenibile, ovvero la necessità di dare delle norme allo sviluppo affinché non sfoci in uno sviluppo insostenibile, quale si è rivelato quello attuale.

Sono necessari dunque dei modelli, degli strumenti normativi che ne inquadrino i profili di efficacia e le modalità applicative, per fare in modo che lo sviluppo sostenibile non resti un principio generale astratto ma un quadro valoriale e applicativo concreto di riferimento per una nuova regolazione. Sulla scia delle concrete applicazioni dello sviluppo sostenibile analizzate nel quarto capitolo (TTIP, SPG, RSI, e Clausola Sociale Orizzontale), perché si possa costruire una reale dimensione sociale internazionale, si dovrebbero quindi elaborare degli ulteriori strumenti, internazionalmente riconosciuti ed applicati, o rendere possibile un'interpretazione "più socialmente orientata" a quelli già esistenti. Sul punto, a titolo esemplificativo, Perulli suggerisce una riformulazione dell'art. XX GATT per inserirvi esplicitamente una clausola sociale<sup>456</sup>, introducendo delle nuove eccezioni relative al mancato rispetto di taluni diritti sociali fondamentali, nonostante un'interpretazione estensiva delle misure "necessarie alla protezione della salute e della vita delle persone" previste tra le deroghe ed eccezioni dell'art. XX GATT-WTO "potrebbe (già n.d.a.) includere

---

imprenditoriale senza l'intermediazione del potere politico, ovvero senza alcun riferimento ad un particolare sistema normativo nazionale, indicato a volte dalle parti come normativa di riferimento per completare le lacune o incompletezze del diritto nazionale o internazionale applicabile al caso specifico di rapporto o negozio fra privati che abbiano il carattere della transnazionalità, ovvero che non ricadano interamente nella sfera normativa di uno stato determinato. Si può considerare uno strumento di uniformazione delle regole del commercio internazionale.

<sup>455</sup> Cfr. FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, Il Mulino, 2000.

<sup>456</sup> Cfr. PERULLI A., *Globalizzazione, governance e diritti sociali*, in NAPOLI M., (a cura di), *Globalizzazione e rapporti di lavoro*, Milano, Vita e Pensiero, 2006, pp. 20-21 .

quantomeno il divieto di lavoro minorile e alcune norme minime di sicurezza sul lavoro, consentendo agli Stati che subiscono il dumping sociale di adottare misure restrittive delle importazioni<sup>457</sup>".

Una tale esigenza, come abbiamo visto, è avvertita peraltro non solo in dottrina, ma anche dalle stesse istituzioni europee: il Parlamento Europeo si è espresso, ad esempio, in favore dell'introduzione di una clausola sociale da inserire in tutti gli accordi commerciali, esortando l'UE "a includere una clausola sociale in linea con altre norme concordate e riconosciute a livello internazionale (ad esempio le norme fondamentali del lavoro dell'OIL) in tutti gli accordi commerciali esterni dell'Ue, compresi quelli in ambito dell'Omc<sup>458</sup>".

La preconditione per l'affermazione di nuovi strumenti che contemplino un necessario equilibrio non solo tra il pilastro economico ed ambientale, ma anche tra quello economico e sociale, è l'integrazione del principio dello sviluppo sostenibile già nella fase di definizione delle politiche legislative. In un secondo momento poi esso dovrebbe essere adottato, come avvenuto nell'ambito di alcuni casi di giurisprudenza internazionale analizzata in precedenza, come principio interpretativo nella risoluzione delle controversie che vedono contrapposti interessi divergenti.

Per arrivare però alla creazione di una *governance* globale, promotrice di un equilibrio tra valori ambientali, sociali ed economici, è necessario un forte cambiamento culturale, ovvero l'abbandono di una visione del mondo ancora fortemente legata allo sviluppo in senso esclusivamente economico, alla crescita materiale, allo sfruttamento immediato delle risorse naturali e sociali volto alla massimizzazione dei profitti, senza tener conto delle conseguenze future. E' necessario quindi abbandonare la logica dello sviluppo basato sui risultati, secondo la quale gli *standards* sociali e lavorativi tendono ad essere percepiti come dei beni sociali sussidiari (*subsidiary social goods*) che promuovono e sostengono la crescita economica e altri obiettivi umanitari. Una tale visione infatti induce a considerare tali diritti sociali come "puramente strumentali" al perseguimento di obiettivi economici e quindi

---

<sup>457</sup> Cfr. PERULLI A., BRINO V., (a cura di), *Manuale di diritto internazionale del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2013.

<sup>458</sup> Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 giugno 2011, *Dimensione esterna della politica sociale, promozione delle norme sociali e del lavoro e responsabilità sociale delle imprese*, (C 380 E/41), p. 26.

"prontamente sacrificabili"<sup>459</sup> nel caso in cui essi ne ostacolino il perseguimento.

Gli attori globali devono poi essere pronti ad allargare la loro prospettiva e a raggiungere il punto di vista di una "global governance" oltre i loro "interessi nazionali". Questo cambio di prospettiva, vale a dire il passaggio dalle cosiddette relazioni internazionali a una vera politica mondiale interna, non può essere richiesta ai governi nazionali senza che le loro stesse popolazioni non abbiano deciso di abbracciare questa trasformazione della coscienza: dovrebbe nascere una coscienza civica a livello mondiale che porti gli individui ad essere solidali sul piano cosmopolitico, nella consapevolezza dell'ingiustizia di caricare i costi e rischi derivanti dal proprio agire su altri settori sociali, su regioni lontane, su culture estranee, su generazioni future o territorialmente lontane.

Solamente una reale e concreta condivisione sociale attorno al valore della solidarietà con le generazioni future e quelli attuali permetterà la realizzazione di profondi cambiamenti in direzione di una maggiore sostenibilità delle scelte politiche, del consumo, dell'agire di impresa, che porti ad uno sviluppo finalmente sostenibile.

---

<sup>459</sup> Vedi in tal senso NOVITZ T. *Core labour standards conditionalities: a means by which to achieve sustainable development?*, in FAUNDEZ J., TAN C. (Eds.), *International Economic Law, Globalization and Developing Countries*, Camberley, Edward Elgar, 2010, cit. p. 236.



## Bibliografia

Aa.Vv., *Al di là dello sviluppo. Globalizzazione e rapporti Nord-Sud*, Bologna, EMI, 2000.

ABI, *La RSI e il bilancio sociale nelle banche e nelle altre imprese*, Roma, Bancaria Editrice, 2004.

ACUÑA R., (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, Torino, Giappichelli, 2004.

ALAIMO A., CARUSO B., *Dopo la politica i diritti: l'Europa "sociale" nel Trattato di Lisbona*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" INT - 82/2010.

ALFORD H., COMPAGNONI F., *Fondare la responsabilità sociale d'impresa*, Roma, Ed. Città Nuova, 2008.

ALLINI A., BISOGNO M., CALDARELLI A., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: regole e applicazioni*, Torino, Giappichelli, 2008.

ANDRIOLA L., LUCIANI R., *Sviluppo sostenibile: l'applicazione di Emas ed Iso 14001 in Italia*, in *Ambiente*, n. 3, 2000.

AREZZO C., D'AMICO R., RANDONE S., (a cura di), *La responsabilità sociale oltre l'impresa*, Milano, Franco Angeli, 2009.

ARIES E., *Décroissance ou barbarie*, Lyon, Golias, 2005.

AUBERT MONPEYSSSEN T., *Quelles pistes vers un "emploi durable"?*, in *Semain Sociale Lamy*, 30 janvier 2012, Supplement n. 1523.

BADIALE M., BONTEMPELLI M., *Marx e la decrescita. Perché la decrescita ha bisogno del pensiero di Marx*, Trieste, Abiblio, 2010.

BAGNOLI L., *Responsabilità sociale e modelli di misurazione*, Milano, Franco Angeli, 2010.

BAKAN J., *The Corporation*, Roma, Ed. Fandango, 2004.

BALDASSARRE A., *Iniziativa economica privata*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol XXI, Milano, Giuffrè, 1971.

BARRAL V., *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *The European Journal of International Law*, 2012, vol. 23 n. 2, 2012, pp. 377-400.

BASSANINI F., TIBERI G., (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, Il Mulino, 2010.

BAUMAN Z., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

BAUMAN Z., *La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

BECCHETTI L., *La felicità sostenibile. Economia della responsabilità sociale*, Roma, Donzelli Editore, 2005.

BECK U., *Freiheit oder Kapitalismus. Gesellschaft neu denken*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2000; trad.it: *Libertà o capitalismo? Varacare la soglia della modernità*, Carocci, Roma, 2001.

BECK U., *Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la mondialisation*, Paris, Champs-Flammarion, 2009.

BELPOMME D., *Avant qu'il ne soit trop tard*, Paris, Fayard, 2007.

BENOZZO M., BRUNO F., *Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità*, in *Contratto e impresa*, n. 1578, 2007.

BERNS T., DOCQUIN P.F., FRYDMAN B., HENNEBEL L., LEWKOWICZ G., *Responsabilités des entreprises et corégulation*, Bruxelles, Bruylant, 2007.

BERTOLINI S., CASTOLDI R., LAGO U., *I codici etici nella gestione aziendale: l'introduzione e il funzionamento dei codici etici nelle imprese e nelle associazioni in Italia*, Milano, Il Sole 24 Ore Libri, 1996.

BESSE G., *À qui profite la RSE? La responsabilité sociétale des entreprises peut-elle réguler les effets sociaux de la mondialisation?*, in *Droit Social*, n. 11, 2005.

BESSON-GIRARD J.C., *Decrescendo cantabile. Piccolo manuale per una decrescita armonica*, (pref. di LATOUCHE S.), Milano, Jaca Book, 2007.

BIAGI M., TIRABOSCHI M., *Istituzioni di diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2007<sup>4</sup>.

BIFULCO R., D'ALOIA A., (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene Editore, 2008.

BLIN-FRANCHOMME M.P., DESBARAT I., *Droit du travail et droit de l'environnement. Regards croisés sur le développement durable*, Paris, Lamy, 2010.

BLIN-FRANCHOMME M.P., *Entreprises et responsabilité : aperçu de quelques avancées récentes du développement durable dans la vie des affaires...*, in *Revue Lamy Droit des Affaires*, n. 32, 2008.

BLIN-FRANCHOMME M.P., *De l'«évolution des espèces»: vers une responsabilité environnementale des groupes de sociétés*, in *Revue Lamy Droit des Affaires*, n. 42, 2009.

BLIN-FRANCHOMME M.P., DESBARATS, *Environnement et Développement durable*, in *Juris Classeur*, n. 4, 2008.

- BOLOGNA G., *Manuale della sostenibilità*, Milano, Edizioni Ambiente, 2008.
- BONAIUTI M., (a cura di), *Obiettivo decrescita*, Bologna, EMI, 2004.
- BONFANTI A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, Giuffrè, 2012.
- BORDOGNA L., *Csr e relazioni industriali: integrazione o competizione?*, in *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo dell'impresa*, Roma, Bancaria Editrice, 2005.
- BORGIA F., *La soft law come strumento di regolamentazione delle attività delle imprese multinazionali*, in *Dir. comm. internaz.*, n. 2, 2010.
- BORRÀS PENTINAT S., *L'impatto ambientale della clausola di condizionalità: globalizzazione sostenibile?*, in *Riv. giur. Ambiente*, n. 3-4, 2006.
- BORZEL T.A., RISSE T., *Public-Private Partnerships. Effective and Legitimate Tools of Transnational Rules*, in *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, vol. 18, n. 4, 2005.
- BOSELMAN K., *The principle of sustainability: transforming law and governance*, Aldershot, Ashgate, 2008.
- BOYCE J.K., KLEMER A.R., TEMPLET P. H., & WILLIS C. E., *Power distribution, the environment, and public health: A state-level analysis*, in *Ecological Economics*, vol. 1, n. 29, 1999, pp. 127-140.
- BOYLE A., FREESTONE D., *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
- BRANDT W., *Rapporto Brandt. Nord-Sud, Un programma per la sopravvivenza*, Milano, Mondadori, 1980.
- BRAVO G., *Alle radici dello sviluppo insostenibile. Un'analisi degli effetti ambientali di società, istituzioni ed economia*, Roma, Aracne, 2009.
- BRESSO M., *Per un'economia ecologica*, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993.
- BRINO V., *Spiragli di "fair trade" nel commercio internazionale*, in *Dir. lav. mer.*, 2011, n. 3, pp. 419-431.
- BRINO V., *Diritto del lavoro, concorrenza e mercato, Le prospettive dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2012.
- BRONZINI G., *Il modello sociale europeo nel Trattato di Lisbona*, in BASSANINI F., TIBERI G., (a cura di), *Le nuove istituzioni europee*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- BRONZINI G., *Il Trattato di Lisbona: funzionerà il "compromesso*

dilatorio"?, in *Quest giust.*, 2008.

BRUNEL S., *Le développement durable*, Paris, PUF, 2010<sup>4</sup>.

BÜRGENMEIER B., *L'économie du développement durable*, Ed. De Boeck, Bruxelles, 2004.

CABANES, *Une approche concret des pistes pour un emploi*, in *Semaine Sociale Lamy, Quelles pistes possible pour un emploi durable?* Supplément n. 1523, 30 janvier 2012.

CACCIARI P., *Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità*, Roma, Carta Edizioni, 2006.

CACCIARI P., TAMINO G. e altri, *Decrescita. Idee per una civiltà post-sviluppista*, Treviso, Sismondi, 2009.

CACCIARI P., *Decrescita o barbarie*, Roma, Carta Edizioni, 2009.

CACCIARI P., FRAGANO A., e altri, *Immaginare la società della decrescita*, Firenze, Terra Nuova Edizioni, 2012.

CALAFÀ L., *Dialogo sociale e responsabilità sociale dell'impresa nella governance europea*, in *Lav. dir.*, n. 1, 2006, pp. 99-134.

CALMIERI F., *Il pensiero sostenibile per un'epistemologia del divenire*, Roma, Meltemi, 2003.

CAMPEDELLI B., *Reporting aziendale e sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio sociale*, Milano, Franco Angeli, 2005.

CAMPIGLIO C., PINESCHI L., SINISCALCO D., TREVES T.(a cura di), *The Environment after Rio*, in *International Law and Economics*, London-Dordrecht-Boston, 1994.

CANTARO A., *La politica dell'occupazione*, in Mangiameli S.(a cura di), *L'ordinamento europeo. Le politiche dell'Unione*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2008.

CAPRIGLIONE F., *Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 14-98.

CAPRON M., QUAIREL-LANOIZELEE F., *La Responsabilité sociale d'entreprise*, Paris, La Découverte, 2010.

CARINCI F., "Provaci ancora, Sam": ripartendo dall'art. 18 dello Statuto, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, n. 138, 2012.

CAROLI M.G., TANTALO C., *La responsabilità sociale d'impresa nel quadro delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali: un focus sulle PMI*, Enti autori: PCN - Punto di Contatto Nazionale, MiSe - Ministero dello Sviluppo Economico, IPI - Istituto per la Promozione Industriale, 2009.

CARRASSI M., *Responsabilità sociale d'impresa: fondamenti teorici e strumenti di comunicazione*, Milano, Franco Angeli, 2007.



CARUSO B., *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piovve)*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .INT, n. 81, 2010.

CASSESE S., *Oltre lo Stato*, Bari-Roma, Laterza, 2006.

CASSESE S., *Il diritto globale*, Torino, Einaudi, 2009.

CASTIELLO N., *Note a margine di due Conferenze mondiali, Universidad 2012 e Rio+20: considerazioni su crescita e decrescita*, in *Studi e Ricerche socio-territoriali*, n. 1, 2011.

CATARCI C., SCARPATO D., SIMEONE M., *Sostenibilità ambientale ed economica nel mercato del tonno rosso*, Milano, Franco Angeli, 2007.

CATTANEO C., *Il bilancio sociale nell'evoluzione dei rapporti tra economia e società*, Milano, Giuffrè, 2003.

CAVICCHI P., DALLEDONNE A., DURAND C., *Bilancio sociale e ambientale: responsabilità sociale e ambientale dell'impresa*, Milano, IPSOA, 2003.

CAZAL D., *La rse et ses parties prenantes : enjeux sociopolitiques et contrats*, Document de travail du LEM (Lille Economie & Management), June 2006.

CHARNY D., *Regulatory Competition and the Global Coordination of Labour Standards*, in ESTY D. C., GERADIN D., (ed. by), *Regulatory Competition and Economic Integration, Comparative Perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2001

CHERUBINI S., MAGRINI R., *Il management della sostenibilità sociale*, Milano, Franco Angeli, 2003.

CHIESI A., MARTINELLI A., PELLEGATTA M., *Il bilancio sociale: stakeholder e responsabilità sociale d'impresa*, il Sole 24 Ore Libri, Milano, 2000.

CLARKSON, M.B.E., *A risk based model of stakeholder theory*, Proceedings of the 2nd Toronto Conference on Stakeholder Theory, Centre for Corporate Social Performance and Ethics, Toronto, University of Toronto, 1994.

CLARKSON, M.B.E., *A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance*, in *Academy of Management Review*, vol. 20, n. 1, 1995, pp. 92-117.

CLERC D., *Economistes et écologistes; les passeurs et les radicaux*, in *Cosmopolitiques*, n. 13, 2006.

COASE, R. H., *The Problem of Social Cost*, in *J. Law & Econ.*, n. 3, 1960, pp. 1-45.

COGLIANDRO G., *Materiali sul concetto di sostenibilità*, in *Riv. corte conti*, n.1, 2004.

COLANTONIO A., *Sustainable Development - a Challenge for European Research*, Oxford, Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), 26-28 May 2009.

COMINATO C., *Coinvolgimento dei lavoratori e responsabilità sociale dell'impresa nell'Unione europea*, in *Lav. Dir.*, n.1, 2006, pp. 135-148.

CORDINI G., FOIS P., MARCHISIO S., *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, Giappichelli, 2005.

CORDINI G., *Lo sviluppo sostenibile per l'ambiente alla luce del diritto pubblico comparato*, in FOIS P., (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.

COSTANZA R., D'ARGE R., DE GROOT R., FARBER S., GRASSO M., HANNON B., et al., *The value of the world's ecosystem services and natural capital*, in *Nature*, vol. 387, 1997, pp. 253-260.

D'ANTONA M., *Diritto del Lavoro di fine secolo: una crisi d'identità*, in *Riv. Giur. Lav.*, n. 1, 1998.

DALLARA, *Le dimensioni della sostenibilità delle province italiane e la pubblica amministrazione locale*, in *Economia pubbl.*, n. 1, 2009, pp. 115 ss..

DALY H.E., COBB J.B., *For the Common Good*, Boston, Beacon Press, 1989.

DALY H.E., *Oltre la crescita: l'economia dello sviluppo sostenibile*, Milano, Edizioni di Comunità, 2001.

DALY H. E., *Sustainable Development: Definitions, Principles, Policies, Comments on the World Bank's [draft] "World Development Report 2003"*, Washington DC., World Bank, 2002.

DAVICO L., *Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali*, Roma, Carocci editore, 2004.

DE LA GARANDERIE D., *La longue marche*, Paris, éd. F.-X. de Guibert, 2008.

DE LUZENBERGER R., IMBRIANI C. e MARINI G., *Temi di sostenibilità nel processo di integrazione europea*, in *Riv. politica economica*, n. 4, 1994.

DE PADOVA N., LORUSSO R., *DePILiamoci. Liberarsi del PIL superfluo e vivere felici*, Roma, Editori Riuniti, 2007.

DEL PUNTA R., *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. relaz. ind.*, n. 3, 2001, pp. 3-35.

DEL PUNTA R., *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro*, in *Lav. Dir.*, n. 1, 2006, pp. 41-64.

DEL PUNTA R., *Espistemologia breve del diritto del lavoro*, in NOGLER N., CORAZZA L., (a cura di), *Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, Milano, Franco Angeli, 2012.

DEL VECCHIO A., DAL RI JUNIOR A. (a cura di), *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il Vertice di Johannesburg*, Napoli, Ed. Scientifica, 2005.

DESBARATS I., *Alertes, codes et chartes éthiques à l'épreuve du droit français*, Paris, Recueil Dalloz, 2010.

DESBARATS I., *Codes de conduite et chartes éthiques sous surveillance*, in *Revue de droit du travail*, 2008, pp. 39 ss..

DI TARANTO G., *Verso una globalizzazione sistemica*, in AA.VV., *Lezioni dalla crisi*, Roma, Luiss University Press, 2012.

DI TURI C., *Globalizzazione dell'economia e diritto fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Milano, Giuffrè, 2007.

DODDIS A., *Putting people before profits? Corporate social responsibility, Small and Medium Enterprises and Human Rights in the light of the SA8000 standard*, European master's degree in human rights and democratisation thesis, University of Vienna, 2004-2005.

DUPUY P.M., *Ou en est le droit international de l'environnement a la fin du siecle?*, in *Revue Générale de Droit International Public*, n. 101, 1997, pp. 873 ss..

EHRENFELD J.R., *Sustainability needs to be attained, not managed*, in *Sustainability: Science, Practice & Policy*, vol. 4, n. 2, 2008.

ELKINGTON J., *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, Capstone, 1997.

ELLIS J., *Sustainable development as a legal principle : a rhetorical analysis*, in *European Society of International Law*, vol. 2, 2008.

ENGLAND R., *Should we pursue measurement of the natural capital stock?* in *Ecological Economics*, 1998, vol. 3, n. 27, pp. 257-266.

FELICI G., (a cura di), *Premesse ed evoluzione del bilancio etico-sociale*, Milano, Franco Angeli, 2003.

FERRANTE V., *Responsabilità sociale dell'impresa e lavoro subordinato*, in *Lav. Dir.*, n. 1, 2006, pp. 83-98.

FERRARA M. D., *L'integrazione europea attraverso il "social test": la Clausola Sociale Orizzontale e le sue possibili applicazioni*, in *Riv. Giur. Lav.*, n. 2, 2013.

FERRARA R. (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, in Ajani G., Benacchio G. A., *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XIII, Giappichelli, Torino, 2006.

FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, Il Mulino, 2000.

FERRARESI M., *Responsabilità sociale delle imprese: il ruolo del diritto del lavoro*, in *Dir. Relaz. Ind.*, n. 2, 2004.

FERRERA M., *Mapping the Components of Social EU: A critical Analysis of the Current Institutional Patchwork*, in Marlier E., Natali D., (Ed. by), *Europe 2020, Towards a More Social EU? Work & Society* n. 69, Brussels, P.I.E. Peter Lang S.A, 2010.

FINNEMORE M., TOOPE J. S., *Alternatives to 'Legalization': Richer Views of Law and Politics*, in BETH A., STEINBERG S., RICHARD S., (ed. by), *International Law and International Relations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

FODELLA A., *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Riv. giur. amb.*, vol. 18, n. 2, 2003, pp. 385 ss..

FONDERICO F., *Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale*, *Ambiente*, n. 10, 2009, pp. 921-927.

FORMENTI M., *Gli indicatori ed i test di sostenibilità della politica fiscale: il caso italiano*, *Riv. politica economica*, n. 11, 2008, pp. 133 ss..

FOURNIER V., *Escaping from the economy: politics of degrowth*, in *International Journal of Sociology and Social Policy*, vol. 28, n. 11/12, 2008, pp 528-545.

FRANCIONI F., *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, in Fois P., (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli, Società italiana di diritto internazionale (SIDI), 2007.

FREEMAN R.E., *Strategic Management: a stakeholder approach*, Boston, Pitman, 1984.

FRENCH D., *International Law and Sustainable Development*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2004.

FRIEDMAN M., *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*, in *The New York Times Magazine*, September 13, 1970.

FRYDMAN B., *Les sens de lois. Histoire de l'interprétation et de la raison juridique*, in coll. *Penser le droit*, Bruylant, 2005, pp. 225 ss..

GALLINO L., *Globalizzazione e disuguaglianze*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

GALLINO L., *L'impresa responsabile. Un'intervista su Adriano Olivetti*, Torino, Ed. di Comunità, 2001.

GALLINO L., *L'impresa irresponsabile*, Torino, Einaudi, 2005.

GAUTHIER C., *Sustainable Development: a New Tool for Manager*, in *International Journal of Environmental Technology and Management*, vol. 4, n.4, 2004.

GAZIER, *Marchés transitionnels du travail, emploi durable et économie sociale*, in *Repenser la solidarité : l'apport des sciences sociales*, Paris, 2007.

GELDROP J., WITHAGEN C., *Natural capital and sustainability*, in *Ecological Economics*, 2000, vol. 3, n. 32, pp. 445-455.

GEORGESCU-ROEGEN N., *Energia e miti economici*, Torino, Boringhieri, 1982.

GIGANTE A., *Orientamenti in tema di rsi nell'Unione Europea; il regime della responsabilità solidale nei subappalti*, in *Dir. Relaz. Ind.*, 2009, pp. 485 ss..

GILBERT R., *Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale*, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.

GODARD O., *Le developpment durable, paysage intellectuel*, *Naturem sciences, société*, vol. 4, n. 2, 1994.

GOODLAND, R., LEDEC, G., *Neoclassical economics and principles of sustainable development*, in *Ecological Modelling*, 1987, pp. 19-46.

GOTTARDI D., *Il diritto del lavoro nelle imprese socialmente responsabili*, in *Lav. dir.*, n. 1, 2006, pp. 5-40.

GOTTARDI D., *Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *AIDLASS*, n. 45, *Annuario di diritto del lavoro, Il diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico*, Atti delle giornata di studio di diritto del lavoro, Parma, 4-5 giugno 2010.

GOW D., *Poverty and natural resources: Principles for environmental management and sustainable development*, in *Environmental impact assessment review*, vol. 12, n. 1/2, 1992, pp. 49-65.

GRASSO G., *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra costituzioni nazionali, carta dei diritti e progetto di costituzione europea*, in *Politica del diritto*, 2003, pp. 581 ss..

GRAU A.B., *Crisi, modello europeo e riforma del lavoro*, in *Lav. Dir.*, n.3, 2010, pp. 473-490.

GRECO P., SALIMBENI A., *Lo sviluppo insostenibile: dal vertice di Rio a quello di Johannesburg*, Milano, Mondadori, 2003.

GUERCI M., *La gestione delle risorse umane per la sostenibilità dell'impresa*, Milano, Franco Angeli, 2011.

HABERMAS J., *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazie*, Milano, Feltrinelli, 1999.

HÉAS F., *La protection de l'environnement en droit du travail*, in *Revue de droit du travail*, 2009, pp. 565-572.

HÉAS F., *Le bien-être au travail*, in *La Semaine Juridique Social*, n. 27, 6 Juillet 2010, pp. 1284 ss..

HEPPLE A. B., *Diritto del lavoro e crisi economica: lezioni dalla storia europea*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 3, 2009.

HILL, C.W. , JONES T.M., *Stakeholder-Agency Theory*, in *Journal of Management Studies*, n. 29, 1992, pp. 131-154.

HINNA L., *Il bilancio sociale: scenari, settori e valenze: modelli di rendicontazione sociale: gestione responsabile e sviluppo sostenibile*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002.

HIRSCH F., *Social limits to growth*, Ed. Twentieth Century Fund, 1976; ed. ita: MARTINELLI A. (a cura di), ALEOTTI L. (tradotto da), *I limiti sociali allo sviluppo*, Milano, Ed. Bompiani, 1981.

HOLLIDAY O. C, SCHMIDHEIN S., WATTS P., *De la parole aux actes*, Paris, Victoires Editions, 2003.

HOPT K. J., TEUBNER G., *Governo dell'impresa e responsabilità dell'alta direzione. Analisi giuridica, economica e sociologica della responsabilità sociale dell'impresa*, Roma, Isvet-Istituto per gli Studi sullo Sviluppo Economico e il Progresso Tecnico, 1986.

HUGON A., *Les mutations du droit de l'entreprise et l'objectif de développement durable*, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 10 novembre 2010.

IANNONE R., *L'equivoco della responsabilità sociale delle imprese*, Soveria Mannelli, Ed. Rubettino, 2006.

IRTI N., *Norma e luoghi; problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

JABAREEN Y., *A new conceptual Frameworkf for Sustainable Development*, in *Environ. Dev. Sustain.*, n. 10, 2008, pp. 179-192.

JACOBS A., *Labour Law, social security and social policy after the entering info force of the Treaty of Lisbon*, in *European labour law journal*, n. 2, 2011.

JANS H. J., VEDDER H.H.B., *European Environmental Law*, Groninga, European Law Publishing, 2011<sup>4</sup>

JEAMMAUD A., *La règle de droit comme modèle*, in *Recueil Dalloz, Chroniques*, 1990, pp. 199-210.

JEAMMAUD A., *Les règles juridiques et l'action*, in *Recueil Dalloz* 1993, *Chroniques*, pp. 207-212.

JEAMMAUD A., *Théorie de la régulation sociale et intelligence du droit*, in REYNAUD J.D., *La théorie de la régulation sociale*, Paris, La Découverte, 1994.

JEAMMAUD A., *Les règles juridiques, l'entreprise et son institutionnalisation : au croisement de l'économie et du droit*, avec T. Kirat et M.-C. Villeval, in *Rev. intern. dr. économique*, n. 1, 1996.

JEAMMAUD A., *Des concepts en jeu*, in *Les transformations de la régulation juridique*, in *Droit et Société*, 1998, pp. 47-72.

JEAMMAUD A., *Le droit du travail en changement. Essai de mesure*, in *Droit social*, 1998, pp. 211 ss..

JOLLIVET M., *Le développement durable, de l'utopie au concept*, Paris, Elsevier, 2001.

JONAS H., *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt/M., 1979. Ed. italiana: PORTINARO P.P. (a cura di), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1990.

JOUNOT A., *Le développement durable, 100 questions pour comprendre et agir*, Paris, AFNOR, 2010.

JUNKER, K.W., *The progression of the sustainability concept in environmental law*, in *Umwelt und Gesundheit Online*, n. 5, 2012, pp. 13-28.

KAHN-FREUND O., *The shifting frontiers of the law*, in *Current legal problems*, London, Stevens & Sons, 1969.

KAYA I., *Implications of the Danube river dispute on international environmental law*, in *Usak Yearbook*, vol. 2, 2009, pp. 133-152.

KELSEN H., *Reine Rechtslehre*, Wien, 1960; trad. it.: TREVES T., (a cura di), *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966.

KEMP H., *Comment les riches détruisent la planète*, Paris, Le Seuil, 2007.

KHOR M., *Proprietà intellettuale, biodiversità e sviluppo sostenibile*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004.

KUHN T., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino, 1969.

LA CAMERA F., *Sviluppo sostenibile. Origine, teoria e pratica*, Roma, Editori Riuniti, 2003.

LACCHINI M., *Responsabilità amministrativa delle imprese e bilancio sociale. Prospettive ed esperienze economiche-aziendali*, Padova, Cedam, 2008.

LANZA A., *Lo sviluppo sostenibile*, Bologna, Il Mulino, 2006.

LATOUCHE S., *La fine del sogno occidentale. Saggio sull'americanizzazione del mondo*, Milano, Elèuthera, 2002.

LATOUCHE S., *Decolonizzare l'immaginario. Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo*, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2004.

LATOUCHE S., *Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla costruzione di una società alternativa*, Torino, Bollati Boringhieri, 2005.

LATOUCHE S., *La scommessa della decrescita*, Milano, Feltrinelli, 2007.

LATUCHE S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, Torino, Ed. Bollati Boringhieri, 2008.

LATOUCHE S., *Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.

LATOUCHE S., HARPAGÈS D., *Il tempo della decrescita. Introduzione alla frugalità felice*, Milano, Elèuthera, 2011.

LATOUCHE S., *Per un'abbondanza frugale. Malintesi e controversie sulla decrescita*, Torino, Bollati Boringhieri, 2012.

LAWN P.A., *A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and other related indexes*, in *Ecological Economics*, n. 44, 2003, pp. 105-118.

LEONE U., *Kill PIL o PIL kills*, in *Rocca*, vol. 12, n. 24, 2011, pp. 28-30.

LEONE U., *La decrescita come alternativa?*, in *Rocca*, 2012, vol. 13, n. 1, pp. 37-39.

LEONE U., *E se provassimo a parlare di benessere?*, in *Rocca*, 2012, vol. 13, n. 3, pp. 39-41.

LESTER R. B., *Eco-economy: Building an Economy for the Earth*, Roma, Editori Riuniti, 2002.

LEVINAS E., *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, 1974, trad. it. di PETROSINO S., AIELLO M.T., *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*, introd. di PETROSINO S., Milano, Jaca Book, 1983.

LEVITT T., *The danger of Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review*, 1958.

LIONZO A., (a cura di), *La sostenibilità competitiva*, Bologna, Il Mulino, 2010.

LOMONACO R., *Sviluppo sostenibile e difesa dei diritti umani*, Roma, Armando, 2004.

LOSCHAK D., *Droit, normalité et normalisation*, in *Le droit en procès*, Paris, PUF, 1984.

LOWE V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in BOYLE A., FREESTONE D. (ed. by), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 19-37.

LOWE V., *The Politics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm Creation Changing?* in Byers M. (ed. by), *The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

LUCCI S., POLETTI S., *Lo sviluppo sostenibile*, Milano, Alpha Test, 2004.



LYON-CAEN G., *L'infiltration du Droit di travail par le Droit de la concurrence*, in *Droit Ouvrier*, Septembre 1992, pp. 313-319.

MANTINI P., *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2, 2006.

MARCHISIO S., GARAGUSO G. C., (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Milano, Franco Angeli, 1993.

MARCHISIO S., RASPADORI F., MANEGGIA A. (a cura di), *Rio cinque anni dopo*, Milano, Franco Angeli, 1998.

MARINIELLO M.L., *La valutazione di impatto ambientale come strumento di better regulation ed i problemi applicativi nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* n. 1, 2010.

MARIUCCI L., *Il diritto del lavoro della seconda repubblica*, in *Lav. dir.*, n. 2, 1997.

MARTIN G.J., *Commentaire des articles 225, 226 et 227 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II »)*, in *Revue des societees*, 2011, pp. 75 ss..

MARTIN J-Y., *Développement durable? Doctrines, Pratiques, évaluations*, Paris, IRD éditions, 2002, pp. 51-71.

MARX K., *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*, 1859; Trad. it. TOGLIATTI P., (a cura di), *Il Capitale. Critica dell'Economia Politica*, Roma, Editori Riuniti, 1967.

MARZIANTONIO R., TAGLIENTE F., *Il bilancio sociale della gestione d'impresa responsabile: scelte economiche nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente*, Rimini, Maggioli Editore, 2003.

MASSIMIANI C., *La qualità del lavoro nelle esperienze dell'OIL e nelle politiche sociali europee*, Raleigh, N.C. USA, Lulu Press, 2010.

McBARNET D., VOICULESCU A., CAMPBELL T., *The new corporate accountability: corporate social responsibility and the law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

MEYRAT I., *Le droit du travail à l'épreuve de «l'éthique des affaires»*, in *Revue de droit du travail*, 2010, pp. 572 ss..

MILL J. S., *Principles of Political Economy: With Some of Their Applications to Social Philosophy*, London, Parker J. W., 1948; trad. it. CAMPOLONGO A., (a cura di), *Principi di economia Politica*, Torino, UTET, 1964.

MIO C., *Corporate social responsibility e sistema di controllo verso l'integrazione*, Milano, Franco Angeli, 2005.

MOLTENI M. *Responsabilità sociale e performance d'impresa. Per una sintesi socio-competitiva*, Milano, Ed. Vita e Pensiero, 2004.

MONGIN J., DAOUD E., *Le droit pénal demeure-t-il étranger à la notion de « développement durable » ? Rien n'est moins sûr!*, in *AJ Pénal*, 2009 pp. 402 ss..

MONTANARI B., (a cura di) *La possibilità impazzita. Esodo dalla modernità*, Torino, Giappichelli Editore, 2005.

MONTUSCHI L., RULLINI P., (a cura di), *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, Bologna, Zanichelli, 2006.

MOREAU M.A., *Normes sociales, droit du travail et mondialisation - confrontations et mutations*, in *Revue critique de droit international privé*, 2007, pp. 980 ss..

MORO G., PROFUMO A., *Plusvalori, la responsabilità sociale d'impresa*, Milano, Ed. Baldini e Castoldi, 2003.

MUNARI F., CARBONE S. M., *Lo sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi internazionali e delle regole di diritto internazionale ad essi relative*, in *Dir. comm. internaz.*, n. 35, 1999.

NADALET S., *La dimensione globale della responsabilità giuridica delle imprese*, in *Lav. Dir.*, n. 1, 2006, pp. 165-182.

NAPOLI M., (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese*, Milano, Vita e Pensiero, 2005.

NOVITZ T., *Core labour standards conditionalities: a means by which to achieve sustainable development?*, in FAUNDEZ J., TAN C. (Eds.), *International Economic Law, Globalization and Developing Countries*, Camberley, Edward Elgar, 2010, pp. 234-251.

O'RIORDAN, T., *The politics of sustainability*, in TURNER R.K. (ed. by)., *Sustainable Environmental Management: Principles and Practice*, London, Belhaven Press, 1988.

OLSON M., *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

PALLANTE M., *La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal PIL*, Roma, Editori Riuniti, 2005.

PALLANTE M., *Meglio e meno. Decrescere per progredire*, Milano, Mondadori, 2011.

PARIS A., *Il ruolo del "rendiconto etico-ambientale" nel sistema della comunicazione aziendale*, Padova, Cedam, 2003.

PEARCE D., *Sustainable Development: an economic perspective*, in *Gatekeeper Series*, n. 89-01, London, London Environmental Economic Center, 1989.

PELLEGRINO F., *Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari*, Milano, Giuffrè, 2010.

PEPE V., *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. Ambiente*, n. 2, 2002.

PEPE V., *Riforma dell'art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica*, in *L'Italia Forestale e Montana / Italian Journal of Forest and Mountain Environments*, vol. 67, n. 1, 2012, pp. 44-54.

PERARO F., VECCHIATO F., (a cura di), *Responsabilità sociale del territorio. Manuale operativo di sviluppo sostenibile e best practices*, Milano, Franco Angeli, 2007.

PERLINGIERI P., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile - Aspetti giuridici e sociologici*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, vol. 2, n. 11, 2000.

PERNA A., *Lo sviluppo insostenibile. La crisi del capitalismo nelle aree periferiche: il caso del Mezzogiorno*, Napoli, Ed. Liquori, 1994.

PERRINI F., TENCATI A., *Corporate Social Responsibility. Un nuovo approccio strategico alla gestione d'impresa*, Milano, Egea, 2008.

PERULLI A., *Globalizzazione, governance e diritti sociali*, in NAPOLI M., (a cura di), *Globalizzazione e rapporti di lavoro*, Milano, Vita e Pensiero, 2006.

PERULLI A., (a cura di), *L'impresa responsabile. Diritti sociali e Corporate Social Responsibility*, Matelica, Hallley editrice, 2007.

PERULLI A., *La responsabilità sociale dell'impresa e i codici di condotta: modelli ed efficacia*, in MONTUSCHI L. E TULLINI P., (a cura di) *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, Bologna, Zanichelli, 2010.

PERULLI A., SPEZIALE V., *L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la "rivoluzione di Agosto" del Diritto del lavoro*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n. 132, 2011.

PERULLI A., *Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?*, in *Lav. dir.*, 2011, n. 1, pp. 13 ss..

PERULLI A., *I concetti qualitativi nel diritto del lavoro: standard, ragionevolezza, equità*, in *Dir. lav. merc.*, 2011, n. 1.

PERULLI A., (a cura di), *Responsabilità sociale dell'impresa: teorie e prassi*, Il Mulino, Bologna, 2013.

PERULLI A., BRINO V., (a cura di), *Manuale di diritto internazionale del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2013.

PERUZZI M., *Il ruolo degli enti territoriali nella promozione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Lav. Dir.*, n. 1, 2006, pp. 183-216.

PERUZZI M., *L'autonomia nel dialogo sociale europeo*, in *Lav. Dir.*, n. 4, 2010, pp. 503-532.

PESSI R., *Economia e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, n. 1, 2006.

PETROLATI P., *Il bilancio sociale d'impresa verso i lavoratori: la*

risorsa umana e l'informativa aziendale, Bologna, Clueb, 1999.

PIERANTONI I., *Salute, sostenibilità e indicatori per il monitoraggio della strategia europea per lo sviluppo sostenibile*, in *Economia pubbl.*, n. 5, 2007.

PIERONI O., *Fuoco, Acqua, Terra e Aria. Lineamenti di una sociologia dell'ambiente*, Roma, Carocci, 2002.

PIOGGIA A., *Le persone come risorsa strategica nell'amministrazione dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2002, 1055.

PIZZOFERRATO, *Libertà di concorrenza e diritti sociali nell'ordinamento UE*, in *Riv. it. dir. lav.*, n. 3, 2010, pp. 523 ss..

POCHET P., DEGRYSE C., *Social Policies of the European Union*, in *Global Social Policy*, vol. 10, n. 2, 2010, pp. 248-257.

PORSKEN U., *Plastikworte. Die Sprache einer internationalen Diktatur*, Klett-Cotta, Stuttgart, 1989, Trad. it.: RONCHI R. (a cura di), CAPANNOLO A., (tradotto da), *Parole di plastica. La neolingua di una dittatura internazionale*, L'Aquila, Textus, 2011.

PORTER M.E., KRAMER M.R., *Strategia e Società: il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review*, n. 1-2, 2007.

POSTIGLIONE A., *Sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2008, pp. 746 ss..

QUARANTA A., *Energie rinnovabili fra sostenibilità economico-ambientale e coerenza normativa*, in *Ambiente*, 2010, pp. 347 ss..

RADIGHIERI E., *I diritti fondamentali dei lavoratori nel commercio internazionale*, in ROSSI L.S, (a cura di), *Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2003.

RAWLS J., *A theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

REDCLIFT M. R., *Sustainable development: Exploring the contradictions*, New York, John Wiley and Sons, 1987.

REPETTO R., *The Global Possible-Resources, Development and the New Century*, New Haven, Yale University Press, 1985.

REYNAUD E., *Le développement durable au cœur de l'entreprise*, Pour une approche transverse du développement durable, Paris, Ed. Dunod, 2006.

RICCI P., ANGELI F., *La responsabilità sociale dell'impresa: il ruolo e il valore della comunicazione*, Atti del Convegno di Benevento, 29 Gennaio 2004, Milano, Franco Angeli, 2004.

RICOTTI P., *Sostenibilità e Green Economy. Competitività, Strategie e valore Aggiunto per le imprese del terzo millennio*, Milano, Franco Angeli, 2010.

RIGAU M., *Droit du travail ou droit de la concurrence sociale. Essai sur un droit de la dignité de l'Homme du travail (re)mis en cause*, Bruxelles, Bruylant, 2009.

RIFKIN J., *La terza rivoluzione industriale*, Milano, Mondadori, 2011.

RIST G., *Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale*, Torino, Ed. Bollati Boringhieri, 1997.

ROBÉ J.P., *L'entreprise et le droit*, in *Que sais-je?*, n. 3342, 1999.

ROBÉ J.P., *L'entreprise oubliée par le droit*, in *Le journal de l'école de Paris*, n. 32, 2001.

ROBÉ J.P., MAZUYER E., *Faut-il faire une évaluation sociale des entreprises?*, in *Revue de droit du travail*, 2010, pp. 413 ss..

ROBIN OLIVIER S., BEAUCHARD R., DE LA GARDERIE D., *La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)*, in *Revue de droit du travail*, 2011.

ROMAGNOLI U., *Un diritto da ripensare*, in *Lav. dir.*, 1995.

ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro: quale futuro*, in Aa. Vv., *Il sindacato e la riforma della Repubblica*, Roma, Ediesse, 1997.

ROMAGNOLI U., *La transazione infinita verso la flessibilità "buona"*, in *Lav. Dir.*, n. 2, 2013, pp. 155-165.

RONCAGLIA A., *Il mito della mano invisibile*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

ROSSI L.S (a cura di), *Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2003.

ROSTOW W. W., *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge, Cambridge University Press, 1960.

ROUSSEAU S., *Dimensions humaine et sociale du développement durable : une problématique séparée du volet environnemental ?* in *Rev. Développement durable et territoires*, n. 3, 2004.

ROUSSEAU S., TCHOTOURIAN S., *L'"intérêt social" en droit des sociétés. Regards canadiens*, in *Revue des sociétés*, 2009, pp. 735 ss..

RAWLS J., *A theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

RUFFOLO G., *La qualità sociale*, Roma-Bari, Laterza, 1985.

RUSCONI G., DORIGATTI M., (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa*, Milano, Franco Angeli, 2004.

RUSCONI G., *Il bilancio sociale: economia, etica e responsabilità dell'impresa*, Roma, Ediesse, 2006.

SACCONI L., *Responsabilità sociale come governance allargata d'impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e*

della reputazione, in *Liuc Papers* n. 143, Serie Etica, Diritto ed Economia, n. 11, 2004.

SACHS I., *I nuovi campi della pianificazione*, Roma, Ed. Lavoro, 1988.

SACHS I., *Le développement reconsidéré: quelques réflexions inspirées par le sommet de la terre*, in *Tiers Monde*, n. 137, 1994.

SACHS W., ESTEVA G., *Le développement: une course dans le monde conçu comme arène économique*, in *Des rines du développement*, Ecosociété, Montréal, 1996.

SAINTENY G., *La responsabilité sociétale des entreprises: demande de la société ou exigence du marché?* in SMOUTS M.-C. (ed. by), *Le développement durable, Les termes du débat*, Paris, Colin, 2008<sup>2</sup>.

SALARDI S., *Il diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile - Quali progressi dopo Rio?*, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, pp. 657 ss..

SALOMONE R., *La responsabilità sociale dell'impresa: riflessioni a margine di una strategia europea sullo sviluppo sostenibile*, in *Dir. Relaz. Industr.*, n. 2, 2004.

SALOMONE R., *Preferenze tariffarie generalizzate e core labour standards*, in *Lav. Dir.*, n. 1, 2011, pp. 105-117.

SANDS P., *International Law in the Field of Sustainable Development*, in *British Yearbook of International Law*, n. 65, 1994, pp. 303-379.

SANTA MARIA A., *Cina: regole internazionali e dumping sociale e monetario*, in *Dir. comm. internaz.*, n. 4, 2003.

SANTORO PASSARELLI G., *Le "ragioni" dell'impresa e la tutela dei diritti del lavoro nell'orizzonte della normativa europea*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2005.

SBORDONE L., *Città e territorio fra sostenibilità e globalizzazione*, Milano, Ed. Franco Angeli, 2005.

SCARPONI S. (a cura di), *Globalizzazione e diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2001.

SCARPONI S., *Globalizzazione e responsabilità sociale delle imprese transnazionali*, in *Lav. Dir.*, n. 1, 2006, pp. 149-164.

SCARPONI S., *La "privatizzazione" delle norme internazionali di tutela del lavoro: codici etici di responsabilità sociale, accordi sindacali internazionali*, in *Lav. Dir.*, n. 3, 2009, pp. 403-426.

SCARPONI S., *La responsabilità sociale delle imprese e le politiche di conciliazione al tempo della crisi*, in BALLESTRERO M.V., DE SIMONE G., (a cura di) *Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica*, Torino, Giappichelli, 2009.

SCHARPF F.W., *Demokratie in der transnationalen Politik*, in BECK U., (a cura di), *Politik der globalisierung*, Frankfurt a/M, 1998.

- SCHUMPETER J.A., *Teoria dello sviluppo economico*, Milano, Etas, 2002.
- SCHRIJVER N., *The Evolution of Sustainable Development in International law*, in *Recueil des Cours*, n. 329, 2007.
- SCHRIJVER N., WEISS F., (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Principles and Practice*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2004.
- SEGAL J.P., *Pluralité des lectures politiques de la responsabilité sociale de l'entreprise en Europe*, in *Semaine Sociale Lamy*, supp. *Responsabilité globale: son contexte et ses outils*, 2004, pp. 1186 ss..
- SEGGER M.C.C., *Sustainable development law: principles, practices, and prospects*, New York, Oxford University Press, 2004.
- SEN A., *Sviluppo sostenibile e responsabilità*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- SENDEN L., *Soft Law, Self-regulation and Co-regulation in European Law. Where do they meet?*, in *Electronic Journal of Comparative Law*, vol. 9.1, 2005, <http://www.ejcl.org>.
- SIRIGNANO F.M., *Pedagogia della descrescita. L'educazione sfida la globalizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2012.
- SMITH A., *The Theory of Moral Sentiments*, London, Bell, 1759.
- SMITH A., *The wealth of nations*, 1776, Ed. it. a cura di Bagiotti A, Bagiotti T., *La ricchezza delle nazioni unite*, Novara, Utet, 2013.
- SMOUTS M.C., (sous la direction de), *Le développement durable, Les termes du débat*, Paris, Colin, 2008<sup>2</sup>.
- SOBCZAC A., *La responsabilité sociale de l'entreprise : menace ou opportunité pour le droit du travail?*, in *Relations industrielles / Industrial Relations*, vol. 59, n° 1, 2004, pp. 26-51.
- SOBCZAK A., *Legal Dimensions of International Framework Agreements in the Field of Corporate Social Responsibility*, in *Industrial Relations*, vol. 62, n. 3, 2007.
- SOLOW R., *Sustainability: An economist's perspective*, Eighteenth J. Seward Johnson Lecture, Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution, 1991.
- STEPHANY D., *Développement durable et performance de l'entreprise - Batir l'entreprise, développement durable*, Paris, Liaisons, 2003.
- STIGLITZ J.E., GREENWALD B., *Towards a New Paradigm in Monetary Economics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- STYMNE S., JACKSON T., *Intra-generational equity and sustainable welfare: A time series analysis for the UK and Sweden*, in *Ecological Economics*, 2000, vol. 2, n. 33, pp. 219-236.

TENCATI A., PERRINI F., POGUTZ S., *New tools to Foster Corporate Socially Responsible Behavior*, in *Journal of Business Ethic*, n. 53, 2004, pp. 173-190.

TEUBNER G., *Altera pars audiatur : le droit dans la collision des discours*, in *Droit et société*, n. 35, 1997, pp. 99-123.

TÉVOÉDJRÈ A., *La pauvreté richesse des peuples*, 1929; Trad. ita.: CAMARA D. H., (prefazione di), GUALANDUZZI G. (tradotto da), *La povertà ricchezza dei popoli*, Bologna, EMI, 1979.

THIEL W. F., *Il ruolo della solidarietà nell'equilibrio fra sostenibilità sociale e sostenibilità finanziaria*, in *Dir. economia e stato sociale*, n. 3, 2002.

TIEZZI E., MARCHETTINI N., *Che cos'è lo sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico*, Roma, Donzelli editore, 1999.

TIEZZI E., MARCHETTINI N., BASTIANONI S., PULSELLI F. M., (a cura di) *La soglia della sostenibilità ovvero quello che il Pil non dice*, Roma, Donzelli editore, 2011.

TRÉBULLE F.G., *Personnalité morale et citoyenneté, considérations sur « l'entreprise citoyenne »*, in *Revue des sociétés*, 2006, pp. 41 ss..

TRÉBULLE F.G., *Entreprise et développement durable*, in *La Semaine Juridique, Entreprise et Affaires*, n° 38, 17 Septembre 2009, 1867.

TRÉBULLE F.G., *Le développement durable, un enjeu global*, in *Cahiers de droit de l'entreprise*, n. 3, 2010, dossier 12, Document 606 de 2264.

TRÉBULLE F.G., *L'influence de la crise sur le Grenelle de l'environnement*, in *Revue de droit immobilier*, n. 1, 2010.

TUNKIN G. I., *Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law*, in *California Law Review*, vol. 49, n. 419, 1961.

TURSI, *Responsabilità sociale dell'impresa, "etica d'impresa" e diritto del lavoro*, in *Lav. dir.*, n. 1, 2006, pp. 65-82.

VENTURI A., *Costituzione, ambiente e sviluppo sostenibile. Elementi di comparazione giuridica per una revisione costituzionale*, in CORDINI G., VENTURI A., (a cura di), *Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo*, Roma, Aracne, 2011.

VERCELLI A., BORGHESI S., *La sostenibilità dello sviluppo globale*, Roma, Carocci, 2005.

VERSCHUUREN J., *Sustainable Development and the Nature of Environmental Legal Principles*, vol. 9, n. 1, 2006.

VILLANI U., *La politica sociale nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. Giur. Lav.*, n. 1, 2012.

VILLANUEVA C., *Community development and the futures of sustainable communities in the Philippines*, in Y. KAORU (Ed.), *Sustainable global*



*community in the information age: Vision from future studies*, Praeger Studies on the 21st Century, Praeger, 1997.

VIOLA, *La concorrenza degli ordinamenti e il diritto come scelta*, Milano, Editoriale Scientifica, 2008.


VIVIEN F.D., *Histoire d'un mot, histoire d'une idée: le développement durable à l'épreuve du temps*, p.19-60, in Jolliviet M., *Le développement durable, de l'outopie au concept. De nouveaux chantiers pour la recherche*, Paris, Elsevier, 2001.

WERBACH A., *Strategy for Sustainability: A Business Manifesto*, Cambridge, Harvard Business Press Books, 2009.

ZERK J. A., *Multinationals and corporate social responsibility: limitations and opportunities in international law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

ZOPPOLI L., *Qualche riflessione in tema di polarizzazione del mercato del lavoro e di aumento delle disuguaglianze retributive*, in Riv. it. dir. lav., n. 4, 2008.





## **Ringraziamenti**

*Al Prof. Perulli, per avermi insegnato a non arrendermi mai nella ricerca.*

*A Vania, per la sincera amicizia ed i suoi dotti e preziosi consigli.*



## **Estratto per riassunto della tesi di dottorato**

**Studente:** Valentina Cagnin

**Matricola:** 955802

**Dottorato:** Diritto Europeo dei Contratti Civili Commerciali e del Lavoro

**Ciclo:** 26°

**Titolo della tesi:** *Sviluppo sostenibile e Diritto del lavoro*

### **Abstract:**

La tesi si propone di indagare il concetto di sviluppo sostenibile ripercorrendone le principali tappe evolutive, per coglierne le caratteristiche intrinseche e le differenti declinazioni nei suoi tre pilastri (ambientale, economico e sociale). Vengono quindi indagate le radici e le criticità dello sviluppo sostenibile nelle teorie economiche, per poi analizzarne i riferimenti normativi e giurisprudenziali a livello nazionale e sovranazionale. Dopo dunque aver ricostruito il dibattito dottrinale sul tema dello sviluppo sostenibile, ne vengono analizzati alcuni esempi di applicazione concreta (TTIP, RSI, GSP e Clausola Sociale Orizzontale), per riflettere infine sulle affinità esistenti tra questo paradigma valoriale e il diritto del lavoro e sulle possibili interazioni future tra i due termini di confronto.

### **Abstract:**

This thesis aims to investigate the concept of sustainable development, with an overview of the concept's evolutionary stages, in order to get its intrinsic characteristics and to understand the different meaning it has in its three fundamental pillars (environmental, economic and social). After investigating the sustainable development roots and critics in economic theories, an overview of the legislation and case law references to this concept, both at the national and international level, is offered. The reconstruction of the doctrinal debate on the theme of sustainable development follows, and some examples of sustainable development practical application (TTIP, CSR, GSP and Horizontal Social Clause) are analyzed. Finally a reflection on the similarities between this paradigm and the labour law and on the future potential relations between sustainable development and labour law is proposed.

Firma dello studente

---

